This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

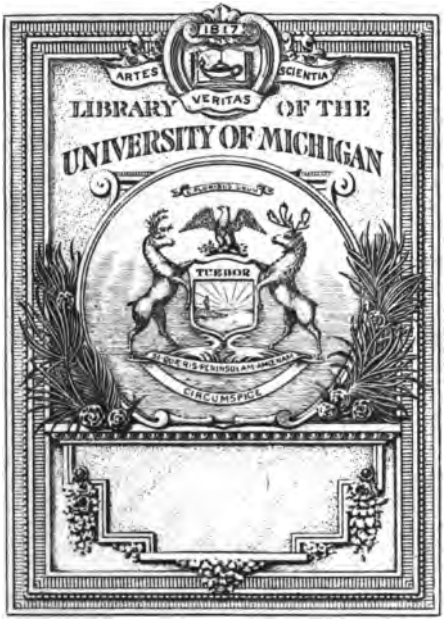
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1841.

350-945
L542
A25
1841
v.2

552119-128

AVV. UGO MONSELISE
MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1841.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1841.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1841		
1	*Luglio* 6	Le sentenze penali di autorità estere non possono avere esecuzione nell'interno della monarchia	1
2	*detto* 8	Pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte il 1.° giugno 1841 nella serie 55 . .	2
3	*detto*	Le precauzioni prescritte colla governativa notificazione 28 giugno 1831, onde prevenire le esplosioni delle macchine a vapore, sono da applicarsi anche alle caldaje destinate ad altri fini industriali	4
4	*detto* 10	Norme da osservarsi in riguardo alla competenza delle autorità amministrative e delle istanze civili negli oggetti di pie fondazioni.	5
5	*detto* 15	Discipline per l'uso esclusivo del peso farmaceutico austriaco. Penalità pei contravventori	6
6	*detto* 23	È prorogata sino a tutto il giorno 11 del p.° v.° ottobre la pubblicazione dei nuovi catasti censuarj risguardanti le provincie, i distretti e le città indicate nella notificazione 22 marzo corrente anno, n.° 24982 . .	9

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
7	1841 *Luglio* 31	Il dazio d'importazione sulle bottiglie di vetro d'ogni specie è ridotto nella Dalmazia e nelle isole del Quarnero a carantani 25, sotto l'osservanza però di alcune cautele	11
8	*Agosto* 2	Disposizione concernente una moglie separata dal marito per reciproca loro colpa	13
9	*detto*	È tolto il divieto della esportazione dei cavalli promulgato colla governativa notificazione 6 novembre 1840	14
10	*detto* 8	Contribuzioni dirette per l'anno camerale 1842.	15
11	*detto* 9	Schiarimento del § 64 n.° 17 della nuova legge sul bollo e sulle tasse relativamente alle quitanze del pagamento delle somministrazioni fatte al militare	17
12	*detto* 16	Sovrana assicurazione che sino a tutto ottobre 1856 non si farà luogo a riduzioni d'interessi, nè a restituzioni di capitali in riguardo al debito dello stato al 5 per 100 ed a quello del monte lombardo-veneto fruttante lo stesso 5 per 100	18
13	*Settemb.* 4	Pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 2 agosto p.° p.° nella serie 99	19
14	*Ottobre* 1.°	Esenzioni dal bollo pei biglietti delle lotterie tanto di effetti che di beni stabili.	21
15	*Novemb.* 8	Trattamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1841 nella serie 16, e dei cinque ottavi di una obbligazione domesticale al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		compresi posteriormente nella predetta serie	22
16	1841 *Dicemb.* 6	Modificazioni introdotte negli statuti dell' imp. regia banca privilegiata nazionale austriaca	24
17	*detto* 7	Pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 2 novembre 1841 nella serie 76	48
18	*detto* 15	Divieto dei giuochi di sorte, o così detti giuochi *d'azzardo*. Punizione dei contravventori	50
19	*detto* 24	Nuove note di banco di fiorini 5, 10, 50, 100 e 1000 messe in circolazione dalla direzione della banca nazionale austriaca privilegiata . . .	52
20	*detto* 31	Pagamento delle obbligazioni erariali degli stati dell' Austria superiore al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° dicembre 1841 nella serie 389	69

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.

G. V. Governo Veneto.

M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.

M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.

A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.

A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 1.) *Le sentenze penali di autorità estere non possono avere esecuzione nell' interno della monarchia.*

6 luglio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito promosso, se le sentenze penali di autorità estere possano dietro loro ricerca essere poste in esecuzione nell' interno della monarchia, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto coll' imperiale regio tribunale supremo di giustizia ha trovato di dichiarare « che tali sentenze non possono avere esecuzione, e che alle ricerche relative d' una autorità estera si dovrà manifestare la piena disposizione dell' autorità austriaca di far prendere in esame e trattare il caso dai competenti uffici proprj, qualora si voglia comunicare gli atti corsi e rimettere il giudizio del reato alla decisione secondo le leggi austriache. »

Tanto si porta a pubblica conoscenza in esecuzione di rispettato dispaccio 24 maggio p.° p.°, n.° 14227-1103 della prefata cancelleria aulica riunita.

(N.° 2.)

8 luglio 1841.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte il 1.° giugno 1841 nella serie 55.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° giugno prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione del 29 ottobre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° giugno 1841, e che sono suddivise nella serie 55 dal n.° 45065 sino inclusivamente al n.° 46540, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento del capitale incomincerà col 1.° luglio 1841 e verrà eseguito dall' imp. regia cassa universale di debito dello stato e del banco in Vienna, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino all' ultimo maggio 1841 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e

pel mese di giugno 1841 all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell'autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici o ad altri corpi morali troveranno applicazione quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa filiale di credito.

(N.° 3.) *Le precauzioni prescritte colla governativa notificazione 28. giugno 1831, onde prevenire le esplosioni delle macchine a vapore, sono da applicarsi anche alle caldaje destinate ad altri fini industriali.*

8 luglio 1841.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. si è degnata mediante veneratissima sovrana risoluzione 11 maggio prossimo passato di determinare che le precauzioni prescritte coll'aulico dispaccio 30 maggio 1831, n.° 7627-686, cui allude la governativa notificazione 28 giugno 1831, n.° 15794-1366, onde prevenire le esplosioni delle macchine a vapore, vengano in avvenire applicate a tutte le caldaje, sia che servano a produrre il vapore qual *forza motrice*, o che siano destinate ad altri fini industriali. Deve quindi cessare la distinzione fatta al § 9 della suespressa notificazione tra gli *apparecchi chimici* e quelli che s'impiegano in *operazioni meccaniche*.

Questa prescrizione però non è applicabile ai minori apparecchi a vapore che si usano nei laboratorj chimici e farmaceutici, ed in genere a tutte quelle *caldaje* nelle quali l'*ordinaria pressione* del vapore non giunge alla quarta parte d'un'atmosfera.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini recati da ossequiato dispaccio 16 maggio prossimo decorso, n.° 15390-1192 dell'imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 4.) *Norme da osservarsi in riguardo alla competenza delle autorità amministrative e delle istanze civili negli oggetti di pie fondazioni.*

10 luglio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi S. M. I. R. con sovrana risoluzione 15 maggio prossimo passato degnata di ordinare ciò che debba osservarsi in riguardo alla competenza delle autorità amministrative e delle istanze civili negli oggetti di pie fondazioni, resta determinato quanto segue:

La decisione su l'accettazione d'una pia fondazione da istituirsi, su le modificazioni di cui sia suscettibile, su la sua soppressione e su quanto concerne l'investimento e l'amministrazione del fondo relativo, come pure la vigilanza onde per parte delle autorità politiche e di chi gode della pia fondazione si ottenga l'adempimento degli oneri ed obblighi che vi sono annessi, è di competenza dell'autorità amministrativa di concerto con l'ordinariato allorchè trattisi di fondazioni ecclesiastiche.

Spetta all'incontro al giudice civile il decidere quando colui al quale come istitutore o suo rappresentante incumbe il dovere di soddisfare alla pia fondazione o di fornirne le rendite debba essere costretto all'adempimento dell'obbligo trascurato o espressamente negato, come pure quando qualcuno, atteso l'inadempimento in tutto od in parte della fondazione, ripetesse diritti su la facoltà o su le rendite della medesima, e quando per qualsiasi titolo

di diritto privato venissero allegate pretese pel rilascio dei beni della fondazione.

Insorgendo quistione se gli obblighi inerenti alla pia fondazione siano stati adempiti, il giudice civile dovrà riportarsi alle dichiarazioni dell'autorità politica specialmente chiamata alla tutela della pia fondazione, contro le dichiarazioni della quale resta riservato alla parte che se ne credesse gravata il ricorso all'autorità politica superiore.

Similmente se vi abbia contesa sul diritto al godimento d'una pia fondazione o se sia da privarsene chi ne è in possesso; e quindi se e dietro quali modalità spetti a qualcuno il diritto di collazione, in questi casi compete al giudice civile il decidere allora però soltanto che la pretesa sia basata ad un titolo di diritto privato, o si tratti di prova da prestarsi coi metodi conformi all'ordine giudiziario.

Tanto si reca a notizia del pubblico in adempimento ai conformi ordini portati dall'aulico dispaccio 21 maggio p.° p.°, n.° 15759-1706.

(N.° 5.) *Discipline per l'uso esclusivo del peso farmaceutico austriaco. Penalità pei contravventori.*

15 luglio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi verificato che gli ordini emessi colla governativa notificazione 29 luglio 1823, n.° 22514-1437, perchè all'attivazione della

normale tariffa pei medicinali fossero abbandonati i pesi farmaceutici locali usati nelle provincie lombarde, ed introdotto il peso farmaceutico austriaco, al quale tanto essa tariffa, quanto la vigente farmacopea sono modellate, non sono uniformemente e regolarmente osservati; ed importando ovviare a quegl' inconvenienti a danno della salute individuale e dell' economia delle famiglie, i quali possono facilmente derivare dall' uso promiscuo e dalla sostituzione irregolare e libera dei pesi vecchi locali e del nuovo austriaco, in seguito a superiore autorizzazione portata da venerato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 6 maggio anno corrente, n.° 12523-723, si reca a pubblica notizia quanto segue:

I. Resta espressamente ed assolutamente ordinato a tutti i medici, chirurghi, veterinarj nella dettatura delle ricette, ed al personale delle farmacie nella dispensa di qualsiasi medicina dietro od anche senza previa ricetta di servirsi dei soli pesi farmaceutici austriaci.

II. A norma comune si pubblicano quì unite le già altra volta diramate tavole di ragguaglio dei pesi vecchi locali col nuovo austriaco, con obbligo espresso ai farmacisti di tenerle esposte nelle loro farmacie e di usarne pel servigio del pubblico, ed ai medici, chirurghi e veterinarj esercenti di prenderne esatta conoscenza.

III. Ogni ricetta verrà dall' estensore contrassegnata colle iniziali P. A. (*pondus austriacum*) in prova dell' uso esclusivo a farsi del

peso austriaco. Chi mancasse di apporre tale contrassegno sarà fatto conoscere alla regia delegazione della rispettiva provincia, perchè si proceda contro di esso in via disciplinale.

IV. I farmacisti, i quali non si servono dei pesi farmaceutici austriaci nella dispensa delle medicine, ed a tal uopo conservano nelle loro officine i pesi vecchi locali, saranno soggetti alle penalità fissate al § 3.° della notificazione 20 aprile 1837, cioè per la prima volta alla multa di lire austriache 324, per la seconda a quella di lire austriache 648, e per la terza alla perdita dell' esercizio analogamente al § 226, parte seconda del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

V. Nelle drogherie annesse a farmacie è da quì innanzi vietato di conservare pesi locali minori della *mezz' oncia.*

VI. Le commissioni all' atto delle visite ordinarie e straordinarie delle farmacie sono chiamate alla massima oculatezza e severità per assicurare la piena ed esatta osservanza delle sopraesposte disposizioni.

VII. L' applicazione delle misure disciplinali e penalità nei casi contemplati ai §§ III e IV comincerà ad aver luogo soltanto dopo trascorsi quattro mesi dalla data della presente.

N.° I.

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinal

DI MILANO					FANNO DI VIENNA						
libb.	once	dram.	den.	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6, 484	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2, 968	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	9, 452	—
—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	5, 935	—
—	—	—	—	5	—	—	—	—	3	2, 419	—
—	—	—	—	6	—	—	—	—	3	8, 903	—
—	—	—	—	7	—	—	—	—	4	5, 387	—
—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	1, 871	—
—	—	—	—	9	—	—	—	—	5	8, 355	—
—	—	—	—	10	—	—	—	—	6	4, 839	—
—	—	—	—	11	—	—	—	—	7	1, 323	—
—	—	—	—	12	—	—	—	—	7	7, 806	—
—	—	—	—	13	—	—	—	—	8	4, 290	—
—	—	—	—	14	—	—	—	—	9	0, 774	—
—	—	—	—	15	—	—	—	—	9	7, 258	—
—	—	—	—	16	—	—	—	—	10	3, 742	—
—	—	—	—	17	—	—	—	—	11	0, 226	—
—	—	—	—	18	—	—	—	—	11	6, 710	—
—	—	—	—	19	—	—	—	—	12	3, 194	—
—	—	—	—	20	—	—	—	—	12	9, 677	—
—	—	—	—	21	—	—	—	—	13	6, 161	—
—	—	—	—	22	—	—	—	—	14	2, 645	—
—	—	—	—	23	—	—	—	—	14	9, 129	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	5, 613	—
—	—	—	2	—	—	—	—	1	11	1, 226	—
—	—	1	—	—	—	—	—	2	6	6, 839	—
—	—	2	—	—	—	—	1	1	13	3, 677	—
—	—	3	—	—	—	—	2	1	—	0, 516	—
—	—	4	—	—	—	—	3	—	6	7, 355	—
—	—	5	—	—	—	—	3	2	13	4, 194	—
—	—	6	—	—	—	—	4	2	—	1, 032	—
—	—	7	—	—	—	—	5	1	6	7, 871	—
—	1	—	—	—	—	—	6	—	13	4, 710	—
—	2	—	—	—	—	—	4	1	6	0, [illegible]	

e di Vienna ed il peso di Milano.

DI VIENNA				FANNO DI MILANO					
once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram	den.	grani	decim.
—	—	—	1	—	—	—	—	1	5, 423
—	—	—	2	—	—	—	—	3	0, 846
—	—	—	3	—	—	—	—	4	6, 269
—	—	—	4	—	—	—	—	6	1, 692
—	—	—	5	—	—	—	—	7	7, 114
—	—	—	6	—	—	—	—	9	2, 537
—	—	—	7	—	—	—	—	10	7, 960
—	—	—	8	—	—	—	—	12	3, 383
—	—	—	9	—	—	—	—	13	8, 806
—	—	—	10	—	—	—	—	15	4, 229
—	—	—	11	—	—	—	—	16	9, 652
—	—	—	12	—	—	—	—	18	5, 075
—	—	—	13	—	—	—	—	20	0, 497
—	—	—	14	—	—	—	—	21	5, 920
—	—	—	15	—	—	—	—	23	1, 343
—	—	—	16	—	—	—	1	—	6, 766
—	—	—	17	—	—	—	1	2	2, 189
—	—	—	18	—	—	—	1	3	7, 612
—	—	—	19	—	—	—	1	5	3, 035
—	—	1	—	—	—	—	1	6	8, 458
—	—	2	—	—	—	—	2	13	6, 915
—	1	—	—	—	—	1	—	20	5, 373
—	2	—	—	—	—	2	1	17	0, 746
—	3	—	—	—	—	3	2	13	6, 119
—	4	—	—	—	—	5	—	10	1, 492
—	5	—	—	—	—	6	1	6	6, 865
—	6	—	—	—	—	7	2	3	2, 238
—	7	—	—	—	1	—	2	23	7, 611
1	—	—	—	—	1	2	—	20	2, 984
2	—	—	—	—	2	4	1	16	5, 969
3	—	—	—	—	3	6	2	12	8, 953
	—	—	—	—	5	1	—	9	1, 938
		—	—	—	6	3	1	5	4, 922
		—	—	—	7	5	2	1	7, 907

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale di Vienna e

DI VALLE CAMONICA					FANNO DI VIENNA						
libb.	once	dram.	den.	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	decim.	libb
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6, 309	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2, 619	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	8, 928	—
—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	5, 238	—
—	—	—	—	5	—	—	—	—	3	1, 547	—
—	—	—	—	6	—	—	—	—	3	7, 856	—
—	—	—	—	7	—	—	—	—	4	4, 166	—
—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	0, 475	—
—	—	—	—	9	—	—	—	—	5	6, 785	—
—	—	—	—	10	—	—	—	—	6	3, 094	—
—	—	—	—	11	—	—	—	—	6	9, 403	—
—	—	—	—	12	—	—	—	—	7	5, 713	—
—	—	—	—	13	—	—	—	—	8	2, 022	—
—	—	—	—	14	—	—	—	—	8	8, 331	—
—	—	—	—	15	—	—	—	—	9	4, 641	—
—	—	—	—	16	—	—	—	—	10	0, 950	—
—	—	—	—	17	—	—	—	—	10	7, 260	—
—	—	—	—	18	—	—	—	—	11	3, 569	—
—	—	—	—	19	—	—	—	—	11	9, 878	—
—	—	—	—	20	—	—	—	—	12	6, 188	—
—	—	—	—	21	—	—	—	—	13	2, 497	—
—	—	—	—	22	—	—	—	—	13	8, 807	—
—	—	—	—	23	—	—	—	—	14	5, 116	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	1, 425	—
—	—	—	2	—	—	—	—	1	10	2, 850	—
—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	4, 276	—
—	—	2	—	—	—	—	1	1	10	8, 552	—
—	—	3	—	—	—	—	2	—	16	2, 828	—
—	—	4	—	—	—	—	3	—	1	7, 104	—
—	—	5	—	—	—	—	3	2	7	1, 381	—
—	—	6	—	—	—	—	4	1	12	5, 65	
—	—	7	—	—	—	—	5	—	17	9, 9	
—	1	—	—	—	—	—	6	—	3	4, 2	

di Vienna ed il peso di Cremona.

DI VIENNA				FANNO DI CREMONA					
once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	den.	grani	decim.
—	—	—	1	—	—	—	—	1	6, 285
—	—	—	2	—	—	—	—	3	2, 570
—	—	—	3	—	—	—	—	4	8, 855
—	—	—	4	—	—	—	—	6	5, 141
—	—	—	5	—	—	—	—	8	1, 426
—	—	—	6	—	—	—	—	9	7, 711
—	—	—	7	—	—	—	—	11	3, 996
—	—	—	8	—	—	—	—	13	0, 282
—	—	—	9	—	—	—	—	14	6, 567
—	—	—	10	—	—	—	—	16	2, 852
—	—	—	11	—	—	—	—	17	9, 137
—	—	—	12	—	—	—	—	19	5, 422
—	—	—	13	—	—	—	—	21	1, 708
—	—	—	14	—	—	—	—	22	7, 993
—	—	—	15	—	—	—	1	—	4, 278
—	—	—	16	—	—	—	1	2	0, 563
—	—	—	17	—	—	—	1	3	6, 848
—	—	—	18	—	—	—	1	5	3, 134
—	—	—	19	—	—	—	1	6	9, 419
—	—	1	—	—	—	—	1	8	5, 704
—	—	2	—	—	—	—	2	17	1, 408
—	1	—	—	—	—	1	1	1	7, 113
—	2	—	—	—	—	2	2	3	4, 225
—	3	—	—	—	—	4	—	5	1, 338
—	4	—	—	—	—	5	1	6	8, 451
—	5	—	—	—	—	6	2	8	5, 563
—	6	—	—	—	1	—	—	10	2, 676
—	7	—	—	—	1	1	1	11	9, 789
1	—	—	—	—	1	2	2	13	6, 901
2	—	—	—	—	2	5	2	3	3, 863
3	—	—	—	—	4	—	1	17	0, 704
	—	—	—	—	5	3	1	6	7, 606
	—	—	—	—	6	6	—	20	4, 507

TAVOLA di ragguaglio fra il pes

DI LODI					FANNO DI VIENNA					
libb.	once	dram.	den.	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	de
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6,
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2,
—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	9,
—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	5,
—	—	—	—	5	—	—	—	—	3	1,
—	—	—	—	6	—	—	—	—	3	8,
—	—	—	—	7	—	—	—	—	4	4,
—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	0,
—	—	—	—	9	—	—	—	—	5	7,
—	—	—	—	10	—	—	—	—	6	3,
—	—	—	—	11	—	—	—	—	7	0,
—	—	—	—	12	—	—	—	—	7	6,
—	—	—	—	13	—	—	—	—	8	2,
—	—	—	—	14	—	—	—	—	8	9,
—	—	—	—	15	—	—	—	—	9	5,
—	—	—	—	16	—	—	—	—	10	1,
—	—	—	—	17	—	—	—	—	10	8,
—	—	—	—	18	—	—	—	—	11	4,
—	—	—	—	19	—	—	—	—	12	0,
—	—	—	—	20	—	—	—	—	12	7,
—	—	—	—	21	—	—	—	—	13	3,
—	—	—	—	22	—	—	—	—	14	0,
—	—	—	—	23	—	—	—	—	14	6,
—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	2,
—	—	—	2	—	—	—	—	1	10	5,
—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	8,
—	—	2	—	—	—	—	1	1	11	6,
—	—	3	—	—	—	—	2	—	17	4,
—	—	4	—	—	—	—	3	—	3	2,
—	—	5	—	—	—	—	3	2	9	0,
—	—	6	—	—	—	—	4	1		
—	—	7	—	—	—	—	5	1		

.° VIII.

) medicinale di Vienna ed il peso di Lodi.

	DI VIENNA					FANNO DI LODI					
cim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	den.	grani	decim.
364	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5, 714
727	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1, 428
091	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	7, 143
450	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6	2, 857
818	—	—	—	—	5	—	—	—	—	7	8, 571
182	—	—	—	—	6	—	—	—	—	9	4, 285
546	—	—	—	—	7	—	—	—	—	11	0, 000
909	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12	5, 714
273	—	—	—	—	9	—	—	—	—	14	1, 428
637	—	—	—	—	10	—	—	—	—	15	7, 142
000	—	—	—	—	11	—	—	—	—	17	2, 856
364	—	—	—	—	12	—	—	—	—	18	8, 570
728	—	—	—	—	13	—	—	—	—	20	4, 285
091	—	—	—	—	14	—	—	—	—	21	9, 999
455	—	—	—	—	15	—	—	—	—	23	5, 713
819	—	—	—	—	16	—	—	—	1	1	1, 427
182	—	—	—	—	17	—	—	—	1	2	7, 142
546	—	—	—	—	18	—	—	—	1	4	2, 856
910	—	—	—	—	19	—	—	—	1	5	8, 570
273	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	4, 284
637	—	—	—	2	—	—	—	—	2	14	8, 569
001	—	—	1	—	—	—	—	1	—	22	2, 853
364	—	—	2	—	—	—	—	2	1	20	5, 706
728	—	—	3	—	—	—	—	3	2	18	8, 559
456	—	—	4	—	—	—	—	5	—	17	1, 411
184	—	—	5	—	—	—	—	6	1	15	4, 264
368	—	—	6	—	—	—	—	7	2	13	7, 117
552	—	—	7	—	—	—	1	1	—	11	9, 970
736	—	1	—	—	—	—	1	2	1	10	2, 823
920	—	2	—	—	—	—	2	4	2	20	5, 645
	—	3	—	—	—	—	3	7	1	6	8, 468
	—	4	—	—	—	—	5	1	2	17	1, 201

TAVOLA di ragguaglio fra il peso medicinale

DI CASELLE LANDI					FANNO DI VIENNA					
libb.	once	dram.	den.	grani	libb.	once	dram.	scrup.	grani	d
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6,
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2,
—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	8,
—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	5,
—	—	—	—	5	—	—	—	—	3	1,
—	—	—	—	6	—	—	—	—	3	7,
—	—	—	—	7	—	—	—	—	4	3,
—	—	—	—	8	—	—	—	—	5	0,
—	—	—	—	9	—	—	—	—	5	6,
—	—	—	—	10	—	—	—	—	6	2,
—	—	—	—	11	—	—	—	—	6	9,
—	—	—	—	12	—	—	—	—	7	5,
—	—	—	—	13	—	—	—	—	8	1,
—	—	—	—	14	—	—	—	—	8	7,
—	—	—	—	15	—	—	—	—	9	4,
—	—	—	—	16	—	—	—	—	10	0,
—	—	—	—	17	—	—	—	—	10	6,
—	—	—	—	18	—	—	—	—	11	3,
—	—	—	—	19	—	—	—	—	11	9,
—	—	—	—	20	—	—	—	—	12	5,
—	—	—	—	21	—	—	—	—	13	1,
—	—	—	—	22	—	—	—	—	13	8,
—	—	—	—	23	—	—	—	—	14	4,
—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	0,
—	—	—	2	—	—	—	—	1	10	1,
—	—	1	—	—	—	—	—	2	5	2,
—	—	2	—	—	—	—	1	1	10	4,
—	—	3	—	—	—	—	2	—	15	6,
—	—	4	—	—	—	—	3	—	—	8,
—	—	5	—	—	—	—	3	2	6	0,
—	—	6	—	—	—	—	4	1	11	3,
—	—	7	—	—	—	—	5	—		

N.° X.

di Vienna ed il peso di Caselle Landi ossia Piacentino.

	DI VIENNA					FANNO DI CASELLE LANDI					
decim.	libb.	once	dram.	scrup.	grani	libb.	once	dram.	den.	grani	decim.
3,280	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5, 922
7,561	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1, 845
0,841	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	7, 767
4,122	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6	3, 690
8,402	—	—	—	—	5	—	—	—	—	7	9, 612
1,683	—	—	—	—	6	—	—	—	—	9	5, 535
5,963	—	—	—	—	7	—	—	—	—	11	1, 457
9,244	—	—	—	—	8	—	—	—	—	12	7, 380
2,524	—	—	—	—	9	—	—	—	—	14	3, 302
6,804	—	—	—	—	10	—	—	—	—	15	9, 224
0,085	—	—	—	—	11	—	—	—	—	17	5, 147
3,365	—	—	—	—	12	—	—	—	—	19	1, 069
7,646	—	—	—	—	13	—	—	—	—	20	6, 992
0,926	—	—	—	—	14	—	—	—	—	22	2, 914
4,207	—	—	—	—	15	—	—	—	—	23	8, 837
8,487	—	—	—	—	16	—	—	—	1	1	4, 759
1,767	—	—	—	—	17	—	—	—	1	3	0, 682
5,048	—	—	—	—	18	—	—	—	1	4	6, 604
9,328	—	—	—	—	19	—	—	—	1	6	2, 527
2,609	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	8, 449
6,889	—	—	—	2	—	—	—	—	2	15	6, 898
0,170	—	—	1	—	—	—	—	1	—	23	5, 347
3,450	—	—	2	—	—	—	—	2	1	23	0, 694
7,731	—	—	3	—	—	—	—	3	2	22	6, 041
4,461	—	—	4	—	—	—	—	5	—	22	1, 388
1,192	—	—	5	—	—	—	—	6	1	21	6, 735
3,383	—	—	6	—	—	—	—	7	2	21	2, 082
5,575	—	—	7	—	—	—	1	1	—	20	7, 429
7,767	—	1	—	—	—	—	1	2	1	20	2, 776
0,050	—	2	—	—	—	—	2	5	—	16	5, 551
	—	3	—	—	—	—	3	7	2	12	8, 327
		4	—	—	—	—	5	2	1	9	1, 103
		5					6	5		5	3, 870
		—	—	—	6	6	—	20	4	507	[illegible]

(N.° 6.) *È prorogata sino a tutto il giorno 11 del p.° v.° ottobre la pubblicazione dei nuovi catasti censuarj risguardanti le provincie, i distretti e le città indicate nella notificazione 22 marzo corrente anno; n.° 24982.*

23 luglio 1841.

N.° 25716.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 22 marzo prossimo passato, n.° 24982 fu annunciato che dal giorno 11 di giugno sino a tutto il giorno 11 di agosto del corrente anno si sarebbe fatta la pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento stabile che riguardano le seguenti provincie, distretti e città:

Nelle provincie lombarde

La provincia di Bergamo, esclusa la parte già regolarmente censita, cioè il distretto di Treviglio e porzione di quello di Romano.

I due distretti di Crema nella provincia di Lodi e Crema.

Il distretto di Asola e la parte non ancora stabilmente censita di quello di Volta nella provincia di Mantova.

Nelle provincie venete

La provincia di Belluno

E la città di Venezia, eccettuata la Giudecca, nella quale il catasto fu già pubblicato.

Entro il suddetto termine dall'11 giugno all'11 agosto dovevano i possessori e tutti gli interessati esaminare gli atti posti in pubblicazione e produrre, quando si credessero gravati, i loro reclami. Ma sebbene questo termine sia già vicino a spirare, tuttavia alcuni possessori non hanno ancora verificata l'intestazione dei loro beni, nè compiuta la disamina dei dati censuarj.

Volendosi pertanto dare a tutti un maggior comodo di provvedere al loro interesse nei modi stabiliti dal regolamento 7 maggio 1839, si proroga la pubblicazione dei nuovi catasti sino a tutto il giorno 11 del prossimo futuro ottobre, e si dichiara che scorso questo termine perentorio non sarà più aperto l'adito all'esame d'alcun atto, nè più sarà ammesso verun richiamo.

(N.° 7.) *Il dazio d'importazione sulle bottiglie di vetro d'ogni specie è ridotto nella Dalmazia e nelle isole del Quarnero a carantani 25, sotto l'osservanza però di alcune cautele.*

31 luglio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Dietro i concerti presi coll'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita, l'eccelsa camera aulica generale si è determinata di ridurre nella Dalmazia e nelle isole del Quarnero il dazio d'importazione sulle bottiglie di vetro d'ogni specie, il quale importava fiorini 3, carantani 20 per ogni centinajo sporco peso di Vienna, a carantani 25 in tutti quei casi nei quali l'importazione avrà luogo dalle provincie della monarchia situate entro la linea daziaria generale, però colle seguenti cautele:

1.° Presso l'ufficio daziario ove quelle merci vengono prodotte per le operazioni daziarie di esportazione si dovrà espressamente dichiarare, essere le medesime destinate per la Dalmazia o le isole del Quarnero. L'ufficio daziario, dopo praticata l'accurata ispezione della merce e muniti del sigillo d'ufficio i relativi recipienti, rilascerà nel modo consueto la bolletta d'esportazione, nella quale verrà annotata la suaccennata destinazione.

2.° Giungendo la merce in un porto situato fuori della linea daziaria, quando la medesima non venga immediatamente imbarcata per l'ulteriore spedizione, non si potrà scaricarla se non nei magazzini della dogana e sotto la sorveglianza doganale.

3.° Entrando nel territorio doganale della Dalmazia o nelle isole del Quarnero, si dovranno visitare i sigilli dei recipienti, confrontando il loro contenuto colle accennate bollette d'uscita, le quali dovranno sempre accompagnare le merci; trovata ogni cosa in regola, si dovrà permettere l'importazione delle dette merci contro pagamento del dazio di favore di 25 carantani per ogni centinajo sporco.

Tanto il governo deduce a pubblica notizia in obbedienza all'ossequiato dispaccio aulico 11 giugno prossimo passato, n.° 21565-740, avvertendo che l'indicata riduzione avrà effetto dal giorno 1.° agosto prossimo venturo in avanti.

(N.° 8.) *Disposizione concernente una moglie separata dal marito per reciproca loro colpa.*

1 agosto 1841.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione del 12 settembre 1840. si è compiaciuta di determinare che ad una moglie separata dal marito in conseguenza di reciproca loro colpa di regola non competa alcun diritto a decente mantenimento; che però resti riservato al giudice di caso in caso, sopra istanza della moglie, di obbligare il marito a somministrare il decente sostentamento in via di eccezione, col dovuto riguardo a tutti i rapporti, non che ai motivi di equità che sussistessero a di lei favore.

Il che si reca a comune notizia in esecuzione degli ordini abbassati dall'imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 17 p.° p.° giugno, n.° 19076-2622.

(N.° 9.) *È tolto il divieto della esportazione dei cavalli promulgato colla governativa notificazione 6 novembre 1840.*

2 agosto 1841.

NOTIFICAZIONE.

Coerentemente ad ossequiato dispaccio del 25 prossimo passato luglio, n.° 23310-1301 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita si rende noto al pubblico che S. M. I. R. A. con sovrana veneratissima risoluzione del 6 precedente giugno si è degnata d'ordinare che sia tolto il divieto dell' esportazione dei cavalli dagli stati imperiali austriaci prescritto dall' altra sovrana risoluzione del 17 ottobre 1840 promulgata colla notificazione governativa del 6 novembre stesso anno.

(N.° 10.) *Contribuzioni dirette per l'anno camerale* 1842.

8 agosto 1841.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 5 giugno anno corrente partecipata al governo dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 20 luglio corrente anno, n.° 18314-2311 si è degnata di ordinare che le contribuzioni *dirette* pel prossimo venturo anno camerale 1842 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quelle stabilite per l' andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' *imposizione prediale* per l' anno camerale 1842 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1842; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno

20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1842; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1842.

2.° La *tassa personale* spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1842 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1842; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 11.) *Schiarimento del § 64 n.° 17 della nuova legge sul bollo e sulle tasse relativamente alle quitanze del pagamento delle somministrazioni fatte al militare.*

9 agosto 1841.

NOTIFICAZIONE.

A schiarimento del disposto dal § 64 n.° 17 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 relativamente alle quitanze del pagamento delle somministrazioni fatte al militare, viene in obbedienza agli ordini abbassati da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè coll'ossequiato dispaccio 1.° aprile prossimo passato, n.° 3630 dichiarato quanto segue:

« Che sotto il vocabolo di *somministrazioni*, » le cui quitanze sono pel disposto dal citato » § 64 n.° 17 tenute esenti dal bollo, devonsi » comprendere soltanto quelle fatte dai privati » o dai comuni in virtù di una legge o di » una ordinanza politica, ma non le altre cui » i medesimi fossero addivenuti volontaria- » mente o pattuito avessero per contratto, » non potendo pei contratti scaturirne alcuna » differenza se le somministrazioni abbiano da » effettuarsi al militare od altrui. »

(N.° 12.) *Sovrana assicurazione che sino a tutto ottobre 1856 non si farà luogo a riduzioni d' interessi, nè a restituzioni di capitali in riguardo al debito dello stato al 5 per 100 ed a quello del monte lombardo-veneto fruttante lo stesso 5 per 100.*

16 agosto 1841.

NOTIFICAZIONE.

In seguito all' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica del 15 luglio prossimo passato si deduce a pubblica notizia che all' occasione dell' imprestito contratto dallo stato il 14 dello stesso mese e per cui vennero rilasciate obbligazioni di stato fruttanti il 5 per 100, S. M. I. R. A. si è degnata di graziosamente assicurare che durante 15 anni, cioè a tutto ottobre 1856, non si farà luogo a riduzioni d' interessi, nè a restituzioni di capitali, sia riguardo al succennato nuovo imprestito ed al rimanente debito dello stato al 5 per 100 basato sulla patente del 29 ottobre 1816, sia riguardo al debito del monte lombardo-veneto fruttante il pari 5 per 100.

(N.° 15.)

4 settembre 1841.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 2 agosto p.° p.° nella serie 99.

In seguito al decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 2 agosto prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni di stato al 5 per 100 estratte a sorte il 2 agosto prossimo passato, e che sono suddivise nella serie 99 dal n.° 89582 sino inclusivamente al n.° 91113, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento del capitale incomincerà col 1.° settembre corrente e verrà eseguito dall'imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl'interessi al medesimo inerenti, cioè sino all'ultimo luglio 1841 al 2 ½ per 100 in valuta di Vienna; pel

mese di agosto 1841 all'incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa filiale di credito.

(N.° 14.) *Esenzioni dal bollo pei biglietti delle lotterie tanto di effetti che di beni stabili.*

1.° ottobre 1841.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito se i biglietti delle lotterie tanto di effetti che di beni stabili debbano essere assoggettati al bollo, a senso della legge 27 gennajo 1840, S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 10 luglio prossimo passato si è graziosamente degnata di concedere che i medesimi ne siano tenuti esenti anche per l'avvenire.

Il che si reca a comune notizia in esecuzione del rispettato dispaccio 13 agosto prossimo passato, n.° 29398-3230 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale.

(N.° 15.)

8 novembre 1841.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1841 nella serie 16, e dei cinque ottavi d'una obbligazione domesticale al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore compresi posteriormente nella predetta serie.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 ottobre prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100, suddivise dal n.° 12787 sino inclusivamente al n.° 13456 nella serie 16 estratta a sorte il 1.° ottobre prossimo passato, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione. All' incontro la quota parte dell' obbligazione domesticale degli stati dell' Austria inferiore sotto il n.° 1718 subirà il trattamento portato dalla sovrana patente 21 marzo 1818.

§ 2.° Il pagamento dei capitali estratti fruttanti il 5 per 100 incomincerà col 1.° novembre

corrente e verrà eseguito dall' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino al 1.° ottobre 1841 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di ottobre 1841 in vece gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa filiale di credito.

(N.° 16.) *Modificazioni introdotte negli statuti dell' imperiale regia banca privilegiata nazionale austriaca.*

6 dicembre 1841.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento di ossequiato decreto 21 ottobre prossimo passato, n.° $\frac{2897}{V.R.}$ di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè viene oggi pubblicata nel regno lombardo-veneto la qui unita sovrana patente 1.° luglio prossimo passato contenente alcune modificazioni introdotte negli statuti dell' imperiale regia banca privilegiata nazionale austriaca ad opportuna norma degli aventi interesse e per la corrispondente indefettibile esecuzione.

NOI FERDINANDO I.° *per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, d'Ungheria, di Boemia, di Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola, Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardei und Venedig, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, ꝛc. ꝛc.

Sulla domanda a noi diretta dalla deputazione della società bancaria ci siamo determinati con riguardo all'esperienza acquistata dall' esistenza della medesima, e dopo udita la direzione del banco, di compartire alla banca nazionale austriaca contemporaneamente colla rinnovazione del suo privilegio del 15 luglio 1817 gli statuti seguenti:

Auf die an Uns gerichtete Bitte des Ausschusses der Bank-Gesellschaft finden Wir Uns mit Rücksicht auf die seit ihrem Bestande gewonnenen Erfahrungen und nach Anhörung der Bank-Direction bestimmt, der Oesterreichischen National-Bank zugleich mit der Erneuerung ihres Privilegiums vom 15 Julius 1817 die nachstehenden Statuten zu ertheilen.

I.

Del fondo della banca nazionale e della società bancaria in generale.

§ 1. Il fondo per ora occorrente pel movimento e per lo scopo della banca nazionale è formato. Se mai in seguito si manifestasse il bisogno, la banca è tenuta di accrescere il suo fondo a misura dell'occorrenza che fosse per risultarne.

§ 2. La banca riceve ed eseguisce ogni pagamento e regola anche tutti i suoi conti a moneta d'argento coniata in guisa che 20 fiorini contengano una marca di Colonia d'argento fino (detto moneta di convenzione).

I mezzi di pagamento della medesima sono note di banco e le monete d'argento aventi corso legale coi loro spezzati.

§ 3. Tutti gli azionarj formano la società della banca. Le azioni riguardo ai nomi cui sono intestate sono inscritte in un libro apposito di prenotazione presso la banca.

§ 4. Agli azionarj compete per ogni azione che posseggono una parte eguale del fondo della banca e degli

I.

Von dem Fond der National-Bank und der Bank-Gesellschaft im Allgemeinen.

§ 1. Der bis jetzt für die Bewegung und für die Zwecke der National-Bank erforderliche Fond ist gebildet. Sollte sich in der Folge die Nothwendigkeit zeigen, so ist die Bank verpflichtet, ihren Fond nach Maßgabe des sich darstellenden Bedürfnisses zu erweitern.

§ 2. Die Bank empfängt und leistet alle Zahlungen und führt auch alle ihre Rechnungen in solcher Silbermünze, welche dergestalt ausgeprägt ist, daß Zwanzig Gulden eine Kölnische Mark feinen Silbers enthalten (Conventions-Münze genannt).

Ihre Zahlungsmittel sind Banknoten und die gesetzlich circulirenden Silbermünzen sammt den ihnen beigegebenen Theilungsmünzen.

§ 3. Die gesammten Actionäre bilden die Bank-Gesellschaft. Die Actien werden auf die angegebenen Namen in ein eigenes Vormerkbuch bei der Bank eingetragen.

§ 4. Den Actionären gebührt für jede Actie, welche sie besitzen, ein gleicher Antheil an dem Fonde der Bank und an

introiti che ne risultano. Soltanto il guadagno risultante dagli affari della banca è qualificato ad esser ripartito.

§ 5. Sono autorizzati a votare sugli affari della banca soltanto quegli azionarj i quali nelle prenotazioni della banca figurano indicati col proprio nome come azionarj e sono in grado di giustificare il prescritto possesso del numero delle azioni da pubblicarsi dalla direzione della banca.

§ 6. Essendovi azioni in testa di società o di varj interessati, il diritto di votare spetta a quello il quale vi si giustifica in debite forme con una procura della società e degl' interessati dell' azione.

§ 7. Per la voltura d' una azione richiedesi la restituzione della medesima alla banca e dell' annessa indossata dell' ultimo proprietario dell' azione anteriormente emessa.

§ 8. Passando azioni per operazioni d' ufficio in contesa o fuori di contesa ad un nuovo proprietario, l' autorità competente confermerà sull' attestato dell' azione medesima la consegna (immissione) le-

den davon entfallenden Erträgnissen. Nur der aus den Geschäften der Bank sich ergebende Gewinn ist zur Vertheilung geeignet.

§ 5. In den Bank-Angelegenheiten eine Stimme zu führen sind nur jene Actionäre berechtiget, welche in den Vormerkungen der Bank mit ihren Namen als Actionäre erscheinen, und sich über den vorgeschriebenen Besitz der jährlich von der Bank-Direction zu verkündenden Anzahl von Actien auszuweisen vermögen.

§ 6. Wenn Actien auf Gesellschaften oder mehrere Theilnehmer lauten, wird derjenige das Stimmrecht auszuüben haben, welcher sich hierzu mit einer Vollmacht der Gesellschaft oder der Theilhaber an den Actien gehörig ausweiset.

§ 7. Zur Umschreibung einer Actie wird die Zurückstellung derselben an die Bank und die beigefügte Indossirung des letzten Besitzers der früher ausgefertigten Actie erfordert.

§ 8. Wenn Actien in Folge einer ämtlichen Verhandlung in oder außer Streit an einen neuen Erwerber übergehen, hat die zuständige Behörde auf dem Actien-Scheine selbst, jedoch für den ganzen untheilbaren Betrag

gale per tutto l'importo indivisibile, e consegnerà l'attestato al proprietario, il quale poi può operare la voltura nel modo consueto.

§ 9. Dei proventi ottenuti dalla banca per i suoi affari si consegna semestralmente una parte proporzionata a titolo di dividendo agli azionarj. Come dividendo consueto sono da distribuire annualmente sull' eccedenza ottenuta fiorini 30 moneta di banco agli azionarj.

Rimanendo dopo coperto questo dividendo sul guadagno della banca ancora una somma a libera disposizione, allora la deputazione della banca proporrà annualmente quale importo ha da essere destinato pel riparto agli azionarj come dividendo; il residuo sarà depositato nel fondo di riserva.

§ 10. La direzione della banca determinerà nella sua prossima seduta da tenersi dopo la deputazione della banca, in qual modo si possa rendere fruttante la somma versata annualmente nel fondo di riserva.

die gerichtliche Uebergabe (Einantwortung) zu bestätigen und dem Eigenthümer den Schein auszufolgen, der sodann die Umschreibung auf die übliche Weise bewirken kann.

§ 9. Von den Erträgnissen, welche die Bank durch ihre Geschäfte erhält, wird halbjährig ein verhältnißmäßiger Antheil als Dividende an die Actionäre erfolgt. Als gewöhnliche Dividende sind jährlich von dem erzielten Ueberschusse Dreißig Gulden in Banknoten an die Actionäre zu vertheilen.

Bleibt nach Bedeckung dieser Dividende von dem Gewinne der Bank noch eine Summe zur freien Verfügung übrig, so wird der Bank-Ausschuß jährlich vorschlagen, welcher Betrag davon zur Vertheilung an die Actionäre als Dividende gewidmet werden soll; der Rest wird in den Reserve-Fond gelegt.

§ 10. Die Bank-Direction wird in ihrer nächsten, nach dem Bank-Ausschusse abzuhaltenden Sitzung bestimmen, auf welche Art die jährlich in den Reserve-Fond gelegte Summe fruchtbringend zu machen sei.

II.

Degli affari e delle operazioni della banca nazionale.

§ 11. Gli affari della banca nazionale si dividono come segue:

a) negli affari dello sconto;

b) negli affari del giro;

c) nell' emissione e nel cambio delle note dalla medesima fabbricate;

d) negli affari de' depositi;

e) nel pagamento di anticipazioni e d' imprestiti;

f) negli affari d'assegni.

§ 12. Nell' istituzione degli sconti la banca accetterà a sconto lettere di cambio formali tratte direttamente e pagabili nella piazza di Vienna, non che cambiali proprie emesse in testa di persone atte all' esercizio dei cambj in questa piazza medesima ed esprimenti una specie di moneta corrispondente alla valuta di banca. La direzione della banca può concedere o ricusare il richiesto sconto delle cambiali senza render ragione della sua determinazione.

II.

Von den Geschäften und Verrichtungen der National-Bank.

§ 11. Die Geschäfte der National-Bank zerfallen in folgende Abtheilungen:

a) in das Escompte-Geschäft;

b) in das Giro-Geschäft;

c) in die Ausgabe und Verwechslung der von ihr ausgefertigten Noten;

d) in das Depositen-Geschäft;

e) in die Erfolgung von Vorschüssen und Darlehen;

f) in das Anweisungs-Geschäft.

§ 12. Bei der Escompte-Anstalt wird die Bank förmliche auf den Wienerplatz unmittelbar gezogene, und hier zahlbare Wechselbriefe und eigene auf sich selbst von hiesigen wechselfähigen Personen hier zahlbar ausgestellte Wechsel, welche auf eine zur Bank-Valuta geeignete Münzsorte lauten, zur Discomptirung übernehmen. Die Bank-Direction kann die angesuchte Escomptirung der präsentirten Wechsel gewähren oder verweigern, ohne eine Ursache ihres Beschlusses anzugeben.

§ 13. Come banca di *giro* accetta note di banco o monete d'argento conformi alla banca e cambiali pagabili destinate per essere incassate in Vienna con valuta di banca per conto corrente, su di che si può disporre mediante assegno e sconto sul foglio a tale uopo aperto.

La direzione della banca può accordare o ricusare la ricercata apertura d'un foglio senza esporre il motivo della sua determinazione.

§ 14. La banca nazionale durante il suo privilegio possiede il diritto esclusivo in tutta l'estensione della monarchia di fabbricare e di emettere note di banco.

§ 15. Le note di banco sono nella circolazione un mezzo di pagamento favorito dalla legge, alla cui accettazione non sussiste obbligo nel traffico privato, alle quali però è concesso esclusivamente il favore che in tutte le casse pubbliche debbano essere ricevute come moneta corrente d'argento di banca secondo il loro valore nominale. Esse sono assegni della banca a sè medesima e

§ 13. Als Giro-Bank übernimmt sie Banknoten oder bankmäßige Silbermünze und zur Eincassirung bestimmte in Wien zahlbare Wechsel in Bank-Valuta auf laufende Rechnung (Conto corrente), worüber durch Anweisung und Abschreibung auf dem zu diesem Behufe eröffneten Folium verfügt werden kann.

Die Bank-Direction kann die Angesuchte Eröffnung eines Foliums gewähren oder abweisen, ohne eine Ursache ihres Beschlusses anzugeben.

§ 14. Die National-Bank besitzt während der Dauer ihres Privilegiums in dem ganzen Umfange der Oesterreichischen Monarchie das ausschließende Recht, Banknoten auszufertigen und auszugeben.

§ 15. Die Banknoten sind im Umlaufe ein durch die Gesetze begünstigtes Zahlungsmittel, zu deren Annahme zwar im Privat-Verkehre kein Zwang Statt findet, denen jedoch ausschließend die Begünstigung zugestanden ist, daß sie bei allen öffentlichen Cassen nach ihrem Nennbetrage für bankmäßige Silbermünze angenommen werden müssen. Sie sind Anweisungen der Bank auf sich selbst,

pagabili a vista dalle rispettive casse soprà richiesta del latore in moneta d'argento della banca secondo il pieno loro valore nominale. Incumbe quindi alla direzione della banca di stabilire di tempo in tempo una proporzione tale tra l'emissione delle note e lo stato delle monete che valga a garantire il pieno adempimento di quest' obbligo.

§ 16. Ritirandosi alcune singole qualità od un' intera edizione di note di banca, poi in caso di scioglimento della società della banca, corre ad essa l'obbligo di riscattare dietro il pieno loro valore nominale le note di banca in circolazione e dalla medesima emesse secondo le determinazioni da stabilirsi di volta in volta da lei.

§ 17. Presso l'istituto dei depositi la banca nazionale accetta in custodia oro ed argento in verghe, effetti d'oro e d'argento, monete d'oro e d'argento nazionali ed estere, la cui circolazione è permessa dalla legge secondo l'intrinseco loro valore a valuta di banca, non che carte dello stato ed obbligazioni private verso esborso di una competenza.

und von ihren Cassen auf jedesmaliges Verlangen des Ueberbringers sogleich in bankmäßiger Silbermünze nach ihrem vollen Nennwerthe auszubezahlen. Der Bank-Direction liegt daher ob, von Zeit zu Zeit ein solches Verhältniß der Noten-Emission zu dem Münzstande festzusetzen, welches die vollständige Erfüllung dieser Verpflichtung zu sichern geeignet ist.

§ 16. Bei dem Einziehen der einzelnen Gattungen, oder einer ganzen Auflage von Banknoten, dann bei der Auflösung der Bank-Gesellschaft, ist dieselbe verpflichtet, die im Umlaufe befindlichen, von ihr ausgegebenen Banknoten nach den von ihr jedes Mal festzusetzenden Bestimmungen nach ihrem vollen Nennbetrage einzulösen.

§ 17. Bei der Depositen-Anstalt übernimmt die National-Bank Gold und Silber in Barren, Gold- und Silbergeräthe, aus- und inländische Gold- und Silbermünzen, deren Verkehr durch die Gesetze erlaubt ist, nach ihrem inneren Werthe zur Bank-Valuta, dann Staats-Papiere und Privat-Geldurkunden gegen eine zu entrichtende Gebühr, in Verwahrung.

§ 18. Nella sezione dell'istituto de' pegni può dare per oro ed argento e sopra carte nazionali dello stato anticipazioni portanti interessi.

§ 19. Essa è autorizzata di esigere sopra anticipazioni per pegni l'annuo interesse sino al 6 per 100. Se circostanze straordinarie consigliassero un interesse maggiore, se ne invocherà la speciale nostra approvazione.

§ 20. Riguardo agli affari di *assegno* la cassa centrale della banca in Vienna assegna le somme depositate dalle parti ai banchi filiali di cambio, e questi viceversa alla cassa centrale in Vienna pel pagamento. Gli assegni vengono a richiesta staccati pagabili al nome semplice del ricevente, oppure all' ordine di lui a vista od entro un tempo determinato.

§ 21. Riguardo agli assegni andati smarriti, nell' ammortizzazione il tribunale mercantile e cambiario dell' Austria inferiore procederà a norma delle prescrizioni vigenti per l'ammortizzazione di cambiali.

§ 18. In der Abtheilung der Leihanstalt kann sie auf Gold und Silber, und auf inländische Staats-Papiere verzinsliche Vorschüsse geben.

§ 19. Sie ist berechtigt, von den Vorschüssen auf Pfänder jährlich bis zu Sechs vom Hundert an Zinsen abzunehmen. Sollten außerordentliche Verhältnisse eine höhere Verzinsung räthlich machen, so ist hierwegen Unsere besondere Genehmigung anzusuchen.

§ 20. Im Anweisungs-Geschäfte weiset die Bank-Central-Casse in Wien die von den Parteien erlegten Geldbeträge an die Filial-Verwechslungs-Banken, und diese umgekehrt an die Central-Casse in Wien zur Zahlung an. Die Anweisungen werden nach Begehren einfach auf den Namen des Uebernehmers, oder an dessen Ordre, und entweder gleich bei Vorzeigen derselben am Zahlungsorte (a vista) oder in einer bestimmten Zeit zahlbar ausgestellt.

§ 21. Bei der Amortisation verloren gegangener Anweisungen, wird von dem Nieder-Oesterreichischen Mercantil- und Wechselgerichte nach den Vorschriften, welche für die Amortisation von Wechseln gegeben sind, verfahren.

III.

Della rappresentanza della società bancale e dell' amministrazione del fondo della banca.

§ 22. La società della banca è rappresentata da una deputazione e da una direzione, i quali due corpi devono accudire a tutti gli affari della banca.

§ 23. In questa rappresentanza e cooperazione possono prender parte soltanto quegli azionarj che sono sudditi austriaci, che amministrano liberamente la loro sostanza, e che posseggono il voluto numero di azioni. Ne sono esclusi specialmente quelli sulla di cui sostanza fosse aperto il concorso (invito dei creditori), oppure quelli che dallá legge fossero dichiarati incapaci di prestare valida testimonianza in giudizio.

§ 24. La deputazione della banca dev' essere composta di 100 membri.

§ 25. Membri della deputazione sono quegli azionarj che dal registro delle azioni risultano possedere il maggior numero di azioni sei mesi prima ed al momento della convocazione della deputazione.

III.

Von der Repräsentation der Bank-Gesellschaft und von der Verwaltung des Bank-Fondes.

§ 22. Die Bank-Gesellschaft wird durch einen Ausschuß und durch eine Direction repräsentirt, welche beiden Körper alle Angelegenheiten der Bank zu besorgen haben.

§ 23. An dieser Repräsentation und Mitwirkung können nur jene Actionäre, welche Oesterreichische Unterthanen sind, in der freien Verwaltung ihres Vermögens stehen, und die erforderliche Zahl der Actien besitzen, Theil nehmen. Insbesondere sind davon diejenigen ausgeschlossen, über deren Vermögen ein Concurs (Aufruf der Gläubiger) angeordnet wurde, oder welche durch die Gesetze für unfähig erklärt sind, vor Gericht ein gültiges Zeugniß abzulegen.

§ 24. Der Bank-Ausschuß hat aus hundert Mitgliedern zu bestehen.

§ 25. Jene Actionäre sind Mitglieder des Ausschusses, welche nach dem Ausweise des Actien-Buches, sechs Monate vor, und zur Zeit der Einberufung des Ausschusses, die größte Anzahl Actien besitzen.

In caso di numero pari decide il primo numero del foglio nel registro delle azioni. Il possesso stesso delle azioni deesi però giustificare presso la banca o col deposito, o col vincolo delle medesime un mese prima della convocazione della deputazione.

§ 26. La deputazione resta immutabile per un anno intero. Essa si raduna per regola una volta all' anno nel mese di gennajo a Vienna. Occorrendo durante l' anno il congresso della deputazione a norma degli statuti, allora sarà convocato straordinariamente dalla direzione.

§ 27. Ogni membro della deputazione deve comparire in persona, nè gli è permesso di farsi rappresentare da un procuratore; esso ha un sol voto nelle discussioni e deliberazioni senza riguardo al maggiore o minor numero delle azioni che gli appartengono, quand' anche prendesse parte in più qualità alle pertrattazioni.

§ 28. Il presidente deve sottoporre alla deputazione tutte le proposizioni, votare sulle medesime, dirigere nella radunanza le discussioni, e

Bei einer gleichen Anzahl entscheidet die frühere Nummer des Blattes im Actien-Buche. Der Besitz der Actien selbst ist jedoch durch Depositirung oder Vinculirung derselben, Einen Monat vor der Versammlung des Ausschusses, bei der Bank auszuweisen.

§ 26. Der Ausschuß ist für ein volles Jahr unveränderlich. Er versammelt sich der Regel nach Ein Mal des Jahres, im Monate Januar in Wien. Ist während des Jahres die Zusammentretung des Ausschusses nach Vorschrift der Statuten erforderlich, so wird er von der Direction außerordentlich einberufen.

§ 27. Jedes Mitglied des Ausschusses kann nur in eigener Person und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen; hat auch bei Berathungen und Entscheidungen ohne Rücksicht auf die geringere oder größere Anzahl Actien, die ihm gehören, und wenn es auch in mehreren Eigenschaften an den Verhandlungen Theil nehmen würde, nur Eine Stimme.

§ 28. Der Vorsitz bei dem Ausschusse gebührt dem Gouverneur der Bank, oder, in Verhinderung desselben, seinem Stellvertreter. Der Vorsitzer hat

prendere a pluralità di voti le deliberazioni della deputazione della banca. In caso di parità di voti si adotterà la deliberazione dietro l'opinione alla quale si sarà associato il presidente.

§ 29. Spetta alla direzione della banca l'amministrazione della sostanza ed il disbrigo degli affari inerenti alla banca. La direzione si compone del governatore, del suo luogotenente e di dodici direttori.

§ 30. Il governatore ed il suo luogotenente verranno nominati da noi.

§ 31. All' uopo della nominazione dei direttori a noi parimente riservata, la deputazione della banca ci subordinerà ogni volta le liste di elezione, esaminate le quali, nomineremo fra i proposti i più qualificati. Il carico dei direttori dura un triennio. Quelli ai quali tocca il turno di cessare da siffatto carico possono però venir riproposti immediatamente.

dem Ausschusse alle Anträge vorzulegen, selbst darüber zu stimmen, in der Versammlung die Berathung zu leiten, und nach Stimmenmehrheit die Beschlüsse des Bank-Ausschusses zu fassen. Bei einer sich ergebenden Stimmengleichheit wird der Beschluß nach der Meinung gefaßt, welcher der Vorsitzende beigestimmt hat.

§ 29. Die Verwaltung des Bank-Vermögens und die Besorgung der dabei vorfallenden Geschäfte steht der Bank-Direction zu. Diese besteht aus dem Gouverneur, dessen Stellvertreter und zwölf Directoren.

§ 30. Der Gouverneur und sein Stellvertreter werden von Uns ernannt werden.

§ 31. Zum Behufe der Uns ebenfalls vorbehaltenen Ernennung der Directoren hat Uns der Bank-Ausschuß jedes Mal die Wahl-Listen vorzulegen, nach deren Einsichtnahme Wir unter den Vorgeschlagenen die Geeignetsten ernennen werden. Das Amt der Directoren dauert durch drei Jahre. Diejenigen, welche die Reihe zum Austritte trifft, können jedoch unmittelbar wieder in Vorschlag gebracht werden.

§ 32. Il luogotenente del governatore della banca entrando in carica deve comprovare di possedere in sua specialità dodici, e ogni direttore sei azioni, le quali poi durante le loro funzioni sono inalienabili.

§ 33. La direzione chiude validamente gli affari ad essa attribuiti sotto la firma: *Banca nazionale privilegiata austriaca*, ed usa dello scudo medio del nostro stemma dello stato nel suo sigillo con questa leggenda.

§ 34. All' oggetto di sovrintendere alla regolare amministrazione della banca, i direttori ripartiranno fra loro gli affari secondo i rami principali degli affari stessi.

§ 35. Compete alla direzione di assumere o di dimettere impiegati a nome della banca, e di accordare a' suoi impiegati stipendj, rimunerazioni e sussidj.

§ 36. La direzione è risponsabile verso la società della banca e lo stato di una fedele ed esatta gestione degli affari in conformità degli statuti.

§ 37. La deputazione della banca nelle annuali sue adu-

§ 32. Der Stellvertreter des Bank-Gouverneurs muß beim Antritte seines Amtes zwölf, und jeder Director sechs Actien als sein Eigenthum ausweisen, welche sodann während der Dauer der Amtsführung unveräußerlich sind.

§ 33. Die Direction schließt die ihr zugewiesenen Geschäfte unter der Firma: « Privilegirte Oesterreichische National-Bank » vollgültig ab, und führt das Mittelschild Unseres Staatswappens mit dieser Umschrift in ihrem Siegel.

§ 34. Zur Oberaufsicht über die vorschriftmäßige Verwaltung der Bank werden sich die Directoren in die einzelnen Hauptzweige der Geschäfte theilen.

§ 35. Der Direction steht es zu, im Namen der Bank Beamte aufzunehmen oder zu entlassen, und ihren Beamten Gehalte, Belohnungen und Unterstützungen zu bewilligen.

§ 36. Die Direction ist der Bank-Gesellschaft und dem Staate für eine redliche, aufmerksame und den Statuten entsprechende Geschäftsführung verantwortlich.

§ 37. Der Bank-Ausschuß hat bei seinen jährlichen Ver-

nanze, oltre alle incumbenze demandatele dal § 31, deve pure occuparsi specialmente

a) dell'esame e della censura dei bilanci contabili annuali della direzione e della gestione di essa;

b) delle considerazioni che possono meritare i cambiamenti proposti dalla direzione intorno agli statuti od al regolamento, autorizzando, ove occorra, la direzione stessa ad invocare in proposito la nostra approvazione;

c) della discussione, sopra regolare proposta della direzione, della domanda intesa a rinnovare od a sciogliere la società della banca.

§ 38. I bilanci contabili presentati alla deputazione e da essa approvati si devono dedurre a pubblica notizia.

sammlungen nebst der demselben im § 31 zugewiesenen Verrichtung noch insbesondere

a) die jährlichen Rechnungs-Abschlüsse der Direction und die Gebarung derselben zu prüfen und zu beurtheilen;

b) die von der Direction angetragenen Abänderungen bei den Statuten oder bei dem Reglement in Erwägung zu nehmen, und die Direction nöthigen Falls zur Ansuchung Unserer Genehmigung hierüber zu ermächtigen;

c) über den ordnungsmäßigen Antrag der Direction die Frage wegen einer Erneuerung oder Trennung der Bank-Gesellschaft zu erörtern.

§ 38. Die dem Ausschusse vorgelegten und von demselben gebilligten Rechnungs-Abschlüsse sind öffentlich kund zu machen.

IV.

Dei rapporti della banca nazionale coll' amministrazione dello stato.

§ 39. Alla direzione, non che alla deputazione della banca assisterà un commissario aulico da destinarsi dall'amministrazione dello stato, il quale è l'organo pel cui

IV.

Von den Verhältnissen der National-Bank zur Staats-Verwaltung.

§ 39. Der Bank-Direction sowohl als dem Bank-Ausschusse wird ein von der Staatsverwaltung zu bestimmender Hof-Commissär zur Seite stehen, der das Organ ist, durch

mezzo ci convinceremo che la società della banca procede a norma degli statuti.

§ 40. Questo commissario aulico interverrà ogni volta alle discussioni; però l'opinione da lui esternata si deve riguardare soltanto come consultiva.

Egli deve previamente prendere conoscenza di tutti gli atti che verranno emanati in nome della direzione della banca, notificazioni, bilanci contabili e simili. Desso è autorizzato di ripetere dagli uffici sussidiarj o dalle casse della banca tutte quelle illustrazioni che gli fossero necessarie per adempire alle proprie funzioni, e più particolarmente gli corre obbligo di vegliare sotto propria risponsabilità onde le note di banco poste in circolazione sieno sempre pienamente cautate, e non oltrepassino rispetto allo stato monetario la proporzione stabilita a termini del § 15.

§ 41. Trovando il regio commissario aulico una disposizione presa dalla direzione o dalla deputazione della banca non conforme ai presenti statuti, oppure contraria all' interesse dello stato, ei si dichiarerà in

welches Wir Uns die Ueberzeugung verschaffen, daß die Bank-Gesellschaft sich den Statuten gemäß benimmt.

§ 40. Dieser Hof-Commissär wird jedes Mal den Berathungen beiwohnen; die von ihm geäußerte Meinung ist jedoch bloß als berathend anzusehen. Er hat alle schriftlichen Ausfertigungen, welche im Namen der Bank-Direction erlassen werden, Bekanntmachungen, Rechnungs-Abschlüsse und dergleichen Acte vorläufig einzusehen; er ist berechtiget, von den Hülfsämtern oder Cassen der Bank alle Aufklärungen zu verlangen, welche zur Erfüllung seiner Bestimmung nothwendig sind, und muß insbesondere, unter seiner Verantwortung, darüber wachen, daß die in Umlauf gesetzten Banknoten immer ihre volle Bedeckung haben, und das nach Vorschrift des § 15 festgesetzte Verhältniß zum Münzschatze nicht überschreiten.

§ 41. Wenn der landesfürstliche Hof-Commissär eine von der Bank-Direction oder dem Bank-Ausschusse beschlossene Maßregel den gegenwärtigen Statuten nicht angemessen oder mit dem Interesse des Staates

iscritto contro l'esecuzione della medesima, ed insisterà che in proposito si passi prima d'intelligenza colle autorità amministrative nel cui territorio va ad inferirsi la disposizione in questione.

Tale dichiarazione porta l'effetto di sospensione dell'adottata disposizione, e la società della banca è obbligata d'incamminare la richiesta intelligenza.

§ 42. Sarà addetto al commissario aulico un secondo commissario, il quale sorveglierà gli affari di sconto e di prestito rispetto all'accettazione degli effetti presentati, all'imparzialità della pratica nella concessione del credito ed all'esatto maneggio dei fondi destinati per questi due rami; ed ove gli emergesse un qualche dubbio a questo riguardo, dovrà riferirne il caso per mezzo del commissario aulico alla direzione della banca, prima e contro della cui decisione in argomento non è permesso di procedere.

§ 43. Intorno agli affari che la banca assume per l'amministrazione dello stato è da prendersi concerto particolare

im Widerspruche findet; so hat er sich gegen die Ausführung derselben schriftlich zu erklären, und zu verlangen, daß hierüber mit den Verwaltungs-Behörden, in deren Gebieth die Maßregel eingreift, vorläufig das Einvernehmen eröffnet werde.

Diese Erklärung hat eine aufhaltende Wirkung, und die Bank-Gesellschaft ist verpflichtet, das verlangte Einvernehmen zu pflegen.

§ 42. Dem Hof-Commissär wird ein zweiter Commissär beigegeben, welcher das Escompte- und das Darlehensgeschäft in Absicht auf die Zulässigkeit der eingereichten Effecten, auf die Unparteilichkeit des Verfahrens in der Credit-Bewilligung und auf die genaue Einhaltung der für diese zwei Geschäftszweige bestimmten Fonds zu überwachen, und wenn sich ihm in einer dieser Beziehungen ein Anstand ergibt, den Fall durch den Hof-Commissär vor die Bank-Direction zu bringen hat, vor und gegen deren Entscheidung in der Sache nicht vorgegangen werden darf.

§ 43. Ueber Geschäfte, welche die Bank für die Staatsverwaltung übernimmt, ist zwischen dieser und der Bank-Di-

ogni volta fra questa e la direzione della banca.

§ 44. In tutti gli oggetti pei quali si rendesse necessaria la cooperazione del governo od altrimenti la speciale nostra approvazione, la banca si rivolgerà esclusivamente alla nostra amministrazione delle finanze. A maggior chiarezza vengono più particolarmente indicati come oggetti che abbisognano dell' adesione dell'amministrazione delle finanze i seguenti: quando trattasi di aumentare il fondo della banca; di stabilire o cambiare il ragguaglio della valuta monetaria in note di banco che sono in circolazione; di adottare delle misure straordinarie per accrescere il deposito delle monete; di fissare o modificare gl' interessi riferibilmente agli affari di sconto o di prestito; di determinare il quoto da ripartirsi fra gli azionarj come dividendo straordinario sui proventi dell' istituto della banca; di statuire il modo d' impiegare a frutto il fondo di riserva e sue affluenze; di convocare in via straordinaria la deputazione della banca; di attivare stabilimenti filiali della banca; di sciogliere la società della banca prima che

rection jedes Mal ein eigenes Uebereinkommen zu treffen.

§ 44. In allen Gegenständen, bei welchen die Mitwirkung der Staatsverwaltung oder Unsere besondere Genehmigung erforderlich ist, hat sich die Bank an Unsere Finanz-Verwaltung ausschließend zu wenden. Der genaueren Uebersicht wegen werden als Gegenstände, die der Zustimmung der Finanz-Verwaltung bedürfen, folgende insbesondere namhaft gemacht: wenn es sich um die Erweiterung des Bank-Fondes, um die Festsetzung oder Veränderung des Verhältnisses des Münzschatzes zu den in Umlauf gesetzten Banknoten, um außerordentliche Maßregeln zur Verstärkung des Münzvorrathes, um die Festsetzung oder Veränderung des Zinsfußes für das Escompten- oder Darleihens-Geschäft, um die Bestimmung des von den Erträgnissen des Bank-Instituts unter die Actionäre als außerordentliche Dividende zu vertheilenden Betrages, um die Art der fruchtbringenden Verwendung des Reserve-Fonds und seiner Zuflüsse, um die außerordentliche Einberufung des Bank-Ausschusses, um die Errichtung von Filial-Bank-Anstalten, um die Auflö-

si estingua il suo privilegio, oppure di devenire a risoluzioni, contro l' effetto delle quali il regio commissario aulico trova motivo di eccezioni.

sung der Bank-Gesellschaft von der Erlöschung des ihr ertheilten Privilegiums, oder endlich um Beschlüsse handelt, gegen deren Ausführung der landesfürstliche Hof-Commissär Einspruch zu thun findet.

V.

Delle particolari prerogative dell' istituto della banca e della durata del privilegio.

V.

Von den besonderen Vorrechten des Bank-Institutes und von der Dauer des Privilegiums.

§ 45. Tutta la sostanza della banca e le rendite che la società della banca esige come corpo riunito saranno esenti da imposte, tranne le realità.

§ 45. Das gesammte Vermögen der Bank und die Einkünfte, welche die Bank-Gesellschaft als ein vereinigter Körper bezieht, sollen mit Ausnahme der Realitäten steuerfrei seyn.

§ 46. Tutt' i libri e le prenotazioni della banca, non che tutt' i documenti di danaro emessi a nome della banca godranno l' esenzione dal bollo.

§ 46. Alle Bücher und Vormerkungen der Bank, so wie alle im Namen der Bank-Gesellschaft ausgefertigten Geldurkunden sollen die Stämpelfreiheit genießen.

§ 47. La banca nazionale è autorizzata di attivare degli stabilimenti filiali in tutta l' estensione della monarchia per uno o più rami de' suoi affari, e coi diritti che alla medesima competono.

§ 47. Die National-Bank ist berechtiget, im ganzen Umfange der Monarchie Filial-Anstalten für einen oder mehrere ihrer Geschäftszweige, mit den ihr selbst zustehenden Rechten, zu errichten.

§ 48. Per la falsificazione e contraffazione delle note della banca sono applicabili quelle pene medesime che sono com-

§ 48. Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Ver-

minate per la falsificazione e contraffazione della carta monetata emessa dallo stato. Le autorità sono obbligate di rintracciare, arrestare e punire i contravventori rispettivi.

§ 49. La falsificazione e contraffazione delle azioni od obbligazioni, delle bollette di depositi ed altri documenti della banca soggiace alle pene portate dal nostro codice dei delitti contro la falsificazione dei documenti pubblici.

§ 50. In tutte le cause civili, sia che la banca comparisca come attrice o come rea convenuta, viene dichiarato qual foro privilegiato per essa il nostro tribunale provinciale dell' Austria inferiore.

Ne sono eccettuati gli affari di cambio, i quali in ambedue i casi debbono essere trattati dal nostro tribunale mercantile e cambiario dell' Austria inferiore.

§ 51. Poichè la banca non accetta direttamente nè sequestri, divieti, prenotazioni o sopraprenotazioni per azioni, pegni, depositi, prestiti o capitali che vengono depositati

fälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papier-Geldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die dießfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.

§ 49. Die Verfälschung und Nachahmung der Actien oder Schuldverschreibungen, der Depositen-Scheine und anderer Urkunden der Bank, ist mit den, gegen die Verfälschung öffentlicher Urkunden, in Unserem Gesetzbuche über Verbrechen ausgesprochenen Strafen zu ahnden.

§ 50. In allen Rechtsstreitigkeiten, die Bank mag als Klägerinn oder als Geklagte erscheinen, wird Unser Nieder-Oesterreichisches Landrecht zu ihrem privilegirten Gerichtsstande erklärt. Hiervon sind die Wechselgeschäfte ausgenommen, welche in beiden Fällen bei Unserem Nieder-Oesterreichischen Mercantil- und Wechselgerichte zu verhandeln sind.

§ 51. Da die Bank auf Actien, Pfänder, Depositen, Darleihen und Capitalien, welche bei ihr hinterlegt werden, keine Verbothe, Pränotationen oder Superpränotationen un-

presso di essa, così le parti e le autorità, che vogliono ottenere in prevenzione un atto di garanzia, dovranno rivolgersi esclusivamente al tribunale provinciale dell'Austria inferiore. Questo atto di garanzia non può consistere se non in ciò che il tribunale suddetto partecipi alla banca di sospendere un pagamento, una consegna o voltura sino al termine della causa. In questo caso la banca è autorizzata di depositare, finchè dura la causa, presso il ridetto tribunale dell'Austria inferiore gli interessi maturati, i dividendi, depositi e capitali.

§ 52. Ove pel disposto dal paragrafo precedente azioni od altri capitali ed effetti affidati alla banca appartenessero all'amministrazione e tutela giudiziaria, o vi si dovessero prenotare una sostituzione od altra restrizione, si comunicherà con esattezza pure mediante il tribunale provinciale dell'Austria inferiore alla banca quanto fosse d'uopo per la regolare prenotazione sui proprj registri e per la corrisponsione degl'interessi, dei dividendi, depositi, ecc.

mittelbar annimmt, so haben alle Parteien und Behörden sich ausschließend an das Nieder-Oesterreichische Landrecht zu wenden, wenn sie eine vorläufige Sicherheits-Maßregel erwirken wollen. Diese letztere kann aber nur darin bestehen, daß das Nieder-Oesterreichische Landrecht der Bank eröffne, mit einer Zahlung, Erfolglassung oder Umschreibung bis zum Ausgange des Streites inne zu halten. In diesem Falle ist die Bank berechtiget, während der Dauer des Rechtsstreites die fälligen Zinsen, Dividenden, Pfänder, Depositen und Capitalien bei dem Nieder-Oesterreichischen Landrechte zu hinterlegen.

§ 52. Wenn nach Bestimmung des vorstehenden Paragraphes Actien oder andere der Bank anvertraute Capitalien und Effecten zu einer gerichtlichen Verwaltung und Obsorge gehören, oder darauf eine Substitution oder andere Beschränkung vorgemerkt werden soll, so ist gleichfalls durch das Nieder-Oesterreichische Landrecht der Bank das Gehörige zur Vormerkung auf den Bank-Büchern und wegen der Erfolglassung der Zinsen, Dividenden, Depositen u. s. w. genau mitzutheilen.

§ 53. L'ammortizzazione di cartelle, d'azioni ed altri documenti della banca che fossero andati smarriti dev' essere domandata al tribunale provinciale dell' Austria inferiore, il quale vi procede a norma delle prescrizioni vigenti per l' ammortizzazione di carte pubbliche dello stato.

§ 54. Le somme depositate nel banco-giro non possono essere soggette a verun preventivo sequestro, ma verranno corrisposte soltanto dopo ottenuta la giudiziale pignorazione.

§ 55. Nessuna pretesa di un terzo può impedire la banca nella sua gestione conforme agli statuti, oppure scemare l'assoluto suo gius prelativo per saldare i proprj diritti sugli effetti e danari esistenti in suo possesso. La banca ha la facoltà, a norma di questi statuti e dello speciale regolamento, di pagarsi da sè stessa sui mezzi predetti senza un giudiziale intervento, e quindi non è tenuta di attendere l'esito di una causa pendente fra terze persone.

§ 56. Venendo sciolta la società per estinzione del privilegio, tutta la proprietà della

§ 53. Die Amortisationen von Actien-Briefen und sonstigen Bank-Urkunden, welche in Verlust gerathen sind, müssen bei dem Nieder-Oesterreichischen Landrechte nachgesucht werden. Dasselbe verfährt hierbei nach den für die Amortisation öffentlicher Staats-Papiere bestehenden Vorschriften.

§ 54. Die in der Giro-Bank inliegenden Gelder können keinem vorläufigen Beschlage unterworfen, sondern erst nach bewirkter gerichtlicher Pfändung ausgefolgt werden.

§ 55. Kein Anspruch eines Dritten kann die Bank in ihre statutenmäßigen Gebarung hindern, oder ihr unbedingter Vorzugsrecht zur Erholung ihrer eigenen Ansprüche an den in ihrem Besitze befindlichen Geldern und Effecten schmälern. Die Bank hat das Recht nach Maß dieser Statuten und des weiteren besonderen Reglements sich selbst ohne gerichtliche Dazwischenkunft aus den obigen Mitteln zahlhaft zu machen, und hat somit den Ausgang eines anhängigen Rechtsstreites zwischen dritten Personen nicht abzuwarten.

§ 56. Wenn die Gesellschaft durch Erlöschung des Privilegiums aufgelöst wird, so ist das

banca, cioè la di lei sostanza mobile ed immobile, sarà convertita in valuta di banca; tutto il danaro contante straniero verrà restituito; tutte le spese e tutti i conti verranno pareggiati; finalmente il residuo importo verrà ripartito fra i membri della società in ragione delle azioni.

§ 57. La società della banca può essere sciolta col nostro assenso anche prima dell'estinzione del suo privilegio. La relativa domanda però dev'essere appoggiata per lo meno da tre quarti del numero dei votanti nella deputazione della banca. Quattro settimane prima deve la direzione della banca far annunciare nella gazzetta di Vienna che nella prossima sessione della deputazione della banca verrà discusso il quesito sullo scioglimento della società.

§ 58. Avvenendo la separazione prima che sia estinto il privilegio, si regolerà come a norma del § 56.

§ 59. Qualora sopra casi speciali insorgesse un qualche dubbio durante l'esistenza della società sull'applicazione di questi statuti, la deputazione

gesammte Bank-Eigenthum, d. i. ihr bewegliches und unbewegliches Vermögen, in Bank-Valuta umzusetzen, sämmtliche fremde Batschaft hinauszubezahlen, alle Kosten und Rechnungen auszugleichen, endlich der erübrigte Betrag unter die Gesellschaftsglieder nach dem Verhältnisse der Actien zu vertheilen.

§ 57. Die Bank-Gesellschaft kann mit Unserer Zustimmung auch vor Erlöschung ihres Privilegiums aufgelöst werden. Das Begehren dazu kann jedoch nur mit wenigstens drei Viertheilen der anwesenden Stimmen in dem Bank-Ausschusse beschlossen werden. Von Seite der Bank-Direction ist vier Wochen früher in der Wiener-Zeitung zu verkündigen, daß die Frage über die Auflösung der Gesellschaft in dem nächsten Bank-Ausschusse verhandelt werden solle.

§ 58. Bei einer vor Erlöschung des Privilegiums eintretenden Trennung wird sich auf gleiche Weise wie oben im § 56 benommen.

§ 59. Wenn sich während der Dauer der Gesellschaft über die Anwendung dieser Statuten auf einzelne Fälle Anstände ergeben, so hat der Ausschuß die

provocherà le opportune istruzioni e decisioni dall' amministrazione delle finanze.

Ove però nascessero contestazioni fra membri della direzione e della banca, o se, separandosi la società, si manifestassero intorno al conguaglio delle contraddizioni che non potessero appianarsi in via amichevole, se ne assoggetterà l'argomento al supremo tribunale di giustizia, il quale vi deciderà senz' altro appello in qualità di suprema autorità arbitra.

§ 60. Il presente privilegio durerà sino all' ultimo di dicembre 1866 con tutte le prerogative concesse alla banca per mezzo del medesimo, e noi ci riserviamo di prolungarlo coi cambiamenti adattati alle circostanze al di là di quell' epoca, sempre che la deputazione della banca ne faccia la richiesta.

Imponiamo a tutte le autorità di proteggere la società della banca nel godimento di questo privilegio e di vegliare per l'esatta osservanza dei presenti statuti.

Dato nella nostra imperiale capitale e residenza di Vienna

Entscheidung oder Weisung der Finanz-Verwaltung einzuholen. Wenn aber Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Direction und dem Ausschusse entstehen, oder wenn bei der Trennung der Gesellschaft über die Ausgleichung Widersprüche eintreten, welche nicht gütlich beigelegt werden sollten, so sind solche dem obersten Gerichtshofe zu unterziehen, welcher sie in der Eigenschaft einer höchsten schiedsrichterlichen Behörde, ohne weitere Berufung, zu entscheiden hat.

§ 60. Das gegenwärtige Privilegium soll mit allen der Bank durch dasselbe verliehenen Vorrechten bis zum letzten December 1866 dauern, und Wir behalten Uns vor, dasselbe mit den, den Umständen angemessenen Abänderungen über diesen Zeitraum zu verlängern, wenn von dem Bank-Ausschusse darum das Ansuchen gestellt wird.

Wir machen daher allen Behörden zur Pflicht, die Bank-Gesellschaft in dem Genusse dieses Privilegiums zu schützen, und über die genaue Befolgung der gegenwärtigen Statuten zu wachen.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt

il 1.° del mese di luglio nell'anno dopo la nascita di Cristo mille ottocento quarantuno, dei nostri regni nel settimo.

Wien am ersten Tage des Monates Julius im Jahre nach Christi Geburt Ein tausend achte Hundert ein und vierzig, Unserer Reiche im siebenten Jahre.

FERDINANDO.

(L. S.)

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY DI MITTROWIZ E NEMISCHL, *Supremo Cancelliere.*

CARLO CONTE D'INZAGHI.

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORFF.

GIOVANNI LIMBECK BARONE DI LILIENAU.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,

FRANCESCO CAV. DI NADHERNY.

Ferdinand.

(L. S.)

Anton Friedrich Graf Mittrowsky von Mittrowiz und Nemischl, Oberster Kanzler.

Carl Graf von Inzaghi.

Franz Freiherr von Pillersdorff.

Johann Limbeck Freiherr von Lilienau.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle:

Franz Ritter von Nadherny.

(N.° 17.)

7 dicembre 1841.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 2 novembre 1841 nella serie 76.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 novembre prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100, suddivise dal n.° 69220 sino inclusivamente al n.° 70159 nella serie 76, ed estratte a sorte il 2 novembre prossimo passato, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali incomincerà col 1.° dicembre corrente e verrà eseguito dall' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino a tutto ottobre 1841 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel

mese di novembre 1841 in vece gl'interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell'antorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl'interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l'imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl'interessi.

In quest'ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa filiale di credito.

(N.° 17.)

7 dicembre 1841.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte a sorte il 2 novembre 1841 nella serie 76.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 novembre prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100, suddivise dal n.° 69220 sino inclusivamente al n.° 70159 nella serie 76, ed estratte a sorte il 2 novembre prossimo passato, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali incomincerà col 1.° dicembre corrente e verrà eseguito dall' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino a tutto ottobre 1841 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel

mese di novembre 1841 in vece gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa filiale di credito.

(N.° 18.) *Divieto dei giuochi di sorte, o così detti giuochi* d'azzardo. *Punizione dei contravventori.*

15 dicembre 1841.

NOTIFICAZIONE.

Le leggi che proibiscono i giuochi di sorte, o così detti giuochi *d'azzardo*, furono emanate al provvido fine d'impedire non solo la ruina dei singoli individui, ma quella altresì d'intiere famiglie, l'agiatezza e moralità delle quali vengono non di rado sovvertite da simili giuochi.

L'inclinazione a tali giuochi d'azzardo che tuttavia si dimostra ha fatto comprendere che siasi dimenticata in proposito la notificazione di quest' imperiale regio governo in data 10 novembre 1815.

S. M. si è quindi degnata di ordinare con sovrano rescritto di gabinetto 12 ottobre 1840, comunicato col riverito dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica in data 16 stesso mese, n.° 32041-2686, che venga nuovamente portato ad universale conoscenza il divieto dei giuochi di sorte.

Come giuochi di sorte furono sino ad ora proibiti colla suaccennata governativa notificazione e *col successivo avviso dell' imperiale regia direzione generale della polizia* 17 maggio

1817 la *rolina* = il *biribisso* = il *turchetto* ossia *uomo e donna* = la *pirla* = il *faraone* ossia *bassetta* = la *rossa e nera* = il *ventuno* = il *macao* = il *camuffo*.

A questi giuochi si aggiungono ora come proibiti il *quindici* = il *sette e mezzo* = il giuoco delle *tre carte* = il *trentuno* = il *punto* = la *primiera d'invito* = la *topa* = il *lottino* = la *testa e croce* = l'*indovinello* = il *langher* o *voltelalì* = il *mettimetto* = lo *spill* = il giuoco della *bestia* = l'*arbore imperiale;* ed inoltre sono in generale proibiti tutti quei giuochi nei quali la vincita e la perdita dipendono non tanto dalla bravura dei giocatori, quanto dalla sorte.

Il codice penale del 3 settembre 1803 dichiara grave trasgressione di polizia la contravvenzione a questo divieto, ed il § 266 della seconda parte del codice stesso assoggetta tanto tutti quelli che giuocano ad un giuoco proibito, quanto quelli che lasciano giocare nelle loro case alla multa di fiorini 900 per ogni contravvenzione, spettando al denunciante un terzo della somma che verrà incassata, e rimettendogli la multa qualora egli stesso fosse soggetto al castigo. Per quelli che non sono in istato di pagare la multa verrà questa mutata in arresto rigoroso da uno a tre mesi. Gli *esteri* colti in contravvenzione

knote von

len.

DEN

Abbildung einer neuen Ba

Tausend Gul

TAUSEND GU

DESCRIZIONE

delle nuove note di banco della banca nazionale austriaca.

Note di banco a cinque fiorini.

La carta è bianca, fina, però di una speciale e durevole tessitura che la distingue essenzialmente da altre sorta di carta.

Ogni cedola ha nel mezzo marche trasparenti che formano le lettere P. Ö. N. B., e sotto le stesse la cifra arabica 5.

Queste note di banco sono stampate solamente in nero. Il campo superiore è composto d' una testa femminile che rappresenta l'Austria su un fondo oscuro, con un bordo circolare (che ha superiormente lo stemma dell' arciducato d'Austria, ed inferiormente la parola Austria, con lettere più chiare e sul fondo più oscuro), il quale campo nella stessa dimensione e forma figura su tutte le nuove note di banco austriache. Al bordo si uniscono ad amendue i lati degli ornamenti che rappresentano allegoricamente la navigazione e l' agricoltura, e terminando formano delle ghirlande in modo che ognuna di esse circonda un campo che contiene un bianco rettangolo oblungo, in uno di cui si vede la parola *Serie* ed una grande e piccola lettera con carattere latino, e nell' altro il numero della cedola, le quali ghirlande poi sono appoggiate ad un ovale oscuro composto da linee regolarmente intessute.

Nel mezzo della cedola si trova il testo, cioè la parola *Fünf Gulden* in grande scrittura gotica nera con fregio, indi in due righe con piccola

scrittura latina: *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Fünf Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse;* finalmente sotto queste in scrittura maggiore distaccata, ma gotica: *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank.*

Da una parte del testo trovasi la cifra arabica 5, e dall'altra in carattere romano V eseguiti con disegno. Sotto la cifra 5 leggesi la data: *Wien den 1.ten Jänner,* e più basso l'anno 1841 in piccola scrittura inglese. Dal lato opposto havvi sotto la cifra romana V la firma *J. E. v. Weittenhiller Cassen-Director.*

Il campo inferiore contiene uno scudo collo stemma imperiale e reale dello stato, ove figura chiara su un fondo oscuro con tutte le insegne l'aquila a due teste. Da una parte di questo scudo evvi una figura sedente che tiene una bilancia, e dall'altra una seconda figura sedente che scrive sopra una tavola. Ai due lati sono delle ghirlande di fiori che amendue circondano un carattere latino estremamente piccolo, ma molto regolare contenente da una parte le seguenti parole: *Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die diessfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.*

Dall'altra parte la ghirlanda contiene le spesse volte ripetute parole *Fünf Gulden.*

Sotto una ghirlanda havvi una cifra, sotto l'altra una lettera.

Lo stampo è eseguito con tratti forti, chiari e profondi.

Note di banco a dieci fiorini.

La carta è bianca, e quantunque fina, d'una qualità speciale e molto durevole che la distingue essenzialmente da altre sorta di carta. Ciascuna di queste cedole ha nel mezzo marche trasparenti che formano le lettere P. Ö. N. B. Sopra queste la cifra romana X, e sotto le stesse la cifra arabica 10.

La stampa in queste note di banco è soltanto nera. In cima trovansi alla dritta ed alla sinistra campi oblunghi, decorato ognuno ai due lati da arabeschi, di cui l'uno contiene la parola *Serie* ed una piccola e grande lettera in scrittura latina, e l'altro il numero della cedola. Immediatamente sotto vedesi nel mezzo una testa femminile rappresentante allegoricamente l'Austria su un fondo oscuro circondata da un bordo circolare che contiene in alto lo stemma dell'arciducato d'Austria. — Ai due lati del bordo si uniscono due cornucopie, di cui l'una riempiuta di fiori sorge da foglie d'alloro, mentre l'altra contenente frutti sorge da spighe di frumento. Spighe ed allori sono intrecciati con un nastro. Nel bordo sotto la testa vedesi la parola *Austria* con lettere chiare su un fondo più scuro. La testa ed il bordo sono figurati in rilievo. — A ogni lato di tale emblema che nella stessa dimensione e forma figura su tutte le nuove note di banco della banca nazionale austriaca trovasi uno stampo a cerchio formato da linee regolarmente intessute, che contiene in bianco su un fondo scuro da una parte la cifra arabica 10, e dall'altra la cifra romana X, ed il quale stampo è decorato sotto e sopra con arabeschi.

Nel mezzo della nota ove appajono marche trasparenti è posto il testo, cioè le parole: *Zehn Gulden*

in grande scrittura gotica con fregi calligrafici. Immediatamente sotto queste parole in due righe con carattere gotico, ma più piccolo, elegante e chiaro: *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Zehn Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse.* Sotto queste in una riga: *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank*, di cui la parola *oesterreichische* è in scrittura latina grande retta, mentre le altre parole sono in scrittura gotica. Più basso havvi la data: *Wien den* 1.*ten Jänner*, sotto l'anno 1841 in scrittura inglese ed a egual altezza; dall'altra parte la firma: *J. E. v. Weittenhiller, Cassen-Director.* In fondo e nel mezzo della cedola vedesi uno scudo collo stemma imperiale e reale dello stato, cioè l'aquila a due teste con tutte le decorazioni appartenentivi.

L'esecuzione dello scudo e dello stemma, come pure della figura dell'Austria è rilevata. — Due figure allegoriche tengono sollevata sopra lo scudo una ghirlanda di fiori. Vicino a questo stampo più basso trovasi d'ogni parte una ghirlanda di fiori che circonda una scrittura gotica immensamente piccola, ma chiara e regolare, di cui quella sotto la data contiene le seguenti parole: *Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die diessfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.*

Il piccolo carattere nella ghirlanda alla parte opposta immediatamente sotto la firma del sig. direttore della cassa indica le più volte ripetute parole: *Zehn Gulden.*

Sotto una ghirlanda finalmente scorgesi una piccola cifra, e sotto l'altra una lettera.

Lo stampo è eseguito con tratti forti, chiari e marcati.

Note di banco a cinquanta fiorini.

La carta è bianca, fina e facilmente distinguibile dalle altre sorta di carte per la speciale sua e molto durevole tessitura come presso tutte le nuove note di banco austriache.

Le marche trasparenti applicate nel centro di ogni cedola sono chiare e distribuite come segue:

Prima riga . . . . . PRIV. OEST.
Seconda riga . . . . . NATIONAL
Terza riga . . . . . BANK
sotto
la cifra arabica 50 50 d'ogni lato.

Il colore della stampa è nero.

In alto nel mezzo trovasi una fila unita di undici teste rappresentanti tutte la medesima fisonomia. Mentre che la testa situata nel centro si presenta in faccia, ognuna delle altre successive si rivolge gradatamente alle due estremità opposte, e si spiccolisce nella prospettiva sino al profilo.

I fiori e frutti intrecciati nella capigliatura di queste teste le fanno rappresentare allegoricamente l'omona.

Sotto tale fila di teste leggesi il testo, cioè:

In una riga le parole: *Fünfzig Gulden* con grandi lettere lapidarie e con disegno.

Indi seguono le parole: *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Fünfzig Gulden Silbermünze nach dem Conventions Fusse* in quattro righe in scrittura inglese, di cui la terza riga che contiene

le parole: *Anweisung Fünfzig Gulden Silbermünze* è d'un carattere maggiore e differente, e nella stessa sono più elevate le due parole: *Fünfzig Gulden.*

Finalmente segue una riga colle parole: *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank*, nella quale la parola *oesterreichische* è con carattere latino, le rimanenti in vece con carattere gotico.

Più basso havvi la data: *Wien den* 1.ten *Jänner*, e sotto l'anno 1841 in scrittura latina. Dal lato opposto leggesi la firma: *J. E. v. Weittenhiller, Cassen-Director.*

Ancora più basso vedesi nel mezzo uno scudo collo stemma imperiale e reale dello stato, cioè coll'aquila bicipite attorniata da tutte le insegne in modo che tutte le sporgenze sembrano chiare, tutte le concavità scure, e producono l'effetto d'un vero rilievo.

A diritta ed a sinistra di questo scudo trovansi figure sedenti, che come sono eseguite rappresentano allegoricamente Ebe ed il Danubio.

Ha inoltre questa cedola due stampi laterali che contengono ambidue in alto la cifra 50 in bianco su un fondo scuro circondata da un bordo ovale composto di linee regolarmente intrecciate, sotto la quale si appoggia ad ornamenti arabeschi un quadrato bianco oblungo in forma ovale, di cui l'uno contiene in sè la parola *Serie* con una grande e piccola lettera, e l'altro in vece il numero della nota.

Immediatamente sotto segue in bianco su un fondo scuro circondata da un bordo lavorato la stessa testa femminile che figura nella medesima dimensione e forma su tutte le nuove note di banco austriache, e rappresenta allegoricamente l'Austria. Nella parte superiore di questo bordo veggonsi in bianco su un fondo scuro lo stemma dell'arciducato d'Austria, e nella parte inferiore in vece la parola

Austria. Queste due teste dell' identica fisonomia si guardano reciprocamente verso il centro, e formano col bordo un rilievo.

Sopra il bordo trovansi fiori, sotto questo rami d' alloro che sorgono ai due lati d' uno stampo assai piccolo composto di linee regolarmente intessute, nel quale leggesi la parola *Fünfzig* col medesimo piccolo carattere che figura nei due più bassi ovali. — Questo piccolo stampo cogli allori è appoggiato a un arco composto di linee regolarmente tessute. Uno di questi archi contiene le parole: *National-Bank*, e l' altro le parole: *Fünfzig Gulden*, tutte bianche su un fondo scuro in carattere lapidario.

Finalmente trovansi nell' estrema profondità due ovali, ai quali è appoggiato un disegno arabesco con fondo nero, dal quale si distacca una ghirlanda di fiori che circonda ognuno dei due ovali.

Leggonsi in un ovale le parole: *Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die diessfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen*, mentre che nell' altro ovale situato al lato opposto trovansi le viù volte ripetute parole: *Fünfzig Gulden*. Il carattere in questo è gotico d' una regolarità e forza assai perfetta, a malgrado della misura minuta che venne osservata.

Sopra lo scudo collo stemma dello stato trovansi da una parte il numero, e dall' altra una lettera.

Lo stampo è eseguito con forza e chiarezza.

Note di banco a cento fiorini.

La carta è bianca, e come presso tutte le altre categorie delle nuove note di banco austriache

d' una tessitura speciale, assai durevole ed essenzialmente distinguibile da altre sorta di carta. Le marche trasparenti sono nel mezzo delle note e distribuite in modo che in una ghirlanda di foglie allacciata in quattro siti in eguale distanza rappresentano tre righe in scrittura latina, cioè:

Nella prima Priv. oest.
seconda National
terza Bank.

Le lettere della prima riga sono più minute di quelle delle altre. Dalla parte inferiore della ghirlanda sorgono ai due lati dei rami, di cui il più basso circonda a dritta ed a sinistra un ovale, e nel centro de' quali trovasi la cifra 100.

Il colore della stampa è nero. In alto nel mezzo vedesi la stessa fila di undici teste che pure figurano nelle cedole di 50 e 1000 fiorini. Rappresentano queste allegoricamente Pomona, la quale posta nel mezzo in faccia e rivolgendosi gradatamente verso le due estremità si spiccolisce nella prospettiva sino al profilo, ma conserva in ogni posizione e dimensione la stessa fisonomia.

Sotto questi fregi vedesi il testo: in una riga sono le parole: *Hundert Gulden* con gran carattere gotico nero.

Segue sotto questa in due righe: *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Hundert Gulden Silbermünze nach dem Conv. Fusse.* Eccettuate le parole: *Hundert Gulden Silbermünze* eseguite con grandi lettere corsive, le altre sono con carattere inglese minuto. Sotto queste due righe vedesi in lettere maggiori, ma gotiche e distaccate in una riga: *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank*, di cui la parola *Oesterreichische* è più grande delle altre.

Nel mezzo precisamente sotto le specificate parole trovasi il numero 100 eseguito con grandi cifre e disegno. — Vicino allo stesso da una parte scorgesi in lettere inglesi la data: *Wien den 1.ten Jänner*, e sotto l'anno 1841; dall'altra opposta in vece la firma: *J. E. v. Weittenhiller, Cassen-Director.*

Sotto nel mezzo della nota vedesi uno scudo collo stemma imperiale e reale dello stato, cioè coll'aquila bicipite attorniata da tutte le insegne, ed eseguite in modo che tutte le parti elevate confrontandole colle concave figurano un vero rilievo. — È sostenuto lo scudo da un lato da un leone, e dall'altro da un' aquila con una ghirlanda negli artigli uniti insieme sotto lo scudo con un nastro in cui è scritto il motto: *Recta tueri.*

A dritta ed a sinistra dello scudo trovasi pure una ghirlanda ovale di fiori; l'una circonda le parole: *Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die diessfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen;* l'altra in vece le più volte ripetute parole: *Hundert Gulden.*

Ai due lati estremi della cedola in fondo veggonsi inoltre due ghirlande di fiori ovali e più piccole che contengono con precisione identica le stesse parole col medesimo carattere, soltanto in una scala più piccola, ma con eguale regolarità e forza. Le lettere nelle quattro ghirlande di fiori sono in scrittura retta latina.

A tergo dello scudo collo stemma dello stato s' innalza una veduta della porta detta *Burg-Thor*, e nello sfondo quella dei sobborghi di Vienna che si scoprono da quel punto.

Ai due lati di queste cedole tutto in alto figura di bel nuovo in bianco e su un fondo scuro, circondata da un bordo lavorato la stessa testa femminile che rappresentante allegoricamente l'Austria scorgesi su tutte le nuove note di banco austriache.

Come presso tutte le altre cedole figura nel bordo in alto lo stemma dell'arciducato d'Austria, e al basso la parola *Austria* in lettere lapidarie chiare su un fondo più scuro. Le due teste colle stesse fisionomie si guardano reciprocamente.

Sotto l'Austria havvi ad ogni lato della cedola un fregio composto di due figure caratteristiche. — Un gruppo rappresenta il coniare ed il pesare delle monete, e l'altro gruppo la diffusione di monete coniate da una cornucopia.

Sotto la data leggesi la parola *Serie*, ed inoltre una grande e piccola lettera, sotto la firma in vece il numero della cedola.

Fra le due basse ghirlande di fiori ovali scorgesi da un lato un numero, e dall'altro una lettera.

Lo stampo è eseguito con tratti forti e profondi.

Note di banco a mille fiorini.

La carta è bianca, e come presso tutte le altre categorie delle note di banco austriache d'una tessitura assai speciale e molto durevole che si distingue essenzialmente dalle altre qualità di carta.

Le marche trasparenti sono nel mezzo di ciascuna nota. Sono queste composte di due cornucopie che alle estremità appuntate si sciolgono in ornamenti arabeschi, e poi si uniscono in giù nel mezzo della cedola. Sono ai due lati queste due cornucopie rivolte in su, decorate e riempite di fiori che sorgono dalle loro larghe aperture; s'innalza da questi fiori da una parte un ramo di quercia, e dall'altra

un ramo d'alloro piegati ambidue internamente in modo che il tutto forma un ovale aperto superiormente fra l'estremità dei rami, e che contiene le seguenti lettere e cifre:

In una riga P. O. N. B. in scrittura lapidare sotto il numero 1000. Il colore della stampa è nero. In alto nel mezzo vedesi di bel nuovo quella fila di undici teste che pur figura nelle cedole di 50 e 100 fiorini. Rappresentano queste allegoricamente Pomona, e hanno la stessa fisionomia; soltanto la testa di mezzo figura in faccia, mentre che le altre rivolgendosi gradatamente si spiccoliscono nella prospettiva sino al profilo.

Sotto questa testa leggesi il testo, cioè in una riga le parole: *Tausend Gulden* con lettere egualmente grandi in stile lapidario ornato. Seguono indi due righe, la prima contiene le parole: *Die privilegirte oesterreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung* con carattere gotico piccolo; la seconda le parole: *Tausend Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse* in scrittura latina retta.

Nella terza riga leggonsi le parole: *Für die privilegirte oesterreichische National-Bank* in scrittura gotica più grande e distaccata.

Sotto questa riga precisamente nel centro trovasi in cifre grandi rette ed ornate il numero 1000. Ai due lati di questo numero nella stessa linea vedesi un ovale, di cui uno contiene le parole: *Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die diessfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.*

L'altro ovale in vece contiene le spesse volte ripetute parole: *Tausend Gulden.* In ambidue gli ovali il carattere gotico eguale e assai piccolo è eseguito colla maggiore regolarità ed esattezza.

Sotto un ovale havvi la data: *Wien den* 1.*ten Jänner*, e sotto l'anno 1841 con carattere inglese. Sotto l'altro ovale in vece la firma *J. E. v. Weittenhiller*, *Cassen-Director.*

Tutt'in fondo nel mezzo vedesi uno scudo collo stemma imperiale e reale dello stato, cioè coll'aquila a due teste attorniata da tutte le insegne. Lo scudo è eseguito in modo che produce l'effetto d'un vero rilievo.

Sotto lo scudo vedonsi varj istrumenti d'agricoltura e d'industria. Sopra lo scudo in vece apparisce la veduta della città di Vienna con uno sfondo in distanza.

A dritta ed a sinistra dello scudo figura di nuovo in bianco su un fondo oscuro la stessa testa femminile rappresentante allegoricamente l'Austria che scorgesi su tutte le nuove note di banco austriache. È la stessa circondata da un bordo circolare che ha in alto lo stemma dell'arciducato d'Austria, in fondo in vece la parola *Austria* in lettere lapidarie. — Le due teste sono della stessa fisonomia, si guardano reciprocamente nella direzione dello scudo, e producono come i bordi l'effetto di un vero rilievo.

Ai due lati della cedola trovasi una figura femminile inghirlandata. La posizione e la piegatura del panneggiamento di queste figure si assomigliano.

Al fianco interno d'ogni figura vedesi un caneforo. Una di queste figure tiene in una mano la bilancia, nell'altra un ramo e rappresenta così allegoricamente la giustizia. — L'altra figura in vece ha in una mano una ghirlanda di fiori, e nell'altra

un remo per simboleggiare l'industria, il commercio e la navigazione. Sotto ciascuna di queste figure finalmente vedesi una ghirlanda di fiori in forma ovale. — Queste ghirlande circondano precisamente le stesse parole che veggonsi negli ovali più piccoli poste sotto il testo delle note, e che vennero quì sopra accennate. Il carattere poi riguardo alla distribuzione ed alla forma è egualmente lo stesso come nei più piccoli ovali, solamente eseguito in una scala maggiore.

Lo stampo è eseguito generalmente con tratti forti, chiari e profondi.

(N.° 20.)

31 dicembre 1841.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento delle obbligazioni erariali degli stati dell'Austria superiore al 5 *per* 100 *estratte a sorte il* 1.° *dicembre* 1841 *nella serie* 389.

In seguito al decreto dell'imp. regia camera aulica generale del 2 dicembre corrente ed in relazione alla governativa notificazione del 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni erariali degli stati dell'Austria superiore al 5 per 100, le quali sono suddivise nella serie 389 estratta a sorte il 1.° dicembre 1841 dal n.° 8043 sino inclusivamente al n.° 9535 riferibilmente all'anno 1795, e dal n.° 1 sino inclusivamente al n.° 3424 riferibilmente all'anno 1789, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali incomincerà col 1.° febbrajo 1842 e verrà eseguito dalla cassa erariale di credito degli stati dell'Austria superiore in Linz, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino a tutto novembre

1841 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di dicembre 1841 in vece gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad un' altra cassa di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso la cassa erariale di credito degli stati dell' Austria superiore, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1841.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1841.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		APPENDICE al volume II, parte II 1840 ed al vol. I, par. II 1841.	
79	1840 *Settemb.* 12	I programmi stampati che si distribuiscono per spettacoli teatrali, accademie pubbliche ed esposizioni qualsiansi sono soggetti al bollo . .	231
80	*Novemb.* 6	Risoluzione di alcuni dubbj stati promossi intorno al bollo degli attestati scolastici	232
81	*detto* 7	Esenzione dal bollo per le licenze dei fabbricatori e venditori di carte da giuoco	235
82	*detto* 12	Bollo da applicarsi a diversi atti di competenza dei regj commissariati distrettuali	236
83	*detto* 14	Le licenze per importazione, esportazione o transito di merci o di oggetti fuori di commercio devono rilasciarsi in carta col bollo determinato dal § 60 della legge 27 gennajo 1840	242
84	*detto* 22	Bollo cui devono soggiacere alcuni atti e documenti che si producono dai	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		forestieri per ottenere la carta di sicurezza, come pure le carte di inscrizione nel ruolo di popolazione .	243
85	1840 *Novemb.* 23	Trattamento in riguardo al bollo delle istanze e specifiche le quali vengono presentate dagl'impiegati per la riscossione delle loro competenze in causa di missioni d'ufficio . . .	245
86	*detto* 27	Il *visto* che si appone dagli uffici alle tabelle di qualificazione che si producono dagli aspiranti ad impieghi, promozioni, ecc. non importa alcun bollo	247
87	*detto* 28	Le istanze o rapporti degli ufficiali giudiziarj pel ricevimento e custodia dei depositi sono esenti dal bollo .	248
88	*detto* 29	Le domande di copie, estratti e certificati ipotecarj si possono fare in voce ed in iscritto. Nel secondo caso vanno soggette al bollo di cent. 30 per foglio	249
89	*detto* 30	Le istanze dei beneficiati che si presentano agli uffici subeconomali pel particolare interesse e vantaggio del beneficio sono sottoposte al bollo di cent. 30	250
90	*Dicemb.* 4	Dichiarazioni intorno alle tasse per la collazione dei beneficj di jus padronato ed al conferimento delle prebende parrocchiali, come pure intorno al bollo per le bolle, testimoniali e licenze diverse che si rilasciano dagli ordinariati	251
91	*detto* 5	Le tasse e le competenze degli archivj dello stato continueranno a riscuotersi col sistema attualmente in corso, ommessa però l'esazione d'ogni diritto di bollo sulle bollette di pagamento	255

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
92	1840 *Dicemb.* 14	Dichiarazioni sul bollo che devono portare gli atti di ricognizione dei livellarj e gli atti di conferimento dei beneficj dei pii istituti, come pure su chi sia tenuto a fornire la carta bollata pei relativi confessi di pagamento	256
93	*detto* 15	Le licenze che si rilasciano ai venditori di generi di privativa sono esenti dal bollo; non sono però soppresse le corresponsioni annue dei postari	261
94	*detto*	Va esente dal bollo il carteggio d'ufficio dei privati istituti d'istruzione colle autorità dalle quali dipendono, quando però non si tratta di privato interesse	262
95	*detto* 20	Rimane abolita la tassa del 5 1/4 che si pagava sulle pensioni, rimunerazioni, ecc. prima dell'attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse	263
96	*detto* 21	Non sono obbligate al bollo le ricevute che si fanno dalle parti all'atto del rilascio di un deposito giudiziario	264
97	1841 *Gennajo* 2	Sono dichiarate immuni dal bollo le fedi parrocchiali di miserabilità e la loro legalizzazione, le patenti per l'esercizio d'arti e commercio, come anche le fedi mediche ed i certificati parrocchiali di miserabilità per corredare le istanze al luogo pio di S. Caterina alla ruota	266
98	*detto* 6	Osservazioni intorno al bollo dei libretti di scorta pei garzoni lavoranti	268
99	*detto* 21	Sulla qualità del bollo da usarsi nelle scritture di contratto per l'esercizio	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		delle esattorie comunali ed altre	
	1841	stipulazioni relative	269
100	*Gennajo* 29	Soluzione del dubbio se in un solo certificato censuario si possano riportare diversi trapassi di proprietà	272
101	*Febbrajo* 4	Atti riferibili ad operazioni comunali che soggiacciono al bollo di cent. 50 per foglio	273
102	*detto* 10	La legalizzazione per parte del commissario distrettuale di un atto portante le firme di deputati comunali, o la vidimazione di esso ad una carta d'inscrizione nel ruolo di popolazione di un comune non richiede un nuovo bollo	275
103	*detto* 11	Le domande per congedi temporarj dal servizio militare sono soggette al bollo	277
104	*detto* 19	I protocolli di verificazione che si assumono all'evenienza di sommersione e liberazione di qualche individuo sono esenti dal bollo	278
105	*Marzo* 2	La parafazione e vidimazione prescritta dal codice di commercio ai libri dei negozianti non importa alcun bollo	279
106	*detto* 20	Le quitanze per gli *assegni fissi* che si corrispondono ad alcuni pubblici funzionarj ed impiegati in causa di missioni d'ufficio godono dell'esenzione dal bollo	281
107	*detto* 29	Atti delle fondazioni e degl'istituti di pubblica beneficenza che sono esenti dal bollo	282
108	*detto* 30	Bollo competente alle petizioni di concorso a condotte mediche, chirurgiche, ostetriche e veterinarie in servizio dei comuni	283

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1841		
109	*Marzo* 30	Dichiarazioni intorno al bollo dei ricorsi per l'ammissione al tirocinio ed all'assistentato farmaceutico . . .	284
110	*Maggio* 28	Gli assolutorj che si rilasciano agli assistenti farmacisti in prova del compito tirocinio di pratica vanno sottoposti al bollo di lir. 1. 50	286
111	*Giugno* 28	Il capitolato normale costituente l'essenza di un contratto di condotta medica, chirurgica, ostetrica o veterinaria deve soggiacere al bollo graduale	287
		FINE DELL' APPENDICE.	
112	*Luglio* 1.°	Sulle competenze di bollo per le copie autentiche, le certificazioni ed autenticazioni eseguite dai notai . . .	289
113	*detto*	Gl'impiegati comunali e di pubblica beneficenza sono parificati a quelli dello stato per gli effetti della sovrana patente 27 gennajo 1840 relativa alle tasse	291
114	*detto* 2	I ricorsi in affari di punizioni disciplinali sono vincolati al bollo	293
115	*detto* 4	Gli attestati sul domicilio e sull'esistenza in vita necessarj per riscuotere una pensione, provvisione, ecc. sono esenti dal bollo anche quando il pagamento vien eseguito da un fondo privato dedicato alla pubblica beneficenza	294
116	*detto* 6	Gli attestati e certificati di qualunque natura sono da ritenersi obbligati al bollo di lir. 1. 50 per foglio . .	295
117	*detto* 7	Osservazioni e dichiarazioni circa l'intelligenza e l'estensione della disposizione del § 53 n.° 1 della legge sul bollo 27 gennajo 1840	296

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
118	1841 *Luglio* 8	Caso nel quale sono esenti dal bollo i riclami dei contribuenti in oggetti d' imposte	298
119	*detto*	Non si possono rilasciare in un solo foglio da cent. 75 più attestazioni di matrimonio, di nascita e di morte benchè per la ventilazione di una sola eredità, per la sistemazione della tutela di più figli del medesimo genitore, ecc.	299
120	*detto* 9	Si fa obbligo alle prime istanze giudiziarie di notificare alla rispettiva delegazione provinciale i casi di morte di qualunque architetto civile, perito agrimensore od ingegnere civile	301
121	*detto* 10	Soluzione di varj quesiti proposti dall' imp. regia camera di disciplina notarile riferibilmente al bollo . . .	302
122	*detto*	In qual caso devono soggiacere al bollo i protocolli d' asta per le partite censuarie	312
123	*detto* 12	Trattamento daziario della paglia ordinaria, erba marina, giunco e simili articoli	313
124	*detto* 16	La prescrizione per gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo della carta deve ritenersi d' uffizio .	314
125	*detto* 20	Sono sciolti varj dubbj circa il trattamento daziario delle pelli comuni di agnello e di pecora	315
126	*detto* 24	Norme sull' applicazione del bollo e delle tasse agli atti dei subeconomi dei beneficj vacanti	316
127	*detto*	Le matricole degli studenti presso le università sono soggette al bollo . .	319
128	*detto*	Patente di privilegio rilasciata alla società anonima di azionisti formatasi	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1841	per la costruzione della strada ferrata per Milano e Venezia	320
129	*Luglio* 29	Dichiarazioni circa al bollo di legalizzazione dei certificati di vita e di domicilio dei pensionisti allorchè tali certificati hanno d'uopo d'essere autenticati o legalizzati	331
130	*detto* 30	Schiarimento delle istruzioni per le stime dei danni che si arrecano ai privati colla esecuzione di opere pubbliche	333
131	*detto* 31	Casi ne' quali si può proporre un assegno di quiete in favore degl' individui che dal servigio militare passano immediatamente nella guardia di confine o di finanza	335
132	*Agosto* 2	Formolare della specifica da compilarsi e da unirsi alla posizione degli atti risguardanti proposizioni per conferimento d'impieghi	337
133	*detto* 6	È tolto il divieto della emigrazione al personale sanitario, esclusi i casi di guerra, di epidemia e d'altra simile disavventura	339
134	*detto* 7	Le fedi di miserabilità valgono per esimere dal bollo soltanto gli atti giudiziali nelle cause particolari della parte, e per corredare le suppliche dirette a ottenere l'elemosina .	340
135	*detto* 10	Si richiama l'esatta osservanza delle prescrizioni portate dalla governativa notificazione 18 ottobre 1836 circa la prontezza con cui vuol essere autorizzata l'accettazione dei legati pii	342
136	*detto* 12	La corrispondenza colle giurisdizioni ungariche deve tenersi in idioma latino	345

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1841		
137	*Agosto* 14	Decreto aulico sulla cooperazione delle guardie di confine e di finanza nell'arresto d'individui pericolosi nei rapporti di polizia, e per l'eseguimento di perquisizioni domiciliari all'uopo di tale arresto	346
138	*detto* 15	Nel caso di contratti stipulati colla pubblica amministrazione va esente dal bollo il solo esemplare che serve all'amministrazione medesima . . .	350
139	*detto* 16	In quali casi debbansi escludere dalla ripartizione in premio agl'inventori quelle somme che s'introitano a titolo di multa per le irregolarità nel trasporto di merci	351
140	*detto* 17	Trattamento daziario del *racahout des Arabes* ossia *arronroot*.	352
141	*detto* 18	Schiarimenti di alcuni dubbj intorno alla dichiarazione delle merci da presentarsi all'ufficio daziario di confine all'uopo dell'assegnamento .	353
142	*detto* 27	Gli atti d'assenso al matrimonio di figli minorenni devono assoggettarsi al bollo di centesimi 50.	357
143	*detto*	Requisiti necessarj ai soldati che, avendo compiuta la loro capitolazione, intendono di riassumere il servizio come supplenti	358
144	*detto* 28	Non concorrendo il voto del consiglio in favore degl'individui proposti dalle municipalità per la nomina ad impieghi comunali, si può procedere alla votazione su altri aspiranti riconosciuti eleggibili.	359
145	*detto*	Sono ritenuti esenti dal bollo tutti i documenti e ricapiti che servono a corredare le insinuazioni presso l'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico	361

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
146	1841 *Settemb.* 1.°	Si richiama alle deputazioni comunali ed autorità locali il dovere che loro incumbe di prestarsi ad ogni richiesta degli agenti di finanza per ispezioni, visite domiciliari, ecc.	362
147	*detto* 2	I professori dell' istituto veterinario devono preferibilmente impiegarsi come periti in quelle contestazioni civili che si riferiscono a cognizioni della scienza veterinaria	364
148	*detto* 3	La ricevitoria del dazio consumo sui fluidi distillati che dal regno lombardo-veneto vengono introdotti nel Litorale è trasportata da Roby a Caporetto	366
149	*detto* 11	Decreto relativo agli atti stipulati dalle parti presso gli uffizj e giudizj patrimoniali delle signorie, non che presso le autorità locali e distrettuali .	367
150	*detto* 12	Ordine dato alla tesoreria camerale di Buda di riscuotere il bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840 per le quitanze dei pagamenti fatti per conto di una cassa delle provincie nelle quali è in vigore la detta legge .	370
151	*detto* 14	Le quietanze cambiali con cui dalle casse di guerra si trasmette danaro per conto d' individui militari sono soggette al bollo graduale	371
152	*detto* 17	Nelle corse con velociferi separati e con cedola oraria i mastri di posta devono consegnare ai postiglioni il danaro per le tasse di pedaggio, pontatico dogana e tragitto da pagarsi agli appaltatori	372
153	*detto*	Dilucidazione al § 80 della parte seconda del codice penale.	373
154	*detto* 18	Le obbligazioni dello stato derivanti dagl' imprestiti degli anni 1834 e	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
137	1841 *Agosto* 14	Decreto aulico sulla cooperazione delle guardie di confine e di finanza nell'arresto d'individui pericolosi nei rapporti di polizia, e per l'eseguimento di perquisizioni domiciliari all'uopo di tale arresto	346
138	*detto* 15	Nel caso di contratti stipulati colla pubblica amministrazione va esente dal bollo il solo esemplare che serve all'amministrazione medesima . . .	350
139	*detto* 16	In quali casi debbansi escludere dalla ripartizione in premio agl'inventori quelle somme che s'introitano a titolo di multa per le irregolarità nel trasporto di merci	351
140	*detto* 17	Trattamento daziario del *racahout des Arabes* ossia *arronroot*.	352
141	*detto* 18	Schiarimenti di alcuni dubbj intorno alla dichiarazione delle merci da presentarsi all'ufficio daziario di confine all'uopo dell'assegnamento .	353
142	*detto* 27	Gli atti d'assenso al matrimonio di figli minorenni devono assoggettarsi al bollo di centesimi 50.	357
143	*detto*	Requisiti necessarj ai soldati che, avendo compiuta la loro capitolazione, intendono di riassumere il servizio come supplenti	358
144	*detto* 28	Non concorrendo il voto del consiglio in favore degl'individui proposti dalle municipalità per la nomina ad impieghi comunali, si può procedere alla votazione su altri aspiranti riconosciuti eleggibili.	359
145	*detto*	Sono ritenuti esenti dal bollo tutti i documenti e ricapiti che servono a corredare le insinuazioni presso l'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico	361

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
146	1841 *Settemb.* 1.°	Si richiama alle deputazioni comunali ed autorità locali il dovere che loro incumbe di prestarsi ad ogni richiesta degli agenti di finanza per ispezioni, visite domiciliari, ecc.	362
147	*detto* 2	I professori dell' istituto veterinario devono preferibilmente impiegarsi come periti in quelle contestazioni civili che si riferiscono a cognizioni della scienza veterinaria	364
148	*detto* 3	La ricevitoria del dazio consumo sui fluidi distillati che dal regno lombardo-veneto vengono introdotti nel Litorale è trasportata da Roby a Caporetto	366
149	*detto* 11	Decreto relativo agli atti stipulati dalle parti presso gli uffizj e giudizj patrimoniali delle signorie, non che presso le autorità locali e distrettuali .	367
150	*detto* 12	Ordine dato alla tesoreria camerale di Buda di riscuotere il bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840 per le quitanze dei pagamenti fatti per conto di una cassa delle provincie nelle quali è in vigore la detta legge .	370
151	*detto* 14	Le quietanze cambiali con cui dalle casse di guerra si trasmette danaro per conto d' individui militari sono soggette al bollo graduale	371
152	*detto* 17	Nelle corse con velociferi separati e con cedola oraria i mastri di posta devono consegnare ai postiglioni il danaro per le tasse di pedaggio, pontatico dogana e tragitto da pagarsi agli appaltatori	372
153	*detto*	Dilucidazione al § 80 della parte seconda del codice penale.	373
154	*detto* 18	Le obbligazioni dello stato derivanti dagl' imprestiti degli anni 1834 e	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		1839 sono da accettarsi non a corso della borsa, ma a valore nominale quando vengono offerte a cauzione di contratti	375
155	1841 *Settemb.* 22	Il tribunale d'appello allorchè esacerba la pena inflitta dalla sentenza di prima istanza deve comunicare i motivi intieri della sua decisione .	376
156	*detto* 24	Disposizioni per riunire ad una sola scadenza i contratti delle manutenzioni delle regie strade, ponti, sostegni e navigli.	377
157	*detto*	Misura della tassa di servizio da applicarsi ai sottufficiali e soldati che vengono assunti ad un impiego civile.	381
158	*detto*	Prenotamento della tassa di servizio a carico dei professori e maestri che durante i primi tre anni sono impiegati solo in via d'esperimento .	382
159	*detto* 25	Formalità in punto al bollo da osservarsi nei contratti di fornitura militare.	384
160	*detto* 27	Le quietanze che gli esattori dei comprensorj rilasciano ai singoli interessati in prova del pagamento delle tasse soggiacciono al bollo.	391
161	*detto*	Alla controlleria semplice nel territorio doganale interno soggiace non solo il siroppo che si ottiene come sopravanzo o rimasuglio di zucchero, ma ogni qualunque sostanza liquida contenente zucchero ottenuta da materie nazionali vegetabili	393
162	*Ottobre* 3	Sulla misura delle competenze di viaggio da corrispondersi ai funzionarj destinati alla trattazione della procedura per le contravvenzioni di finanza	395

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
163	1841 *Ottobre* 4	Le procure *ad lites* ed ogni altro semplice mandato gratuito devono sottostare al bollo di lir. 1,50	397
164	*detto* 6	Bollo da applicarsi ai contratti enfiteutici. Eccezioni rispetto alle enfiteusi mantovane	398
165	*detto* 10	Norme da seguirsi nella conclusione dei contratti tra la finanza e gli appaltatori del dazio consumo . . .	400
166	*detto* 13	Anche i soldati delle provincie tedesche che dopo aver compita la loro capitolazione intendono di rientrare al servizio come supplenti devono avere i requisiti indicati nella circolare 27 agosto c. a. n.° 29220-2640 .	403
167	*detto*	Sono sottoposti al bollo anche i protocolli d' ufficio su d' un affare privato trattato verbalmente	405
168	*detto* 15	Le specifiche delle competenze degli ingegneri regj e dei subalterni di acque e strade devono prodursi entro i primi 14 giorni del mese successivo	406
169	*detto* 17	Le spese per impedire la diffusione della scabbia devono trattarsi colle direttive risguardanti le altre epidemie	407
170	*detto* 18	Nei casi di vendite od affittanze di diritti o prodotti, comunque divisi in diversi lotti, dovrà prodursi da ogni deliberatario il foglio in bianco col bollo proporzionale	408
171	*detto* 25	Auliche determinazioni intorno al bollo di alcuni atti ed esibiti che hanno luogo presso le case degli esposti. .	409
172	*detto* 26	Dichiarazioni in punto al bollo delle quitanze di fondo	411
173	*detto*	Sovrana risoluzione in merito all'ammissione ed ai rapporti di servizio	

N.°	Data	Titolo degli Atti	Pag.
		dei praticanti d' ufficio presso le autorità superiori di finanza e le autorità ed uffici da esse dipendenti .	413
174	1841 *Novemb.* 1.°	Obbligo alle imperiali regie casse di mettere in raccomandazione tutte le lettere d' ufficio che spediscono colla posta e che contengono un documento costituente valore in danaro	420
175	*detto* 2	Disposizioni per l' uniformità delle pratiche daziarie dei grani, della civaja e della vallonea in genere, come pure delle bevande ed altri liquidi nel commercio tra l' Ungheria e Transilvania e le altre provincie	421
176	*detto* 6	Prescrizioni ai superiori delle guardie di confine e di finanza pel caso che in odio di qualche individuo dei detti corpi sia intrapresa una inquisizione criminale per parte degl'imperiali regj tribunali di prima istanza	423
177	*detto* 10	È severamente vietata qualsiasi alterazione nei registri parrocchiali. . .	425
178	*detto* 11	Nei cinque anni di servizio sopra bastimenti patentati che devono dimostrare i naviganti per essere ammessi agli esami di capitano mercantile può essere calcolato un anno di servizio prestato sopra un bastimento a vapore armato a lungo corso	427
179	*detto* 16	Trattamento in riguardo al bollo dei decreti di aggiudicazione di eredità nel caso che non vi sia luogo ad esazione di tassa per eredità	428
180	*detto*	L' interesse sui depositi di cauzione fatti dagl'impiegati dello stato presso	

N.°	Data	Titolo degli Atti.	Pag.
	1841	la cassa d'ammortizzazione è portato dal 3 al 4 per 100	429
181	*Novemb.* 18	È estesa anche ai protomedici la proibizione della pratica medica	430
182	*detto* 22	Discipline da osservarsi nell'emissione delle carte di passo per non ledere i diritti di bollo	431
183	*detto* 23	Norme ai parrochi relativamente ai matrimonj dei militari così detti di seconda classe	433
184	*detto* 24	È abolita la tassa del 5 1/4 per 100 per le annuali rimunerazioni che vengono accordate ai professori di lingua e letteratura tedesca per l'insegnamento del terzo corso . . .	435
185	*detto* 26	Determinazioni rispetto alle seconde classi riportate negli studj ginnasiali dagli aspiranti ad impieghi pei quali non si richiedono che gli studj anzidetti	436
186	*detto* 27	Dichiarazioni in punto all'applicazione del disposto dal § 22, parte prima della legge sul bollo	438
187	*Dicemb.* 12	Si richiamano le prescrizioni da osservarsi nelle proposte e nelle deliberazioni per anticipazioni di soldo agl'impiegati ed agl'inservienti . . .	441
188	*detto* 14	Esenzione dal bollo per le lettere d'affari indirizzate da persone esercenti commercio od altro ramo d'industria che non tengono libri formali d'esercizio a commercianti od esercenti con cui trovansi in relazione d'affari	443
189	*detto* 17	Si rammenta per l'esatta osservanza la governativa notificazione 6 ottobre 1826, n.° 32126-5092 circa il triennale esperimento dei professori e maestri regj	444

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
190	1841 *Dicemb.* 17	Dazio d'entrata per la così detta colla da carta	446
191	*detto* 19	Le guardie civili di sicurezza e quelle nelle case di forza non possono godere dell'esenzione dal bollo accordata ai militari	447
192	*detto* 20	Per lo stacco della bolletta nel rilascio di ricapiti d'avviso e licenza di carico e scarico nelle acque di confine non si deve riscuotere alcuna tassa	449
193	*detto* 23	Dichiarazioni intorno alle stanze pel deposito temporario dei cadaveri umani	450
194	*detto*	Disposizioni concernenti la perfetta reciprocità da osservarsi colle autorità estere per parte delle austriache in riguardo alla rispettiva cooperazione nei processi per contravvenzioni di finanza	452
195	*detto* 24	Norme pei casi di pensioni, provvigioni ed altri simili assegni erariali non esatti da oltre un anno ed un giorno, e pei casi di accidentali arretrati di pagamento	455
196	*detto*	Disposizioni circa il metodo di rilasciare le fedine criminali	457
197	*detto* 27	Norme circa all'applicazione del bollo agli atti e documenti per affari delle amministrazioni comunali	459
198	*detto* 28	Si richiamano le vigenti massime per le quali è vietato sotto qualsiasi titolo di ricevere una pensione a carico dell'erario congiuntamente ad altro erariale assegno	463
199	*detto* 30	L'esenzione dal bollo accordata ai pubblici istituti sussidiati dall'erario non può estendersi a quelli che	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1841	ricevono bensì un sussidio, ma non sistematicamente	464
200	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1841, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	466

AVVERTENZA.

A termini dell'avvertenza premessa alla parte II del vol. I del 1841 si aggiungono in via di appendice al vol. II del 1840 ed al suddetto vol. I del 1841 le varie disposizioni emanate per l'esecuzione ed a schiarimento della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, e che non erano in pronto all'epoca della pubblicazione dei suddetti volumi.

Quelle di dette circolari sul bollo segnate coll'asterisco vennero dall'imperiale regio magistrato camerale lombardo richiamate specialmente con circolare 17 marzo 1842, n.° 1160-216 in seguito ad ossequiato dispaccio 8 gennajo detto anno, n.° 8017-928 dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale.

APPENDICE

AL VOL. II, PAR. II 1840 ED AL VOL. I, PAR. II 1841.

(N.° 79.) *I programmi stampati che si distribuiscono per spettacoli teatrali, accademie pubbliche ed esposizioni qualsiansi sono soggetti al bollo.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 15210-2796. M. C. L.

Milano, 12 settembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra dimanda stata presentata al magistrato camerale, se cioè i programmi stampati, che vengono comunemente distribuiti per spettacoli teatrali, accademie pubbliche ed esposizioni qualsiansi, aventi detti programmi lo scopo di eccitare la pubblica concorrenza, debbano o meno considerarsi come avvisi soggetti al bollo pel disposto dalla sezione III della sovrana patente 27 gennajo 1840 pubblicata ed attivata col 1.° del corrente mese,

il magistrato camerale ha riconosciuto doversi gli anzidetti programmi ritenere soggetti secondo la loro dimensione al bollo prescritto dal § 22 della suddetta sovrana patente, la quale al § 21 dichiara che soggiacciono al bollo tutti gli avvisi stampati, litografati ed incisi, che non solo sono destinati ad essere affissi nelle contrade, sulle piazze ed in luoghi pubblici od aperti, ma quelli ben anco che vengono in qualunque altro modo distribuiti o messi in circolazione.

Si comunica tale determinazione a cotesta intendenza ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 80.) *Risoluzione di alcuni dubbj stati promossi intorno al bollo degli attestati scolastici.*

N.° 39661-4914. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 6 novembre 1840.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alle Direzioni degli studj, dei licei, ecc.

Per opportuna intelligenza e norma si trasmette copia di una nota dell' imp. regio magistrato camerale in data 2 corrente novembre, n.° 18070-3407 portante la risoluzione di alcuni dubbj stati promossi intorno al bollo degli attestati scolastici.

Copia di nota dell' imp. regio Magistrato camerale in data 2 novembre 1840, n.° 18070-3407 diretta all' imp. regio Governo.

A risoluzione dei dubbj proposti dalla direzione dell' imp. regio liceo di Mantova intorno al bollo degli attestati scolastici, il magistrato camerale, inerendo al parere manifestato dall' imp. regio fisco, trova di dover dichiarare quanto segue:

Al 1.° Gli attestati scolastici rilasciati agli studenti a tutto ottobre p.° p.°, che verranno presentati nel mese di novembre andante alla direzione di un imp. regio liceo per cominciare o continuare gli studj filosofici, non possono considerarsi che come allegati dell' istanza di ammissione ai detti studj. Se però una tale domanda dovesse essere fatta in iscritto, allora siccome sarebbe soggetta al bollo, così anche l' attestato ad essa unito per allegato dovrebbe soggiacere al bollo di 30 cent. per foglio in forza del § 55 della nuova legge 27 gennajo 1840, non avendo esso alcun bollo e non godendo in vigore di questa legge di un' assoluta esenzione dal bollo, mentre cadrebbe sotto il disposto dal § 21 n.° 2 della legge medesima.

Ogni qual volta poi non fosse prescritto che gli studenti debbano presentare un' istanza in iscritto per essere ammessi a cominciare o continuare gli studj, in questo caso i succitati attestati potranno essere accettati dalle direzioni de' licei all' indicato limitato *fine* in originale senza bollo come sono stati regolarmente rilasciati.

Al 2.° Qualora nel succitato caso non potessero essere accettati dalle direzioni dei licei i menzionati attestati in originale senza bollo, dovranno essere prima della loro produzione sottoposti alla corrispondente bollatura presso il competente ufficio

del bollo già autorizzato ad imprimere la bollatura anche alle module o formolarj stampati o litografati a tenore del prescritto nel circolare decreto 26 ottobre p.° p.°, n.° 17867-3365.

Al 3.° Gli attestati da rilasciarsi a datare dall'andante mese di novembre secondo le module a stampa già predisposte dovranno essere assoggettati alla bollatura sotto la risponsabilità e cura della direzione cui spetta di rilasciare simili ricapiti, non senza pagare contemporaneamente l'importo dei relativi diritti al competente ufficio del bollo, ostando a norma della nuova legge sul bollo qualsiasi bollatura *a fido*; salvo del resto alle direzioni medesime di riscuotere *immediatamente* dallo scolare le competenze di bollo all'atto dell'emissione dell'attestato medesimo.

Tanto si ha l'onore di partecipare a cotesto imperiale regio governo ad esito della ricerca espressa nel suo estratto di protocollo 27 ottobre p.° p.°, n.° 38477-4751, di cui si restituiscono gli allegati, interessandolo del resto a voler disporre che i modularj di detti attestati, quali soglionsi consegnare già stampati, abbiano a lasciare sufficiente margine in bianco sul quale apporre il bollo, e ciò in relazione al disposto nel § 77 della suddetta nuova legge.

(N.° 81.) *Esenzione dal bollo per le licenze dei fabbricatori e venditori di carte da giuoco.*

N.° 18227-3448. M. C. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 7 novembre 1840.

All' imp. regio Ufficio centrale del bollo.

Sull' interpellanza fatta da cotesto imp. regio ufficio col di lui rapporto 29 ottobre p.° p.°, n.° 2674, se cioè ed a quale bollo debbano ritenersi soggette le licenze delle quali, a tenore del disposto dalla governativa notificazione 1.° settembre p.° p.°, n.° $\frac{5862}{F.}$, art. 1 e 8, devono essere muniti tanto i fabbricatori di carte da giuoco, quanto i venditori delle carte stesse, si dichiara che, ritenuto che le istanze che venissero presentate, dirette ad ottenere simili licenze, debbano essere stese in carta con bollo di lir. 1 e cent. 50 per foglio a senso del disposto dal § 54 n.° 4 della nuova legge; dovranno del resto le licenze che fossero rilasciate in seguito a queste istanze ritenersi esenti da ogni bollo in relazione al prescritto dal § 64 n.° 6 della legge predetta.

(N.° 82.) *Bollo da applicarsi a diversi atti di competenza dei regj commissariati distrettuali.*

N.° 40293-5069. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 12 novembre 1840.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sui diversi dubbj promossi da taluno dei regj commissarj distrettuali in punto alla pratica applicazione di alcuni articoli della nuova legge sul bollo e sulle tasse essendosi il governo rivolto all' imp. regio magistrato camerale, ha il medesimo comunicate le dichiarazioni quì sotto descritte, riservandosi di comunicare in seguito quelle sui protocolli delle aste comunali e sulle quitanze per assegni fissi, sì tosto perverranno dagli aulici dicasteri.

1.° Si dimanda a quale bollo debbano ritenersi soggette le petizioni per trasporti d'estimo.

Le petizioni per trasporti d'estimo soggiacciono al bollo di cent. 30 (trenta centesimi) per foglio a tenore del § 52 n.° 3 della nuova legge sul bollo e sulle tasse anche quando vengono stese dai commissarj distrettuali nella qualità di cancellieri del censo, stante il disposto dal § 56 che assoggetta i protocolli che si assumono sopra un affare privato al bollo prescritto per le istanze dal

citato § 52 quando, come nel concreto caso, non tengono luogo di un documento o di un'istanza scritta che soggiacciono ad un bollo maggiore. Nè per la circostanza che i cancellieri appongono alla petizione il certificato di avere riconosciuti i prodotti documenti e di averli restituiti alla parte, apponendo il *visto* a tali documenti, può applicarsi il bollo da centesimi 75 come se si trattasse di autenticazione d'ufficio di copie di atti da che l'attestazione e l'apposizione del *visto* di cui sopra, giusta l'art. 169 del regolamento 12 aprile 1816, fanno parte dell'evasione della petizione da spedirsi *gratis*.

2.° A quale bollo devono assoggettarsi i certificati censuarj.

I detti certificati che vengono rilasciati dai cancellieri, equivalendo ad una copia d'ufficio autentica della corrispondente particella dei relativi registri trascritta nei certificati stessi, devono soggiacere al bollo stabilito dal § 59 di lir. 1. 50 per foglio, essendo ciò consentaneo pure al disposto dal § 21, che sottopone al bollo di lir. 1. 50 per foglio ogni certificato di fatti o circostanze per servire di prova a colui pel quale viene emesso.

3.° Similmente se ed a quale bollo devono ritenersi soggette le perizie che vengono fatte rilevare per l'interesse dei comuni, e così

pure i processi verbali di peritali visite collaudatorie.

Ritenuto che tutti gli atti e le operazioni dei periti regolarmente approvati possono far prova in giudizio pel disposto dal regolamento 3 novembre 1805, devono le perizie delle quali si tratta andar soggette al bollo di cent. 50 per foglio a senso del § 23 della nuova legge, nulla essendo per le medesime stabilito nei §§ 7 e successivi sino al 22 inclusivamente, ed allo stesso bollo di cent. 50 per foglio sono pure sottoposti i processi verbali di peritali visite *collaudatorie* che possono tener luogo di un documento destinato a provare per esempio a favore di un appaltatore l'adempimento di un obbligo per sostenere un diritto.

4.° A quale bollo devono ritenersi soggette le dichiarazioni di collaudo, ed a quale le quitanze che vengono rilasciate dagli appaltatori ai comunali esattori.

La spedizione che viene fatta dagli uffici sui processi verbali di *collaudi* di opere appaltate a carico dei comuni, diretta all' appaltatore per abilitarlo ad ottenere il pagamento della mercede a lui dovuta, va esente dal bollo. La corrispondente quitanza poi da rilasciarsi all' esattore comunale dall' appaltatore, cui viene pagata la suddetta mercede, va soggetta al bollo graduale stabilito dal § 14.

5.° Se gl'impiegati comunali anche di pubblica istruzione debbano fare le quitanze o ricevute dei loro stipendj in carta con bollo proporzionale.

Le dette quitanze o ricevute devono essere sottoposte al bollo proporzionale per le dichiarazioni superiori già comunicate colla circolare di quest' imp. regio magistrato camerale in data 1.° novembre andante, n.° 18335-3472.

6.° Se ed a quale bollo devono assoggettarsi le nuove attestazioni fatte sopra certificati censuarj di vecchia data per comprovare la non avvenuta posteriore variazione di quanto dapprima erasi esposto nei certificati medesimi.

Non potendosi sulla stessa carta scrivere più atti (§ 78 della legge) e costituendo ogni ulteriore certificazione od attestazione un atto distinto, così non potranno ammettersi ulteriormente le dette attestazioni sopra certificati già in precedenza rilasciati, ma in questi casi si dovrà stendere un apposito certificato col bollo di lir. 1. 50.

7.° Se per le mercedi d'ufficio oltrepassanti le lire 6 abbiasi alla bolletta figlia ingiunta dall'art. 252 del regolamento 12 aprile 1816 a sostituire una ricevuta con bollo proporzionale.

A senso delle combinate disposizioni dei n.i 13 e 20 del § 64; e ritenuto il disposto

dall' art. 252 del regolamento 12 aprile 1816, che impone l' obbligo al cancelliere censuario di consegnare *gratis* la bolletta figlia ivi prescritta alla parte non ostante che non venisse richiesta, una tale bolletta dovrà andar esente da ogni bollo anche quando riguarda mercedi di un importo maggiore di lire 6.

8.° Se si abbiano o meno a ritenere esenti dal bollo gli avvisi che vengono pubblicati o diramati per appalti comunali di opere, concorsi per impieghi comunali e simili.

Gli avvisi indicati nel § 21 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo degli avvisi quando riguardano appalti a carico dei comuni e simili soggiacciono al bollo, non potendo essere compresi nella categoria degli avvisi che si emanano in affari d' ufficio da autorità od uffici dello stato.

Del resto in quanto al bollo pei protocolli di aste comunali, di cui al n.° 6, nel rapporto n.° 1308 del predetto imperiale regio commissario si fa avvertire che si vanno ad invocare le superiori risoluzioni, quali furono già anche provocate rispetto al bollo da applicarsi alle note d' inscrizione, e similmente viene umiliata apposita consulta alla superiorità circa al ritenere esenti o meno da bollo le quitanze per assegni fissi delle spese d' ufficio e combustibili per metà a carico dello

stato e dei comuni di cui al n.° 9 del rapporto succitato.

Nell'argomento di queste quitanze anche estensivamente agli assegni a carico erariale a favore dei capi d'ufficio in generale si vanno, in pendenza delle lodate superiori determinazioni, a dare le necessarie disposizioni affinchè siano desse tenute esenti dal bollo in quanto però solo si riferiscono agli assegni a carico dello stato, dacchè in quanto all'assegno pagato dai comuni, non godendo questi del beneficio dell'esenzione dal bollo, le relative quitanze devono soggiacere al bollo proporzionato al relativo importo che stesse a carico comunale.

(N.° 83.) *Le licenze per importazione, esportazione o transito di merci o di oggetti fuori di commercio devono rilasciarsi in carta col bollo determinato dal § 60 della legge 27 gennajo 1840.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 18596-3192. M. C. L.

Milano, 14 novembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per gli effetti della tassa di bollo secondo la nuova legge 27 gennajo 1840 nei casi in cui si faccia luogo a concessioni di licenze per importazione, esportazione o transito di merci o di oggetti posti fuori di commercio, le imp. regie intendenze dovranno avvertire che, oltre la regolare domanda della parte e l'adempimento delle formalitá prescritte a termini delle vigenti normali, la parte ricorrente avrà a presentare il foglio di carta col bollo nella misura determinata dal § 60 della legge suddetta, acciocchè sul foglio medesimo possa essere stesa la licenza.

(N.° 84.) *Bollo cui devono soggiacere alcuni atti e documenti che si producono dai forestieri per ottenere la carta di sicurezza, come pure le carte d'inscrizione nel ruolo di popolazione.*

N.° 41228-5176. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 22 novembre 1840.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si comunica a cotest' imp. regia delegazione provinciale copia di un decreto che relativamente all' applicazione della nuova legge sul bollo ad alcuni atti e documenti che vengono prodotti dai forestieri per ottenere la carta di sicurezza, non che in punto alle carte di inscrizione nel ruolo di popolazione venne diretto dall' imp. regio magistrato camerale all' imp. regia direzione generale di polizia, e la s' incarica di renderne istrutte le congregazioni municipali, e col mezzo dei regj commissariati distrettuali le deputazioni comunali per opportuna loro intelligenza e norma.

Copia di un decreto dell' imp. regio Magistrato camerale in data 7 novembre 1840, n.° 18382-3480 diretto all' imp. regia Direzione generale di polizia.

A risoluzione dei diversi dubbj proposti da cotesta imp. regia direzione generale nel gradito suo foglio 30 ottobre p.° p.°, n.° 31776 le si dichiara:

Al 1.° Che gli attestati emessi da possidenti e negozianti circa i mezzi di sussistenza del forestiere che intende di quì dimorare onde abilitarsi ad ottenere la carta di sicurezza devono soggiacere al bollo di lir. 1. 50 prescritto dal § 21 della sovrana patente 27 gennajo 1840.

Al 2.° Che il *così detto invito consolare*, da cui risulta non constare al rispettivo consolato verun aggravio a carico del forestiere che parimente vuol quì trattenersi, deve soggiacere al bollo di lir. 1. 50 da applicarsi al relativo scritto prima che se ne faccia uso avanti ad un' autorità od ufficio, e ciò a tenore del disposto nei combinati §§ 21, 65 e 66 di detta legge.

Al 3.° Che l' autenticazione della firma dei certificati di vita che si richiede a cotesta direzione generale da parte dei forestieri deve pure essere assoggettata al bollo prescritto per le autenticazioni in forza del prescritto dal § 53 n.° 11 della sullodata sovrana patente.

Del resto e circa al bollo da applicarsi alle carte di sicurezza dei forestieri si previene fin d' ora cotesta direzione generale che in pendenza delle superiori risoluzioni state sul proposito invocate si è determinato che le dette carte abbiano ad essere assoggettate al bollo di lire 3 a termini del § 60 n.° 2 della nuova legge, ed al bollo di centesimi 30 tuttavolta dovessero valere per le persone di servizio e pei giornalieri, esclusa l' altra tassa di lir. 1. 15 per lo addietro in corso.

Da ultimo non si ommette di partecipare che alle carte d'*inscrizione nel ruolo di popolazione*, le quali abilitano l'individuo anche a *girare liberamente* in tutto il territorio del governo di Lombardia, si è ritenuto doversi applicare il bollo di lir. 1. 50; salvo quello di soli centesimi 30 ove le dette carte vengano rilasciate a giornalieri o persone di servizio, e ciò in base dei combinati §§ 60 n.° 3 e 61 di detta nuova legge.

(N.° 85.) *Trattamento in riguardo al bollo delle istanze e specifiche le quali vengono presentate dagl' impiegati per la riscossione delle loro competenze in causa di missioni d'ufficio.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 19718-3801. M. C. L.

Milano, 23 novembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ai dubbj promossi sul trattamento in riguardo al bollo secondo la nuova legge 27 gennajo 1840 delle istanze e specifiche che vengono presentate dagl' impiegati dello stato per la riscossione delle loro competenze in causa di missioni d'ufficio, il magistrato camerale ha trovato di determinare quanto segue:

1.° Sono a ritenersi esenti dal bollo i rapporti o le relazioni che da un impiegato pubblico s' indirizzano per dovere d' ufficio ad una autorità od ufficio pubblico sulle risultanze di missioni d' ufficio ad esso affidate, comunque in tali rapporti o relazioni venisse pure accennata l' unione o produzione di specifiche, od anche quando tali specifiche fossero prodotte con separati rapporti formanti seguito di tali relazioni, e ciò pel disposto dal § 64 n.° 1 della succitata nuova legge.

2.° Così pure saranno da ritenersi esenti dal bollo i particolari di *viaggio* o specifiche anzidette, non potendosi considerare come allegati obbligati al bollo a termini del § 51 n.° 3, essendo tali specifiche stese e prodotte unicamente per facilitare la liquidazione delle relative competenze, potendosi i dati di migliatico ed il numero delle diete indicare anche nelle relazioni o rapporti succitati.

3.° Del resto si osserva che a tenore del § 64 n.° 20 della ridetta legge godono dell' esenzione dal bollo le quietanze che verranno rilasciate dagl' impiegati per la riscossione delle spese di viaggio, e che in vece saranno a ritenersi soggette al bollo le quietanze che si riferiscono alla riscossione delle diete.

Tali dichiarazioni si portano a notizia di cotesto imperiale regio ufficio per conveniente sua intelligenza e norma.

(N.° 86.) *Il* visto *che si appone dagli uffici alle tabelle di qualificazione che si producono dagli aspiranti ad impieghi, promozioni, ecc. non importa alcun bollo.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 19480-3753. M. C. L.

Milano, 27 novembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra dubbio stato proposto relativamente al bollo cui secondo la nuova legge devono sottoporsi le tabelle di qualificazione prodotte a corredo d'istanze presentate da individui aspiranti a promozioni, impieghi, ecc., in quanto le tabelle medesime portassero il *visto* dell'ufficio da cui l'aspirante dipende, fu ritenuto che le dichiarazioni che dagli uffici vengono apposte alle tabelle delle quali si tratta, e con cui viene attestato essere conformi le risultanze di dette tabelle a quelle apparenti dai registri presso i detti uffici esistenti, non possono risguardarsi nè come certificati della natura di quelli indicati sotto il § 21 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, nè come autenticazioni d'ufficio soggette ad un apposito bollo giusta la legge stessa, ma sibbene come un semplice *visto* interno d'ufficio prescritto

dalle veglianti massime, e che la parte istante non è assolutamente obbligata di riportare.

Le tabelle poi in discorso, in quanto venissero erette e prodotte a corredo delle istanze, dovranno ritenersi soggette al bollo di centesimi 30 per foglio prescritto per gli allegati dal § 55 della legge predetta.

Tanto si porta a notizia di cotesto imperiale regio ufficio per sua intelligenza e norma.

(N.° 87.) *Le istanze o rapporti degli ufficiali giudiziarj pel ricevimento e custodia dei depositi sono esenti dal bollo.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 18930-3630. M. C. L.

Milano, 28 novembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul proposto quesito, se o meno debbano andare soggette al bollo secondo la nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 le istanze o rapporti fatti pel ricevimento e custodia dei depositi giudiziali presso le casse a ciò destinate, il magistrato camerale ha riconosciuto che le anzidette istanze o rapporti fatti dagli ufficiali giudiziarj per la custodia in giudizio

di danari ed altre cose mobili da essi raccolte nell'esaurimento delle incumbenze loro affidate devono ritenersi cadere sotto il disposto dal § 64 n.° 1, e perciò godere dell'esenzione dal bollo ivi contemplata.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia intendenza a sua intelligenza e norma.

(N.° 88.) *Le domande di copie, estratti e certificati ipotecarj si possono fare in voce ed in iscritto. Nel secondo caso vanno soggette al bollo di cent.* 30 *per foglio.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 19410-3741. M. C. L.

Milano, 29 novembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In esito all'interpellanza fatta col di lei *ad latus* n.° 9573-2658 senza data, le si dichiara che gli uffici ipotecarj non possono pretendere che la domanda di copie, estratti e certificati ipotecarj sia fatta in iscritto, ma se viene presentata scritta non può accettarsi in carta non bollata e soggiace al bollo di centesimi 30 per foglio (§ 52 n.° 3 della nuova legge), non essendo contemplata fra le scritture esentate dal bollo.

(N.° 89.) *Le istanze dei beneficiati che si presentano agli uffici subeconomali pel particolare interesse e vantaggio del beneficio sono sottoposte al bollo di cent.* 30.

CIRCOLARE. (*)

N.° 42082-5276. G. L.

Milano, 30 novembre 1840.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso il dubbio da taluna delle imperiali regie delegazioni provinciali sopra dimanda d' un subeconomo ai vacanti, se per effetto della nuova legge sul bollo siano da ritenersi soggette anche le istanze dei beneficiati che risguardano il particolare interesse e vantaggio del beneficio da essi posseduto, l' imp. regio magistrato camerale opportunamente interpellato dal governo in proposito ha dichiarato mediante nota 23 corrente, n.° 19131-2678 che siccome i beneficj ecclesiastici non sono contemplati dalla legge tra le persone morali esentate dal bollo, così le istanze che vengono presentate agli uffici subeconomali dai beneficiati, comunque per il particolare interesse e vantaggio del beneficio da essi posseduto, soggiacciono al bollo di centesimi 30 giusta il § 3 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per conveniente intelligenza e norma e perchè ne renda di conformità intesi i funzionarj aventi interesse.

(N.° 90.) *Dichiarazioni intorno alle tasse per la collazione dei beneficj di jus padronato ed al conferimento delle prebende parrocchiali, come pure intorno al bollo per le bolle, testimoniali e licenze diverse che si rilasciano dagli ordinariati.*

CIRCOLARE. (*)

N.i 41950-4852 = 42422-4895. G. L.

Milano, 4 dicembre 1840.

Agl' imp. regj Delegati provinciali.

Risolvendo i dubbj stati proposti intorno alle tasse da applicarsi secondo le prescrizioni della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse alla collazione dei beneficj ecclesiastici di jus padronato privato ed al conferimento delle prebende parrocchiali che si fa dagli ordinarj, ed indi si placita dal governo; come pure rispondendo al quesito, se ed a qual bollo, secondo la nuova legge, debbono soggiacere le bolle, testimoniali e licenze diverse che si rilasciano dagli ordinarj

medesimi, l'imperiale regio magistrato camerale interprete autorevole ne'casi dubbj in simile materia ha dichiarato quanto segue:

1.° L'approvazione governativa dei beneficj ecclesiastici di diritto patronato dei privati in genere non è soggetta ad alcuna delle tasse contemplate nella parte II, capitolo I, sezione III della succitata sovrana patente, avvegnachè la tassa per la ratifica data dal governo all'elezione ad un beneficio ecclesiastico sia imposta limitatamente per la nomina a vita del proposto, dell'abate o dell'abadessa, d'una comunità religiosa regolare, ovvero del superiore d'una collegiata di ecclesiastici secolari.

2.° Il conferimento di una prebenda parrocchiale che viene fatto dall'ordinario secondo la consueta formola, quando nè la nomina, nè la conferma dipende dal sovrano o dalle imperiali regie autorità, non è soggetto a tassa, dacchè la placitazione governativa della bolla di canonica istituzione del sacerdote al beneficio conferitogli non equivale alla nomina o conferma succitata, risolvendosi in una mera dichiarazione, che nulla osta da parte dell'autorità politica all'esecuzione della bolla, onde il beneficiato possa essere ammesso dall'autorità immediata al possesso delle annesse temporalità.

3.° L'atto col quale il subeconomo, vista la bolla di canonica istituzione coll'attergata governativa placitazione, inerendo anche agli ordini ricevuti dalla competente delegazione provinciale, conferisce al beneficiato il vero e reale possesso e godimento delle temporalità annesse al beneficio deve andare soggetto al bollo graduale prescritto pei documenti dal § 7, avendo tutti i caratteri di un documento destinato a conferire i relativi diritti reali e personali al beneficiato, ed a far prova in favore del beneficiato medesimo dell'ottenuto conferimento di tali diritti, per il che sarà soggetto allo stesso bollo il processo verbale che si erige dal subeconomo pel rilascio delle rendite di parrocchie o vicaríe e coadjutoríe di semplice ufficio, o di cappellaníe manuali o di equivalenti legati, esclusa la formalità di possesso, verificandosi in tal caso le circostanze contemplate dal § 56 di detta legge, che il protocollo tien luogo di un documento destinato a conferire altrui dei diritti ed a far prova per sostenere i diritti medesimi.

Quanto poi al bollo cui siano da sottoporsi le *bolle di canonica istituzione* per beneficj e canonicati che si presentano al placito governativo, le *testimoniali* per vestizione dell'abito clericale, per la promozione agli ordini sacri ed agli ordini minori, le *licenze per*

predicazione, le *lettere remissoriali e dimissoriali*, gli *avvisi* per concorsi a parrocchie ed a canonicati e le *pastorali*, potendo questi atti annoverarsi fra quelli che hanno per oggetto principale o la cura delle anime o la disciplina ecclesiastica, e che non hanno alcuna delle destinazioni espresse nel § 6 della legge succitata, è stato dichiarato che debbano godere dell'esenzione dal bollo concessa al § 64 n.° 8 della medesima.

Le testimoniali però che si rilasciano per stato libero, e che d'ordinario servono per nozze, si ritengono soggiacere al bollo di lir. 1. 50 giusta la regola generale stabilita dal § 21 della legge, tanto più che l'eccezione soggiunta per le fedi delle seguite pubblicazioni per nozze, le quali soggiacciono al bollo di cent. 75 per foglio, confermerebbe la regola generale che anche gli atti che si emettono dalle autorità ecclesiastiche a causa di nozze soggiacciono al bollo.

Queste dichiarazioni dovranno farsi conoscere ai subeconomi per loro norma colla trasmissione della stessa circolare, mentre il governo ne fa comunicazione diretta agli ordinarj.

(N.° 91.) *Le tasse e le competenze degli archivj dello stato continueranno a riscuotersi col sistema attualmente in corso, ommessa però l'esazione d'ogni diritto di bollo sulle bollette di pagamento.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 43631-3399. G. L.

Milano, 5 dicembre 1840.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In relazione alla dichiarazione espressa dall'imp. regio magistrato camerale con nota 25 novembre p.° p.°, n.° 18685-3567 e per opportuna intelligenza e norma, anche per le istruzioni occorrenti da impartirsi agli archivj e registrature degli uffici politici, si partecipa a cotesta delegazione provinciale che le tasse e competenze degli archivj dello stato contemplate nella governativa circolare 3 giugno 1825, n.° 6528-2095 dovranno riscuotersi fino a nuova diversa disposizione giusta il sistema attualmente in corso, ommessa però l'esazione di ogni diritto di bollo sulle bollette di pagamento di dette tasse importanti più di lir. 11. 49, e ciò a tenore del disposto dal § 64 n.° 13 della sovrana patente 27 gennajo 1840.

(N.° 92.) *Dichiarazioni sul bollo che devono portare gli atti di ricognizione dei livellarj e gli atti di conferimento dei beneficj dei pii istituti, come pure su chi sia tenuto a fornire la carta bollata pei relativi confessi di pagamento.*

N.° 45495-5690. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 14 dicembre 1840.

Agl' imp. regj Delegati provinciali.

Riferibilmente ai dubbj promossi da taluna delle amministrazioni de' pii istituti circa al bollo che secondo la nuova legge sul bollo e sulle tasse debbono portare

1.° Gli atti di ricognizione dei livellarj;

2.° Gli atti di conferimento dei beneficj;

3.° A carico di chi debba stare il bollo della carta per confessi di pagamento,

L' imp. regio magistrato camerale ha emanate le seguenti dichiarazioni, che serviranno d' intelligenza e norma alle imperiali regie delegazioni provinciali e dipendenti uffici nei contingibili casi.

Ad 1.° In quanto al 1.° quesito il magistrato camerale trova di fare le seguenti osservazioni:

Non si può dubitare che il documento eretto per far constare di un contratto di livello perpetuo con la corresponsione di un

canone annuo da parte del livellario al direttario non cada sotto il disposto dal § 7 della legge 27 gennajo 1840, che contempla i documenti destinati a concedere altrui un titolo all' acquisto del diritto di proprietà piena o meno piena, o d'altro diritto reale, ad una somma di danaro, ad una cosa o ad una prestazione. Ciò posto, un tal documento soggiace al bollo di lir. 1. 50 per foglio se il canone annuo non è espresso, nè indicato, mediante relazione ad altri scritti, in danaro (§ 17), e se deve prestarsi un'annualità in danaro, soggiace al bollo in ragione dell'importo di venti anni della prestazione annuale (§ 12). Ed ogni volta che questo documento viene rinnovato con un altro simile sia intieramente ed espressamente, sia per la ricognizione del nuovo livellario con la conferma dell'originario contratto, onde la precedente investitura relativa abbia a sortire effetto tra le parti attuali, anche l'ultimo documento soggiace al bollo come se fosse il primo documento, disponendo il § 24 che ogni documento con cui si rinnova un documento eretto anteriormente soggiace al bollo che la stessa legge prescrive per la prima erezione del medesimo.

Non regge l'eccezione che in simili casi non si rinnova, ma si conferma soltanto il contratto, giacchè la legge colpisce il *documento* con

cui si rinnova un *documento anteriore*, lo che si verifica appunto nei casi in discorso, chiamandosi anche nel linguaggio comune e giuridico l'ultimo documento col nome d' investitura rinnovativa della precedente o della originaria. L' affare della rinnovazione del documento non è lo stesso ed identico di quello del documento eretto anteriormente, avendo ciascuno dei due atti una destinazione apposita contemplata dal § 7 della legge. Vi ha poi una vera novazione di obbligazione quando un nuovo debitore dell' annualità perpetua è sostituito all' antico.

Sia pure che può accadere più volte in un anno la ricognizione di diversi livellarj che si succedano l' uno all' altro pel trapasso dell' utile dominio dell'uno nell' altro mediante rinnovazione simile d' investitura livellaria, onde allora si esigerebbe più volte in un anno la stessa imposta del bollo esatta pel contratto originario. L'esazione della medesima imposta tante volte quante sono quelle in cui è rinnovato un documento anteriore è conforme alla lettera del citato § 24 ed allo spirito della legge che *ogni* documento nuovo destinato a concedere altrui un titolo all' acquisto di un diritto soggiace all' imposta del bollo.

Comprendendosi nello stesso documento anche la disposizione relativa al pagamento

del laudemio, la quale si riferisce allo stesso affare della ricognizione del nuovo enfiteuta con obbligo da parte di lui di corrispondere una prestazione annuale perpetua, il bollo si determina secondo quella disposizione che in confronto delle altre esige il bollo maggiore (§ 79). Quindi se l'importo di venti anni della prestazione annuale è minore dell'importo del laudemio, si esigerà il bollo dovuto per l'importare del laudemio; ma se questo è minore dell'importo di venti annualità del canone livellario, devesi determinare il bollo del documento in relazione a questo importo a termini del § 14 della legge.

Ad 2.m Il documento col quale l'amministrazione dei luoghi pii elemosinieri trasferisce il reale possesso e godimento delle temporalità costituenti la dote di un beneficio ecclesiastico da lei quale patrono attivo conferito ad un individuo soggiace al bollo di classe, siccome fu già osservato nella nota 23 novembre p.° p.°, n.° 19535-3766 indiritta all'imp. regio governo e nella relativa circolare 12 novembre detto, n.° 18496-3508 al n.° 3.

Che se l'importo delle dette temporalità non è espresso, nè indicato giusta il § 17 in danaro, si farà luogo al bollo di lir. 1. 50 per foglio. Se però la dotazione del beneficio consistesse in una prestazione annuale in danaro

da corrispondersi al beneficiato, allora o la durata della prestazione è limitata alla vita del beneficiato, od è assegnata per un tempo indeterminato, cioè sino a che venga provveduto di un altro beneficio, e con l' espressa dichiarazione che all' evenienza di questo avvenimento dovrà cessare, nel primo caso il bollo si determina sull' importare di dieci annualità della prestazione annuale in danaro; nel secondo caso si misura dall' importo di tre anni della prestazione medesima (§ 13).

Ad 3.° In quanto al quesito a carico di chi debba essere il bollo della carta pei confessi di pagamento, cioè se del creditore o del debitore, il magistrato camerale si riporta alla dichiarazione fatta nella nota del giorno 9 andante, n.° 20195-3917 con cui si astenne di pronunciarsi nell'argomento come non oggetto di sua competenza, provvedendo in quanto all' interesse camerale bastantemente il § 91 della legge succitata.

(N.° 93.) *Le licenze che si rilasciano ai venditori di generi di privativa sono esenti dal bollo; non sono però soppresse le corresponsioni annue dei postari.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 20646-4006. M. C. L.

Milano, 15 dicembre 1840.

Agli Uffici dipendenti dall' imp. regio Magistrato camerale.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 24 novembre prossimo passato al n.° 44573-4150 si è degnata di dichiarare che le licenze che vengono rilasciate ai venditori di generi di privativa dovranno *come spedizioni d'ufficio* (§ 64 n.° 6 della legge 27 gennajo 1840) essere esenti da bollo; ma che le corrisponsioni annue dei postari che sono basate sul decreto italico 15 novembre 1805 non appartengono alle tasse soppresse.

Tanto si comunica a cotesto imp. regio ufficio per opportuna sua intelligenza e norma, ed in relazione alla riserva fatta nella circolare 19 ottobre p.° p.°, n.° 17242-1885.

(N.° 94.) *Va esente dal bollo il carteggio d'ufficio dei privati istituti d'istruzione colle autorità dalle quali dipendono, quando però non si tratta di privato interesse.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 43867-5665. G. L.

Milano, 15 dicembre 1840.

Agl' imp. regj Delegati provinciali,
All' imp. regio Direttore generale dei ginnasj,
All' imp. regio Ispettore in capo delle scuole elementari.

Essendo stato proposto il quesito, se il carteggio d'ufficio dei privati istituti d'istruzione e di educazione colle autorità dalle quali dipendono debba o no andare soggetto al bollo in forza della nuova legge sul bollo e sulle tasse, l'imperiale regio magistrato camerale ha dichiarato che deve ritenersi esente dal bollo il detto carteggio quando l'oggetto del medesimo non sia di privato interesse, ma richiesto *unicamente* o dai veglianti regolamenti di vigilanza politica sopra simili istituti, o da una speciale ordinanza dell'autorità superiore.

Le si comunica la suddetta dichiarazione per opportuna sua norma e perchè ne sia curata l'osservanza nei contingibili casi per parte dei privati istituti d'istruzione e di educazione da lei dipendenti.

(N.° 95.) *Rimane abolita la tassa del 5 ¼ che si pagava sulle pensioni, rimunerazioni, ecc. prima dell' attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 20660-4013. M. C. L.

Milano, 20 dicembre 1840.

Agli Uffici dipendenti dall' imp. regio Magistrato camerale.

Sopra interpellanza fatta da altro degli uffici dipendenti da questo magistrato camerale sul punto se o meno dopo l' attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 avesse a continuare l' applicazione e riscossione della tassa del *cinque ed un quarto* per cento sulle pensioni, rimunerazioni, ecc., il magistrato camerale, veduta la governativa notificazione 1.° settembre p.° p.°, n.° 5862 portante l'abrogazione delle prescrizioni sulle tasse *politiche* e camerali dopo l' attivazione della predetta nuova legge, dichiara che non può cadere dubbio che fra le dette tasse politiche e camerali deve annoverarsi quella del cinque ed un quarto per cento, e che quindi per le concessioni di pensioni, rimunerazioni, ecc. accordatesi dopo l' attivazione della citata legge devono ritenersi abolite le prescrizioni

colle quali fu stabilita la riscossione della stessa tassa del cinque ed un quarto, cioè quelle di cui nelle circolari del magistrato camerale 30 agosto 1837, n.° 14177–2772, 13 giugno 1838, n.° 18899–3654 e successive dichiarazioni analoghe.

(N.° 96.) *Non sono obbligate al bollo le ricevute che si fanno dalle parti all' atto del rilascio di un deposito giudiziario.*

N.° 20065–3888. M. C. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 21 dicembre 1840.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Da altra delle imperiali regie preture venne promosso il dubbio, se dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 debbano le ricevute che si fanno dalle parti alla commissione dei depositi giudiziarj all' atto del rilascio di un deposito essere stese in carta munita di bollo secondo la detta legge, oppure se si possa continuare nella pratica fin quì in corso di emettere tali ricevute in calce del decreto con cui si accorda la restituzione del deposito medesimo.

Ritenuto che per la custodia dei depositi giudiziali si paga già all'atto della loro riconsegna una tassa, giusta le disposizioni del § 197 della citata nuova legge e della governativa notificazione 1.° settembre p.° p.°, n.° $\frac{6114}{P.}$, il magistrato camerale ha riconosciuto non potersi caricare a chi ritira il deposito un'altra tassa coll'obbligarlo a rilasciare la quitanza o ricevuta in carta bollata, e ciò in relazione anche al § 3 della legge predetta; e quindi nulla aversi ad innovare al sistema in corso circa all'emissione delle quitanze in discorso in carta senza bollo.

Tanto si dichiara a cotesto imp. regio ufficio per sua intelligenza e norma.

(N.° 97.) *Sono dichiarate immuni dal bollo le fedi parrocchiali di miserabilità e la loro legalizzazione, le patenti per l'esercizio d'arti e commercio, come anche le fedi mediche ed i certificati parrocchiali di miserabilità per corredare le istanze al luogo pio di S. Caterina alla ruota.*

CIRCOLARE. (*)

N.i 45881-5724=45481-5688. G. L.

Milano, 2 gennajo 1841.

Agl' imp. regj Delegati provinciali.

A soluzione di diversi dubbj proposti da taluno dei commissarj distrettuali sulla pratica applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse, l'imperiale regia magistratura camerale interpellatane in proposito dal governo ha emesse le seguenti dichiarazioni, che si comunicano a cotest' imp. regia delegazione provinciale per conveniente intelligenza e norma e per le analoghe partecipazioni a chi occorre.

1.° Le fedi parrocchiali *di miserabilità* e la loro legalizzazione da parte delle amministrazioni comunali rilasciate a persone miserabili per ritirare dall'ospitale gli effetti ivi lasciati dai loro parenti poveri resisi defunti devono ritenersi esenti dal bollo in relazione al disposto nel § 64 n.° 24 di detta legge, che accorda

ai certificati di miserabilità l'assoluta esenzione da ogni bollo, dovendosi nel resto le relative legalizzazioni da parte delle amministrazioni comunali considerare come una conferma o completamento dello stesso certificato di miserabilità.

2.° Le patenti per l'esercizio d'arti e commercio devono rilasciarsi in carta senza bollo, come venne già dichiarato a cotest' imp. regio governo, ferma l'esenzione assoluta dal bollo pei certificati di miserabilità rilasciati ai suddetti esercenti.

3.° Le fedi mediche ed i certificati parrocchiali di miserabilità occorrenti per corredare le istanze al luogo pio di santa Caterina alla ruota in questa città per farvi ricoverare i bambini lattanti di madri *miserabili* devono parimente andare immuni da bolli, ben inteso che nelle fedi mediche sia fatto cenno dell'uso a cui devono servire.

Si avverte che lo stesso imperiale regio magistrato camerale ha invocato le superiori risoluzioni sul gravame interposto dalla congregazione municipale di Milano tendente a ritenere esenti dal bollo (costituito in lir. 1. 50) le carte d'inscrizione nel ruolo di popolazione.

(N.° 98.) *Osservazioni intorno al bollo dei libretti di scorta pei garzoni lavoranti.*

N.° 275-12. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 6 gennajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regio magistrato camerale ha trovato di osservare che l'importo di cent. 75 fissato dal § 6 della governativa notificazione 1.° settembre 1830 come valore attribuito ai libretti di scorta pei garzoni lavoranti non può più riscuotersi dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse, la quale al § 60 assoggetta i menzionati libretti al bollo ivi contemplato, tanto più per essersi verificato che i libretti medesimi precedentemente a detta legge non erano sottoposti ad alcun bollo di prezzo.

Del resto lo stesso imp. regio magistrato camerale ha significato al governo che il bollo ai libretti in discorso potrà essere applicato *a fido* e riscossi i relativi diritti nei modi stabiliti al § 89 dell' anzidetta nuova legge.

Ciò quindi si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua notizia e norma, avendo già lo stesso imperiale regio magistrato camerale impartite per sua parte le occorrenti disposizioni in proposito.

(N.° 99.) *Sulla qualità del bollo da usarsi nelle scritture di contratto per l'esercizio delle esattorie comunali ed altre stipulazioni relative.*

N.° 45887–7502. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 21 gennajo 1841.

Agl' imp. regj Delegati provinciali.

Intorno ad alcuni quesiti fatti da altra delle delegazioni provinciali sulla qualità del bollo da adoperare nelle scritture di contratto per l'esercizio delle esattorie comunali ed altre stipulazioni relative, l'imp. regio magistrato camerale ha emesso le seguenti dichiarazioni:

« La scrittura di contratto per l'esercizio » di una ricevitoria comunale in cui è determinata la mercede annua dell'esattore soggiace al bollo di classe da stabilirsi giusta » le combinate disposizioni dei §§ 7, 8, 9 e » 10 della nuova legge 27 gennajo 1840 in » relazione alla somma complessiva delle annualità da percepirsi dall'esattore nel corso » del suo contratto duraturo per un tempo » minore di anni dieci, e ciò quando questa » somma sia in misura precisata; che se la » mercede pattuita non fosse precisata, ma » in ragione di un tanto per cento sugl'introiti delle imposte, essi pure *variabili*, in

» questo caso il contratto sarebbe soggetto al
» bollo di lir. 1.50 per foglio giusta il disposto
» dal § 17 della predetta legge sul bollo e
» sulle tasse, e qualora nel contratto fosse
» espresso che l'esattore non avesse a con-
» seguire mercede alcuna, in questo caso il
» documento sottoposto al bollo pel § 6 do-
» vrebbe soggiacere a quello di cent. 50 per
» foglio a senso del § 23.

» L'altro contratto di sicurtà mediante cau-
» zione ipotecaria è pure sottoposto al bollo
» di classe che a tenore del § 14 e per ar-
» gomento desunto dal § 18 deve misurarsi
» non secondo il valore dello stabile dato in
» ipoteca, ma in corrispondenza alla somma
» in danaro espressa e pattuita da cautarsi.
» Se poi questi due contratti riguardanti lo
» stesso affare venissero compresi in un do-
» cumento solo, allora, giusta il § 79, il bollo
» si determina secondo il contratto che in
» confronto dell'altro esige il bollo maggiore.

» Nel caso particolare poi della stipulazione
» di scritture per simili riappalti seguiti pri-
» ma dell'attivazione della succitata legge,
» qualora siffatte scritture da erigersi non
» contenessero la ratifica del contratto d'ap-
» palto, ma solo la stipulazione della cauzio-
» ne fondiaria, si dovrebbe far uso del bol-
» lo corrispondente alla somma sino alla cui

» concorrenza viene prestata la garanzia, sia
» che la cauzione venga data dall'appaltatore
» con beni proprj o che intervenga un fidejus-
» sore a supplirvi. Non si può far uso di carta
» da soli centesimi 75 per foglio a senso del
» § 22 contenendo la scrittura un contratto
» sul quale si appoggia il consenso per l'ese-
» cuzione della relativa inscrizione ipotecaria,
» e non la sola isolata prestazione del con-
» senso per far seguire l'inscrizione dell'ipo-
» teca convenuta in cauzione.

» Qualora poi con la medesima scrittura si
» rinnovasse, confermasse o ratificasse il con-
» tratto d'appalto, e si stipulasse la relativa
» cauzione ipotecaria, allora si comprende-
» rebbero in un documento più disposizioni
» che si riferiscono allo stesso affare, ed il
» bollo si dovrebbe determinare secondo quella
» disposizione che in confronto delle altre
» esige il bollo maggiore (§ 79), siccome venne
» accennato più sopra.

» Per decidere però quale sia la disposizione
» che esige il bollo maggiore si dovrà ben
» fare attenzione che l'atto cadente sotto il
» disposto dal § 17 soggiace al bollo di lire
» 1. 50 *per foglio*, e che l'atto contemplato
» dai §§ 7, 8 e 9 soggiace al bollo di classe
» solo pel *primo* foglio di scrittura, e che
» tutti gli altri fogli portano il bollo di soli

» centesimi 50, salva l'eccezione posta in fine
» del § 16. »

Ciò servirà di opportuna norma a cotesta imp. regia delegazione provinciale.

(N.° 100.) *Soluzione del dubbio se in un solo certificato censuario si possano riportare diversi trapassi di proprietà.*

CIRCOLARE.

N.° 2490-311. G. L.

Milano, 29 gennajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendosi promosso il dubbio da altro dei commissarj distrettuali, se in forza della nuova legge sul bollo debbonsi rilasciare tanti certificati censuarj quanti sono i seguiti trapassi di proprietà, l'imperiale regio magistrato camerale stato in proposito dal governo interpellato ha dichiarato quanto segue:

« Non esservi dubbio che quando una parte
» addimanda di conoscere i singoli successivi
» trapassi di partite d'estimo, le risultanze dei
» registri comunque riferibili a trapassi di-
» versi possano riportarsi in un solo certifi-
» cato comechè risguardanti le partite delle
» quali si ricerca lo stato e lo stesso oggetto

» della dimanda, ritenuto che al bollo di
» lir. 1. 50 deve ritenersi soggetto *ogni foglio*
» componente il certificato o la copia dei
» detti registri per le partite in discorso. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma e per la conveniente comunicazione da farsi a chi occorre.

(N.° 101.) *Atti riferibili ad operazioni comunali che soggiacciono al bollo di cent.* 50 *per foglio.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 2591-327. G. L.

Milano, 4 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A soluzione dell'interpellanza fatta dal governo sopra alcuni dubbj elevati da altre delle delegazioni provinciali circa all'applicazione della *nuova legge sul bollo e sulle tasse* per alcuni atti che si riferiscono ad operazioni comunali, l'imperiale regio magistrato camerale con nota del 19 gennajo p.° p.°, n.° 20809-4040 ha comunicate le seguenti dilucidazioni:

« Analogamente alle osservazioni fatte sotto
» il n.° 3 della nota del giorno 7 novembre

» p.° p.°, n.° 18078–3412 si ritiene che an-
» che gli originali per uso delle deputazioni
» comunali degli atti di consegna e riconse-
» gna di strade, fondi, caseggiati di ragione
» dei comuni e di opere da farsi a carico
» degli stessi comuni, che si stendono in con-
» corso della deputazione, dell'ingegnere e
» dell'appaltatore, abbiano a soggiacere, a
» tenore della vigente nuova legge, al bollo
» di centesimi 50 per foglio.

» In quanto poi al carteggio ed alle rela-
» zioni colle deputazioni comunali e cogl'imp.
» regj commissariati distrettuali, ed alle note
» dei disordini che si verificano sulle strade
» a carico dei privati, questi atti si riterreb-
» bero esenti dal bollo a senso delle dispo-
» sizioni sotto il n.° 1 e 5 del § 64 della
» succitata legge. »

Tanto si partecipa a cotesta imp. regia delegazione provinciale in aggiunta alle precedenti dilucidazioni ad opportuna di lei intelligenza e norma e per le convenienti partecipazioni a chi occorre.

(N.° 102.) *La legalizzazione per parte del commissario distrettuale di un atto portante le firme di deputati comunali, o la vidimazione di esso ad una carta d' inscrizione nel ruolo di popolazione di un comune non richiede un nuovo bollo.*

CIRCOLARE. (*)

N.° 2592-328. G. L.

Milano, 10 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Taluna delle imperiali regie delegazioni provinciali ha promosso i seguenti dubbj relativamente all' applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, se cioè

1.° Qualora un atto portante la legalizzazione di firme fatta da una deputazione comunale mediante il bollo di autenticazione di lire 1. 50 venisse presentato al commissariato per la legalizzazione delle firme dei deputati, abbiasi o meno a far luogo a questa seconda legalizzazione, ed in caso affermativo se sia per occorrere l' applicazione di un nuovo bollo di lir. 1. 50.

2.° Se venendo presentata al commissariato una carta *d' inscrizione nel ruolo di popolazione* emessa da una deputazione comunale e munita della carta del competente bollo, possa

il commissariato prestarsi alla legalizzazione delle firme dei deputati comunali, e se per questa legalizzazione occorra un nuovo bollo di lir. 1. 50.

A soluzione dei succitati dubbj l'imp. regio magistrato camerale con nota 19 gennajo p.° p.°, n.° 217-40 ha trovato di dichiarare quanto segue:

Al 1.° Nel caso in cui un atto portante la legalizzazione di firme operata da una deputazione comunale mediante il bollo di autenticazione venisse presentato agl'imperiali regj commissariati distrettuali per la legalizzazione delle firme dei deputati, e fosse questa riconosciuta necessaria, potrebbe la legalizzazione medesima essere apposta sul medesimo foglio senza che occorra l'applicazione di un nuovo bollo, giacchè tutte le legalizzazioni apposte ad un documento si considerano come un documento solo, giusta quanto è dichiarato sotto il § 78 della precitata nuova legge.

Al 2.° La vidimazione che viene apposta dai commissarj distrettuali (volta che dessa si ritenga necessaria) alle carte d'inscrizione nel ruolo di popolazione di un comune non avrebbe i caratteri dell'autenticazione di un documento nei sensi del § 53 n.° 11 della citata legge, ma quelli di una semplice controlleria d'ufficio, e quindi non si riterrebbe soggiacere ad un bollo particolare.

Ciò servirà di opportuna intelligenza e norma a cotesta imperiale regia delegazione provinciale incaricata della conveniente partecipazione a chi occorre.

(N.° 103.) *Le domande per congedi temporarj dal servizio militare sono soggette al bollo.*

N.° 4325–302. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 11 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito « se le domande per congedi temporarj dal servizio militare possano godere dell'esenzione dal bollo », l'imp. regio magistrato camerale con sua nota 3 corrente febbrajo, n.° 649–129 diretta al governo ha trovato di osservare

1.° Che le domande anzidette non concernendo *direttamente* l'ordine del servizio militare, perciò esse ed i documenti annessivi non possono godere dell'esenzione dal bollo in vigore del § 64 n.° 27 della legge 27 gennajo 1840;

2.° Che le domande medesime non possono ritenersi esenti dal bollo neppure quando i ricorrenti giustificassero la propria miserabilità

colla produzione di un legale certificato apposito, essendo il beneficio accordato col § 73 della legge tassativamente limitato agli atti giudiziarj ed alle suppliche tendenti ad ottenere la limosina.

Ciò si partecipa a cotest'imp. regia delegazione provinciale per sua notizia e norma.

(N.° 104.) *I protocolli di verificazione che si assumono all' evenienza di sommersione e liberazione di qualche individuo sono esenti dal bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 5449–397. G. L.

Milano, 19 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regio magistrato camerale interpellato in proposito dall' imp. regio governo ha convenuto che abbiano a ritenersi esenti dal bollo i protocolli di verificazione che vengono assunti all'evenienza di sommersione e liberazione di qualche individuo, stante che tali protocolli voglionsi considerare come atti d' ufficio richiesti per viste d' ordine pubblico, e quindi assolutamente esenti dal detto bollo in

analogia anche al disposto al § 64 n.° 28 della nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Ciò si partecipa a cotest' imp. regia delegazione provinciale per sua notizia e norma e per l' ulteriore comunicazione a chi s' aspetta.

(N.° 105.) *La parafazione e vidimazione prescritta dal codice di commercio ai libri dei negozianti non importa alcun bollo.*

N.° 5979-744. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra il dubbio promosso da taluna delle imperiali regie delegazioni provinciali, se la parafazione e vidimazione prescritta dal codice di commercio pei libri dei commercianti, onde all' occorrenza possano far prova in giudizio, sia da considerarsi come un' autenticazione per la quale abbia ad occorrere a tenore del § 53 n.° 11 della nuova legge sul bollo il bollo di lir. 1. 50, oltre quello di centesimi 50 per foglio, cui i detti libri devono ritenersi soggetti pel disposto dal § 23 della succitata legge,

l'imp. regio magistrato camerale ha trovato di dichiarare quanto segue:

« Che siccome la detta parafazione e vidi-
» mazione è l'estremo indispensabile che si
» richiede perchè possano gli anzidetti libri
» servire di prova, e siccome il citato § 23
» assoggetta all'ivi prescritto bollo solo quei
» libri che sono a questo scopo destinati, così
» si ritiene che tali libri come sopra parafati
» e vidimati non abbiano ad andare soggetti
» ad alcun altro bollo, oltre quello voluto
» dal ridetto § 23, cioè di centesimi 50 per
» foglio. »

Tanto si partecipa a cotest'imp. regia delegazione provinciale ad opportuna intelligenza e norma e per la conveniente partecipazione da farsi a chi occorre.

(N.° 106.) *Le quitanze per gli* assegni fissi *che si corrispondono ad alcuni pubblici funzionarj ed impiegati in causa di missioni d' ufficio godono dell' esenzione dal bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 7153-875. G. L.

Milano, 20 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio elevato, se o meno debbano ritenersi soggette al bollo secondo la nuova legge sul bollo e sulle tasse del 27 gennajo 1840 le quitanze per gli *assegni fissi* che vengono corrisposti ad alcuni pubblici funzionarj ed impiegati per le missioni d' ufficio ordinarie e periodiche inerenti all'abituale esercizio della loro carica od impiego, l' imp. regio magistrato camerale con nota 14 febbrajo p.° p.°, n.° 1899-405 ha trovato di comunicare

« Che in analogia all'aulica superiore dichia-
» razione del 14 dicembre p.° p.°, n.° 46399-
» 4329 riportata nella circolare governativa 16
» gennajo p.° p.°, n.° 1101-147 ritiene che le
» quitanze per gli assegni fissi de' quali si tratta
» debbano godere dell' esenzione dal bollo. »

Tanto si partecipa a cotesta imp. regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma e per la conveniente comunicazione da farsi a chi occorre.

(N.° 107.) *Atti delle fondazioni e degl' istituti di pubblica beneficenza che sono esenti dal bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 10207-849. G. L.

Milano, 29 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In corrispondenza alla dichiarazione emessa dall' imp. regio magistrato camerale con nota 22 andante, n.° 3141-706 e per opportuna norma si trova di partecipare a cotesta delegazione provinciale che le fondazioni e gl' istituti privati di pubblica beneficenza godono dell'esenzione dal bollo per tutti gli atti che sono prescritti da leggi, istruzioni, regolamenti per l'esercizio dell'immediata sorveglianza politica cui sono sottoposti, o servono a fornire notizie richieste dall'autorità tutoria, attesa la disposizione del § 66 n.° 3 della legge sul bollo e sulle tasse, e quindi il carteggio d' ufficio, i conti che vengono rassegnati alla superiorità tutoria per la regolare revisione ed approvazione, e le annuali notificazioni statistiche che si subordinano alla medesima autorità si ritengono godere dell' anzidetta esenzione.

(N.° 108.) *Bollo competente alle petizioni di concorso a condotte mediche, chirurgiche, ostetriche e veterinarie in servizio dei comuni.*

N.° 2535-233. G. L. CIRCOLARE. (*)

Milano, 30 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito, se ed a quale bollo secondo la nuova legge sul bollo e sulle tasse (27 gennajo 1840) abbiano a ritenersi soggette le petizioni di concorso a condotte mediche in servizio dei comuni, l'imp. regio magistrato camerale ha trovato di emettere la seguente dichiarazione, come da sua nota 19 gennajo p.° p.°, n.° 262-50.

« Siccome i medici condotti dei comuni » non potrebbero qualificarsi veri impiegati » del comune, nè prestano servigi propria- » mente presso l'autorità comunale od il di » lei ufficio, ma in servizio dei comunisti die- » tro un formale contratto triennale, così il » magistrato camerale avrebbe riconosciuto » che le petizioni degli aspiranti a simili con- » dotte mediche durature per un determinato » tempo con formale contratto non potrebbero » annoverarsi fra quelle contemplate dal § 53 » n.° 2 della succitata legge, ma soggette in

» vece al bollo prescritto dal precedente § 52
» della legge medesima. »

Si comunica la suespressa dichiarazione a cotesta imp. regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma e per la relativa partecipazione alle autorità comunali ed ai commissariati distrettuali, valendo del resto la stessa dichiarazione per le condotte chirurgiche, ostetriche e veterinarie.

(N.° 109.) *Dichiarazioni intorno al bollo dei ricorsi per l'ammissione al tirocinio ed all'assistentato farmaceutico.*

CIRCOLARE.

N.° 6416-558. G. L.

Milano, 30 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Intorno al bollo cui secondo la nuova legge 27 gennajo 1840 soggiaciono i ricorsi per l'ammissione al tirocinio ed all'assistentato farmaceutico vennero dall'imp. regio magistrato camerale emesse, come da nota 20 febbrajo p.° p.°, n.° 277-54, le seguenti dichiarazioni:

« 1.° Le dimande di ammissione ad impa-
» rare la professione di speziale insinuate alle

» imp. regie delegazioni provinciali non sog-
» giaciono al bollo prescritto dal § 53 della
» nuova legge, ma bensì a quello di soli cen-
» tesimi 30 giusta il precedente § 52, e ciò
» per non trattarsi d'istanze d'ammissione alla
» *pratica d'ufficio.*

» La matricola poi che viene rilasciata
» per l'ammissione al tirocinio farmaceutico
» in relazione alle istruzioni annesse alla go-
» vernativa notificazione 15 marzo 1834, n.° 4037
» non soggiacendo *espressamente* al bollo in vi-
» gore della legge suddetta, deve andare esente
» dal bollo a tenore del § 64 n.° 6 della legge
» stessa.

» 2.° L'istanza dell'allievo di spezieria per
» essere ammesso, previ gli esami di pratica,
» al grado di assistente farmacista soggiace al
» bollo di lir. 1. 50 per foglio a tenore del
» § 53 n.° 4, essendo essa diretta ad ottenere
» l'autorizzazione *per l'esercizio d'un mestiere.*

» Il relativo certificato di ammissione al
» grado di assistente farmacista dovendosi ri-
» sguardare come una spedizione d'ufficio di-
» retta ad un privato e non espressamente sot-
» toposta dalla legge al bollo, sarà da rila-
» sciarsi in carta non bollata.

» 3.° La domanda finalmente che l'assistente
» farmacista presenta per ottenere *l'assolutorio*
» onde poter presentarsi all'imperiale regia

» università ed esservi ammesso a progredire
» negli studj superiori soggiace al bollo di
» centesimi 30 per foglio, non cadendo in
» alcuna delle eccezioni al disposto dal § 52
» di detta legge. »

Si partecipano le suespresse dichiarazioni a cotest' imp. regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 110.) *Gli assolutorj che si rilasciano agli assistenti-farmacisti in prova del compito tirocinio di pratica vanno sottoposti al bollo di lir.* 1. 50.

CIRCOLARE.

N.° 15948-1300. G. L.

Milano, 28 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Facendo seguito alla circolare 30 marzo p.° p.°, n.° 6416-558 sul bollo, a cui dietro le dichiarazioni dell' imperiale regio magistrato camerale devono soggiacere secondo la nuova legge 27 gennajo 1840 i ricorsi per ammissione al tirocinio ed all' assistentato farmaceutico, si partecipa ora che per successiva dichiarazione del prefato imperiale regio magistrato camerale 9 corrente, n.° 6862-1473

« gli assolutorj che dal medico provinciale
» vengono rilasciati agli assistenti-farmacisti
» in prova di avere i medesimi compito il
» prescritto tirocinio di pratica, e per abili-
» tarli all'ammissione all'imperiale regia uni-
» versità onde progredire negli studj supe-
» riori di farmacia, non possono altrimenti
» considerarsi che fra quei certificati contem-
» plati dal § 21 della detta nuova legge sul
» bollo 27 gennajo 1840, e quindi soggetti
» gli assolutorj medesimi al bollo di lir. 1. 50
» per foglio. »

(N.° 111.) *Il capitolato normale costituente l'essenza di un contratto di condotta medica, chirurgica, ostetrica o veterinaria deve soggiacere al bollo graduale.*

CIRCOLARE.

N.° 21262-268. G. L.

Milano, 28 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regio magistrato camerale colla nota 20 corrente, n.° 9393-1991 ha comunicato la seguente dichiarazione intorno al quesito, se il *capitolato normale costituente l'essenza di un contratto di condotta ostetricia da firmarsi dalla*

levatrice e dalle rispettive deputazioni comunali debba andare soggetto al bollo di classe prescritto dal § 7 della legge 27 gennajo 1840.

Poichè il capitolato delle levatrici condotte non può considerarsi che come un contratto avente per oggetto prestazioni d'opera contro una mercede pattuita, e che viene espressa quale salario sotto l'art. 23 dello stesso capitolato, si ritiene che simile documento deve andar soggetto al bollo graduale in ragione dell'importo della convenuta mercede, conformemente al disposto dai combinati §§ 7 e 14 della legge summenzionata.

Questa disposizione si ritiene applicabile anche ai capitolati normali per le condotte mediche, chirurgiche e veterinarie.

FINE DELL' APPENDICE.

PARTE SECONDA

DEL SEMESTRE II 1841.

(N.° 112.) *Sulle competenze di bollo per le copie autentiche, le certificazioni ed autenticazioni eseguite dai notai.*

CIRCOLARE.

N.° 21931-323. G. L.

Milano, 1.° luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio se le copie autentiche, le certificazioni ed autenticazioni, ecc. eseguite dai notai si possano equiparare a quelle redatte od emesse da pubbliche autorità ed uffici per l'applicazione ai detti atti delle prescrizioni portate dai §§ 53 n.° 11 e 59 della sovrana patente 27 gennajo 1840, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè coll'ossequiatissimo dispaccio del giorno 23 dell'ora caduto novembre, n.° 12856 si è degnata di abbassare le seguenti superiori dichiarazioni:

« Ove la nuova legge ha voluto contem-
» plare collo stesso bollo gli atti suddetti,

» fossero pur autenticati dai notai o dalle pub-
» bliche autorità, ne ha fatto espressa dichia-
» razione come al § 57; ma al contrario i
» §§ 53 n.° 11 e 59 non possono riferirsi che
» alle sole pubbliche autorità, essendovi sta-
» bilito il bollo di lir. 1. 50, perchè in questi
» casi la legge sul bollo supplisce all'esazione
» delle tasse già per lo passato vigenti, men-
» tre nessuna ne esisteva a favore de' notai,
» tranne le competenze loro dovute. Egli è
» per queste ragioni che le copie autentiche,
» le certificazioni, autenticazioni, ecc. fatte
» per cura dei notai non possono mai recare
» un bollo maggiore di quello prescritto dal
» § 57. »

Sull'altro dubbio insorto intorno al bollo da applicarsi per le autenticazioni notarili ad un documento già bollato, l'altefata A. S. I. si è degnata di far osservare che in generale non possono esigersi competenze di bollo fuorchè nei casi espressamente contemplati dalla legge, e quindi per rispetto ai notai soltanto a tenore del citato § 57.

Tali superiori dichiarazioni vengono portate a notizia di cotesta regia delegazione provinciale per sua intelligenza e perchè ne renda intesi i dipendenti uffici.

(N.° 113.) *Gl' impiegati comunali e di pubblica beneficenza sono parificati a quelli dello stato per gli effetti della sovrana patente 27 gennajo 1840 relativa alle tasse.*

CIRCOLARE.

N.° 24200-2200. G. V. N.° 21638-3453. G. L.
Venezia, 1.° luglio 1841. Milano, 1.° luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regia Contabilità centrale ed all' imp. regio Fisco.

Sul dubbio se ed in qual modo fosse applicabile agl' impiegati comunali ed a quelli di pubblica beneficenza la sovrana patente 27 gennajo 1840 relativa alle tasse, avendosi rassegnate alla superiorità le deduzioni ed il parere di questo governo, l'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita con rispettato decreto 3 giugno p.° p.°, n.° 16633-1569 è devenuta a dichiarare e disporre quanto segue:

Avuto riguardo alle sovrane risoluzioni 6 aprile 1821 e 20 giugno 1825 intorno alla parificazione degl' impiegati comunali del regno lombardo-veneto a quelli dello stato quanto alle pensioni, il sullodato aulico dicastero ha trovato conveniente di applicare agl' impiegati dei municipj e dei comuni di questo regno

che accettarono le direttive austriache di pensione la nuova patente sulle tasse in data 27 gennajo 1840, colla abolizione del pagamento del 2 per 100 sin qui praticato giusta il precedente sistema; quindi doversi ora

1.° trattare gl' impiegati da nominarsi o da promuoversi al servizio dei comuni cui sono applicabili le sullodate sovrane risoluzioni a norma della menzionata patente, facendo quindi cessare la finora praticata ritenuta del 2 per 100 sullo stipendio di simili impiegati;

2.° non dover al contrario aver luogo la detrazione di alcuna tassa di simil genere sul soldo degl' impiegati presso quei comuni a cui non sono applicabili le sullodate risoluzioni.

Quanto poi agl' impiegati dei luoghi pii nelle provincie di questo regno dovranno essi pure trattarsi a tale riguardo giusta la citata sovrana patente, essendo agl' impiegati stessi applicabili le norme austriache di pensione.

Ad individui dell'una o dell'altra classe suddetta stati nominati o promossi dopo l'epoca in cui è entrata in vigore la sullodata patente dovrà poi computarsi nell'importo della tassa da pagarsi dai medesimi quanto fosse già stato loro dapprima trattenuto sul soldo a titolo di detrazione del 2 per 100.

Le regie delegazioni provinciali restano incaricate della diramazione a chi occorre delle presenti disposizioni.

(N.° 114.) *I ricorsi in affari di punizioni disciplinali sono vincolati al bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 22014-329. G. L. Milano, 2 luglio 1841.

N.° 36793-2092. G. V. Venezia, 14 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regio magistrato camerale con nota 25 giugno p.° p.°, n.° 9836-2068 ha partecipato che in seguito ad un quesito proposto venne dichiarato dall'eccelsa imp. regia camera aulica con rispettato suo dispaccio 3 giugno detto, n.° 16259-1850 che i ricorsi presentati in affari di punizioni disciplinali non appartengono all'eccezione indicata al § 64 n.° 4 della legge sul bollo e sulle tasse, ma devono bensì essere soggetti al bollo in forza del § 53 n.° 9 della predetta legge.

Del che si dà comunicazione a cotesta imp. regia delegazione per opportuna sua norma.

(N.° 115.) *Gli attestati sul domicilio e sull'esistenza in vita necessarj per riscuotere una pensione, provvisione, ecc. sono esenti dal bollo anche quando il pagamento vien eseguito da un fondo privato dedicato alla pubblica beneficenza.*

N.° 22015-330. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 4 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 4 giugno p.° p.°, n.° 23274-2593 ha partecipato che S. M. con sovrana risoluzione 29 maggio p.° p.° si è degnata di approvare che gli attestati sul domicilio e sull'esistenza in vita necessarj per riscuotere una pensione, provvigione, assegno di grazia, ecc., ai quali pel § 64 n.° 25 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 è concessa l'esenzione dal bollo quando il pagamento viene eseguito dall'erario dello stato, da un fondo pubblico o da una cassa comunale o degli stati provinciali, abbiano ad essere esenti dal bollo anche in allora quando questi pagamenti vengono eseguiti da un fondo privato dedicato alla pubblica beneficenza.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma.

(N.° 116.) *Gli attestati e certificati di qualunque natura sono da ritenersi obbligati al bollo di lir.* 1. 50 *per foglio.*

CIRCOLARE.

N.° 22494-369. G. L.

Milano, 6 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito a un dubbio promosso da parte dell'ispettorato generale delle scuole elementari sull'applicazione di un bollo diverso ai certificati diretti a procurare a colui cui si rilasciano un vantaggio fondato nei regolamenti, ed a quelli che possono servirgli di prova in confronto di terzi, l'imperiale regia camera aulica generale ha dichiarato che gli attestati e certificati di qualunque natura (sieno o meno diretti a valere in confronto di terzi) debbono a tenore del § 21 della legge sul bollo 27 gennajo 1840 ritenersi soggetti al bollo di lir. 1. 50 per foglio, salve le eccezioni dalla legge espressamente indicate.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma e per le occorrenti partecipazioni ai dipendenti uffici.

(N.° 117.) *Osservazioni e dichiarazioni circa l'intelligenza e l'estensione della disposizione del § 53 n.° 1 della legge sul bollo 27 gennajo 1840.*

CIRCOLARE.

N.° 22495-370. G. L.

Milano, 7 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Giusta la comunicazione fatta dall'imp. regio magistrato camerale colla nota 27 giugno p.° p.°, n.° 9834-2066, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 3 giugno detto, n.° 10317-1196 si è degnata di emettere le seguenti osservazioni e dichiarazioni circa l'intelligenza ed estensione della disposizione del § 53 n.° 1 della legge sul bollo 27 gennajo 1840:

« In quanto al quesito, se anche le istanze » che sono dirette ad ottenere in generale » delle *grazie* o *favori* possano venir comprese » sotto il disposto dal § 53 n.° 1 della legge » sul bollo e sulle tasse, si dovrà aver pre- » sente che questo paragrafo, il quale assog- » getta al bollo di una lira e 50 centesimi » tutte le domande ivi indicate senza riguardo » al grado, condizione o qualità dell'ufficio » od autorità a cui sono dirette, forma una

» eccezione della regola che è contenuta nel
» § 52 della medesima legge in riguardo al
» bollo delle istanze dei privati.

» Le disposizioni contenute nel § 53 si do-
» vranno quindi interpretare rigorosamente
» (ristrettivamente).

» Siccome questo paragrafo al n.° 1 assog-
» getta al bollo di una lira e 50 centesimi
» solo le domande di concessione o conferma
» di privilegi, diritti, esenzioni e distinzioni
» o prerogative personali, così per questa
» disposizione non soggiacciono al suddet-
» to bollo maggiore tutte indistintamente le
» istanze che in generale sono dirette ad ot-
» tenere una grazia od un favore, purchè in
» esse non si tratti anche di un privilegio,
» diritto, esenzione o di una distinzione o
» prerogativa personale.

» Se poi la concessione che viene doman-
» data sia un privilegio, diritto, ecc., e quindi
» se la domanda cada sotto il disposto dal
» § 53 n.° 1, può giudicarsi solo nel caso
» concreto dal contenuto della domanda. »

Tanto si partecipa a cotesta imp. regia delegazione provinciale per conveniente norma.

(N.° 118.) *Caso nel quale sono esenti dal bollo i riclami dei contribuenti in oggetti d'imposte.*

N.° 22830-385. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 8 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso circa all'intelligenza del § 64 n.° 9 della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo, l'imp. regio magistrato camerale con nota 2 corrente, n.° 8847-1881 ha dichiarato essere esenti dal bollo i reclami dei contribuenti in oggetti d'imposte solo allorquando sono prodotti dietro eccitamento d'ufficio a presentare, volendo, le loro rimostranze sopra qualche dichiarazione od ingiunzione in materia d'imposte. Quindi non godono della esenzione dal bollo i ricorsi che vengono prodotti dai contribuenti contro una imposta già in corso a loro carico, o contro una determinazione presa in via assoluta e definitiva dall'autorità competente, o contro gli atti esecutivi promossi per l'esazione delle imposte, perchè in nessuno di questi casi si verifica che il riclamo sia prodotto in conseguenza di un eccitamento emanato d'ufficio, essendo esso spontaneamente presentato dal contribuente per ottenere il condono, la

riduzione o la depennazione dell' imposta, o la sospensione o rettificazione degli atti diretti ad ottenerne il pagamento.

(N.° 119.) *Non si possono rilasciare in un solo foglio da cent. 75 più attestazioni di matrimonio, di nascita e di morte benchè per la ventilazione di una sola eredità, per la sistemazione della tutela di più figli del medesimo genitore, ecc.*

N.° 22850-390. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 8 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio stato promosso, se, come per lo passato, si possano rilasciare anche in avvenire sopra un solo foglio le attestazioni di matrimonj, di nascite e di morti che tutte cumulativamente servono all' autorità giudiziaria per la ventilazione di un' eredità, per l' attivazione di una tutela e simili, l' eccelsa imp. regia camera aulica con rispettato dispaccio 16 giugno prossimo passato, n.° 18243-2075 ha dichiarato all' imp. regio magistrato camerale quanto segue:

« Anche nel caso in cui più attestazioni di
» matrimonio, di nascita o di morte debbono
» cumulativamente prodursi all'autorità giudi-
» ziaria per la ventilazione *di una sola eredità,*
» per la sistemazione della tutela *di più figli*
» *del medesimo genitore* o per altre simili ope-
» razioni, non si possono le relative fedi ri-
» lasciare in un solo foglio da centesimi 75,
» disponendo il § 78 della legge sul bollo,
» che col medesimo bollo non si può erigere
» che un solo documento o scritto, salve le
» poche eccezioni portate dalla legge mede-
» sima, sotto nessuna delle quali cade alcuno
» dei casi suddetti. »

Di tale superiore dichiarazione vorrà cotesta regia delegazione rendere edotti gli uffici da lei dipendenti, non che i signori parrochi della provincia per opportuna loro norma nei contingibili casi.

(N.° 120.) *Si fa obbligo alle prime istanze giudiziarie di notificare alla rispettiva delegazione provinciale i casi di morte di qualunque architetto civile, perito agrimensore od ingegnere civile.*

CIRCOLARE.

N.° 8028. A. L. Milano, 9 luglio 1841.

N.° 16385. A. V. Venezia, 3 dicembre 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Sopra ricerca dell' imp. regio governo e dietro l' autorizzazione impartita dal supremo senato in Verona coll' ossequiato aulico decreto 3 luglio corrente, n.° 1800, si ordina alle imperiali regie prime istanze giudiziarie di Lombardia di notificare alla rispettiva delegazione provinciale i casi di morte di qualunque architetto civile, perito agrimensore od ingegnere civile, in analogia ed a senso del § 15 delle istruzioni per le preture in affari non contenziosi.

(N.° 121.) *Soluzione di varj quesiti proposti dall' imp. regia camera di disciplina notarile riferibilmente al bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 22832-386. G. L.

Milano, 10 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per intelligenza e norma di cotest' imperiale regia delegazione provinciale si partecipano alcune osservazioni e dichiarazioni comunicate dall'imp. regio magistrato camerale in conformità delle superiori risoluzioni abbassate dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale col venerato dispaccio 3 maggio p.° p.°, n.° 1116-132 sopra diversi quesiti proposti dall' imperiale regia camera di disciplina notarile in questa città.

Quesito I. = Possono farsi sullo stesso atto col solo bollo al primo foglio corrispondente all' affare che lo esige maggiore = *la vendita colla contemporanea conversione del prezzo nella dimissione dei creditori ipotecarj?*

Osservazione della camera. = Frequentissimo è questo caso. Si vende generalmente per pagare i debiti: interessa al venditore che i suoi creditori siano soddisfatti per sottrarsi ad ogni personale risponsabilità; e dall' altra

parte il compratore è interessato a che il prezzo venga convertito nel dimettere i creditori aventi ipoteca sullo stabile che acquista. Un tale intento a reciproca garanzia non si ottiene che erogando appunto il prezzo nell'atto stesso della vendita nella dimissione dei detti creditori quanti siano e sino alla concorrenza del prezzo. Il citato § 79 dichiara che la confessione di avere ricevuto il prezzo si comprende nel medesimo atto di compera: non è egli lo stesso se il prezzo viene in vece confessato dai creditori, cui il compratore per delegazione del venditore lo paga? Dacchè la legge non esige pel confesso del prezzo un atto separato, pare che possano appunto nel medesimo atto confessare i creditori del venditore, che in questo caso lo rappresentano, la di lui ricevuta.

Soluzione. = Se in un solo documento si comprende la vendita di un fondo e la distribuzione del prezzo ai creditori del venditore, si verifica il caso contemplato nella seconda parte del § 79 della nuova legge sul bollo 27 gennajo 1840, giacchè non si tratta di più disposizioni che si riferiscono allo stesso affare, ma di più affari che sono in relazione tra di loro e si riferiscono a diversi oggetti. Non è lo stesso che il compratore confessi di avere ricevuto il prezzo o che intervengano i creditori ad emettere una tale confessione come

contestuali assegnatarj del prezzo medesimo, giacchè la vendita coll' esazione del relativo prezzo, di cui si confessa la ricevuta del compratore, sono disposizioni che si riferiscono all'affare stesso; ma l'assegnamento del prezzo ad un terzo che lo riceve per un oggetto diverso è un affare distinto da quello della vendita e relativo ad un oggetto separato. In siffatto caso quindi il documento soggiace al bollo per la somma complessiva dei singoli importi in danaro.

Quesito II. = *La vendita col contemporaneo mutuo pel pagamento del prezzo al venditore o suoi creditori?*

Osservazioni della camera. = Non è meno frequente il caso che un compratore per pagare il prezzo dell' acquisto al venditore od ai di lui creditori prenda una somma a mutuo, la quale gli viene mutuata colla speciale ipoteca sullo stabile che acquista o mediante la subingressione del sovventore nelle ragioni del venditore o dei creditori che si dimettono aventi ipoteca sullo stabile stesso. Tutto ciò non può avvenire ove nell'atto stesso della vendita non succeda la sovvenzione colla dimissione del venditore o de' suoi creditori.

Soluzione. = Se da un solo documento si fa constare una compra e vendita, la sovvenzione di una somma che un terzo fa al

compratore pel pagamento del prezzo, e l'assegnamento di una tale somma ad un creditore del venditore, è manifesto che in quel documento si comprendono tre affari distinti, che, comunque in relazione tra di loro, si riferiscono a tre diversi oggetti, giacchè la compera e vendita, il contratto di mutuo al compratore, l'assegnamento e contemporaneo pagamento del prezzo al creditore del compratore sono tre affari, e non un solo, e si riferiscono ad oggetti diversi. Quindi supposto che il prezzo sia di lire 9000, il mutuo di lire 9000 ed il debito dimesso dal venditore di altre lire 9000, si avrà la somma di lire 27000 complessiva dei singoli importi, onde il primo foglio del documento dovrà portare il bollo di lire 60.

Quesito III. = *L'esazione di un credito colla contemporanea dimissione dei creditori di chi lo esige?*

Osservazioni della camera. = Il tribunale tutorio nell'autorizzare il tutore ad esigere un credito del minore ordina generalmente che la somma venga contestualmente convertita per esempio nel dimettere i creditori del minore stesso, e sotto questa condizione (che costituisce la garanzia del tribunale) permette che il debitore che paga venga liberato, e che possa far seguire la cancellazione della

inscrizione. Ora è evidente che il pagamento e la conversione debbono risultare da un atto medesimo.

Soluzione. = Quando in un solo documento si comprendono l' esazione di un credito con la relativa quitanza, ed il reimpiego della somma esatta o l' erogazione della medesima nel pagamento di un debito verso un terzo che rilascia pure dal canto suo la quitanza pel ricevuto pagamento, si uniscono in un solo documento due affari risguardanti due diversi oggetti, onde il documento deve soggiacere al bollo per la somma complessiva dei singoli importi in danaro.

Quesito IV. = *La vendita di diversi stabili che si fa da uno stesso venditore a più compratori?*

Osservazioni della camera. = Uno che possiede più stabili trova opportuno e del maggiore suo interesse di venderli in dettaglio; ma o perchè vi sono delle convenzioni di servitù da stabilirsi tra uno stabile e l' altro, o perchè vi sono delle ipoteche sulla massa totale degli stabili, alla cui estinzione non è sufficiente il prezzo di uno dei detti stabili, o per altri motivi, è necessario che queste diverse vendite siano fatte in un medesimo atto che contenga nei rapporti tra gli stessi compratori le opportune convenzioni a reciproca garanzia.

Soluzione. = Il documento che comprende la vendita di stabili diversi che si fa da uno stesso venditore a diversi compratori è letteralmente contemplato dal § 79, parte seconda pel bollo corrispondente alla somma complessiva dei singoli importi in danaro.

Quesito V. = *Più mutui fatti ad una stessa persona sotto la medesima cauzione?*

Osservazioni della camera. = Abbisognando a taluno una somma e non potendola avere da un solo, la prende a mutuo da più sovventori, i quali però la sovvengono sotto la condizione che tutti debbano essere in rango eguale nell'ipoteca, o che l'uno debba essere in vece preferito all'altro malgrado che segua l'inscrizione nei registri ipotecarj nel medesimo giorno o che segua in giorni diversi, anche questi mutui non possono quindi per l'effetto delle premesse convenzioni farsi che nel medesimo atto.

Soluzione. = Più mutui che si fanno alla stessa persona con la medesima cauzione, ma da mutuanti diversi sono tanti affari quanti sono i mutui distinti, e perciò il relativo documento che tutti li comprende contestualmente soggiace al bollo stabilito per la somma complessiva ricevuta a mutuo dalla medesima persona.

Quesito VI. = *La vendita di uno stabile col livello o coll' affitto contemporaneo dello stabile stesso nel medesimo venditore od in altra persona da questo voluta?*

Osservazioni della camera. = Succede non rade volte che il venditore pone per patto della vendita che lo stabile venga affittato o dato in enfiteusi a lui od alla persona da lui prescelta, e viceversa che il compratore pone per patto che il venditore debba assumere in affitto o ricevere in enfiteusi lo stabile stesso per un determinato canone. Formando quest' affitto o livello un patto del contratto di vendita, viene di sua natura a doversi comprendere nell' atto stesso.

Soluzione. = La vendita di uno stabile costituisce un affare, ed il livello o l' affitto dello stabile medesimo al venditore o ad altra persona verso un' annuale prestazione in danaro costituisce un altro affare; ciascuno di questi affari sarebbe soggetto al bollo in ragione di somma: dunque a termini del ripetuto § 79 il documento che comprende la vendita e l' affitto od il livello soggiace al bollo complessivo del prezzo della vendita e dell' importo in danaro dell' affitto o del livello calcolato a senso dei §§ 10, 11, 12 e 13 della nuova legge.

Quesito VII. = *La vendita dell' utile dominio colla ricognizione del direttario?*

Osservazioni della camera.=Siccome e per effetto del patto convenuto nell'originario istromento di livello, e per effetto della legge ultima *Cod. de jure emphit.* e delle nostre costituzioni di Milano, sotto le cui leggi sono seguiti i tanti contratti enfiteutici, massime nell'occasione che per la legge emanata sotto l'augustissima Maria Teresa tutte le mani-morte furono obbligate a cedere a livello i loro beni stabili, e che per le soppressioni e concentrazioni dei diversi ordini religiosi avvenute sotto l'augustissimo Giuseppe II i beni stabili avocati al *fondo di religione* vennero ceduti parimente a contratto enfiteutico, siccome dicesi per effetto delle dette leggi o del suddetto patto che in tutti i detti contratti livellarj generalmente ritrova, il livellario non può vendere l'utile dominio senza il permesso del direttario, cui compete il diritto di prelazione nell'acquisto od il laudemio, così si è sempre praticato di comprendere in un atto solo la vendita dell'utile dominio in concorso del direttario, che prestando alla detta vendita il proprio assenso riconosce l'acquirente in nuovo livellario ricevendo il pattuito laudemio.

Soluzione.=La vendita dell'utile dominio comunque fatta in concorso del direttario è un affare diverso da quello con cui il direttario nell'atto stesso riconosce l'acquirente in

suo nuovo livellario ricevendo il pattuito laudemio. Quindi per determinare il bollo del documento contenente questi diversi affari devesi unire al prezzo della vendita o l'ammontare di 20 anni dell'annuale canone (§ 12), o l'importo del laudemio, secondo che quello o questo esigerebbe il bollo maggiore se la ricognizione livellaria e l'esazione del laudemio (disposizioni che si riferiscono allo stesso affare) si fossero comprese in un documento separato.

Quesito VIII. = *Il pagamento che fa un debitore ad un suo creditore di diverse somme che gli deve in forza di diversi documenti?*

Osservazioni della Camera. = Accade comunemente che uno prenda a mutuo da una stessa persona ad epoche diverse delle somme diverse coll'ipoteca sul medesimo stabile o su altri, e vuole dimettere i di lui debiti in una volta sola per far cancellare le relative inscrizioni nel medesimo tempo collo stesso documento.

La camera ha indicato i suddetti contratti come quelli che comunemente e giornalmente accadono e che per le persone o per le cose hanno una connessione fra sè ed una relazione tale che vogliono essere fatti in un solo e medesimo atto, e parrebbe quindi che giusta la massima stabilita nel § 79 della suddetta legge

avesse ad usarsi il bollo corrispondente a quell'affare che in confronto degli altri esige il bollo *maggiore* ove non si trovasse di dichiarare in via di spiegazione per alcuni dei detti casi che dove il contratto principale ossia di maggior valore non esigesse per sè il *maximum* del bollo di lire 60, avessero a riunirsi i diversi valori di quei contratti per determinare la classe del bollo fino al detto *maximum*.

Soluzione. = La quitanza che rilascia un creditore al suo debitore di avere ricevuto una determinata somma in danaro soggiace al bollo corrispondente all'intiera somma medesima comunque ciò segua in estinzione di debiti derivanti da documenti diversi, giacchè potevano rilasciarsi anche tante quitanze quanti erano i documenti distinti di debito, e ciascuna di esse presa singolarmente sarebbe stata soggetta al bollo di classe.

Cotesta regia delegazione provinciale resta incaricata di dare conforme comunicazione delle surriferite dichiarazioni anche agl' imp. regj commissariati distrettuali per loro norma, potendo essere non infrequente il caso della produzione ai medesimi di documenti dell'indole sopra indicata.

(N.° 122.) *In qual caso devono soggiacere al bollo i protocolli d'asta per le partite censuarie.*

N.° 22851-391. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 10 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra il dubbio stato promosso, se pel disposto dal § 90 della legge 18 aprile 1816, ed avuto riguardo alle prescrizioni della nuova legge sul bollo e sulle tasse, potessero i protocolli d'asta per le partite censuarie ritenersi esenti dal bollo, e nel caso negativo di quale bollo si avesse a far uso ed a carico di chi dovesse stare il relativo importo, l'imperiale regio magistrato camerale con nota 4 andante, n.° 8153-1749 dichiarò che nell'argomento occorrerebbe di osservare che ove si tratti di protocolli d'asta per la vendita di beni stabili a tenore dell'articolo 70 della succitata legge 18 aprile 1816, questi protocolli godono dell'esenzione dal bollo a senso dell'articolo 90 della legge stessa; ma che in vece quel documento, mediante il quale si trasferisce il pieno dominio e possesso del fondo venduto nel deliberatario, soggiace al bollo di classe a termini dei §§ 14 e 16 della legge sul bollo in data 27 gennajo 1840.

(N.° 123.) *Trattamento daziario della paglia ordinaria, erba marina, giunco e simili articoli.*

N.° 10475–1879. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 12 luglio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dietro rimostranza stata fatta sul trattamento daziario d'una partita di paglia di mare importata dall'estero, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiatissimo dispaccio 10 maggio p.° p.°, n.° 17172–595 si è degnata di dichiarare che nella rubrica n.° 422 della tariffa che contiene la misura del dazio per la paglia da formar trecce è compresa solo quella paglia che serve alla fabbricazione di trecce per cappelli di paglia e lavori di lusso, ma non anche l'altra paglia ordinaria, erba marina, giunco e simili articoli, anche quando essi sieno destinati e vengano adoperati a trecce e tessuti per merci di paglia ad usi domestici (rubrica n.° 423 della tariffa).

Se ne rende quindi edotta cotesta intendenza per opportuna sua norma e perchè ne istruisca gli uffici esecutivi da essa dipendenti.

(N.° 124.) *La prescrizione per gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo della carta deve ritenersi d' uffizio.*

CIRCOLARE.

N.° 2619-461. M. C. V.

Venezia, 16 luglio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Propose quesito la contabilità centrale, se la prescrizione per gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo della carta abbia a ritenersi di uffizio, o nel solo caso che venga accampata dalle parti.

Il magistrato camerale, avuto in vista quanto viene disposto ai §§ 480 e 482 della vigente legge penale per le contravvenzioni di finanza, stabilisce che debbasi aver riguardo di uffizio alla prescrizione anche allorquando non venga accampata dalle parti, e che quindi nell'assoggettare in tali casi gli atti al bollo non abbiasi a ripetere la multa, ma il solo importo del bollo stesso.

(N.° 125.) *Sono sciolti varj dubbj circa il trattamento daziario delle pelli comuni di agnello e di pecora.*

CIRCOLARE.

N.° 11287-2038. M. C. L.

Milano, 20 luglio 1841.

N.° 16404-2660. M. C. V.

Venezia, 27 luglio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra varj dubbj insorti circa il trattamento daziario delle *pelli comuni di agnello e di pecora* e di tutte le altre pelli crude accennate nella rubrica 434 della tariffa, state immerse in acqua di mare od in acqua salata, ovvero impregnate di sale, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 30 giugno p.° p.°, n.° 24920 si è degnata di partecipare per l'opportuna norma che tali pelli sono da considerarsi e daziarsi come pelli *crude* non solo quando le medesime si presentano assolutamente non preparate, in istato verde e secco, ma ancora quando esse pelli furono immerse in acqua di mare od in acqua salata, ovvero impregnate di sale e disseccate col sale, senza che però siano in alcun modo preparate ossia lavorate.

Col prelodato dispaccio ha dichiarato inoltre che sotto la rubrica 432 della tariffa sono da classificarsi le pelli d'agnello comuni, ed anche queste allora soltanto ove si trovino salate ed insieme lavorate per metà, e che se le medesime furono meramente *salate*, vale a dire immerse nell'acqua di mare od in acqua salata, ovvero impregnate di sale, appartengono alla classe delle pelli crude.

Ciò si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma e comunicazione ai dipendenti uffici.

(N.° 126.) *Norme sull' applicazione del bollo e delle tasse agli atti dei subeconomi dei beneficj vacanti.*

CIRCOLARE.

N.° 22407-2763. G. L.

Milano, 24 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra dubbj ulteriori proposti da taluno de' subeconomi de' beneficj vacanti circa all'applicazione del bollo e delle tasse agli atti nei quali per proprio istituto prendono parte, l'imp. regio magistrato camerale con nota 29 giugno prossimo passato, n.° 4383-953 ha dichiarato quanto segue:

Non avendovi differenza nella misura del bollo applicabile all'atto col quale il subeconomo conferisce al beneficiato il vero e reale possesso e godimento delle temporalità annesse al beneficio, riesce indifferente rispetto all'applicazione del bollo la forma dell'atto stesso, cioè tanto che sia fatto per scrittura privata, per processo verbale o per rogito notarile. Quindi i subeconomi continueranno per questo riguardo ad attenersi a quanto le istruzioni prescrivono.

Se nell'istromento d'investimento del provvisto nelle temporalità beneficiarie è indicata l'annua rendita nitida del beneficio in una precisata somma di danaro, il bollo del documento in relazione alle combinate disposizioni dei §§ 7 e 13 della sovrana patente 27 gennajo 1840 dovrà essere proporzionato al detto importo di danaro, secondo le norme prescritte dai §§ 13 e 14 della legge stessa. Il relativo documento però dovrà assoggettarsi al bollo in ragione del decuplo della rendita anzichè di sole tre annualità, giacchè l'investimento senza limitazione di tempo è di sua natura duraturo per tutta la vita del provvisto.

Il conferimento dei beneficj e prebende parrocchiali, siccome fu già rilevato nella circolare 4 dicembre 1840, n.i 41950-4852, 42422-4895, soggiace all'obbligo del bollo, e non già

alla tassa prescritta dal § 169 della nuova legge ogni qual volta nè la nomina, nè la conferma dipendono dal sovrano o dalle imp. regie autorità.

Nel caso concreto in cui il conferimento di qualche beneficio o prebenda parrocchiale fosse *effettivamente* dipenduto dalla nomina ovvero dalla conferma del sovrano o delle imp. regie autorità, e la data della collazione e quella della relativa bolla di canonica istituzione fossero state *anteriori* all'attuazione della nuova legge anzidetta, in siffatto caso non si dovranno pagare le tasse prescritte dal § 170 e seguenti della citata legge, comunque il conferimento del possesso abbia avuto luogo dopo l'attuazione della legge medesima, e ciò pel disposto al § IV della governativa notificazione 1.° settembre 1840, n.° 5976 P.

(N.° 127.) *Le matricole degli studenti presso le università sono soggette al bollo.*

N.° 23805-2915. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 24 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito promosso, se le matricole degli studenti presso le università dovessero tenersi esenti dal bollo, l'imp. regia commissione aulica degli studj, dietro analoga dichiarazione dell'imp. regia camera aulica generale, ha determinato con ossequiato dispaccio 19 giugno prossimo passato, n.° 3827-1016 che a tenore del § 21 della legge 27 gennajo 1840 le dette matricole non debbono tenersi esenti dal bollo.

Ciò le si partecipa per opportuna intelligenza e norma e coll'incarico di darne partecipazione ai signori direttori degli studj.

(N.° 128.) *Patente di privilegio rilasciata alla società anonima di azionisti formatasi per la costruzione della strada ferrata per Milano e Venezia.*

CIRCOLARE.

N.° 24123-2468. G. L.

Milano, 24 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

A debita norma e per gli usi opportuni in quanto possono essere interessate le attribuzioni di cotesto imp. regio ufficio, lo scrivente governo trasmette alcuni esemplari della sovrana patente di privilegio in data 27 novembre 1840 stata rilasciata alla società anonima di azionisti formatasi per la costruzione della grande strada a rotaje di ferro fra Milano e Venezia.

NOI FERDINANDO PRIMO,

PER LA GRAZIA DI DIO

Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, dell'Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc.

Veduto il piano generale che unitamente al conto approssimativo delle spese e degli utili ci venne rassegnato dalla società anonima di azionisti formatasi per la costruzione di una strada a rotaje di ferro tra Venezia e Milano, i cui statuti furono approvati colla nostra risoluzione sovrana del 15 ottobre anno mille ottocento trentotto.

Considerando noi l'utilità pubblica di tale strada ferrata ed i grandi vantaggi che da essa possono derivare specialmente al nostro regno lombardo-veneto,

Ci siamo graziosamente degnati di accordare alla detta società l'implorato privilegio coi favori e vantaggi, e sotto le condizioni e cogli obblighi seguenti:

I. Il presente privilegio si limita alla strada ferrata tra Venezia e Milano.

All'impresa incumbe l'obbligo di costruirla secondo il piano e progetto generale già esaminato ed approvato dalle nostre autorità, cioè da Venezia per Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Treviglio a Milano.

Viene però riservato all'impresa il diritto di costruire delle simili strade laterali diramantisi dalla

suddetta pel trasporto di materiali servienti alla costruzione della strada principale, e ciò sino all'epoca in cui essa sia condotta a termine. Quando dopo compita la strada principale l'impresa bramasse di conservare ed usare le dette strade laterali, dovrà richiedere preventivamente la nostra approvazione.

II. Rispetto ai luoghi ove la strada ferrata attraversa una strada pubblica od affetta a pubblica servitù, o sovrappassa acque pubbliche, un ponte od un argine di pubblica ragione, l'impresa dovrà previamente presentare con tutte le particolarità il progetto da essa prescelto, il quale non potrà essere eseguito se non che dopo ottenuta l'approvazione del rispettivo governo, osservando rigorosamente il modo e le condizioni ch'esso trovasse del caso di prescrivere tanto per la condotta della strada ferrata negli accennati punti, quanto all'oggetto che alla parte sottratta all'uso pubblico venga sostituita un'altra costruzione, o che in altro modo venga ovviato a qualunque pregiudizio che ne potesse derivare ai pubblici interessi. Volendosi dall'impresa sovrapporre le rotaje ad una strada pubblica od affetta da pubblica servitù, dovrà essa chiederne la preventiva approvazione del competente imperiale regio governo, e sottoporsi alle condizioni anche di altra strada da costruirsi a di lei spese che le fossero dal medesimo governo imposte.

III. Ove la strada ferrata attraversa strade private o sorpassa acque private, se l'impresa non potrà convenirsi coi proprietarj, deciderà la competente imperiale regia delegazione provinciale sulla necessità e sul modo di conservare il passaggio della strada e delle acque, e nel caso di compenso la liquidazione avrà luogo a termini e giusta le norme stabilite nel susseguente § VIII. I cavalcavia

delle strade comunali attraversate dalla strada ferrata dovranno per lo meno avere la larghezza di cinque metri, salvo all' impresa di sostituire due sottopassaggi, largo ciascuno non meno di metri tre, od un passaggio solo della larghezza di metri cinque.

IV. Le strade, siano esse pubbliche o private, attraversanti la strada ferrata potranno esser guidate od al livello, od al di sopra, od al di sotto di questa, purchè non se ne accresca di troppo la declività e non se ne renda meno sicuro o più difficile l'uso al quale servono attualmente.

Specialmente in quei luoghi ove la strada ferrata interseca strade postali o principali l'impresa, purchè sia possibile, dovrà provvedere acciocchè queste ultime sovrappassino e sottopassino le rotaje con una pendenza non maggiore del tre per cento. Ove però l'intersecazione non è possibile in altro modo che a livello della strada ferrata, e che al ciglio di essa non si può giungere se non che mediante ascese o discese, queste saranno limitate al medesimo pendio del tre per cento al più tanto per le strade postali e principali, quanto per quelle comunali o di ragione privata, oltre che le prefate ascese e discese non dovranno cominciare che trenta o quaranta metri discoste dal ciglio della strada ferrata, onde rimanga orizzontale l' ultimo tronco.

A scanso di disastri in simili intersecazioni a livello, corre l' obbligo all' impresa di munire i passaggi di cancelli movibili, di farli custodire continuamente da apposite guardie, ed in generale di far osservare tutte le precauzioni che sono o saranno prescritte dalle pubbliche autorità.

V. L' impresa è tenuta di sottomettere prima dell'esecuzione delle opere alla competente autorità i progetti particolari di tutte le costruzioni di maggior rilievo sulla linea principale e su quella delle strade laterali, onde ne siano esaminati ed approvati.

VI. Sarà costruito in pietra il ponte sulla laguna per congiungere Venezia alla strada ferrata, ma le forme ed i livelli di quel ponte e la costruzione della strada ferrata nelle vicinanze del Mincio e presso Verona sono soggetti che debbono essere ponderati e stabiliti preventivamente da una commissione tecnica civile-militare.

VII. Oltre quanto è prescritto in via d'obbligo negli articoli antecedenti, l'impresa avrà il conveniente riguardo ai suggerimenti che hanno dato le commissioni veneta e lombarda nell'esaminare il piano generale da lei presentato.

Essa è altresì tenuta di prendere ed eseguire le misure di precauzione, le quali per la sicurezza pubblica saranno prescritte dalle nostre autorità.

VIII. Accordiamo alla società il diritto di espropriazione a termini del § 365 del codice civile austriaco, unicamente però per le proprietà riconosciute indispensabili all'eseguimento della strada ferrata ed alla successiva sua manutenzione e riparazione.

Spetta al competente nostro governo il decidere in caso di contestazione se o no l'indispensabilità esiste.

Riguardo all'indennizzazione da prestarsi per la proprietà richiesta dovrà la società prima di tutto procurare un componimento amichevole.

Se questo non riesce, la società si rivolgerà alla prima istanza giudiziaria civile alla cui giurisdizione appartiene la proprietà richiesta, e provocherà la perizia giudiziale. L'importo della stima giudiziale sarà dall'impresa pagato al proprietario prima dell'occupazione della proprietà rispettiva; o se questi ricusasse di accettarlo, od il pagamento non si potesse effettuare per altri impedimenti, verrà l'importo depositato presso la medesima istanza giudiziaria, dopo di che non si potrà più per questo

titolo impedire all' impresa di cominciare le costruzioni. Se però i proprietarj credessero che nella stima giudiziale non si fossero osservate tutte le disposizioni del regolamento del processo civile sull' ispezione giudiziale, e che potessero pretendere un' indennizzazione maggiore, potranno far valere le loro ragioni nelle vie ordinarie di diritto.

Nello stesso modo è da corrispondersi per l'uso anche momentaneo dell'altrui proprietà, sia per la costruzione, sia per la manutenzione e riparazione della strada principale oppure delle strade laterali succennate occorrenti sino al termine della costruzione principale, un adequato compenso al particolare cui s' impedisce di fruirne nel frattempo. L' espropriazione potrà aver luogo anche in pendenza della definita liquidazione del danno, previa rilevazione giudiziale di tutti gli estremi di fatto che possono influire sull'entità del medesimo e di cui si perdesse la traccia, e previo il deposito del prezzo che sembrerà verosimile all'istanza giudiziaria.

IX. L' intiera opera dovrà essere compiuta ed aperto il passaggio sull' intiera strada ferrata da Venezia a Milano entro anni dieci al più, mentre nel corso di due anni dovranno essere costrutte almeno due miglia geografiche, da computarsi ambi i termini dalla data di questa patente, sotto pena altrimenti dell'estinzione del presente privilegio.

X. Ingiungiamo alla società in via positiva ed assoluta l' obbligo d' una precisa tenuta di registri della sua impresa, cioè dei fondi impiegati nella medesima, delle spese fatte e del risultamento dell' opera, in modo che dai detti registri si possa rilevare con esattezza l' entrata brutta ed il netto ricavo di ogni anno dell' impresa tanto in complesso, quanto distintamente per ciascun ramo di essa, cioè del trasporto delle persone e degli oggetti di ogni genere.

All' amministrazione poi spetta il diritto di prender cognizione dei predetti registri e conti ogni qual volta crederà ciò necessario.

XI. Durante il presente privilegio non sarà stabilito, nè percepito dalle autorità pubbliche alcun pedaggio sulla strada ferrata costruita dalla società, ma rispetto all' esazione dei dazj di consumo d'entrata e d' uscita per merci, derrate e simili, al censimento dei terreni e caseggiati occupati per la costruzione della strada oppur destinati al servigio di essa, come pure riguardo al pagamento delle relative imposte ed alla corresponsione di qualsiansi tasse e tributi stabiliti per l' esercizio di arti o rami di commercio e simili saranno osservate ed applicate all' impresa le analoghe disposizioni dei regolamenti generali rispettivi e seguite le norme e massime in proposito adottate e che potranno in seguito essere prescritte.

XII. L' impresa avrà il diritto esclusivo di trasportare sulla propria strada persone e cose d'ogni genere col mezzo di bestie da tiro o con altra forza motrice, fissando i prezzi a norma delle circostanze. La tariffa dei prezzi dovrà però esser pubblicata, ed è riservato ai nostri governi di Venezia e di Milano il diritto di promuovere un' equa diminuzione dei prezzi nel caso che il prodotto netto della strada oltrepassasse il quindici per cento del valore nominale delle azioni. Prima di attivare l'uso di questa strada o di qualsiasi macchina a vapore dovranno aver luogo le visite di sicurezza e le prove prescritte dai relativi regolamenti ora in vigore o che potranno in seguito emanarsi. Simili visite e prove di sicurezza saranno anche in seguito ordinate dalle nostre autorità ogni qual volta ne occorra il bisogno.

XIII. L' impresa è obbligata d' incaricarsi a richiesta dell' amministrazione postale del trasporto gratuito delle lettere, carte e pacchi d' ufficio.

Il trasporto degli altri capi consegnati agli uffici postali ed appartenenti alla sfera delle imperiali regie messaggerie non incumbe alla società se non verso un compenso, per la fissazione del quale, come pure per le modalità del trasporto la società dovrà stipulare coll'amministrazione postale un' apposita convenzione, prendendo per base che il compenso pel trasporto di simili oggetti non dee sormontare i prezzi ordinarj della tariffa della strada ferrata, dedotti però quattro per cento.

Così pure l' amministrazione delle finanze, quando il trasporto delle persone sulla strada ferrata succeda fra luoghi che comunicano tra loro mediante un corso erariale di posta, avrà la facoltà di prelevare un moderato correspettivo, in forma d' una somma convenuta, qualora il ricavo della strada ferrata sia vantaggioso in proporzione degli interessi correnti del danaro o dell' utile di altre imprese d' industria.

La fissazione dell'importo di questo correspettivo avrà luogo di concerto coll'aulico dicastero politico.

XIV. Qualora l' amministrazione militare desiderasse di far uso della strada ferrata pel trasporto di truppe o di effetti militari, l' impresa sarà in obbligo di mettere alla disposizione della medesima tutti i mezzi di trasporto verso il compenso portato dalla tariffa stabilita pel pubblico.

XV. La durata della presente concessione resta fissata ad anni cinquanta da computarsi dalla data di questo nostro privilegio.

In ogni caso d' inosservanza o di violazione di qualunque siasi delle prescrizioni della presente patente, dopo che sarà preceduta infruttuosamente

un' apposita avvertenza e comminatoria, s' intenderà estinta la concessione *ipso jure et facto*, se così a noi piacerà.

XVI. Ci riserbiamo però di prendere in benigna considerazione la dimanda che ci venne fatta della durata del privilegio per novántanove anni, allorchè, dopo finita la strada, si potrà, basandosi sull' esperienza di un triennio, giudicare con fondamento delle circostanze economiche dell' impresa.

XVII. Spirato il termine della concessione, od altrimenti estinguendosi la medesima, la proprietà della strada ferrata, dei terreni e delle costruzioni da essa dipendenti passerà allo stato immediatamente e senza compenso alcuno.

Tanto in questo caso però, quanto in qualunque altro rimarrà alla società la proprietà di tutti gli effetti, attrezzi, apparecchi ed immobili destinati esclusivamente per l' azienda dei trasporti.

XVIII. In conseguenza del presente privilegio non è permesso ad alcun altro individuo o persona morale di eseguire per l' uso del pubblico una strada ferrata che, senza toccare sulla linea della strada nuove città od altri punti intermedj che fossero importanti per rapporti commerciali, miri unicamente a congiungere insieme le città di Venezia e di Milano, o due altri punti della strada medesima.

XIX. Ci riserbiamo però espressamente di accordare ad altra successiva impresa l'autorizzazione di eseguire una ramificazione od una prolungazione della detta strada da Venezia a Milano, senza che l' impresa di essa possa fare una protesta in contrario o pretendere una qualsiasi indennizzazione. Ciò avvenendo, correrà l' obbligo alle diverse imprese di stipulare fra loro un' equa convenzione per il reciproco uso delle loro strade, onde agevolare i trasporti.

Qualora poi le imprese stesse non arrivassero ad intendersi, il governo rispettivo, previa la domanda di una di esse, interverrà in qualità d'arbitro.

XX. Bensì accordiamo sin da questo momento alla società della strada ferrata da Venezia a Milano la preliminare approvazione per la costruzione del ramo di strada ferrata da Treviglio a Bergamo, con la dichiarazione però che la medesima relativamente alla linea di comunicazione fra le città di Milano e Bergamo mediante una strada di ferro non sia in alcun modo da considerarsi come concessione di un diritto esclusivo.

XXI. I due governi di Venezia e di Milano nomineranno ciascuno un commissario, il cui ufficio sarà d'impedire in modo opportuno qualunque operazione per parte della società o di rappresentanti qualsiansi di essa che fosse contraria alle prescrizioni di questa patente od alle disposizioni di legge, oppure ai regolamenti concernenti alle strade ferrate od agli statuti della società medesima.

Senza esercitare alcuna influenza nè consultiva, nè deliberativa sulla direzione degli affari o su qualunque ramo dell' amministrazione dell' impresa, ciascheduno dei suddetti commissarj è però autorizzato ad intervenire a tutte le adunanze della società, a prendere ispezione di tutti gli atti e rendiconti ed a richiedere tutti gli schiarimenti che gli sembreranno del caso, non che ad assistere anche alle conferenze della direzione quando per qualche fondato motivo lo trovasse necessario. Le spese derivanti dalla particolare sorveglianza su tutta la strada e dalle speciali pratiche d' ufficio a ciò necessarie sono da sostenersi interamente dalla società. Ordiniamo in fine alle autorità nostre competenti di vegliare rigorosamente alla manutenzione del presente privilegio e delle disposizioni che vi sono contenute. — Tale è la nostra volontà.

Dato e rilasciato per mezzo del nostro diletto e fedele conte Antonio Federico Mittrowsky di Mittrowiz e Nemischl, signore di Wiesenberg in Moravia, cavaliere del toson d'oro, gran croce e cancelliere dell' ordine imperiale austriaco di Leopoldo, balío di onore e gran croce dell'ordine sovrano di S. Giovanni di Gerusalemme, nostro consigliere intimo attuale, ciambellano, supremo cancelliere della cancelleria aulica riunita, presidente della commissione aulica degli studj, membro onorario di varie società letterarie, ecc. ecc. ecc. nella nostra capitale e residenza di Vienna il giorno ventisette di novembre dell' anno mille ottocento quaranta, e sesto dei nostri regni.

FERDINANDO *m. p.*

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY
DI MITTROWIZ E NEMISCHL,
Supremo Cancelliere.

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORFF.

GIOVANNI LIMBECK BARONE DI LILIENAU.

Per ordine espresso e supremo di S. M. I. R. A.,
FRANCESCO BARONE DI BUOL.

Regist.° GIUSEPPE FRANCESCO EMILIO TRIMMEL,
Direttore di Registratura all'Aulica Cancelleria riunita.

(N.° 129.) *Dichiarazioni circa al bollo di legalizzazione dei certificati di vita e di domicilio dei pensionisti allorchè tali certificati hanno d'uopo d'essere autenticati o legalizzati.*

N.° 25373-559. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 29 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Ad opportuna norma e direzione di cotesta delegazione le si comunicano le seguenti dichiarazioni auliche state trasmesse al governo colla nota 18 corrente, n.° 9992-3089 dell'imp. regio magistrato camerale:

« Sul quesito proposto circa al bollo di lega-
» lizzazione dei certificati di vita e domicilio
» che i pensionisti ed i provvigionisti pagati
» a carico dell'imp. regio erario sono tenuti
» a produrre ad ogni pagamento dei rispettivi
» assegni quando tali certificati hanno d'uopo
» d'essere autenticati o legalizzati, come ad
» esempio quelli prodotti dai pensionisti ai
» quali è conceduto di godere in estero stato
» degli assegni ai medesimi accordati, l'ec-
» celsa imp. regia camera aulica generale col-
» l'ossequiato dispaccio 6 giugno p.° p.°, n.°
» 13923-1609 si è degnata di abbassare la
» dichiarazione del tenor seguente:

» Le legalizzazioni, come venne già prima
» d'ora ricordato (veggansi le circolari del
» governo 21 giugno, n.° 20285-204 e 24 giu-
» gno, n.° 20935-252), sono atti sostanziali
» d'ufficio o giudiziali che richiedono sempre
» il prescritto bollo, senza distinzione se il
» documento da legalizzarsi sia soggetto od
» esente dal bollo, in quanto queste legaliz-
» zazioni vengano fatte da uffici od autorità
» poste nell'interno dello stato soggetto alla
» legge del bollo. Le legalizzazioni che ven-
» gono fatte da autorità od uffici esteri o po-
» sti nell'interno dello stato non soggetto alla
» legge del bollo non possono considerarsi
» come atti giudiziali o d'ufficio soggetti a
» bollo.

» In riscontro al quesito proposto, ne ri-
» sulta che le legalizzazioni dei certificati di
» domicilio e dell'esistenza eseguite da auto-
» rità od uffici posti nell'interno dello stato
» soggetto alla legge del bollo soggiacciono
» al bollo di legalizzazione, giacchè il § 64
» n.° 25 accorda l'esenzione dal bollo solo
» a questi certificati, ma non alle loro lega-
» lizzazioni. All'incontro le legalizzazioni di
» questi certificati di domicilio e dell'esisten-
» za che vengono fatte da autorità od uffici
» esteri o posti nell'interno dello stato non
» soggetto al bollo, giacchè nell'interno dello

» stato soggetto a questa legge è sottoposto al
» bollo solo l'atto giudiziale o, più propria-
» mente, l'istanza colla quale si domanda la
» legalizzazione, sono esenti dal bollo, quindi
» si prende in considerazione solo il contenuto
» del documento, il quale, in quanto con esso
» si certifichi l'esistenza ed il domicilio del
» pensionato, deve pel § 64 n.° 25 essere
» esente da bollo. »

(N.° 130.) *Schiarimento delle istruzioni per le stime dei danni che si arrecano ai privati colla esecuzione di opere pubbliche.*

N.° 28504-3597. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 30 luglio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, Direzione delle pubbliche costruzioni e Contabilità centrale.

Abbenchè sieno da per sè stessi chiari e precisi i §§ 69, 71 e 72 delle istruzioni provvisorie per le stime dei danni che si arrecano ai privati coll'esecuzione d'opere pubbliche attivate in data 9 giugno 1826, tuttavia è avvenuto in più incontri che gl'ingegneri regj

allontanandosi dalla lettera e dallo spirito d'essi proposero non già di pagare il compenso alla parte danneggiata, ma di ricostruire l'intiero demolito edifizio o la parte ritagliata. Essendo da ciò anche recentemente derivati non lievi imbarazzi all'amministrazione, ravvisa opportuno il governo di dichiarare ch'essa in tutti i casi contemplati da quei paragrafi non assume mai di riedificare un edifizio demolito od una parte ritagliata, ma soltanto di pagare il compenso del danno recato, intorno al quale sarà da trattarsi e convenirsi col proprietario nella stessa guisa che si pratica per l'espropriazione dei terreni, lasciando al proprietario medesimo la facoltà di ricostruire o non ricostruire l'edifizio o la parte ritagliata come meglio gli paresse e piacesse.

La presente dichiarazione viene portata a conoscenza della delegazione provinciale per sua norma e perchè ne dia comunicazione all'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni richiamandolo all'esatta sua osservanza.

(N.° 131.) *Casi ne' quali si può proporre un assegno di quiete in favore degl' individui che dal servigio militare passano immediatamente nella guardia di confine o di finanza.*

N.° 12823–1228. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 31 luglio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. con sovrana risoluzione 16 gennajo p.° p.° si è degnata di accordare che in casi degni di riguardo possa proporsi la concessione di un assegno di quiete secondo le norme per le provvigioni civili a favore di quegli individui che dal servigio militare o presso il cordone militare di confine passano immediatamente nella guardia di confine o di finanza, quando prima di un servigio incensurabile di dieci anni nei corpi stessi vi diventano inabili senza essere nel caso contemplato dal § 115 R. O. della guardia di confine e dal § 82 dell'altro di finanza, per cui a senso di quei regolamenti non avrebbero diritto ad una provvigione.

In esecuzione degli ordini dell'eccelsa camera aulica espressi nel riverito dispaccio 8 maggio p.° p.°, n.° 12405–822 viene fatta conoscere

a cotesta imperiale regia intendenza la suaccennata sovrana risoluzione, e ciò anche in relazione al precedente aulico dispaccio 23 agosto 1831, n.° 29675-2975 (al n.° 15 dell'appendice), coll'aggiungere che l'imperiale regio consiglio aulico di guerra ha resa nota ai comandi militari la detta misura di provvedimento che tende allo scopo di agevolare possibilmente il completamento dei corpi di sorveglianza.

L'intendenza pertanto darà le analoghe istruzioni ai comandi della guardia di confine ed a quella di finanza con incarico di diffondere la suddetta disposizione, cercando specialmente di far conoscere a que' militari i quali spiegassero intenzione di entrare nei corpi di sorveglianza che per effetto della sopraccennata sovrana risoluzione non viene loro negato un provvedimento nei casi sopraddetti quando vengano giustificate le particolari circostanze degne di riguardo.

(N.° 132.) *Formolare della specifica da compilarsi e da unirsi alla posizione degli atti risguardanti proposizioni per conferimento d' impieghi.*

CIRCOLARE.

N.° 43399-3449. G. L.

Milano, 2 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Pel disposto al § 25 dell' *istruzione circa i doveri imposti dalla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 a tutte le autorità ed uffici per l' adempimento della legge stessa*, all' evenienza di nomine ad impieghi devono i relativi atti presentare anche i rapporti anteriori di servizio e gli anteriori emolumenti di cui godeva l' impiegato.

All' effetto pertanto che non manchino i dati necessarj per l' applicazione delle competenti tasse venne dalla superiorità prescritto che tali dati abbiano da esprimersi in una specifica apposita da compilarsi esattamente secondo il seguente formolare e da annettersi immancabilmente ad ogni posizione d' atti e proposizione per conferimento d' impieghi.

Si comunica l' enunciata superiore ingiunzione per la debita osservanza nei contingibili casi.

SPECIFICA degli emolumenti presenti e futuri dei sotto indicati individui aspiranti all' impiego di . . . . . all' uopo dell' assegno delle tasse per conferimento d' impieghi, ecc.

Nome dei concorrenti.	ATTUALE		FUTURO		OSSERVAZIONI
	impiego	emolumenti.	impiego	emolumenti.	

(N.° 133.) *È tolto il divieto dell'emigrazione al personale sanitario, esclusi i casi di guerra, di epidemia e d'altra simile disavventura.*

CIRCOLARE.

N.° 25687-2082. G. L. N.° 29254-2708. G. V.
Milano, 6 agosto 1841. Venezia, 5 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni prov.li, Direzione di polizia, Contabilità centrale, Ufficio fiscale, Direz. della facoltà medica presso l'università di Pavia e Direzione dell'istituto veterinario di Milano.

Sopra umilissima consulta della cancelleria aulica riunita, S. M. I. R. a tenore di sovrana risoluzione 26 gennajo anno corrente si è graziosamente degnata di far cessare il vigente divieto generale d'emigrazione pel personale sanitario, e di determinare contemporaneamente che gl'individui sanitarj, i quali ottennero la loro coltura a spese dello stato, debbano nel caso di formale emigrazione risarcire le spese incontrate dallo stato all'uopo suddetto; in oltre che nei casi di guerra, di epidemia e d'altra simile disavventura resti, rispetto ai medici e chirurghi, temporariamente sospesa la presente illimitata concessione.

Tale sovrana risoluzione partecipata dall'eccelsa cancelleria aulica con ossequiato dispaccio del giorno 6 luglio p.° p.°, n.° 20556-2823 viene comunicata a cotesto ufficio ad opportuna sua norma all'evenienza de' casi.

(N.° 134.) *Le fedi di miserabilità valgono per esimere dal bollo soltanto gli atti giudiziali nelle cause particolari della parte, e per corredare le suppliche dirette a ottenere l'elemosina.*

N.° 24378-485. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma si comunica a cotesta delegazione la seguente dichiarazione intorno al § 73 della legge 27 gennajo 1840 pervenuta colla nota 12 luglio p.° p.°, n.° 9999-1995 dell'imp. regio magistrato camerale:

All'appoggio di una fede di miserabilità rilasciata dal parroco e confermata dall'autorità politica venne insinuata nei protocolli d'ufficio in carta senza bollo la documentata supplica d'una vedova diretta a conseguire la propria

pensione normale, e ciò nell'erroneo supposto che il certificato di miserabilità, in base del quale si erano emessi i diversi documenti prodotti a corredo dell'istanza, potesse valere per l'esenzione da ogni bollo.

Ritenuto che in forza del letterale tenore del § 73 della sovrana patente 27 gennajo 1840 l'esenzione dal bollo è accordata soltanto a coloro che provano la propria miserabilità mediante legale certificato *per gli atti giudiziali nelle loro proprie cause,* e che fuori di questo caso non si accorda loro esenzione che per le suppliche *corredate del suddetto certificato* tendente ad ottenere l'*elemosina,* il magistrato camerale perciò prendendo argomento da questo caso particolare, e volendo pure prevenire qualsiasi contravvenzione alla suddetta legge, trova di dover dichiarare che qualsiasi certificato di miserabilità prodotto od annesso ad una supplica od istanza non potrà giammai valere per sè stesso ad ottenere in favore della parte l'esenzione dal bollo, se non nei casi e per gli effetti specificatamente ed esclusivamente contemplati dal suddetto § 73, e che quindi si riterranno in contravvenzione alla legge medesima per le conseguenti procedure penali tanto a carico delle parti che degl' impiegati aventi l'obbligo di vegliare sull'esatta osservanza di detta legge tutte quelle suppliche e

documenti in carta senza bollo che venissero redatti od insinuati per oggetti diversi da quelli tassativamente indicati nel § 73 della sullodata sovrana patente, salvo il caso del resto che si trattasse di atti, scritti o documenti i quali di loro natura o per rapporto alle persone (§ 62 della nuova legge) fossero già ammessi all'esenzione dal bollo.

(N.° 135.) *Si richiama l'esatta osservanza delle prescrizioni portate dalla governativa notificazione* 18 *ottobre* 1836 *circa la prontezza con cui vuol essere autorizzata l'accettazione dei legati pii.*

CIRCOLARE.

N.° 22642-2492. G. L.

Milano, 10 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stato al governo rappresentato dall'autorità giudiziaria il danno che deriva in varie ventilazioni di eredità dal ritardo che si frappone all'aggiudicazione per non essere colla voluta sollecitudine autorizzata l'accettazione o l'assicurazione dei legati disposti dal testatore pei poveri, per le fondazioni, chiese od

in generale per oggetti pii e di pubblica utilità nei termini della governativa notificazione 18 ottobre 1836.

Le delegazioni, le quali hanno una precipua parte in tutti gl'incumbenti relativi a simili accettazioni ed assicurazioni di legati pii, avranno prima d'ora sentita l'importanza di spingere colla maggiore efficacia il pronto esaurimento delle incumbenze stesse, sia nella vista di non inceppare indebitamente le eredità, sia più ancora per quella di non alienare l'animo delle persone benefiche dal comprendere nelle loro dichiarazioni d'ultima volontà delle disposizioni a favore di corpi tutelati od in genere dei legati pii nella tema di vincolare soverchiamente e pregiudicare gli eredi testamentarj al conseguimento della rispettiva quota ereditaria.

Ad ogni modo mentre il governo richiama su quest'importante oggetto la vigilanza e l'attenzione delle delegazioni provinciali, non ommette di loro ingiungere che gli affari concernenti simili lasciti di culto, d'istruzione o di beneficenza, ecc. abbiano ad essere trattati come urgenti, e che appena ricevuta la comunicazione della disposizione testamentaria portante simili istituzioni o legati abbiano a dare le istruzioni e le direttive le più opportune, a seconda dei casi, alla rappresentanza

del corpo tutelato istituito erede o legatario, onde le incumbenze a questa spettanti vengano portate a termine con regolarità e prontezza, sorvegliando l'esecuzione delle date disposizioni con energici eccitamenti ogni qual volta abbia la delegazione motivo di scorgere poca diligenza o qualche imbarazzo nell'adempimento di quanto fu dalla medesima prescritto, e finalmente che, appena esauriti gl' incumbenti demandati all'autorità politica coll'effettivo conseguimento del legato o colla sua assicurazione, non abbiano a frapporre ritardo nel prevenirne d'ufficio la competente autorità giudiziaria, ond' essa possa procedere alle ulteriori pratiche di suo istituto per la chiusura delle sospese procedure ereditarie. S'intende del resto da sè che con ciò non viene portata alcuna variazione alle disposizioni in corso che fissano la competenza dei diversi uffici per l'autorizzazione dei lasciti a seconda della varia loro importanza e natura.

(N.° 136.) *La corrispondenza colle giurisdizioni ungariche deve tenersi in idioma latino.*

CIRCOLARE.

N.° 9298. A. L. Milano, 12 agosto 1841.

N.° 10910. A. V. Venezia, 10 agosto 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde. (*)

Con veneratissimo sovrano viglietto in data 10 luglio anno corrente, indirizzato al presidente del supremo tribunale di giustizia, S. M. I. R. A. ha ordinato al supremo tribunale di giustizia di disporre onde d'ora in avanti si ritenga per norma generale che le autorità giudiziarie austriache ogni qual volta dovessero entrare in immediata corrispondenza con le giurisdizioni ungariche redigano le loro insinuazioni nell'*idioma latino*, nel quale le giurisdizioni stesse, viceversa, sono obbligate di rescrivere.

Di ciò si rendono intese tutte le prime istanze giudiziarie della Lombardia per loro norma e per l'esatta osservanza, in esecuzione del veneratissimo aulico decreto 30 luglio p.° p.°, n.° 2278.

(*) Eguale disposizione fu diramata alle regie delegazioni provinciali (circolare 5 agosto 1841, n.° 29036-1639 dell'imp. regio governo di Venezia).

(N.° 137.) *Decreto aulico sulla cooperazione delle guardie di confine e di finanza nell' arresto d' individui pericolosi nei rapporti di polizia, e per l' eseguimento di perquisizioni domiciliari all' uopo di tale arresto.*

N.° 12632-1900. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 14 agosto 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Quì annesso si trasmette a cotesta imp. regia intendenza per propria norma e direzione ed ulteriore diramazione alla dipendente forza in copia l' ossequiato aulico decreto 22 luglio p.° p.°, n.° 26679-1834 relativo alla cooperazione della guardia di confine e di finanza nell' arresto d' individui pericolosi nei rapporti di polizia, non che riguardo all' eseguimento di perquisizioni domiciliari all' uopo di tale arresto. Si veglierà all' esatto adempimento delle determinazioni contenute nel succitato decreto aulico.

Copia di traduzione d' un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale in data 22 luglio 1841, n.° 26679-1834 diretto ad una imp. regia Amministrazione superiore camerale e di finanza.

I rapporti 28 luglio ed 8 novembre 1839, n.i 17432 e 30570 contengono i seguenti due principali quesiti:

1.° Se la guardia di confine debba essere tenuta a prestare assistenza alle autorità per l'arresto d'individui pericolosi nei rapporti di polizia, e

2.° Se la detta guardia debba essere autorizzata ad intraprendere da sè medesima perquisizioni domiciliari all'uopo d'un tale arresto, coll'intervento d' un assistente politico oppure senza questo intervento.

Su di ciò, di concerto coll' imp. regia cancelleria aulica riunita e coll' imp. regio dicastero aulico di polizia e censura, non che in riferimento ai decreti 14 dicembre 1830, n.° 44250-4895, 21 maggio 1831, n.° 14617-1486 e 4 agosto 1836, n.° 33801-2259, si dichiara a cotest' imp. regia . . . . . quanto segue:

1.° Per l' avvenire la guardia di confine sarà tenuta a prestare soccorso nell' assegnatole distretto alle autorità locali per l' arresto d' individui pericolosi nei rapporti politici tutte le volte che siavi pericolo nel ritardo, nè possa aversi un' assistenza per altre vie, ed in quanto essa guardia di confine con ciò non venga sottratta alle sue proprie incumbenze di servizio.

Questa disposizione torna applicabile sotto le restrizioni medesime anche alla guardia di finanza.

2.° Circa l' autorizzazione della guardia di confine ad eseguire visite domiciliari non si trova di estendere le prescrizioni attualmente in proposito veglianti.

Secondo tali prescrizioni (§ 57 dell' istruzione di servizio per la guardia di confine, e § 277 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato) la guardia di confine può da sè medesima intraprendere una visita o perquisizione domiciliare allora soltanto quando taluno, formalmente richiesto, tenti di sottrarsi alle ispezioni d' ufficio col fuggire in un edifizio od in un altro luogo chiuso. In tal caso alla guardia di confine presentemente non corre l' obbligo di chiedere ogni volta il concorso di un assistente da parte dell' autorità locale, nè quest' obbligo le potrà venire imposto in via assoluta nemmeno per l' avvenire.

Egli non riesce cosa agevole il fare una distinzione, secondo che l' inseguimento avvenga per fini di polizia o per fini di finanza. Laonde la guardia di confine circa l' inseguimento e la perquisizione domiciliare per l' arresto d' individui pericolosi nei rapporti di polizia, in quanto vi debba essa procedere, si conterrà nello stesso modo che è stabilito pei contravventori di finanza, e quindi avranno applicazione in entrambi i casi le norme contenute nel citato § 277 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato. Da ciò consegue che la guardia di confine avrà diritto di chiedere che venga aperto l' edifizio in cui si sarà ricoverato il fuggitivo, e qualora venga corrisposto a tale richiesta di chi dirige il distaccamento, sarà facoltativo ad essa guardia di procedere alla visita domiciliare senza il concorso di un assistente da parte dell' autorità locale o dell' amministrazione comunale. L' assistenza dell' autorità locale si dovrà chiedere soltanto nel caso che si ricusasse di aprire l' edifizio.

Alle altre proposte di cotest' imp. regia . . . . , che cioè la guardia di confine, ogni qual volta essa giunga a conoscere precisamente la dimora d' una

persona sospetta o pericolosa, e la perdita di tempo che nascerebbe dal porgerne avviso alla più vicina autorità politica possa stornare l' arresto, venga autorizzata ad intraprendere da sè medesima una perquisizione domiciliare, e l' autorità o due abitanti del luogo debbano aver l' obbligo dell' assistenza, ovvero che la stessa guardia, qualora siavi pericolo nel ritardo, possa procedere a tale perquisizione indipendentemente dall' assistenza ora detta, non si trova di dare alcun seguito pel riflesso che la guardia di confine in tal guisa potrebbe venire soverchiamente distratta dalle sue vere incumbenze, e che l' arresto in siffatti casi è uno speciale dovere proprio degli organi politici. Le guardie di confine e di finanza avranno però l'obbligo di far conoscere all' autorità del luogo o all' amministrazione comunale la dimora d' un individuo pericoloso venuta a loro notizia, e di attenderne se le medesime vogliano procedere alla perquisizione, e chiamarvi o meno esse guardie di finanza o di confine per la cooperazione, in quanto se ne verifichino gli estremi.

Si ritornano gli allegati coll' avvertenza che in pari tempo s' interessano la cancelleria aulica riunita ed il dicastero aulico di polizia e di censura ad informare delle premesse disposizioni le autorità ed organi da loro dipendenti.

(N.° 138.) *Nel caso di contratti stipulati colla pubblica amministrazione va esente dal bollo il solo esemplare che serve all' amministrazione medesima.*

CIRCOLARE.

N.° 27692-751. G. L.

Milano, 15 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stato promosso il quesito, se nel caso di contratti stipulati colla pubblica amministrazione ed eretti in più esemplari debba esser munito di bollo anche l'esemplare che si rilascia all'appaltatore, ed a carico di chi debba starne la spesa.

L'imperiale regio magistrato camerale su tale proposito ha trovato di dichiarare che inerendo al disposto dal § 67 della sovrana patente 27 gennajo 1840, combinato colle determinazioni del successivo § 74, deve andar esente dal bollo soltanto l'esemplare del contratto che serve per la pubblica amministrazione dello stato, dacchè altrimenti i diritti di bollo anderebbero a carico dell' erario, il quale non deve pagare l'imposta a sè medesimo.

Non così però gli *altri esemplari* del contratto che venissero rilasciati all' appaltatore, fidejussori od altri interessati, i quali non

godendo dell' esenzione dal bollo per tali convenzionali documenti, devono perciò andare soggetti al pagamento dei competenti diritti graduali e fissi secondo l'indole del contratto medesimo stipulato colla pubblica amministrazione.

(N.° 139.) *In quali casi debbansi escludere dalla ripartizione in premio agl' inventori quelle somme che s' introitano a titolo di multa per le irregolarità nel trasporto di merci.*

N.° 12354-2231. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 16 agosto 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Secondo il disposto dal § 25 n.° 1 delle norme 3 marzo 1836 per l' esecuzione della legge penale di finanza sono escluse dalla ripartizione in premio agl' inventori quelle somme che s' introitano a titolo di multa per *le irregolarità nel trasporto di merci.*

A scanso però di erronee interpretazioni per norma opportuna si trova di dichiarare alle intendenze che una tale esclusione dal premio ha luogo soltanto per quelle irregolarità che si scoprono dagli agenti di finanza

nell' atto di trasporti in via, e non già per contravvenzioni in fatto già consumate d' irregolarità di trasporti o di spedizioni scoperte a merito di loro attenzione e coll' effetto dell' incasso d' una multa a termini del § 26 n.° 1 di dette norme.

(N.° 140.) *Trattamento daziario del* racahout des Arabes *ossia* arronroot.

N.° 18330-3003. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 17 agosto 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendo stata promossa quistione sul trattamento daziario del commestibile denominato *racahout des Arabes* ossia *arronroot*, l' eccelsa camera aulica generale con suo dispaccio 21 luglio 1841, n.° 27569 ha trovato di dichiarare che quest' oggetto consistente in una farina leggiera e senza odore preparata dalle radici *maranta arundinacea* e *maranta indica*, e che talvolta occorre in commercio anche mischiata con farina di frumento, di orzo e di formentone, sia da assoggettarsi al medesimo trattamento daziario cui è soggetto il *sago*, cioè

nell'entrata al dazio di lir. 24. 10 per quintale sporco, e nell' uscita al dazio di cent. 55 per quintale sporco (posizione 519 della tariffa).

Ciò che si partecipa all'imperiale regia contabilità centrale ed alle imperiali regie intendenze per loro notizia e norma e per l'opportuna istruzione degli uffici dipendenti.

(N.° 141.) *Schiarimenti di alcuni dubbj intorno alla dichiarazione delle merci da presentarsi all' ufficio daziario di confine all' uopo dell' assegnamento.*

CIRCOLARE.

N.° 10668-1917. M. C. L.

Milano, 18 agosto 1841.

N.° 15621-2530. M. C. V.

Venezia, 26 luglio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A schiarimento dei dubbj proposti sui seguenti punti: *a*) Se nella dichiarazione delle merci da presentarsi all'ufficio daziario di confine all' uopo dell'assegnamento sia permesso d'indicare il peso netto colle deduzioni della tara portate dalle rubriche 649 al 653 della tariffa, *annotazione* quarta. *b*) Se nel caso che

presso l'ufficio *assegnante* vien fatta la *dichiarazione* nel modo suaccennato, la parte vi sia tenuta anche nel daziato che segue presso l'ufficio cui viene la merce assegnata, ovvero se siale concesso di daziare la merce a seconda dell'effettivo peso netto verificato presso quest'ultimo ufficio. *c*) Se la diversità che venisse scoperta fra la quantità dichiarata nell'assegnamento ed il peso netto effettivamente riconosciuto all'atto del daziato abbia da assoggettarsi ad una penale,

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha diramato le seguenti dichiarazioni, che vennero anche allo scrivente comunicate coll'ossequiato dispaccio 16 giugno p.° p.°, n.° 19978, che non può vietarsi alle parti di esporre anche nella dichiarazione delle merci da presentarsi all'oggetto dell'assegnamento il peso netto della farina di zucchero, prendendo per base le deduzioni della tara portate dalla tariffa. In quanto poi dall'ufficio assegnante non vengano esaurite tutte le pratiche d'ufficio prescritte pel daziato d'entrata, ciò che di regola non avviene pel disposto dal § 170 del regolamento sulle dogane, essendo a ciò autorizzati gli uffici daziarj di confine solo in allora quando vengono assegnati degli articoli, al daziato d'entrata dei quali sono abilitati gli uffici daziarj di confine, e quì in vece si tratta di *farina di zucchero*

che può daziarsi solo dalle dogane le quali di regola non si trovano al confine, è dovere dell'ufficio al quale viene fatto l'assegnamento di procedere ad un esatto confronto fra le deduzioni della tara portate dalla tariffa e la qualità e lo stato dei recipienti ed imballaggi delle merci. Se da questo confronto nascesse qualche dubbio su la quantità delle deduzioni della tara portate dalla tariffa e l'applicazione delle deduzioni alla merce indicata da sottoporsi al daziato, incumberà all'ufficio al quale fu assegnata la merce di rilevare l'effettivo peso netto col verificare la tara effettiva, e per conseguenza dovrà procedere alla pesatura di alcuni recipienti vuoti, stabilire sul risultato di questi l'adequato per cento per la tara degli altri recipienti, ed esigere che segua il daziato secondo il peso netto ritrovato.

Nell'istesso modo poi che questo diritto compete all'ufficio, non potrà negarsi la medesima autorizzazione anche alla parte quando essa trovi la tara effettiva dei recipienti maggiore di quella stabilita nella tariffa, giacchè per essere il daziato di regola basato sull'effettivo peso netto, ne viene che la determinazione espressa nella tariffa non forma un obbligo anche per la parte, e quindi quando l'ufficio al quale viene fatto l'assegnamento volesse prendere per *base del daziato* il peso

netto dichiarato presso l'ufficio assegnante, secondo le deduzioni della tara portate dalla tariffa, la parte potrebbe eccepire fondatamente che quelle deduzioni potranno servire di base nel daziato solo in allora quando anche da parte sua non venga elevata alcuna eccezione. Se pertanto essa trova da fare qualche eccezione, questa dovrà prendersi in considerazione e verificarsi l'effettivo peso netto.

Da ciò ne deriva da sè che quando fra la quantità dichiarata all'ufficio assegnante in base alle deduzioni della tara portate dalla tariffa ed il peso netto effettivo trovato dall' ufficio posto nell'interno dello stato si trovano delle differenze, queste non potranno dar luogo ad una penale; però sempre, ben inteso, solo quando sia intatto il suggello di finanza regolarmente apposto, i recipienti arrivino in buono stato, ed il peso sporco d'ogni singolo recipiente venga trovato perfettamente corrispondente alle indicazioni contenute nella dichiarazione delle merci, essendo strettissimo dovere degli uffici di vegliare attentamente su di ciò.

In obbedienza al succitato aulico dispaccio si rendono le premesse superiori dichiarazioni ad opportuna notizia di cotest' imp. regia intendenza, affinchè ne renda anche istruiti i dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 142.) *Gli atti d'assenso al matrimonio di figli minorenni devono assoggettarsi al bollo di centesimi* 50.

CIRCOLARE.

N.° 29187-872. G L.

Milano, 27 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul proposto quesito, a quale bollo debbano assoggettarsi gli atti d'assenso al matrimonio di figli minorenni, l'imperiale regio magistrato camerale con nota 22 andante, n.° 12606-2612 ha dichiarato che non potendosi tali atti d'assenso considerare per certificati, devesi per ciò loro applicare il bollo di centesimi 50, e ciò in relazione al disposto dal § 23 della sovrana patente 27 gennajo 1840, che assoggetta a siffatto bollo tutti quei documenti, riguardo ai quali nulla sarebbe stato stabilito nei precedenti §§ 7 fino al 22 inclusivamente di detta legge.

(N.° 143.) *Requisiti necessarj ai soldati che, avendo compiuta la loro capitolazione, intendono di riassumere il servizio come supplenti.*

CIRCOLARE.

N.° 29220-2620. G. L. N.° 32678-2017. G. V.
Milano, 27 agosto 1841. Venezia, 2 settembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Relativamente ai soldati che, avendo compiuta la loro capitolazione, intendono di riassumere il servizio come supplenti, S. M. I. R. si è degnata di emanare la seguente risoluzione:

« Dalla classe dei soldati del mio regno » lombardo-veneto che hanno compiuto la ca- » pitolazione potranno ammettersi all' armata » come supplenti quei soli nel di cui con- » gedo venne dichiarato espressamente che » sono accettabili come tali, lo che però ha » da valere soltanto per quegl' individui che » saranno congedati dopo la pubblicazione » della presente mia risoluzione. Per quelli » che furono congedati antecedentemente e » che ricercassero di essere ammessi nella » detta qualità di supplenti si avrà cura di » procacciarsi in modo accertato la persua- » sione di loro buona condotta. E quando in

» vece di riassumere il servizio militare come
» supplenti subito dopo l'accordato congedo
» si frapponesse un intervallo di tempo fra
» queste due epoche, dovranno in tal caso
» con attestati delle competenti autorità po-
» litiche giustificare la loro buona condotta
» durante il tempo in cui hanno appartenuto
» alla giurisdizione civile. »

Ciò si partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali in obbedienza ad ossequiato decreto di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè in data 16 corrente agosto, n.° $\frac{7875}{V.R.}$ per loro norma e per l'esatta esecuzione.

(N.° 144.) *Non concorrendo il voto del consiglio in favore degl' individui proposti dalle municipalità per la nomina ad impieghi comunali, si può procedere alla votazione su altri aspiranti riconosciuti eleggibili.*

CIRCOLARE.

N.° 28065–4744. G. L.

Milano, 28 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra dubbio insorto presso una congregazione municipale, se nel caso di nomina ad impieghi comunali fossero da porsi ai voti della

rappresentanza comunale solamente gl'individui da essa proposti mediante terna o dupla, e che non ottenendo questi il numero dei suffragi necessario per l'elezione, non si potesse proseguire la votazione sopra gli altri aspiranti, ma si dovesse aprire un nuovo concorso onde lasciar campo ad altre proposizioni,

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è compiaciuta di emettere la seguente ossequiata dichiarazione comunicata al governo mediante rispettato dispaccio 8 corrente agosto, n.° $\frac{7656}{V.R.}$:

« Il diritto d'iniziativa o di proposizione accordato dal regolamento alle municipalità le » autorizza bensì a presentare come preferibili pei posti da conferirsi quelli tra i concorrenti che esse credono più idonei e meritevoli di prelazione, le autorizza inoltre » a raccomandarli come tali al consiglio, ed » a promuovere la votazione cominciando da » essi, ma non può mai avere l'effetto che » non concorrendo in loro favore il voto del » consiglio, rimanga esclusa la votazione sugli » altri aspiranti riconosciuti eleggibili, e che » debbasi rinnovare o il concorso o la proposizione. »

Tale dichiarazione si terrà a debita intelligenza e norma, e ne verranno di conformità avvertite le congregazioni municipali e le deputazioni comunali, onde serva di opportuna regola all'evenienza dei casi.

(N.° 145.) *Sono ritenuti esenti dal bollo tutti i documenti e ricapiti che servono a corredare le insinuazioni presso l' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico.*

N.° 29469-891. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 agosto 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In proposito al bollo dei documenti e ricapiti che vengono prodotti come allegati alle insinuazioni presso l' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 23 febbrajo p.° p.°, n.° 51893-5000 si è compiaciuta di dichiarare che la relativa esenzione dal bollo fondata nella sovrana risoluzione 20 ottobre 1819 dovrà tenersi ferma anche per l'avvenire.

Ritenuta tale superiore dichiarazione, ed avendo la stessa imp. regia commissione liquidatrice osservato che i certificati di sudditanza, la cui produzione è indispensabile a prova di altro degli estremi voluti perchè possa un credito essere ammesso, furono da essa riguardati sempre come compresi nella categoria degli allegati esenti dal bollo in forza della sullodata risoluzione sovrana, l'imperiale regia

magistrato camerale ha riconosciuto doversi tener ferma anche per l'avvenire tale esenzione per siffatti allegati.

All'oggetto poi di prevenire gli abusi dovranno le delegazioni porre in calce a simili certificati la dichiarazione che il certificato rilasciato non potrà servire che all'unico tassativo uso di corredare l'insinuazione di crediti all'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico lombardo-veneto.

(N.° 146.) *Si richiama alle deputazioni comunali ed autorità locali il dovere che loro incumbe di prestarsi ad ogni richiesta degli agenti di finanza per ispezioni, visite domiciliari, ecc.*

CIRCOLARE.

N.° 26553-657. G. L.

Milano, 1.° settembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In occasione di un caso particolare in cui una deputazione comunale si è rifiutata senza giustificati motivi di prestare la dovuta assistenza agli agenti di finanza in una perquisizione che doveva praticarsi ad esercenti soggetti a controlleria, pel quale fatto fu anche

multata all' appoggio del § 14 del regolamento doganale e del § 5 della legge sulle contravvenzioni di finanza, si è dovuto riconoscere la necessità di richiamare in vigore l' esatta osservanza della speciale disposizione portante l' obbligo di prestarsi ad ogni richiesta degli agenti di finanza per ispezioni, visite domiciliari, ecc., e di ricordare altresì le conseguenze comminate ai renitenti dal succitato § 5 della prefata legge penale.

In conseguenza di ciò, presi gli opportuni concerti coll' imp. regio magistrato camerale, il governo ha trovato di richiamare, come richiama, col mezzo delle imp. regie delegazioni provinciali l' attenzione delle deputazioni comunali ed autorità locali sulla speciale disposizione di cui sopra contemplata particolarmente dai §§ 38 e 39 delle istruzioni diramate nel 1836 alle autorità locali, e dai §§ 19 e 20 di quelle più speciali per le amministrazioni comunali, le quali in sostanza si riferiscono ai §§ 14, 273, 275, 278 del regolamento delle dogane ed al § 533 della legge penale di finanza, sotto la comminatoria del § 5 della legge stessa.

E cotesta delegazione vorrà perciò rivolgere analogo richiamo alle autorità ed uffici comunali compresi nella sua giurisdizione.

(N.° 147.) *I professori dell' istituto veterinario devono preferibilmente impiegarsi come periti in quelle contestazioni civili che si riferiscono a cognizioni della scienza veterinaria.*

N.° 11865. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 2 settembre 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esecuzione degli ordini abbassati dall'eccelso senato lombardo-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 23 p.° p.° agosto, n.° 2254 si comunica alle dipendenti prime istanze per loro norma e direzione nei casi avvenire copia del decreto dell'imp. regia cancelleria aulica unita rilasciato alla presidenza dell'imp. regio governo di Lombardia, datato 8 luglio 1841 al n.° 20697-1178 del seguente tenore:

« Onde rimuovere il conflitto insorto fra l'imp. » regio istituto veterinario di Milano e cotesti » giudizj civili relativamente all'impiego in » preferenza d'altri dei membri del suddetto » istituto nella qualità di periti nelle quistioni » civili, si trovò opportuno, d'accordo col se- » nato lombardo-veneto, coi senati del supre- » mo tribunale di giustizia residente in Vienna » e colla commissione aulica di legislazione

» giudiziaria, di rilasciare ai giudizj di Milano
» quella medesima istruzione che venne adot-
» tata coll' aulico decreto 18 ottobre 1815,
» n.° 1181 della collezione giudiziaria, diretto
» all' appello di Vienna, relativamente all' isti-
» tuto veterinario di Vienna, e dove fu stabi-
» lito che i professori dell' istituto siano da
» destinarsi dai giudizj di Vienna quali stabili
» periti, e debbano preferibilmente impiegarsi
» in quelle contestazioni civili che si riferi-
» scono a cognizioni della scienza veterinaria.
» Del resto i membri dell' istituto veterina-
» rio che saranno destinati quali periti giudi-
» ziarj stabili, dovranno una volta per sempre
» essere assunti con giuramento dai giudizj
» di prima istanza in Milano. »

(N.° 148.) *La ricevitoria del dazio consumo sui fluidi distillati che dal regno lombardo-veneto vengono introdotti nel Litorale è trasportata da Roby a Caporetto.*

N.° 33091-1310. G. V.

Venezia, 3 settembre 1841.

AVVISO.

Attesa la mancanza di un sicuro e decente locale nel villaggio Roby, circolo di Gorizia, venne trasportata d'ordine della regia amministrazione camerale pel Litorale e per la Dalmazia da Roby a Caporetto, situato sulla strada che da Cividale per Roby conduce nel circolo di Gorizia, la ricevitoria del dazio consumo sui fluidi distillati che dal regno lombardo-veneto vengono introdotti nel Litorale.

Tanto si porta a comune conoscenza in seguito a ricerca della regia amministrazione camerale suddetta.

(N.° 149.) *Decreto relativo agli atti stipulati dalle parti presso gli uffizj e giudizj patrimoniali delle signorie, non che presso le autorità locali e distrettuali.*

CIRCOLARE.

N.° 13825-3016. M. C. V.

Venezia, 11 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ad opportuna cognizione si accompagna copia di un decreto che il supremo tribunale di giustizia rilasciò di concerto colla camera aulica generale ai tribunali di appello relativamente agli atti stipulati dalle parti presso gli uffizj e giudizj patrimoniali delle signorie, non che presso le autorità locali e distrettuali, e ciò in relazione a dispaccio 27 maggio a. c., n.° 21945-2463 della prelodata aulica camera.

Al n.° 13825-3016.

Copia di un decreto rilasciato dall' imp. regio Tribunale supremo di giustizia all' imp. regio Tribunale di appello del Litorale il 10 *maggio* 1841, *n.°* 2661.

In seguito al rapporto 26 novembre 1840, n.° 12601, con cui il tribunale d'appello in causa di un quesito fatto dal giudizio locale di Eberstein promosse varj dubbj riguardo al bollo cui in forza della nuova legge 27 gennajo 1840 soggiace l'assunzione a protocollo e la spedizione degli atti eretti da privati presso un giudizio, e ricercò le opportune istruzioni, si comunica all' imp. regio tribunale d'appello col ritorno degli allegati per sua norma conforme alla partecipazione fatta dall'imp. regia camera aulica generale quanto segue per propria norma e notizia e per istruzione delle autorità dipendenti.

Gli atti che dai privati in forza dei decreti aulici 6 aprile 1797, n.° 348, 17 dicembre 1824, n.° 2057 e 21 ottobre 1825, n.° 2136 vengono eretti presso gli uffizj patrimoniali delle signorie, i giudizj distrettuali, i municipj, ecc. non appartengono propriamente agli atti giudiziali in oggetti contenziosi e non contenziosi, ma bensì a quegli atti di uffizio in oggetti privati che incumbono alle autorità ed agli uffizj, e di cui tratta la sezione IV della parte 1.ª della legge sul bollo e sulle tasse.

Lo scioglimento ai quesiti in oggetti di bollo che si riferisce agli atti suddetti deve quindi desumersi dalla detta sezione della legge, avendo per ciò principalmente in vista il § 73 (testo italiano § 56).

Qualora quindi all' uopo di un contratto da stipularsi dalle parti si assume un protocollo che non

già contiene il contratto stesso od articoli obbligatorj, in allora questo protocollo soggiace soltanto al bollo determinato dal § 73 (t. i. § 56), per protocolli che si assumono sopra un affare privato insinuato o trattato verbalmente.

Qualora però il protocollo contenesse il contratto od articoli obbligatorj e venga sottoscritto dalle parti, esso protocollo soggiace al bollo ch'è prescritto al § 73 (t. i. § 56) nel caso che il protocollo tenga luogo di un documento. In ambedue i casi s'intende da sè che il protocollo deve a senso del § 92 (t. i. § 75) già all'atto dell'erezione estendersi in carta munita del bollo legale.

Se alle parti vengano rilasciati duplicati della seconda categoria dei protocolli egualmente firmati dalle parti contraenti, questi duplicati, non che il protocollo originale che avesse da rimanere presso l'autorità soggiacciono al bollo legale a senso del § 99 (t. i. § 82). Si procederà giusta la medesima disposizione del § 99 (t. i. § 82) se sopra i protocolli della seconda categoria che si stendono e si rilasciano alle parti contratti formali, e quindi anche questi, come il protocollo soggiacciono al bollo legale. Le copie di questi protocolli che vengono rilasciati alle parti sono da trattarsi riguardo al bollo giusta il disposto dai §§ 74, 75 e 76 (t. i. §§ 57, 58, 59).

Altre spedizioni però relative a tali protocolli, come decreti od attergati, ecc., che non contengono il tenore del protocollo, giacchè nel caso contrario sarebbero a trattarsi e considerarsi come copie del protocollo, sono comprese nelle disposizioni del § 81 n.° 6 (t. i. § 64 n.° 6), e quindi esenti dal bollo. In quei casi in cui non si assume un protocollo, ma si stendono i contratti privati immediatamente in carta munita del bollo legale senza che verun atto rimanga presso l'autorità non può

naturalmente essere questione di bollo pel protocollo, giacchè esso non esiste. La forma però dei protocolli non fa alcuna differenza riguardo al bollo cui sono soggetti, sia ch' essi vengano depositati in singoli fogli, sia che vengano inserti in libri legati.

Il § 81 n.° 7 (non è nella legge italiana) determina quali prenotazioni d'uffizio sugli atti legali stipulati da sudditi della signoria siano esenti dal bollo.

(N.° 150.) *Ordine dato alla tesoreria camerale di Buda di riscuotere il bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840 per le quitanze dei pagamenti fatti per conto di una cassa delle provincie nelle quali è in vigore la detta legge.*

CIRCOLARE.

N.° 13826–3017. M. C. V.

Venezia, 12 settembre 1841.

N.° 8663–1842. M. C. L.

Milano, 10 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Partecipa l'imperiale regia camera aulica con dispaccio 22 marzo a. c., n.° 1088–428 che col mezzo della presidenza della camera aulica ungherese venne ordinato alla tesoreria camerale di Buda di riscuotere il bollo

prescritto dalla legge 27 gennajo 1840 per le quitanze dei pagamenti fatti per conto di una cassa delle provincie nelle quali è in attività detta legge.

Sarà ciò di opportuna norma negli avvenibili casi.

(N.° 151.) *Le quietanze cambiali con cui dalle casse di guerra si trasmette danaro per conto d' individui militari sono soggette al bollo graduale.*

CIRCOLARE.

N.° 16607-3568. M. C. V.

Venezia, 14 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alla circolare 4 maggio a. c., n.° 9943-2223 (*) ed in obbedienza al dispaccio 21 giugno p.° p.°, n.° 21512-2423 si partecipa che il § 19 della legge sul bollo formando un'eccezione ai precedenti paragrafi per quanto risguarda le cambiali, pagherò ed altri effetti girabili, non può essere applicato alle quietanze cambiali con cui dalle casse

(*) Veggasi anche la successiva circolare governativa 26 ottobre 1841, n.° 36697-1421 più avanti riportata.

di guerra si trasmette danaro per conto d'individui militari, le quali sono soggette, riguardo al bollo, alle prescrizioni del § 14 della legge stessa.

(N.° 152.) *Nelle corse con velociferi separati e con cedola oraria i mastri di posta devono consegnare ai postiglioni il danaro per le tasse di pedaggio, pontatico dogana e tragitto da pagarsi agli appaltatori.*

N.° 34958-4143. G. V.

Venezia, 17 settembre 1841.

AVVISO.

In seguito a proposizione della suprema aulica amministrazione delle poste e di concerto col direttorio aulico generale dei conti l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato decreto 20 p.° p.° agosto, n.° 33653-1286 si è degnata di stabilire che nelle corse con velociferi separati e con *cedola oraria* debba ogni mastro di posta consegnare ai postiglioni il danaro per le tasse erariali di *pedaggio, pontatico dogana e tragitto,* acciocchè essi le paghino al rispettivo appaltatore verso il ritiro delle corrispondenti bollette.

Si rende a pubblica notizia questa superiore disposizione, colla quale resta derogato a quella emanata coll'avviso 17 maggio 1839, n.° 20165–2623.

(N.° 153.) *Dilucidazione al § 80 della parte seconda del codice penale.*

CIRCOLARE.

N.° 34519–2626. G. V.

Venezia, 17 settembre 1841.

N.° 31323–3180. G. L.

Milano, 13 settembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Direzione gen. di polizia.

L'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita con ossequiato dispaccio 13 agosto p.° p.°, n.° 23718–1940 ha trovato di dilucidare il § 80 della seconda parte del codice penale nel modo seguente:

Poichè non sussiste più la prescrizione preveduta nello stesso paragrafo per le cedole di posta, essendo ora in quanto alla regalia di posta senza alcuna condizione permesso ai maestri di posta d' inoltrare i viaggiatori senza fermarli colla posta, quand' anche non siano

arrivati con cavalli di posta, così d'ora innanzi nei rapporti di polizia sarà da osservarsi quella sola prescrizione che risulta nell'appendice delle più recenti disposizioni generali della seconda parte del codice penale sotto il n.° 4, e la quale in relazione al decreto aulico del 29 luglio 1813, n.° 12246 è del seguente tenore:

« Resta vietato ai maestri di posta di far » attaccare cavalli a viaggiatori non muniti di » passaporto in regola (oppure di un permesso » di sortita), come anche a quelli che si sco- » stano dalla direzione indicata nei ricordati » ricapiti. In caso di contravvenzione ha luogo » la pena stabilita al § 80, cioè della multa » di fiorini 50 per la prima volta, del doppio » importo per la seconda volta, venendo per » la terza volta i contravventori rimossi dal » loro ufficio. »

Di ciò si prevengono contemporaneamente le imp. regie delegazioni provinciali perchè ne istruiscano di conformità le autorità dipendenti per loro norma e direzione.

(N.° 154.) *Le obbligazioni dello stato derivanti dagl' imprestiti degli anni* 1834 *e* 1839 *sono da accettarsi non a corso della borsa, ma a valore nominale quando vengono offerte a cauzione di contratti.*

CIRCOLARE.

N.° 15707-1240. M. C. V.

Venezia, 18 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Col decreto 6 luglio 1838, n.° 15731-1987 fu autorizzata l'accettazione delle cartelle del monte lombardo-veneto e delle obbligazioni di stato a valore di borsa quando non sia questo maggiore del nominale, e ciò tanto pei depositi per la garanzia delle aste, non che degli appalti del dazio consumo forese.

Ora l'eccelsa imp. regia camera aulica delle miniere con riverito dispaccio 10 giugno 1840, n.° 8038 ha partecipato avere l'eccelsa camera aulica generale dichiarato che le cartelle di obbligazione dello stato derivante dagl'imprestiti degli anni 1834 e 1839 debbano essere accettate non a corso della borsa, ma a valor nominale ove vengano offerte a cauzione di contratti di appalto, forniture ed imprese di costruzione di fabbriche.

Tale superiore dichiarazione viene comunicata per l' uso opportuno.

(N.° 155.) *Il tribunale d'appello allorchè esacerba la pena inflitta dalla sentenza di prima istanza deve comunicare i motivi intieri della sua decisione.*

CIRCOLARE.

N.° 12866. A. V. N.° 10815. A. L.

Venezia, 22 settembre 1841. Milano, 17 settembre 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima risoluzione sovrana 31 luglio 1841 ha ordinato che allorquando il tribunale d'appello esacerba la pena inflitta dalla sentenza di prima istanza, ed ha quindi luogo il ricorso a senso del § 462 lett. *b* del codice penale, parte prima, è debito dell'appello stesso di unire alla propria decisione i motivi interi della sua decisione, giusta il § 464 del suddetto codice, e non deve limitarsi a comunicare i soli motivi della esacerbazione da esso pronunciata.

Ciò si significa alle dipendenti prime istanze per loro notizia, in esecuzione degli ordini abbassati coll'aulico decreto 10 corr., n.° 2551 dell'eccelso senato lombardo-veneto dell'imp. regio supremo tribunale di giustizia.

(N.° 156.) *Disposizioni per riunire ad una sola scadenza i contratti delle manutenzioni delle regie strade, ponti, sostegni e navigli.*

N.° 36215–4282. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 24 settembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmette a cotesta delegazione provinciale una copia di decreto diretto alla direzione delle pubbliche costruzioni contenente le disposizioni necessarie per riunire ad una sola scadenza i contratti delle manutenzioni delle regie strade, ponti, sostegni e navigli, e la s'incarica di curarne dal suo canto l'osservanza di concerto coll'ufficio predetto.

N.° 36215-4282.

24 settembre 1841.

Decreto alla Direzione delle pubbliche costruzioni ed alla Contabilità centrale.

Opportuna si ravvisa la concorde proposizione della direzione delle pubbliche costruzioni e della contabilità centrale di riunire le scadenze di tutti gli appalti delle manutenzioni ad una sola epoca ed a quella appunto dell'anno camerale, dividendo le scadenze dei relativi canoni in due rate semestrali. E dappoichè gl'imprenditori opportunamente interpellati acconsentirono tutti, tranne alcune parziali modificazioni, al nuovo sistema da introdursi, si dispone quanto segue:

I. I contratti di manutenzione delle regie strade, ponti, sostegni e navigli, come pure delle opere *di verde* lungo i fiumi e canali col principio dell'esercizio 1842 avranno le scadenze ad anno camerale.

II. Il pagamento dei relativi canoni fissi, quanto delle opere a fornitura avrà luogo in due rate semestrali posticipate per tutte indistintamente le imprese, l'una in base del solito certificato da emettersi dall'ingegnere direttore de' lavori, l'altra in seguito al collaudo annuale.

III. Per le strade di montagna la visita annua di collaudazione si verificherà infallibilmente entro la seconda quindicina di ottobre, e per le strade di pianura entro la prima quindicina di novembre al più tardi, senza che da ciò derivi veruna alterazione alle epoche fissate per lo spargimento della ghiaja.

IV. Per tutte le imprese in corso, le quali avessero una differente scadenza, si liquiderà il corrispondente rateo col primo collaudo che dovrà venir praticato.

V. Gli attuali contratti di manutenzione delle regie strade

a) del Terraglio,

b) da porta S. Tomaso in Treviso al ponte S. Antonio,

c) maestra d'Italia dal ponte suddetto a quello della Priula,

d) vicentina da Treviso per Castelfranco al confine vicentino,

e) feltrina da Treviso per Biadene e Cornuda al confine bellunese,

f) del bosco di Fagarè,

g) castellana dai quattro cantoni di Mestre alla Rosà

vengono per aderire alle domande degli appaltatori dal 31 dicembre in cui scadono rispettivamente prorogati a tutto ottobre dell'anno successivo.

I due contratti di manutenzione della regia strada da Este per Montagnana alla Bevilacqua divisa in due tronchi avranno termine in vece col 31 ottobre 1849, anzichè col 31 dicembre dello stesso anno.

VI. Per le opere *di verde* il collaudo s'impartirà nella prima quindicina di maggio, essendochè nel primo semestre si eseguiscono la maggior parte ed i più importanti lavori a fornitura, mentre per l'altro semestre basterà il solito certificato dell'ingegnere direttore del lavoro, tranne l'ultimo anno del contratto in cui dovrà collaudarsi anche il secondo semestre. Avuto riguardo però ai patti speciali che regolano i contratti in corso e fino a che si devenga alla stipulazione di nuovi contratti, resta determinato che al primo d'aprile di ciascun anno venga rilasciato un certificato pel pagamento di tutte le opere *di verde* a fornitura eseguite dal 1.° novembre a tutto marzo, dal cui importo però sarà da detrarsi il 20 per 100, che verrà poi

pagato in cumulo col prezzo delle opere a prezzo definito, e dei lavori eseguiti in aprile da liquidarsi col collando del mese di maggio.

Importando or più che mai che non vengano frapposti ritardi alle collaudazioni, si richiama la più stretta osservanza del termine per esse fissato col decreto 21 dicembre 1822, n.° 43235-7113 tenuto fermo colla circolare 13 febbrajo 1835, n.° 4492-654.

Dell' esecuzione delle premesse disposizioni s' incarica la direzione delle pubbliche costruzioni, passando agli opportuni concerti colle delegazioni provinciali, alle quali va intanto il governo a notificarle direttamente.

Ad 1. E per l' effetto si ritornano gli allegati sub *B* del rapporto 23 p.° p.° giugno, n.° 3377, onde vengano i processi verbali diramati ai rispettivi ingegneri in capo, perchè li riproducano ad appoggio del primo collaudo al quale si riferiscono.

Ad 2. Se ne previene in pari tempo cotesta contabilità centrale in esito al suo rapporto 21 cadente, n.° 34679, affinchè ne abbia norma in quanto sono interessate le sue attribuzioni.

(N.° 157.) *Misura della tassa di servizio da applicarsi ai sottufficiali e soldati che vengono assunti ad un impiego civile.*

CIRCOLARE.

N.° 14083-2924. M. C. L.

Milano, 24 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendo stato promosso dubbio sulla misura della tassa di servizio da applicarsi ai sottufficiali e soldati che vengono assunti ad un impiego civile, questo magistrato camerale ne ha fatto soggetto di rapporto all'eccelsa imp. regia camera aulica generale per le sue decisioni.

Il sullodato eccelso aulico dicastero con ossequiato dispaccio 16 agosto p.° p.°, n.° 27146-2993 si è degnato dichiarare in proposito che i sottufficiali militari e soldati semplici non essendo soggetti nella percezione dei loro emolumenti di attività e di pensione nè alla deduzione del due per cento, nè al pagamento della tassa di servizio, all'evenienza di essere assunti ad un impiego civile, i di cui emolumenti sorpassino i dugento fiorini, dovranno essere assoggettati alla tassa di servizio per l'intiero loro soldo a termini del § 139 della legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse.

Il magistrato camerale rende di ciò inteso cotest'imperiale regio ufficio per sua intelligenza e norma.

(N.° 158.) *Prenotamento della tassa di servizio a carico dei professori e maestri che durante i primi tre anni sono impiegati solo in via d'esperimento.*

CIRCOLARE.

N.° 14950-3078. M. C. L.

Milano, 24 settembre 1841.

N.° 22277-4740. M. C. V.

Venezia, 27 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Di conformità alla comunicazione fatta dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio del giorno 30 agosto p.° p.°, n.° 24472-2716 si accompagna a cotest'imp. regio ufficio per sua intelligenza e norma copia del decreto portante la stessa data e numero abbassato dal lodato aulico dicastero all'imperiale regio ufficio aulico generale delle tasse in punto al prenotamento della tassa di servizio a carico dei professori e maestri che durante i primi tre anni del loro servizio sono impiegati solo in via d'esperimento.

Al n.° 14950-3078.

N.° 24472-2716.

Copia di traduzione di un decreto dell' imp. regia Camera aulica generale diretto all' imp. regio Ufficio aulico generale delle tasse.

Giusta partecipazione dell' imp. regia commissione aulica degli studj è tuttora in vigore la prescrizione emanata colla sovrana risoluzione 9 settembre 1826, che i professori e maestri durante i primi tre anni del loro impiego si debbano considerare solo come per impiegati provvisoriamente, e quelli i quali avranno passato il triennio con soddisfazione non sono ancora da considerarsi come effettivamente impiegati, ma di conformità alla sovrana risoluzione 16 giugno 1832 abbisognano ancora dell' espressa conferma alla cattedra che sopra rapporto delle competenti autorità viene a seconda della cattedra medesima pronunciata dalle autorità a ciò chiamate o da S. M.

Giacchè le emanazioni su queste conferme definitive devono pervenire agli uffici tasse nel modo stesso come altre spedizioni soggette a tassa, così cessa il timore di cotesto imp. regio ufficio aulico generale delle tasse di veder danneggiato il ramo tasse colla non riscossione delle tasse di servizio del personale d' istruzione subito al momento della nomina originaria.

Col ritorno degli allegati del rapporto 19 aprile a. c., n.° 937 ed a senso del § 176 della legge sul bollo e sulle tasse s' incarica quindi cotesto imp. regio ufficio aulico generale delle tasse di tenere prenotate ed in evidenza le tasse di servizio dei professori e maestri durante il tempo del loro impiego triennale in via di esperimento, e di riscuoterle solo in allora quando saranno seguite le nomine stabili.

(N.° 159.) *Formalità in punto al bollo da osservarsi nei contratti di fornitura militare.*

N.° 20485-4378. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 25 settembre 1841. (*)

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ad opportuna notizia di cotesto regio ufficio ed in seguito a partecipazione abbassata dall'eccelsa camera aulica col dispaccio 10 agosto p.° p.°, n.° 26659-2939 si accompagnano in copia due decreti rilasciati dall'aulico consiglio di guerra agl'imperiali regj comandi generali in punto delle formalità relativamente al bollo da osservarsi nei contratti di fornitura militare.

(*) La presente disposizione venne poi diramata in Lombardia con circolare governativa 24 marzo 1842, n.° 913-64.

Al n.° 20485.

Copia del decreto 3 *giugno* 1841, *n.°* 2330 *del Consiglio aulico di guerra rilasciato ai Comandi generali militari* 1.° *nell'Austria interiore*, 2.° *Moravia*, 3.° *Boemia*, 4.° *Bassa Austria*, 5.° *Galizia*, 6.° *Regno Lombardo-Veneto*, 7.° *Dalmazia.*

Circa all'applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse ai contratti di approvvigionamento militare la camera aulica generale con nota 10 m. p.,

n.° 4978-566 ha trovato di osservare che pei contratti di subappalto *per le non determinate marce delle truppe di passaggio* in cui sono indicati, oltre il prezzo della fornitura, il *maximum* delle quantità che si richiedono per gli articoli da somministrarsi, si dovrà applicare il bollo secondo la maggiore o minor somma che risulta dietro il *maximum* della quantità richiesta e che fu pattuita.

Cotesto . . . . . dovrà quindi rendere di ciò intesi i dipendenti magazzini di provianda, acciò in tutti i contratti di subappalto da stipularsi d'ora in poi per non determinate marce delle truppe di passaggio in cui viene pattuito il massimo della fornitura debba essere il bollo *fisso* prescritto nel decreto 17 gennajo a. c., n.° 141, ed all' incontro sia da farsi luogo al rispettivo bollo proporzionale.

Pel 1.° e 2.°

viene esso rimesso al rescritto 9 luglio anno passato, n.° 3215.

Pel 2.°

al rescritto 26 giugno e 26 ottobre anno passato, n.° 3041-4853.

Pel 3.°

fino inclusivamente 7.°, affinchè si proceda uniformemente dai magazzini di provianda sulla determinazione e trattamento di siffatto massimo di quantità viene rimesso a cotesto . . . . . un estratto del decreto 9 luglio anno passato, n.° 3215 rilasciato al comando generale della Bassa Austria, di cui si raccomanda la stretta osservanza.

Estratto di un decreto del Consiglio aulico di guerra 9 luglio 1840, n.° 3215 al Comando dell' Illiria ed Austria interiore.

Dal processo verbale di seduta non si potè rilevare per quali precise quantità l'appaltatore si obbligò.

Qualora poi, come dimostra la giornaliera tabella del vitto occorrente, fosse stata messa all'asta l'indeterminata occorrenza per tutte le marce di passaggio senza limitazione e senza determinazione del *maximum* delle porzioni giornaliere di pane e di foraggio, non vi sarebbe motivo in ciò che per tali forniture non si possa trovare un appaltatore, o che qualora esso si trovi, egli debba esigere prezzi esagerati per garantirsi dal danno che gli deriva dalla circostanza che durante il contratto non può calcolare sopra una fornitura determinata, e che nel caso di più numerose marce di truppe esso sarebbe obbligato a mantenerle per contratto, ed in tal caso dovrebbe sempre tener pronte delle giacenze od esporsi agli aumenti di prezzo che succedono ordinariamente in siffatti casi.

Non è però intenzione di rendere grave oltre quanto è necessario agli appaltatori l'obbligo di assicurare così significanti scorte per le marce dove non si trova uno stabile bisogno di truppe sull'incertezza se di esse si abbia o no necessità.

Le marce di corpi numerosi di truppa o dei distaccamenti del treno sono sempre fatte conoscere in modo che possano venire nelle stazioni di marcia riconosciute le occorrenze dei viveri a tempo debito.

Soltanto il mantenimento ad epoche fisse delle truppe in marcia si limita a piccoli trasporti di truppa e di rimonte che sono regolari ordinariamente, non che alle occorrenze delle parti che si trovano in marcia sul rispettivo stradale.

Per tale oggetto è sufficiente che all' appaltatore venga imposto l' obbligo soltanto di una fornitura di viveri per le marce di passaggio che non ecceda in quattro giorni 160 porzioni di pane e di foraggio, ed anche tale obbligo può venire limitato in modo che questo *maximum* possa venire richiesto soltanto due o tre volte in un mese.

Ma anche nelle stazioni dove esiste uno stabile bisogno di truppe si dovrà verificare e determinare l' obbligo per la fornitura delle marce di passaggio in relazione allo stabile bisogno.

Ciò non fu osservato per Cillì. Siccome all' appaltatore fu imposto l' obbligo di quattro in quattro giorni di fornire quattromila porzioni di pane e tremila duecento di foraggio, mentre egli somministrò alla guarnigione soltanto mille quattrocento porzioni di pane e sedici di foraggio, dovrebbe egli fornire ogni mese ai prezzi del contratto ove si verificasse un passaggio maggiore di truppe fino a trentamila porzioni di pane e ventiquattromila di foraggio, mentre è incerto se durante il contratto esso sia una volta sola esposto ad una fornitura di tale importanza.

Il rischio che va unito a tal obbligo, e che determina gli offerenti a proporre prezzi relativi, porta per conseguenza domande esagerate, non che il danno che si deve pagare per le occorrenze stabili e determinate i prezzi accresciuti per le marce indeterminate.

Nelle stazioni stabili di guarnigione si dovrà quindi osservare la massima che si dovrà prima trattare sui prezzi delle occorrenze stabili e poscia con il deliberatario si dovrà trattare sul *maximum* dei prezzi delle porzioni di pane e di foraggio, affinchè nel caso di marce imprevedute di truppe non si abbia ad estendere per l' incertezza delle occorrenze i prezzi più forti di quanto si pratica stabilmente.

Al n.° 20485. M. C.

Copia di un decreto del Consiglio aulico di guerra 17 gennajo 1841, n.° 141 diretto ai Comandi generali della Bassa Austria, Austria interiore, Boemia, Moravia, Galizia ed Italia.

In seguito ai dubbj promossi col rapporto 15 novembre 1840, n.° 2995 sulla stretta applicazione del § 92 (ital. § 75) della nuova legge sul bollo e sulle tasse ai contratti di approvvigionamento militare, il consiglio aulico di guerra si rivolse alla camera aulica generale per ottenere il necessario provvedimento.

In seguito alla risposta avutane in data 28 m. p., n.° 50491-4825 sul quesito di tener fermo il detto paragrafo, essa diede origine ad una pendenza separata, ed affinchè non incontrassero ostacoli i contratti militari di approvvigionamento, di subappalto ed altri riguardo al bollo ordinò a tutte le amministrazioni centrali camerali che circa ai contratti stessi provvisoriamente si dovesse attenersi alla consuetudine che sussisteva durante la precedente legge sul bollo.

Per conseguenza

1.° I contratti di subappalto o di fornitura emessi presso i magazzini di provianda e dei letti sopra stampiglie od altre carte non bollate per conto di entrambe le parti contraenti, qualora non sussista alcun ostacolo sulla loro approvazione, dovranno prima di mettervi o sottosegnarvi la clausola di approvazione rimettersi dal comando generale come finora al magazzino di provianda locale, perchè ne sia disposto il bollo secondo il relativo valore. I contratti per l' approvvigionamento delle truppe che si trovano in marcia, e che non sono determinate, e quindi non si possono determinare in

precedenza con somme fisse di mantenimento, possono soltanto venir indicati nel contratto col *maximum* dell'esigenza, e si dovranno bollare secondo il bollo *fisso* secondo il § 17 della patente.

2.° L'imp. regia camera aulica generale trova però di far cessare l'attuale posteriore apposizione di bollo a quei contratti, riguardo ai quali scorsa la relativa durata ebbe a risultare ch' essi erano muniti di un bollo o troppo inferiore od anche troppo forte. Dovrà quindi sospendersi per tutti i contratti stipulati per l'anno 1841, che si trovano sotto gli effetti della nuova legge, il pagamento posteriore del bollo, come pure la trasmissione dei relativi prospetti periodici prescritti, ciò che si dovrà verificare tuttavia soltanto pei contratti dell'anno militare 1840 che portano i bolli antecedenti.

3.° Di tutti i contratti stipulati in diversi esemplari e sottoscritti da entrambe le parti contraenti dovrà soltanto un esemplare eretto per l'interesse dell'imprenditore esser munito del bollo prescritto, il quale esemplare viene scambiato da lui coll'erario militare verso un altro non bollato, ed il quale è destinato a servire di documento per la resa di conto; all'incontro gli esemplari eretti per l'interesse dell'erario militare dovranno essere esenti dal bollo.

4.° In generale fra i processi verbali per piccoli appalti che fanno le veci di contratto potranno venire riconosciuti soltanto quelli con cui con deliberazione di una commissione viene proposta l'approvazione semplicemente relativa riferendosi ad uno speciale unito bilancio riguardo alla base di esso e senza verun altro motivo, e quindi può venire senza difficoltà rilasciato al deliberatario un concorde esemplare del processo verbale per conoscenza de' suoi doveri e per garanzia de' suoi diritti. Tali processi verbali sono quelli per le paghe della macina, pei molini, per le condotte locali,

per la cocitura del pane, pel facchinaggio, di cilindratura, di biancheria, rattoppamento alle scarpe, non che riparazioni dei letti, pei quali conforme al § 105 (ital. § 88) della nuova legge sul bollo, dietro la seguita approvazione del processo verbale del rispettivo contabile di magazzino sotto l'osservanza delle cautele prescritte nel paragrafo stesso debba venir applicato il bollo suppletorio. Qualora poi in taluno di questi processi verbali non si potesse determinare in precedenza il valore della fornitura da farsi mediante contratto, si dovrà applicare il bollo secondo il § 17 della patente, quindi il bollo fisso.

Tutti quei processi verbali all'incontro, come quelli per la riparazione dei locali in cui sono indicati i prezzi massimi prescritti e il guadagno che se ne ricava, oppure contengano speciali riguardi per l'approvabilità dell'argomento, e che non sono tali che se ne debba comunicare quindi una copia all'appaltatore, non potranno tener luogo di un contratto, ma sulle rispettive forniture si dovranno erigere speciali contratti e venir trattati riguardo al bollo di un esemplare secondo il primo punto del presente decreto.

(N.° 160.) *Le quietanze che gli esattori dei comprensorj rilasciano ai singoli interessati in prova del pagamento delle tasse soggiacciono al bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 33315-1168. G. L.

Milano, 27 settembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stato da taluna delle delegazioni provinciali proposto il quesito, se possano estendersi le disposizioni del § 64 n.° 13 della legge 27 gennajo 1840 anche alle quitanze che gli esattori dei comprensorj rilasciano ai singoli interessati in prova del pagamento delle tasse, la cui riscossione fu autorizzata dai comprensorj stessi, e ciò in relazione al disposto dall'articolo 31 del regolamento 20 maggio 1806 sui comprensorj negli scoli e nelle bonificazioni che accorda a simili società il privilegio fiscale.

Su tale argomento l'imperiale regio magistrato camerale colla nota 20 settembre corrente, n.° 13973-2901 ha trovato di dichiarare quanto segue:

Ritenuto che i consorzj istituiti nelle forme del citato regolamento non sono che società meramente private, alle quali per l'interesse

pubblico che è commisto nello scopo della loro istituzione fu accordata una particolare sorveglianza politica e l'esercizio del privilegio fiscale per l'esazione del contributo dai singoli socj; e veduto che nel § 64 n.° 13 della legge sul bollo 27 gennajo 1840 non furono sottratte dall'obbligo del bollo tutte le quitanze di somme esigibili col privilegio fiscale, ma sibbene e tassativamente le quitanze relative all'esazione d'imposte pubbliche e comunali, per cui per le esazioni col privilegio fiscale che nei casi di speciale convenzione autorizzata dalla legge i comuni fanno dei loro crediti e redditi estranei all'imposta non possono fruire dell'esenzione dal bollo, il magistrato camerale trova che l'esenzione contemplata dal citato § 64 n.° 13 non è applicabile al caso cui allude il quesito proposto.

Tanto si partecipa alle delegazioni provinciali per opportuna loro norma e per quelle comunicazioni che sono del caso.

(N.° 161.) *Alla controlleria semplice nel territorio doganale interno soggiace non solo il siroppo che si ottiene come sopravanzo o rimasuglio di zucchero, ma ogni qualunque sostanza liquida contenente zucchero ottenuta da materie nazionali vegetabili.*

CIRCOLARE.

N.° 14654-2607. M. C. L.

Milano, 27 settembre 1841.

N.° 21586-3491. M. C. V.

Venezia, 1.° ottobre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato dispaccio 18 agosto p.° p.°, n.° 30576 l'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è compiaciuta di dichiarare che fra i prodotti di zucchero ottenuti da materie indigene, i quali sino a che vengano passati in commercio od alle ràffinerie che lavorano farina di zucchero estera, pel decreto presidenziale dell'imp. regia camera aulica generale 19 dicembre 1835, n.° 7730 e per l'istruzione 9 marzo 1836, n.° $\frac{1623}{F.\ F.}$ circa l'applicazione del regolamento sulle dogane e privative dello stato e della legge penale di finanza soggiacciono alla controlleria semplice nel territorio

doganale interno, non si deve intendere solamente il *siroppo* che si ottiene *come sopravanzo* o *rimasuglio* di zucchero, ma ogni qualunque sostanza liquida contenente zucchero ottenuta da materie nazionali vegetabili, come per es. patate e barbabietole, solo però in quanto tale sostanza venga destinata ed adoperata per ulteriore cristallizzazione e raffinazione, od anche immediatamente per addolcire altre materie o liquidi.

Tanto si reca a cognizione di cotesta imp. regia intendenza per sua norma e perchè ne istruisca i dipendenti uffici esecutivi all' uopo che vi conformino il loro operato.

(N.° 162.) *Sulla misura delle competenze di viaggio da corrispondersi ai funzionarj destinati alla trattazione della procedura per le contravvenzioni di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 8439-645. M. C. V.

Venezia, 3 ottobre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sulla misura delle competenze di viaggio da corrispondersi ai funzionarj destinati alla trattazione della procedura per le contravvenzioni di finanza, il magistrato camerale, a rettificazione di quanto è stato disposto col circolare decreto 14 settembre 1837, n.° 23105-3702, è devenuto alla seguente determinazione:

1. Il pagamento di queste competenze continua a regolarsi colle norme della tariffa 5 maggio 1824 stabilita per gl'impiegati giudiziarj incaricati della punitiva giustizia a senso del § 925 n.° 2 della legge penale di finanza.

2. I funzionarj camerali vengono ammessi al trattamento che la tariffa anzidetta accorda agl'impiegati dei tribunali provinciali anzichè a quelli delle preture.

3. Quindi i segretarj delle intendenze percepiscono la competenza eguale a quella dei

consiglieri, e gl'impiegati subalterni, cioè gli uffiziali, alunni di concetto, ecc., sono trattati come il personale dei tribunali inferiore ai consiglieri.

4. Questa norma che viene adottata in via puramente interinale, in pendenza tuttora delle superiori decisioni che sopra tale argomento sonosi provocate, è operativa con retroazione all'epoca in cui fu attivata la nuova legge penale di finanza.

5. Dovranno perciò a senso della medesima riformarsi tutte le liquidazioni che in passato fossero state compilate con principj diversi, facendone seguire il corrispondente pareggio.

6. Resta fermo quanto venne statuito colla normale 3 settembre 1839, n.° 20150-1738 rispetto alle competenze di viaggio da corrispondersi ai superiori della guardia di finanza ed altri impiegati estranei alle sezioni inquirenti nei casi di missioni in oggetti delle inquisizioni di finanza.

Cotesta intendenza è incaricata dell'esecuzione.

(N.° 163.) *Le procure* ad lites *ed ogni altro semplice mandato gratuito devono sottostare al bollo di lir.* 1. 50.

CIRCOLARE.

N.° 34166-1244. G. L.

Milano, 4 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro comunicazione fatta dall'imperiale regio magistrato camerale colla nota 27 settembre prossimo passato, n.° 14549-3010, si fa conoscere a cotesta delegazione per sua intelligenza e norma la seguente aulica determinazione:

Tanto i *mandati di procura* (procure *ad lites*), quanto ogni altro *semplice mandato gratuito* devono soggiacere al bollo fisso di lire *una* e *centesimi cinquanta*, ben inteso che ogni altro mandato nel quale sia espressamente e relativamente indicato l'onorario pattuito dovrà soggiacere al bollo per classe in ragione dell'importo dell'onorario medesimo, a norma delle prescrizioni della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Viene con ciò derogato a quanto rispetto alle *procure* era stato dichiarato con antecedenti disposizioni.

(N.° 164.) *Bollo da applicarsi ai contratti enfiteutici. Eccezioni rispetto alle enfiteusi mantovane.*

CIRCOLARE.

N.° 34366-1265. G. L.

Milano, 6 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito alla circolare governativa 14 dicembre 1840, n.° 45495-5690 in punto al bollo da applicarsi ai documenti di ricognizione dei livellarj, venne proposto il quesito circa il bollo di cui dev' essere munito il documento eretto per la costituzione o la rinnovazione di un' *enfiteusi ad una o più generazioni a favore di una o più linee, oppure di tutte le generazioni d' una o più persone.*

Essendosi dal magistrato camerale invocate nell' argomento le superiori risoluzioni dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, questa coll' ossequiato dispaccio del giorno 31 agosto p.° p.°, n.° 29403-3235 si è degnata di convenire nell' opinione manifestata dal magistrato camerale medesimo, che cioè *i contratti enfiteutici* ecc., i quali vengono stipulati per una o più generazioni a favore d' una o più linee, od a favore di tutti i discendenti d' una o più persone, non possono considerarsi

per contratti perpetui, e che essi pei §§ 11 e 13 della legge sul bollo debbano assoggettarsi al bollo secondo l'importo decuplo dell'annua prestazione, giacchè essi vengono stipulati od evidentemente per la durata di più di dieci anni, o per la durata della vita di una persona determinata se non secondo l'individuo, almeno secondo la parentela.

Solo in via di eccezione rispetto alle enfiteusi mantovane che in forza di quelle consuetudini possono ritenersi perpetue, dacchè l'ultimo della linea può sempre alienare l'utile dominio ad un estraneo, la prelodata eccelsa camera ha dichiarato che quando le parti dimostrabilmente, sia per la loro tacita adesione, sia per costumanza d'un determinato distretto, stipulano dei contratti sotto la forma suenunciata per prestazioni perpetue, questi contratti dovranno sottoporsi, pel § 12 della legge sul bollo, al bollo in ragione dell'importo di *venti* anni della prestazione annuale.

Le premesse superiori determinazioni e dichiarazioni si comunicano a cotesta imperiale regia delegazione per sua intelligenza e norma e di seguito alla ricordata circolare 14 dicembre 1840.

(N.° 165.) *Norme da seguirsi nella conclusione dei contratti tra la finanza e gli appaltatori del dazio consumo.*

CIRCOLARE.

N.° 14749-2644. M. C. L.

Milano, 10 ottobre 1841.

N.° 21997-2558. M. C. V.

Venezia, 29 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Nell'intento di porre un freno agli abusi ed alle vessazioni a cui talora si abbandonano gli appaltatori del dazio consumo dei comuni aperti nell'esercizio degli atti di privilegio fiscale di esecuzione contro gli esercenti convenzionati in causa di mora al pagamento delle rate di canone stipulato per subappalto o convenzione del loro esercizio, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con riverito dispaccio 1.° settembre p.° p.°, n.° 31018-1936 ha trovato di prescrivere che nei contratti che si conchiuderanno per l'avvenire debbano servire di norma le seguenti disposizioni:

1.° Nei contratti conchiusi tra la finanza e gli appaltatori del dazio consumo si dovrà stabilire l'obbligo degli appaltatori di conchiudere i contratti di subappalto e convenzione

solo secondo il formolario da comunicarsi dalle autorità di finanza, coll'avvertenza che sarà invalida ogni qualunque condizione non contenuta in questo formolario, qualora essa non sia approvata dall' intendenza provinciale di finanza.

2.° L'uso dell'esecuzione privilegiata fiscale dovrà limitarsi alla riscossione delle annualità o canoni arretrati, del caposoldo di cinque centesimi per ogni lira, ed alle spese di esecuzione accennate nel capitolo 75 della patente 18 aprile 1816.

3.° Le esecuzioni fiscali non dovranno eseguirsi per mezzo dei commessi degli appaltatori e subappaltatori, ma per mezzo degli esattori forzosi di finanza.

4.° Le disposizioni da comprendersi nel formolario dei contratti di subappalto e di convenzione devono essere in consonanza colle vigenti prescrizioni e colle condizioni del contratto tra la finanza e gli appaltatori.

Le imp. regie intendenze pertanto vengono incaricate di presentare un progetto del nuovo formolario dei contratti secondo le premesse disposizioni, corredandolo di un esemplare dei capitoli normali ora vigenti.

Solo in riguardo al diritto d' indennizzazione degli appaltatori e subappaltatori per mancato adempimento dei contratti di subappalto e di

convenzione si offre il quesito, se a questo diritto venga soddisfatto colla riscossione del caposoldo e delle spese legali di esecuzione, o se l'appaltatore non sia abilitato a pretendere dal subappaltatore o dall'esercente soggetto ad imposta, ed il subappaltatore da quest'ultimo un compenso anche per l'ulteriore danno comprovabile, quando cioè in un ulteriore subappalto conchiuso a rischio e spese del subappaltatore che ha mancato alle condizioni del contratto, o quando sia stata attivata la riscossione dell' imposta per gestione propria, si ottiene un introito minore di quello convenuto nei contratti di subappalto o di convenzione. Le imp. regie intendenze provinciali con riguardo alle circostanze ed alle disposizioni di legge vigenti dovranno ponderare accuratamente questo quesito, e prenderlo in considerazione nel progettare l'anzidetto formolario, esternando il proprio parere nell'argomento all'atto della presentazione del formolario stesso, che dovrà effettuarsi prima della fine del corrente anno.

Si richiamano a cotesta imp. regia intendenza provinciale le proposizioni nella materia subordinate col suo rapporto.

(N.° 166.) *Anche i soldati delle provincie tedesche che dopo aver compita la loro capitolazione intendono di rientrare al servizio come supplenti devono avere i requisiti indicati nella circolare 27 agosto c. a., n.° 29220-2640.*

N.° 35309-3171. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 13 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in riferimento all'ossequiato suo decreto 16 agosto p.° p.°, n.° $\frac{7675}{V.I.}$ partecipato alle imp. regie delegazioni proviuciali colla governativa circolare del successivo giorno 27, n.° 29220-2640, e di concerto coll' aulico consiglio di guerra e colla cancelleria aulica unita si è degnata di dichiarare quanto segue:

Sebbene la sovrana risoluzione 26 luglio precedente si riferisca soltanto ai soldati del regno lombardo-veneto, non è tuttavia escluso che l'identica norma si applichi a quei soldati delle provincie tedesche soggette alla coscrizione militare che, avendo compito il periodo di loro capitolazione, volessero riassumere il servizio quai supplenti di coscritti del regno stesso. L'annunziata norma circa la menzione che dovrebbe farsi nell'atto di congedo,

dell' idoneità a servire come supplente, è già da varj anni in vigore nelle antiche provincie tedesche, e vale quindi anche pei detti soldati.

Essendo poi ordinato dalla surriferita sovrana risoluzione che riguardo ai casi di congedo rilasciato in precedenza abbiano le autorità politiche da supplire al relativo cenno coll'accertarsi in modo cauto e sicuro della condotta del sostituto, si dichiara che per tali casi la prova potrà facilmente ottenersi colla lista di condotta e coll'estratto delle punizioni sofferte, al quale effetto dovranno esse autorità rivolgersi ai rispettivi corpi di truppe.

Ciò quindi si comunica alle imp. regie delegazioni provinciali in esecuzione di rispettato vicereale decreto 30 settembre p.° p.°, n.° 9284/V.R., affinchè ne abbiano norma e ne curino l' esatta osservanza.

(N.° 167.) *Sono sottoposti al bollo anche i protocolli d' ufficio su d' un affare privato trattato verbalmente.*

CIRCOLARE.

N.° 35345-1323. G. L.

Milano, 13 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 5 settembre prossimo passato, n.° 7273-823 sul proposto quesito, se i protocolli d'ufficio su d'uu affare privato trattato verbalmente siano soggetti al bollo anche in allora quando vi sia di già in proposito un'istanza bollata, si è degnata di abbassare le seguenti dichiarazioni:

« Tali protocolli in forza del § 56 soggiacciono senz'altro al bollo anche nel suaccennato caso, mentre quel paragrafo dichiara soggetti al bollo senz'alcuna distinzione i protoeolli d'ufficio che vengono assunti su un affare privato proposto verbalmente o verbalmente trattato, e perchè in generale la tendenza del paragrafo stesso è che tutti i protocolli d'ufficio in affari privati soggiacciono al bollo, sieno questi affari stati promossi avanti l'autorità verbalmente od in iscritto. »

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per opportuna sua norma e direzione.

(N.° 168.) *Le specifiche delle competenze degli ingegneri regj e dei subalterni di acque e strade devono prodursi entro i primi 14 giorni del mese successivo.*

CIRCOLARE.

N.° 38407-4536. G. V.

Venezia, 15 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali,
All'imp. regia Direz. delle pubbliche costruz.ni,
All'imp. regia Contabilità centrale.

Sebbene il termine stabilito col circolare decreto 19 gennajo 1827, n.° 642-342, in ordine al dispaccio 5 dicembre 1826, n.° 46737-4669 per la produzione delle specifiche in caso di missione, possa secondo lo spirito di tale prescrizione ritenersi applicabile alle specifiche in genere, come è anche confermato dalla pratica, pure per togliere ogni dubbiezza e per uniformità di sistema si dichiara che anche gl'ingegneri regj ed i subalterni di acque e strade sono obbligati sotto le discipline e comminatorie del suddetto decreto a presentare le specifiche mensuali delle loro competenze entro i primi 14 giorni del mese successivo.

Cotesta regia delegazione ingiungerà all'ufficio provinciale idraulico di farsene carico e

di metterne in avvertenza, per norma e pel corrispondente effetto, gl'ingegneri e subalterni del proprio circondario.

(N.° 169.) *Le spese per impedire la diffusione della scabbia devono trattarsi colle direttive risguardanti le altre epidemie.*

CIRCOLARE.

N.° 35268-2771. G. L.

Milano, 17 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In punto alle spese occorrenti onde impedire la diffusione della *scabbia*, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica, prendendo argomento da un caso particolare, ha dichiarato come in simili casi *sia da conformarsi alle direttive riguardanti le altre epidemie.*

Se ne rendono intese le imperiali regie delegazioni provinciali ad opportuna loro norma e per la correlativa partecipazione a chi occorre pei conseguenti effetti.

(N.° 170.) *Nei casi di vendite od affittanze di diritti o prodotti, comunque divisi in diversi lotti, dovrà prodursi da ogni deliberatario il foglio in bianco col bollo proporzionale.*

N.° 35653-1347. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 18 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regio magistrato camerale colla nota 11 corrente, n.° 12154-2529 ha dichiarato che nei casi di vendite od affittanze di diritti o prodotti, comunque divisi in diversi lotti, ogni deliberatario dovrà produrre il foglio in bianco col bollo corrispondente alla cifra parziale della vendita o dell'affitto seguito a di lui favore, dacchè le delibere sarebbero tra loro separate, nulla ostando del resto che nelle delibere od affitti soggetti al bollo graduale l'inserzione dei capitoli dell'asta venga fatta nel protocollo dell'asta medesima.

(N.° 171.) *Auliche determinazioni intorno al bollo di alcuni atti ed esibiti che hanno luogo presso le case degli esposti.*

CIRCOLARE.

N.° 36647-1419. G. L.
Milano, 25 ottobre 1841.

N.° 21975-4687. M. C. V.
Venezia, 24 settembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si comunicano a cotesta delegazione per opportuna sua norma e per quelle partecipazioni che saranno del caso le seguenti auliche determinazioni intorno al bollo di alcuni atti che sogliono occorrere presso le case degli esposti dotate dall' imperiale regio erario.

Le istanze per l' accettazione di un esposto senza o verso pagamento di una tassa, le istanze per la consegna di un esposto in cura di allevamento, le istanze pel pagamento delle spese di mantenimento e le istanze per la restituzione degli esposti sono soggette al bollo in forza del § 51 della legge sul bollo e sulle tasse. I riclami dei genitori o parenti degli esposti sulla irregolare cura dei medesimi sono però esenti dal bollo pel § 64.

Le quitanze per interessi della direzione della casa degli esposti, i certificati di prenotazione emessi dalla cancelleria della casa

degli esposti ed i protocolli che vengono assunti in concorso delle parti pel gratuito ricevimento degli esposti sono pure esenti dal bollo pei §§ 67 e 64 di questa legge.

L' esenzione dal bollo comprende anche gli attestati medici per gli esposti della campagna che a motivo di debolezza fisica non possono collocarsi nella casa degli esposti in forza del § 64 della legge sul bollo e sulle tasse, gli attestati di povertà dei genitori degli esposti in forza del medesimo paragrafo n.° 24, e le reversali che gli allevatori rilasciano alla direzione della casa degli esposti nel ricevere gli esposti gratuitamente in forza del § 67.

I contratti relativi agli esposti che vengono presi dalle parti in cura di allevamento, e le fedi di battesimo e di morte per gli esposti sono però soggetti per legge al bollo.

In riguardo all' obbligo del bollo dei certificati che devono prodursi dalle parti che aspirano ad avere qualche esposto in loro cura, e degli estratti di protocollo da rilasciarsi in vece delle fedi di battesimo per gli esposti poveri verrà in seguito la decisione.

(N.° 172.) *Dichiarazioni in punto al bollo delle quitanze di fondo.*

CIRCOLARE.

N.° 36697-1421. G. L. (*)

Milano, 26 ottobre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro le comunicazioni fatte dall'imperiale regio magistrato camerale colla nota 16 corrente, n.° 15498-3179, si partecipano a cotesta delegazione le seguenti dichiarazioni in punto al bollo delle *quitanze di fondo.*

Giusta partecipazione dell' imp. regio consiglio aulico di guerra è permesso alle persone militari ed agl' individui addetti all'amministrazione militare di depositare importi di danaro col permesso delle autorità presso una cassa di guerra, e di trasmetterli ad un' altra cassa di guerra mediante assegnamento, e di percepire nel medesimo modo danaro dal di fuori.

Gli assegni che sopra simili importi di danaro vengono rilasciati dall'una all'altra cassa di guerra si chiamano nello stile di servizio militare *quitanze di fondo*, e dovranno in seguito alla nuova legge sul bollo e sulle tasse

(*) Veggasi anche sullo stesso argomento la circolare del magistrato camerale di Venezia 4 maggio 1841, n.° 9943-2223 riportata nel 1.° volume della raccolta del corrente anno, parte II, pag. 82.

sottostare anche nel regno lombardo-veneto, come avvenne fino ad ora nelle provincie tedesche, a spese della parte, al bollo secondo l'ammontare della somma per la quale furono emessi.

Non soggiacciono però al bollo le quitanze di fondo che vengono scambiate fra le casse di guerra per danari erariali.

Essendosi poi elevato dubbio se questa superiore risoluzione abbia o meno a ritenersi operativa per quelle di simili quitanze di fondo che si riferiscono alla trasmissione per assegnamento di premj di supplenza agl' individui sostituiti nel servizio militare, di concerto coll' imperiale regio comando generale militare fu determinato che le anzidette quitanze per la trasmissione dei premj di supplenza debbano soggiacere al bollo secondo l'ammontare della somma per la quale furono emesse, essendo i relativi assegnamenti dipendenti da un contratto privato che viene stipulato dal preside militare della commissione nella sola qualità di rappresentante legale del supplente assente, pel di cui interesse lo stesso rappresentante riceve in consegna il premio che viene pagato dal coscritto mettendolo in ispedizione a favore del supplente, in proprietà del quale resta il premio stesso.

(N.° 173.) *Sovrana risoluzione in merito all'ammissione ed ai rapporti di servizio dei praticanti d'ufficio presso le autorità superiori di finanza e le autorità ed uffici da esse dipendenti.*

N.° 16153-2911 M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 26 ottobre 1841.

N.° 23940-1942. M. C. V.
Venezia, 7 gennajo 1842.

A tutti gli Uffici dipendenti dall'imp. regio Magistrato camerale.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 15 settembre anno corrente al n.° 35417-2198 ha comunicata la seguente venerata risoluzione sovrana, che si notifica a cotest'ufficio perchè ne curi, in quanto lo risguarda, l'esatta sua esecuzione per l'avvenire.

Con sovrana risoluzione del 22 agosto 1841 S. M. si è degnata di emanare per l'avvenire, in relazione alle prescrizioni rilasciate col decreto 3 giugno 1835, n.° 15261-1474 in merito all'ammissione ed ai rapporti di servizio dei praticanti d'ufficio presso le autorità superiori di finanza e le autorità ed uffici dalle medesime dipendenti, le seguenti determinazioni, le quali si comunicano all'imperiale regio magistrato camerale per sua norma e per le ulteriori disposizioni.

1.° Il numero maggiore dei praticanti d'ufficio da assumersi non deve oltrepassare in nessuna provincia la quinta parte del numero complessivo di tutti gl' impiegati effettivi sistematici presso le autorità ed uffici che a norma delle vigenti prescrizioni sono qualificati per avere dei praticanti.

2.° Le prescrizioni che attualmente sussistono pei concorrenti, onde essere ammessi alla pratica di concetto, rispetto alla durata della loro applicazione in via di esperimento ed all' ammissione a prestare il giuramento, saranno da osservarsi anche pei concorrenti che chiedono d'essere ammessi come *praticanti d'ufficio*, in quanto essi avessero fatto con buon esito gli studj politico-legali. Simili concorrenti si devono quindi sottoporre solo ad un esperimento di sei settimane e rispettivamente di tre mesi, e qualora l' esito ne sia favorevole verranno ammessi con decreto e giuramento alla pratica d'ufficio. Il periodo di tempo entro il quale essi dovranno subire gli esami prescritti pei praticanti d'ufficio rimane stabilito, come per gli altri concorrenti, nella durata massima di tre anni dal giorno della loro ammissione in servizio.

3.° La condizione che ognuno, il quale non sia espressamente eccettuato, debba avanti di raggiungere un primo impiego con soldo nel

servizio della finanza avere servito un anno nella guardia di confine o di finanza rimane abolita. Il passaggio nei corpi di sorveglianza si lascia alla libera facoltà del praticante d'ufficio.

4.° Un ammogliato non può sotto qualsiasi condizione essere ammesso alla candidatura o assunto come praticante d'ufficio. Chiunque fosse entrato in servizio come nubile o vedovo, e durante il tempo della candidatura o come praticante d'ufficio si ammogliasse, sarà tosto licenziato dal servizio. Non ispetta perciò alle autorità il diritto d'impartire a tali individui la concessione di ammogliarsi neppure nel caso in cui venissero giustificate sostanze sufficienti per le spese di mantenimento durante la pratica d'ufficio.

Tale determinazione non è però estensibile ai già ammessi praticanti d'ufficio attualmente ammogliati, i quali saranno quindi trattenuti in servizio, come non è del pari applicabile ai candidati che sono digià ammogliati, e perciò, in quanto essi adempiano alle altre prescritte condizioni, potranno ammettersi come praticanti d'ufficio.

5.° S. M. si è degnata di permettere che ai praticanti d'ufficio presso le autorità superiori di finanza e le autorità ed uffici da esse dipendenti, a cui si riferiscono le prescrizioni

del 3 giugno 1835, venga accordato uno dei diurni già riconosciuti necessarj nella competente via verso licenziamento del diurnista e pel tempo che essi integralmente lo rimpiazzano e lo esiga il servizio. Per l'assegnamento di tale diurno non dovranno essi perdere la loro qualità di praticanti d'ufficio, ed all'incontro non potranno aver diritto a compenso alcuno nel caso di cessazione del diurno per riguardi personali o di servizio. Nello stesso tempo S. M. ha dichiarato strettamente risponsabili le autorità in ciò che un tale favore ai praticanti d'ufficio concesso, il quale in nessun caso dovrà estendersi sino alla sistemazione di formali *adjutum*, non porti in verun modo un aumento dei diurni oltre il bisogno pienamente comprovati.

Si commette pertanto all'imperiale regio magistrato camerale di prendere in maturo esame in quanto e come sia da attivarsi tale favore nella sua giurisdizione; a quali praticanti d'ufficio verso soppressione dei diurnisti sarebbe da assegnarsi un diurno ed in quale misura, e di rassegnare entro due mesi le proposizioni debitamente fondate.

L'imperiale regio magistrato camerale dovrà in proposito dimostrare anche lo stato attuale dei diurnisti, la misura dei diurni ed il complessivo importo dei medesimi, la necessità

della conservazione dei diurnisti stessi e la circostanza se essi furono accordati in via permanente o transitoria, e nell' ultimo caso per qual tempo vennero accordati.

Si dichiara però già fin d' ora all' imperiale regio magistrato camerale per propria norma che saranno da assegnarsi i diurni soltanto a quei praticanti d' ufficio pei quali militano il vero bisogno d' essere assistiti, una distinta applicazione ed una costumatezza scevra affatto da censura, e che inoltre abbiano percorso almeno due anni di servizio nella finanza e subito con esito soddisfacente i prescritti esami, qualora però nell' ultimo caso non ne siano legalmente dispensati. Agl' individui i quali dalla guardia di confine o di finanza passano alla pratica d'ufficio viene pel conseguimento d' un diurno accordato il favore che nell' indicato tempo di due anni di servizio sia loro computato quello prestato nei corpi di sorveglianza.

Del rimanente rispetto all' epoca da cui debbono farsi decorrere i diurni a favore dei praticanti d' ufficio, ed in merito alla cessazione dei medesimi dovranno osservarsi le medesime cautele prescritte in tale rapporto pei diurni in generale. In particolare però la cessazione dovrà aver luogo anche nel caso in cui non sussistano più le suaccennate condizioni generali

pel conferimento, o subentri il caso previsto dalla sovrana risoluzione.

6.° Tutti gli ordini portati dalle prescrizioni 3 giugno 1835 che non soggiacciono a variazione alcuna in causa delle premesse determinazioni verranno mantenuti in vigore anche per l'avvenire.

Onde quest' imperiale regio magistrato camerale possa essere in grado di adempiere nel prescritto termine e modo agli ordini sovrespressi, incarica cotest' ufficio di dover immancabilmente presentare entro un mese dalla data della presente il proprio rapporto con riscontro articolato e tassativo ai seguenti capi:

a) Se e quanti diurnisti sono da esso dipendenti, in quale misura è fissato il diurno di ciascuno, e quale il complessivo importo di tutti.

b) Dimostrare circostanziatamente la necessità della conservazione dei medesimi diurnisti, e indicare se e con quale disposizione furono essi accordati in via permanente o transitoria, e in quest' ultimo caso per qual tempo vennero conceduti.

c) Riferire dopo maturo esame in quanto sia da attuarsi nel proprio ufficio o dipendenti il premesso sovrano favore, ed a quali praticanti d' ufficio verso soppressione dei diurnisti sarebbe da assegnarsi un diurno ed in quale misura.

d) Indicare e comprovare nella proposizione di ciascun praticante di sostituire al diurnista che andrebbe ad essere licenziato se trovasi in vero bisogno d'essere assistito; se ha una distinta applicazione e quale; se è di costumatezza scevra da censura; da quanti anni presta i suoi servigi alla finanza, e se ha subíto e come i prescritti esami, oppure se e con quale disposizione fosse stato legalmente dispensato.

Del resto s'intende da sè che quegli uffici presso de' quali attualmente non sono applicati i diurnisti dovranno strettamente limitarsi all'analogo negativo riscontro.

(N.° 174.) *Obbligo alle imperiali regie casse di mettere in raccomandazione tutte le lettere d' ufficio che spediscono colla posta e che contengono un documento costituente valore in danaro.*

CIRCOLARE.

N.° 16961-2699 M. C. L.

Milano, 1.° novembre 1841.

N.° 25848-5525. M. C. V.

Venezia, 16 novembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A motivo di una infedeltà scopertasi presso una delle casse erariali l' imp, regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 24 settembre p.° p.°, n.° 32497-1673 ha ordinato che le imp. regie casse dovranno far mettere in raccomandazione ogni lettera d' ufficio che d' ora in avanti venisse dalle medesime consegnata alla posta e contenesse un documento costituente valore in danaro da trasmettersi ad un' altra cassa per l' ulteriore di lui realizzazione e per esservi posto in conto.

(N.° 175.) *Disposizioni per l' uniformità delle pratiche daziarie dei grani, della civaja e della vallonea in genere, come pure delle bevande ed altri liquidi nel commercio tra l' Ungheria e Transilvania e le altre provincie.*

N.° 24929-4076. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 2 novembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Il § 10 delle avvertenze preliminari alla tariffa doganale lascia in libertà delle parti di dichiarare tanto in ragione del peso, quanto in ragione della misura di capacità i grani, la civaja e la vallonea in genere, ed inoltre le bevande ed altri liquidi nel commercio fra l'Ungheria e Transilvania e le altre provincie.

Il § 11 delle stesse avvertenze prescrive che la verificazione della quantità debba farsi secondo la misura indicata nella dichiarazione, e qualora questa fu fatta in ragione della misura di capacità, debba ridursi questa a norma delle stabilite proporzioni di conguaglio al peso, e su questo debba calcolarsi poi il dazio.

Essendosi verificati dei casi in cui le parti fecero le loro dichiarazioni per gli articoli in

discorso contemporaneamente in ragione del peso e della misura di capacità, ponendo così gli uffici nell' incertezza se la verificazione e le ulteriori pratiche daziarie debbano farsi secondo l' uno o l'altra, l'eccelsa camera aulica all'uopo di un conforme procedimento in proposito ha trovato di disporre col riverito suo decreto 6 ottobre 1841, n.° 35746:

1.° Quando nelle dichiarazioni per le merci contemplate dal § 10 delle suddette avvertenze preliminari viene indicato allo stesso tempo il peso e la misura di capacità, le pratiche daziarie devono di regola farsi secondo il peso indicato.

2.° Soltanto quando le parti per evitare l'effettivo pesamento insistessero che le pratiche si facevano secondo la misura di capacità, potrà aderirsi a ciò, ma in questo caso il dazio dev' essere pagato sulla quantità risultante dal calcolo di conguaglio ancorchè questa riuscisse maggiore del peso dichiarato.

Saranno da istruirsi conformemente gli uffici dipendenti dalle rispettive intendenze per loro norma.

(N.° 176.) *Prescrizioni ai superiori delle guardie di confine e di finanza pel caso che in odio di qualche individuo dei detti corpi sia intrapresa una inquisizione criminale per parte degl' imperiali regj tribunali di prima istanza.*

N.° 16804-2567. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 6 novembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' imp. regio tribunale d' appello generale ebbe a rimarcare che arreca grave pregiudizio alle inquisizioni criminali che s' intraprendono dagl' imperiali regj tribunali di prima istanza in odio degl' individui delle due guardie di confine e di finanza imputati di delitti la pratica che talvolta si tiene dagl' impiegati degli anzidetti due corpi di sentire non solo gl' individui imputati in esame, ma di procedere ben anco a contestazioni e confronti.

Essendo troppo importante che in simili casi non abbia a rimanere pregiudicata la criminale procedura, il magistrato camerale, inerendo agl' inviti indirizzatigli dall' imperiale regio tribunale d' appello generale suddetto con nota 22 ottobre p.° p.°, n.° 11556, incarica cotesta imperiale regia intendenza provinciale

di ordinare tanto al comando della propria compagnia della guardia di confine, quanto all' ispettore della guardia di finanza che debbano assolutamente astenersi gl' impiegati dei due corpi dall' assumere, nel caso che i rispettivi dipendenti siano imputati di qualche delitto, atti formali di procedura e dal passare ai confronti fra gl' imputati ed i testimonj, ma abbiano soltanto a raccogliere quei lumi che giovar potessero a meglio schiarire i fatti sia in aggravio che in difesa degl' imputati, onde farne la comunicazione alla competente autorità nell' atto della traduzione innanzi di essa degl' imputati anzidetti a tenore di quanto prescrive il § 158 del regolamento generale di servizio per la guardia di confine.

Cotesta imperiale regia intendenza provinciale estenderà inoltre i suoi ordini a che gli individui dei due corpi che venissero imputati d' un delitto in danno delle imperiali regie finanze, e che fossero a seconda delle circostanze tenuti in arresto in pendenza della loro traduzione innanzi alla competente autorità, siano possibilmente custoditi in modo d' impedire fra di essi ogni comunicazione e concerto.

(N.° 177.) *È severamente vietata qualsiasi alterazione nei registri parrocchiali.*

N.° 37787-3701. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 10 novembre 1841.

Agli Ordinariati diocesani ed alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita prendendo argomento da un caso speciale nel quale era stata praticata da un parroco, dietro autorizzazione della competente curia, una variazione al registro battesimale di determinato individuo coll'aggiunta di un nuovo cognome, ha con rispettato dispaccio 19 ottobre p.° p.°, n.° 32670-2983 ingiunto al governo di provvedere l'occorrente, onde per parte dei curati non abbia ad introdursi la minima variazione nei registri dello stato civile alla loro cura affidati.

Il governo nel portare come fa la premessa superiore avvertenza a cognizione degli ordinariati diocesani non dubita che i medesimi si adopereranno con ogni premura perchè sia scrupolosamente raggiunto lo scopo tanto raccomandato dall'aulico dicastero. L'autorità ecclesiastica dev'essere penetrata delle gravi conseguenze che nei rapporti civili e

politici possono derivare da un'alterazione qualsiasi dei registri dello stato civile aventi uno strettissimo legame coi diritti delle famiglie, colle successioni, colla legge di coscrizione e colle altre leggi che regolano i doveri personali, e sentirà a quale risponsabilità può trovarsi esposto il clero dipendentemente da una variazione che leder potesse i diritti dei terzi, trattandosi di un registro pubblico e facente piena prova in giudizio. Importa quindi d'impedire che la curia ecclesiastica si permetta simili variazioni nei registri, e sarà a farsi avvertenza ai parrochi onde non si prendano arbitrio di portare ne' registri suddetti che rimangono presso di loro la benchè minima alterazione.

(N.° 178.) *Nei cinque anni di servizio sopra bastimenti patentati che devono dimostrare i naviganti per essere ammessi agli esami di capitano mercantile può essere calcolato un anno di servizio prestato sopra un bastimento a vapore armato a lungo corso.*

N.° 41455-1559. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 11 novembre 1841.

Alla Camera di commercio in Venezia,
All' Ufficio di porto in Venezia,
All' Ufficio di porto in Chioggia.

Per norma e direzione negli avvenibili casi si partecipa che l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con venerato dispaccio 7 ottobre p.° p.°, n.° 34929 trovò d'accordare che in avvenire nella calcolazione dei cinque anni di servigio sopra bastimenti patentati che devono dimostrare i naviganti per essere ammessi agli esami di capitano mercantile possa esservi calcolato un anno di servigio prestato sopra un bastimento a vapore armato a lungo corso, sempre però che l'esaminando, durante il detto anno, siasi impiegato sulla tolda nell'azienda dell'arte marittima, e che negli altri quattro anni di servigio sui legni patentati austriaci a vela abbia prestato servigio per un intiero anno come cadetto, scrivano e pilota.

(N.° 179.) *Trattamento in riguardo al bollo dei decreti di aggiudicazione di eredità nel caso che non vi sia luogo ad esazione di tassa per eredità.*

CIRCOLARE.

N.° 25854-5607. M. C. V.

Venezia, 16 novembre 1841.

Agli Uffici dipendenti dall' imp. regio Magistrato camerale.

Sorse dubbio sul modo che dovessero trattarsi i decreti di aggiudicazione di eredità nel caso che non vi sia luogo ad esazione di tassa per eredità. Su ciò l'eccelsa imperiale regia camera aulica con dispaccio 17 ottobre 1841, n.° 36505-3918 dichiarò che l'articolo secondo della notificazione 1.° settembre 1840 prescrive senza eccezione il bollo portato dal § 46 della nuova legge, e l'importo di quello non è da bonificarsi alla parte fuorchè nel caso che spetti ad essa il pagamento di una tassa.

Sarà ciò di norma negli avvenibili casi.

(N.° 180.) *L' interesse sui depositi di cauzione fatti dagl' impiegati dello stato presso la cassa d'ammortizzazione è portato dal* 3 *al* 4 *per* 100.

N.° 26155–5602. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 16 novembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendosi trovato troppo tenue l'interesse del 3 per 100 che viene corrisposto sui depositi di cauzione fatti in effettivo danaro dagl' impiegati dello stato presso la cassa di ammortizzazione del monte lombardo-veneto, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato decreto 30 ottobre prossimo passato, n.° 10197, di concerto colla presidenza dell' eccelsa camera aulica generale, ha determinato che incominciando dal 1.° novembre corrente in avanti il detto interesse venga portato al quattro per cento tanto per le cauzioni che fossero in seguito prodotte, quanto per quelle che vi si trovano già depositate; avvertendo bene che un tale aumento non è applicabile a tutti gli altri depositi dipendenti da altre cause.

Tanto si partecipa a cotesto imperiale regio ufficio per opportuna notizia.

(N.° 181.) *È estesa anche ai protomedici la proibizione della pratica medica.*

N.° 42466-4104. G. V.

Venezia, 18 novembre 1841.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 9 ottobre p.° p.° si è compiaciuta di ordinare che la sovrana risoluzione 16 luglio 1835 riportata nel dispaccio dell'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita datato 23 settembre 1835, n.° 25149 abbia da essere applicata eziandio ai protomedici relativamente alla pratica medica loro proibita, ritenendo operative le norme in vigore contro quegl' impiegati i quali a motivo di occupazioni accessorie trascurassero i doveri del proprio uffizio.

(N.° 182.) *Discipline da osservarsi nell' emissione delle carte di passo per non ledere i diritti di bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 25858-3027. M. C. V.

Venezia, 22 novembre 1841.

Agli Uffici dipendenti dall' imp. regio Magistrato camerale.

Onde evitare gli abusi che potrebbero aver luogo a danno dei regj diritti di bollo nella emissione delle carte di passo, l' eccelsa imperiale regia camera aulica, comunicando un decreto emesso all' uopo dal signor presidente dell' aulico dicastero di polizia e censura, ebbe con ossequiato suo dispaccio 20 ottobre decorso, n.° 35991-3864 a dichiarare ed ordinare l' esatta osservanza di quanto segue:

« Le carte di passo che vengono rilasciate » per la durata soltanto di alcuni giorni per » fare delle corse sulle strade a rotaje o delle » gite a bordo dei piroscafi sono esenti dal » bollo a senso del § 64 n.° 28 della nuova » legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, » quali documenti che pel mantenimento del- » l'ordine e della pubblica sicurezza si prescri- » vono in ogni luogo dai vigenti regolamenti » di polizia ; che inoltre in forza delle stesse

» disposizioni anche le carte di passo per la
» persona propria di *fiaker*, vetturali, ecc.
» quali documenti della medesima specie non
» soggiacciono al bollo.

» All' incontro le così dette *carte accompa-*
» *gnatorie* pei nobili, pei notabili per dignità
» *(honoratiores)* e per altre persone qualifi-
» cate, essendo esse adoperate in vece di pas-
» saporti formali, devono essere munite del
» bollo prescritto pei passaporti stessi.

» Da ciò ne segue che tutti i passaporti, i
» quali non vengono rilasciati per le anzidette
» gite sulle strade ferrate e battelli a vapore
» pel breve spazio di alcuni giorni, oppure
» che contengono un tempo più lungo, es-
» sendo rilasciati per le scorrerie di cui si
» tratta, dovranno soggiacere al disposto dal
» § 60 dell' anzidetta legge e quindi alle com-
» petenze di bollo ivi specificate. »

Tanto si comunica alle intendenze ed altri uffici dal magistrato dipendenti per loro norma ed esecuzione per quanto a cadauno incumbe, dovendosi dalle prime rendere in relazione e per l'esatta osservanza prevenuti gli incaricati di finanza ed i dirigenti i corpi di sorveglianza che da loro dipendono.

(N.° 183.) *Norme ai parrochi relativamente ai matrimonj dei militari così detti di seconda classe.*

CIRCOLARE.

N.° 31756-3865. G. L.

Milano, 23 novembre 1841.

Agli Ordinarj
ed agl' imp. regj Delegati provinciali.

Nel regolamento pei matrimonj dei militari, dal quale vennero estratti e comunicati agli ordinarj ed ai regj delegati alcuni articoli colle circolari 7 maggio e 11 luglio 1816, circoscrivendosi il numero de' matrimonj nei diversi reggimenti, ai quali matrimonj si attribuisce la qualificazione di prima classe, si permettono altri matrimonj quand' anche il numero dei matrimonj di prima classe sia completo, quando v' intervenga l' assenso de' superiori con certe condizioni particolari, qualificandosi questi matrimonj di seconda classe. Fra queste condizioni havvi che la moglie *unitamente ai figli soggiace alla giurisdizione civile, onde il marito non ha da ingerirsi nelle disposizioni che dalle autorità civili fossero prese a di lei riguardo.*

Ora a proposito di questi matrimonj di seconda classe è stato superiormente dichiarato che non debbano applicarvisi le disposizioni

generali, in forza delle quali i battesimi, matrimonj e funerali celebrati da ecclesiastici civili sopra individui addetti al militare debbano inscriversi nei protocolli ecclesiastici militari, mentre in vece le inscrizioni nei protocolli ecclesiastici de' battesimi, ecc. di figli di soldati appartenenti agli ammogliati di seconda classe celebrati da ecclesiastici civili non debbano farsi inscrivere nei protocolli ecclesiastici militari e neppure trasmettersi al clero militare i relativi estratti di matricole ecclesiastiche civili.

Ciò dovrà servire di norma ai parrochi nei singoli casi, onde viene raccomandato agli ordinarj di volerli istruire e dirigere di conformità.

(N.° 184.) *È abolita la tassa del 5 $\frac{1}{4}$ per 100 per le annuali rimunerazioni che vengono accordate ai professori di lingua e letteratura tedesca per l' insegnamento del terzo corso.*

N.° 38541-4705. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 24 novembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Autorità.

Sul quesito, se abbiano ad assoggettarsi alla tassa del 5 $\frac{1}{4}$ per 100 le sistematiche annuali rimunerazioni che vengono concedute ai professori di lingua e letteratura tedesca per l'insegnamento del terzo corso, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè di concerto coll'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è degnata di dichiarare mediante ossequiato dispaccio 27 ottobre p.° p.°, n.° $\frac{10077}{V.R.}$ che trovandosi la detta tassa fondata in prescrizioni le quali hanno cessato di aver effetto colla nuova legge sulle tasse stata attivata nel 1.° novembre 1840, essa deve ritenersi dopo quell'epoca abolita, salvo ad applicarla per quelle gratificazioni superiori alla somma di 100 fiorini che fossero state accordate prima dell'attivazione di detta legge e posteriormente al dispaccio dell'aulica camera generale 5 agosto 1840, n.° 30875,

avvertendo che in tale procedimento servir deve di norma il giorno della concessione, e non quello della comunicazione alle parti dell'ottenuta rimunerazione.

Se ne rende intesa cotesta imp. regia delegazione per notizia e per le ulteriori partecipazioni.

(N.° 185.) *Determinazione rispetto alle seconde classi riportate negli studj ginnasiali dagli aspiranti ad impieghi pei quali non si richiedono che gli studj anzidetti.*

CIRCOLARE.

N.° 43781-2521. G. V.

Venezia, 26 novembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio emerso, se per l'ammissione agli impieghi, pei quali non si esigono se non se gli studj ginnasiali, le classi seconde nei medesimi sieno a considerarsi note cattive, avuto riguardo alla circostanza che pel regolamento scolastico non impedirebbero il progresso agli studj superiori, l'eccelsa aulica cancelleria con ossequiato dispaccio 4 corrente, n.° 32066-2936 si è degnata abbassare la seguente determinazione:

« La legge non fa distinzione di sorta tra
» studj ginnasiali oppure filosofici a seconda
» che per essere ammesso a qualche impiego
» si richiede l'uno o l'altro dei predetti studj,
» è per ambedue prescritto che il candidato
» debba aver imparate le materie d'insegna-
» mento con buon successo.

» Ciò che si abbia da intendere per buon
» successo è già stato dichiarato col rescritto
» aulico n.° 4007-423 del 14 febbrajo 1839. »

Soggiunse inoltre l'eccelsa aulica cancelleria che in conseguenza di ciò non possono insorgere dubbj, nè havvi il bisogno di nuove istruzioni, mentre la ricordata disposizione è già per sè così chiara e positiva che superflua tornerebbe ogni maggiore spiegazione.

In relazione alla circolare 20 giugno 1839, n.° 26251-1516 si comunicano queste superiori dichiarazioni a cotest'ufficio, affinchè ne abbia norma e ne curi l'esatto adempimento.

(N.° 186.) *Dichiarazioni in punto all' applicazione del disposto dal § 22, parte prima della legge sul bollo.*

CIRCOLARE.

N.° 39933-1641. G. L.

Milano, 27 novembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imp. regio magistrato camerale con nota 29 settembre p.° p.°, n.° 14551-3012 ha comunicato le seguenti dichiarazioni in punto all' applicazione del disposto dal § 22, parte prima della legge sul bollo 27 gennajo 1840.

Da altro degl' imperiali regj uffici delle ipoteche venne proposto il quesito, se un documento col quale un debitore assicura l' interesse del suo creditore con ipoteca debba essere soggetto al bollo graduale, ovvero a quello di cent. 75 contemplato dal § 22 della sovrana patente 27 gennajo 1840, stabilito per l' assenso dato in *apposito documento* a far seguire nei registri dell' ufficio delle ipoteche la trascrizione, inscrizione, ecc.

Ed altro consimile dubbio venne elevato in punto, se *un atto d' assenso* a prendere suppegno sopra una precedente inscrizione ipotecaria debba soggiacere al bollo graduale anzichè a quello di centesimi 75 contemplato dal predetto § 22.

Ben ponderato il tenore del citato § 22, il quale prescrive = *è soggetto al bollo di cent. 75 per foglio il consenso dato in* APPOSITO DOCUMENTO *per far seguire nei registri dell' ufficio delle ipoteche la trascrizione, inscrizione, cancellazione*, ecc. = parve al magistrato camerale che il bollo di centesimi 75 si avesse ad applicare soltanto al consenso dato in apposito documento per l'effetto di eseguire l'inscrizione nei registri ipotecarj, e non già all'atto costitutivo dell' ipoteca medesima, il quale per sè stesso forma un documento diverso soggetto al proprio competente bollo secondo la sua natura, indipendentemente dal surriferito atto di assenso, il quale si risolve e non è sostanzialmente che un atto conseguente al documento con cui fu convenuta o stipulata l'ipoteca medesima; ritenuto che secondo il sistema della vigente legislazione l'inscrizione, la cancellazione e la riduzione di un' ipoteca non si ottiene all'appoggio del documento portante la costituzione dell'ipoteca od il pagamento in tutto o parte del debito ipotecario inscritto, ma è necessario che nello stesso od in altro separato documento sia accordato il *consenso* per far seguire nei registri dell'ufficio delle ipoteche l'inscrizione, la cancellazione o riduzione dell' ipoteca.

Essendosi nell' argomento consultata l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, la medesima si è degnata coll' ossequiato dispaccio del giorno 25 agosto p.° p.°, n.° 37885-3572 di dichiarare:

« Il parere esternato dall' imperiale regio
» magistrato camerale nella consulta 14 scorso
» giugno, n.° 8390, che cioè secondo il § 22
» della legge sul bollo e sulle tasse soggiaccia
» all' ivi stabilito bollo di cent. 75 al foglio
» soltanto il consenso dato in apposito docu-
» mento per far seguire nei registri dell' ufficio
» delle ipoteche l' inscrizione, la trascrizione
» o la cancellazione, è conforme al senso del
» citato paragrafo, mentre, pèl caso in cui
» tale consenso appaja compenetrato nel do-
» cumento eretto sull' affare principale, suben-
» trar deve il bollo stabilito per quest' ultimo
» documento con riguardo alle disposizioni
» contenute nel § 79 della predetta legge. »

Cotesta regia delegazione provinciale rimane incaricata di dare comunicazione delle premesse dichiarazioni anche agl' imperiali regj commissariati distrettuali per loro intelligenza e norma nelle frequenti ricorrenze di aver sott' occhio, specialmente per le volture delle partite estimali, documenti della natura sopra indicata.

(N.° 187.) *Si richiamano le prescrizioni da osservarsi nelle proposte e nelle deliberazioni per anticipazioni di soldo agl' impiegati ed agl' inservienti.*

CIRCOLARE.

N.° 18916–3025. M. C. L.

Milano, 12 dicembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Il continuo aumentarsi delle anticipazioni di soldo che si accordano agl' impiegati ed inservienti, ed il timore che ciò possa derivare in parte dal non essere le prescrizioni in proposito vigenti osservate colla dovuta esattezza dalle autorità abilitate ad accordare simili anticipazioni hanno indotta l'imp. regia camera aulica generale ad ordinare a questo magistrato camerale con ossequiato dispaccio 15 novembre p.° p.°, n.° 37796–2734 di attenersi rigorosamente alle prescrizioni suddette tanto nelle deliberazioni da prendersi, quanto nelle proposte da farsi sopra domande per anticipazioni di soldo, avvertendo principalmente

a) Che le anticipazioni di soldo possono soltanto accordarsi ad impiegati ed inservienti che siano stati colpiti da malattie o da altre disgrazie non imputabili a loro colpa, e che

ne abbiano esibita la prova con attestati medici od altri documenti meritevoli di fede;

b) Che ad impiegati i quali non abbiano ancor rifusa un' anticipazione già precedentemente ricevuta non può *in nessun caso* venir accordata una seconda anticipazione;

c) Che l' anticipazione di un trimestre di soldo, essendo la massima delle anticipazioni concedibili, si dovrà accordare solo in casi speciali, quando ne sia dimostrato il bisogno della vera indigenza dell' impiegato od inserviente, in cui concorrano gli altri titoli richiesti per simili concessioni; laddove, in caso diverso, non sarà da accordarsi che un' anticipazione dell' importo di una o due mesate di soldo;

d) Che le autorità che prendono parte alla concessione di simili anticipazioni sono risponsabili d' ogni trascuranza delle premesse disposizioni che si verificasse nei rispettivi loro incumbenti.

Ciò si partecipa a cotest' imp. regio ufficio per sua intelligenza ed affinchè possa aver presenti le superiori ingiunzioni nei casi che gli occorressero di domande per anticipazioni di soldo, evitando le proposte che da tali ingiunzioni si scostassero.

(N.° 188.) *Esenzione dal bollo per le lettere d' affari indirizzate da persone esercenti commercio od altro ramo d' industria che non tengono libri formali d'esercizio a commercianti od esercenti con cui trovansi in relazione d' affari.*

CIRCOLARE.

N.i 41917-1761 = 40769-1699. G. L.

Milano, 14 dicembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In obbedienza agli ordini abbassati dall' eccelsa imp. regia camera aulica coll' ossequiato dispaccio 14 novembre p.° p.°, n.° 46214-4842, il governo comunica in appendice alla circolare governativa 24 marzo p.° p.°, n.° 8000-969 a cotesta delegazione per opportuna intelligenza e perchè possa impartire ulteriori analoghe istruzioni al ceto mercantile di cotesta provincia, mediante apposito avviso, il tenore della sovrana veneratissima risoluzione 9 novembre suddetto, e quì sotto riportato, in punto al trattamento del bollo per le lettere d' affari indirizzate da persone esercenti commercio od altro ramo d' industria che non tengono libri formali d' esercizio a commercianti od esercenti con cui trovansi in vicendevole relazione d' affari.

« S. M. con sovrana risoluzione 9 andante
» mese si è graziosamente degnata di stabilire
» che le lettere d'affari indirizzate da persone
» esercenti commercio od un altro ramo d'in-
» dustria, le quali non tengono libri formali
» d'esercizio, a commercianti od esercenti
» con cui trovansi in vicendevole relazione
» d'affari debbano, in quanto il tenore di sif-
» fatti scritti verta sopra oggetti riferibili al-
» l'esercizio di entrambi i corrispondenti ed
» agli affari derivanti dalla loro azienda, go-
» dere della condizionata esenzione dal bollo
» fino a tanto che di esse lettere non venga
» fatto uso avanti un ufficio o nella via giu-
» diziaria per lo stabilimento di una prova. »

(N.° 189.) *Si rammenta per l'esatta osservanza la governativa notificazione 6 ottobre 1826, n.° 32126–5092 circa il triennale esperimento dei professori e maestri regj.*

N.° 40291–5054. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 17 dicembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj avendo rimarcato che relativamente

alla sovrana risoluzione 9 settembre 1826 partecipata coll'aulico dispaccio 16 detto mese, n.° 4412 (notificazione governativa 6 ottobre 1826, n.° 32126-5092), in virtù della quale ogni professore e maestro regio è da considerarsi come provvisorio nei primi tre anni del suo impiego, e soltanto dopo questo periodo di tempo può essere dichiarato stabile qualora abbia disimpegnate le relative incumbenze con piena soddisfazione, non si procede dappertutto uniformemente ed anzi si ommette sovente di richiedere e d'impartire siffatta stabile conferma, ha trovato di rammentare mediante ossequiato dispaccio 8 novembre p.° s.°, n.° 7557-999 la stessa sovrana risoluzione, dichiarando in pari tempo che la definitiva conferma de' maestri e professori, i quali si trovano nel caso sopra contemplato, dev'essere ogni volta appositamente chiesta, e che l'accordarla sta nelle attribuzioni di quell'autorità da cui venne conferita la cattedra rispettiva.

(N.° 190.) *Dazio d'entrata per la così detta colla da carta.*

CIRCOLARE.

N.° 18920-3423. M. C. L.

Milano, 17 dicembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra un quesito stato proposto circa il trattamento daziario della così detta colla da carta (*papier leim*) che da alcun tempo si trova in commercio e viene adoperata nella fabbricazione della carta a macchina, ed avuto riguardo alla circostanza che la colla da carta in discorso per la sua composizione e pel suo costo molto si approssima al genere contemplato nella tariffa sotto la denominazione di pasta da cartolajo e da calzolajo, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si trovò indotta a dichiarare che la suaccennata specie di colla abbia per ora da soggiacere al dazio d'entrata stabilito per la pasta da cartolajo in lire 10 e centesimi 70 per ogni quintale sporco.

In esecuzione quindi di ossequiato dispaccio aulico 22 novembre p.° p.°, n.° 41640-1448 se ne rende consapevole anche cotest'intendenza per propria norma e perchè impartisca

in proposito le opportune istruzioni ai dipendenti uffici daziarj.

Siccome poi nel caso che per lo avanti si dimostrasse desiderabile o conveniente una variazione alle relative disposizioni daziarie, verrebbe fatto obbligo a questo magistrato camerale di rassegnare rapporto al sullodato aulico dicastero, s'incarica cotest' intendenza di sottoporre allo scrivente nel mese di dicembre del p.° f.° anno 1842 quelle osservazioni e proposizioni che in base ai dati di esperienza si trovasse in grado di fare.

(N.° 191.) *Le guardie civili di sicurezza e quelle nelle case di forza non possono godere dell'esenzione dal bollo accordata ai militari.*

N.° 19625-3960. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 19 dicembre 1841.

N.° 28791-3540. M. C. V.
Venezia, 20 dicembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito, se le guardie civili di sicurezza e quelle nelle case di forza e simili possano godere del privilegio dell'esenzione dal bollo

accordata dai §§ 69 e 70 alle persone appartenenti allo stato militare ed alle guardie di finanza e di confine, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè coll' ossequiato dispaccio 12 dicembre corrente, n.° 11557 ha ripetuta anche per queste la dichiarazione negativa fatta col venerato vicereale decreto 24 aprile 1841, n.° 4664 pei guardaboschi e guardacaccia, non potendo le predette guardie civili delle case di forza e simili parificarsi nè ai corpi militari, nè alle guardie armate dell' amministrazione finanziaria.

Tali superiori dichiarazioni vengono comunicate a cotest' imp. regio ufficio per sua intelligenza e norma ed in aggiunta alla circolare 30 aprile p.° p.°, n.° 6789-1456.

(N.° 192.) *Per lo stacco della bolletta nel rilascio di ricapiti d' avviso e licenza di carico e scarico nelle acque di confine non si deve riscuotere alcuna tassa.*

CIRCOLARE.

N.° 28607-4549. M. C. V.

Venezia, 20 dicembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia aulica camera generale con venerato decreto 30 novembre p.° p.°, n.° 40371-2495 si è degnata di far conoscere che non si debba riscuotere alcuna tassa per lo stacco della bolletta (taglio) nel rilascio di ricapiti d'avviso e licenza di carico e scarico nelle acque di confine, dovendosi questi annoverare fra i certificati e non già fra le bollette, perchè esse non sussistevano prima dell' attivazione del regolamento per le dogane e privative dello stato, nè fu ordinata riscossione di tassa per tali ricapiti nemmeno dal presidiale aulico dispaccio 12 marzo 1836, n.° 1699 pubblicato colla notificazione del 30 stesso diramata colla circolare del susseguente giorno 31, n.° 16500-2209, escludendo qualsiasi resa di conto il modo con cui furono introdotti i rispettivi registri.

Tanto si comunica a cotesto imp. regio ufficio per notizia ed opportuna norma.

(N.° 193.) *Dichiarazioni intorno alle stanze pel deposito temporario dei cadaveri umani.*

N.° 47892-6223. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 25 dicembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni prov.li, Congregazione centrale, Direzione generale delle pubbliche costruzioni e Ragioneria centrale.

Essendo emerso che molti comuni male o troppo latamente applicando le disposizioni della notificazione 20 ottobre 1838 nella parte che concerne alle stanze pel deposito temporario de' cadaveri umani o per le sezioni anatomiche, fanno rilevare de' progetti di fabbriche non necessarie e ne propongono l' esecuzione anche con soverchio aggravio talvolta della loro economia, il governo, presi gli ordini dell' eccelsa cancelleria aulica, trova opportuno di dichiarare, 1.° ne' *comuni foresi* non si fa luogo presso i cimiteri alla costruzione di alcuna camera o cella per le sezioni anatomiche contemplate dall' art. 7 della notificazione suddetta, potendo l'autorità comunale ne' varj casi che si presentassero, e qualora la sezione non si facesse nelle case private, destinare a tal uopo qualsivoglia altro sito compatibile co' riguardi di sanità, di buon ordine

e di decenza; 2.° in prossimità delle chiese dovrà bensì costruirsi la stanza pel deposito temporario de' cadaveri giusta il prescritto dall' art. 11, ma però nell' unico caso che presso la chiesa stessa ogni altra stanza, oratorio o cappella adattata mancasse assolutamente; circostanza che di caso in caso dovrà essere regolarmente giustificata, mentre senza questo il progetto che venisse esibito per la costruzione della stanza suespressa sarebbe escluso.

Cotesta delegazione comunicando ai commissariati distrettuali, alle deputazioni comunali e agli uffici provinciali delle costruzioni il presente decreto ne curerà l' esatta osservanza.

(N.° 194.) *Disposizioni concernenti la perfetta reciprocità da osservarsi colle autorità estere per parte delle austriache in riguardo alla rispettiva cooperazione nei processi per contravvenzioni di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 27764-4454. M. C. V.

Venezia, 23 dicembre 1841.

N.° 18520-3354. M. C. L.

Milano, 9 dicembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. con ossequiata sovrana risoluzione 2 ottobre passato si è degnata di approvare che una perfetta reciprocità sia da osservarsi colle autorità estere per parte delle austriache anche per ciò che riguarda la rispettiva cooperazione nei processi per contravvenzioni di finanza, limitatamente però alle intimazioni e citazioni.

È in obbedienza delle sovrane determinazioni che, salvo quanto potesse essere stipulato in seguito mediante convenzioni diplomatiche anche per altri atti della procedura, l'eccelsa camera con suo dispaccio 15 novembre passato, n.° 41063-2550 ha emesse le seguenti determinazioni :

1.° Qualora sia conosciuto il luogo di domicilio nello stato estero e qualora le autorità del luogo in cui si trova un imputato di contravvenzione non abbiano in generale dichiarato di non aderire alla intimazione delle citazioni nei processi per contravvenzioni di finanza, l'intendenza inquirente dovrà rivolgersi nelle vie prescritte per tali reciproche requisitorie alla medesima autorità estera, affinchè sia intimata la citazione all'imputato e venga rimessa all'ufficio requirente la dichiarazione in iscritto sulla seguita consegna.

2.° La citazione in confronto dell'imputato che si trova in uno stato estero dovrà essere condizionata. Qualora poi anche sussistano le circostanze indicate al § 618 della legge penale, nè sia probabile che l'imputato si rechi spontaneamente nel territorio austriaco o che ivi possa venire preso o fermato, nè del pari sianvi ostacoli circa all'ulterior corso del processo in confronto dell'imputato od altri rei o partecipi, dovrà pure venir fatta una citazione condizionata, portante comunicazione delle circostanze di fatto decise ed influenti, nella quale però si dovrà aggiungere che ove l'imputato nel termine prescritto non comparisse presso l'autorità inquirente, sarà pronunciata in suo confronto la sentenza sulla pena pecuniaria rispettiva, in base delle circostanze

camerale o di finanza, e che frattanto debbano simili arretrati di pagamento prenotarsi esattamente dopo un anno ed un giorno nei registri di liquidazione delle rispettive casse, gli analoghi decreti di assegno conservarsi in un fascicolo apposito, e del resto intanto risguardarsi come esauriti in quanto non vi sussegua un nuovo assegno di pagamento, nel qual caso la cassa dovrebbe unire all'analoga partita d'uscita tanto il nuovo, quanto il vecchio ordine di assegno conservato nell'apposito fascicolo.

Tali superiori determinazioni vengono comunicate a cotest'ufficio a conveniente norma e corrispondente direzione.

(N.° 196.) *Disposizioni circa il metodo di rilasciare le fedine criminali.*

CIRCOLARE.

N.° 14377-1798. A. L. N.° 17330. A. V.

Milano, 24 dicembre 1841. Venezia, 28 dicembre 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

In esecuzione di veneratissima sovrana risoluzione 23 marzo 1841, emanata sopra umilissimo rapporto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, relativamente al metodo di rilasciare le fedine criminali, viene disposto quanto segue:

1.° Non saranno da rilasciarsi fedine criminali a persona o persone che le chiedessero al proprio nome.

2.° Se la fedina criminale viene ricercata al nome di un terzo, dovrà presentarsi la domanda in iscritto al protocollo degli esibiti, e contenere le indicazioni necessarie ad identificare la persona, non che a giustificare l'interesse ed il titolo per cui si ricorre in tale qualità. Questa istanza deve contenere altresì la dimostrazione della causa e dell'uso per cui la fedina si domanda.

3.° Siffatta istanza dovrà venire assegnata a qualche relatore, ed il tribunale delibererà con quella sollecitudine che nei casi d'urgenza possa abbisognare, se sia il caso di secondare o respingere la domanda.

4.° Nel caso affermativo, praticate le occorrenti indagini, si stenderà la fedina coll'accennare il nome dell'istante, il motivo della domanda ed il decreto che l'assecondava, e quindi o la totale immunità dei pregiudizj criminali, o le sentite condanne, o la procedura rimasta sospesa per difetto di prove legali, o finalmente le dichiarazioni d'innocenza. Conseguentemente le fedine criminali dovranno contenere quei soli giudizj e deliberazioni che seguirono dopo l'aprimento dell'inquisizione; e quindi nel caso che sieno seguite altre deliberazioni di tralasciata procedura per mancanza d'indizj o di soggetto delittuoso, simili certificati debbono emettersi colla dichiarazione che dai registri criminali non emerge alcuna inquisizione a carico di un tal individuo. Allorquando però contro la persona, relativamente alla quale siasi chiesta la fedina, fosse pendente sia una investigazione criminale, sia una inquisizione ordinaria, dovrà l'istanza essere semplicemente rigettata.

5.° Le fedine ai privati si rilasceranno in forma di decreto giudiziale, e perciò porteranno la firma del presidente e del segretario.

6.° Nei certificati da emettersi sopra ricerca di altre autorità o dei consessi inquirenti si dovranno indicare anche tutte le deliberazioni avvenute per riguardo ad una determinata persona, quand'anche non siasi trovato di sottoporla ad inquisizione speciale.

Con queste disposizioni resta abrogato e modificato l'aulico decreto 6 febbrajo 1835, n.° 3880 rilasciato nell'argomento suddetto.

Tanto si partecipa alle imperiali regie prime istanze giudiziarie di Lombardia per loro norma e per l'esatta osservanza, in adempimento degli ordini abbassati dal supremo senato in Verona coll'ossequiato aulico decreto 17 dicembre corrente, n.° 934.

(N.° 197.) *Norme circa all'applicazione del bollo agli atti e documenti per affari delle amministrazioni comunali.*

CIRCOLARE.

N.° 42631-1821. G. L.

Milano. 27 dicembre 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito ai quesiti stati proposti circa all'applicazione del bollo secondo la sovrana patente 27 gennajo 1840 a diversi atti e

documenti eretti per affari risguardanti le *amministrazioni comunali*, il magistrato camerale in relazione alle dichiarazioni abbassate dall' eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 5 luglio p.° p.°, n.° 20206-2307 ha di concerto coll'imp. regio governo stabilite le seguenti norme:

1.° Si ritengono soggetti al bollo in parità agli atti dei *privati* tutti quei documenti e scritti in affari dei comuni che risguardano *i loro possedimenti e diritti di patrimoniale interesse*, e quindi i protocolli delle aste e di delibera, i contratti di vendite, locazioni, transazioni, ecc. ed ogni altro documento contemplato dalla sullodata sovrana patente 27 gennajo 1840 per l' obbligo del bollo.

Qualora tali atti e documenti o scritti venissero eretti in *più esemplari*, ognuno di essi dovrà essere munito del bollo fissato per questi documenti a tenore del § 82 di detta legge.

2.° Quanto ai contratti e protocolli d' asta e di delibera stipulati in concorso di terzi per appalti di *opere stradali* ed altri pubblici lavori di comodo generale, come fontane, abbeveratoi, lavatoi pubblici, campane, orologi, costruzioni di torri, chiese, cimiteri e simili, le amministrazioni comunali figurando quivi nella qualità piuttosto di *uffici pubblici* che di semplici privati saranno ammesse perciò alla

esenzione portata dal § 67 di detta legge rispetto agli atti od all'esemplare del contratto che deve servire o viene rilasciato alla stazione appaltante, fermo del resto l'obbligo del bollo *a carico* dell'appaltatore per gli atti od esemplare del proprio contratto, non potendo il medesimo pretendere per sè un'eguale esenzione, e ciò a tenore del disposto nel § 74 della suddetta legge, e giusta le limitazioni ivi espresse a seconda che il documento venga o meno eretto in più esemplari.

3.° Le quitanze per assegni fissi in parte a carico dello stato ed in parte a carico del comune soggiacciono al bollo, rispetto però soltanto alla porzione dell'assegno incumbente al comune medesimo.

4.° Si ritengono esenti dal bollo i seguenti atti, cioè:

a) Gli avvisi di concorso ad impieghi comunali, per fiere o mercati, per unione di convocati o consigli comunali, quelli per oggetti d'interesse meramente annonario, sanitario ed edilizio sottoposti alla giurisdizione dell'amministrazione comunale nell'interesse del pubblico in generale.

b) I processi verbali ed altri documenti che vengono eretti in affari nei quali l'amministrazione comunale ha parte soltanto come autorità incaricata dell'anzidetta giurisdizione,

ed ogni qual volta il bollo andrebbe a carico dell' autorità medesima, e non già della parte privata (§ 67).

c) Le bollette di ricevuta dei depositi in danaro, carte di credito od altro che si fanno alle aste *a mera interinale cauzione* delle offerte degli aspiranti e che vengono momentaneamente accettate nelle casse comunali o prima od all' atto delle aste, come pure le ricevute per la restituzione dei depositi medesimi, le quali vengono rilasciate al cassiere depositario, e quelle che per simili depositi momentanei fossero rilasciate dalla stazione appaltante; fermo del resto l'obbligo del bollo per gli atti di regolare fidejussione che venissero successivamente stipulati a garanzia dei contratti stessi.

d) Gli atti peritali, cioè le descrizioni delle opere, le perizie, le stime, i capitolati, i tipi relativi, le analisi e simili fino a tanto che non servono che quali semplici *progetti* a lume dell'amministrazione comunitativa e che ancora non fanno parte integrante dei contratti successivamente ridotti a regolare stipulazione.

Le premesse norme vengono comunicate a cotesta imp. regia delegazione per sua intelligenza e perchè siano provvisoriamente osservate sino ad ulteriori risoluzioni che riguardo alle medesime piacesse alla superiorità di abbassare.

(N.° 198.) *Si richiamano le vigenti massime per le quali è vietato sotto qualsiasi titolo di ricevere una pensione a carico dell' erario congiuntamente ad altro erariale assegno.*

N.° 29192-4037. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 28 dicembre 1842.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra un caso avvenuto d' indebita contemporanea percezione delle competenze di una pensione civile in unione alla congrua inerente ad un beneficio ecclesiastico, l' eccelsa imp. regia aulica camera ha ordinato con suo riverito dispaccio 26 novembre 1841, n.° 39961-3506 di richiamare alla più esatta e rigorosa osservanza le massime di già vigenti all' oggetto essenzialmente che senza una speciale esplicita concessione dei rispettivi aulici dicasteri superiori sia in generale ed a ciascheduno vietato sotto qualunque siasi titolo di ricevere una pensione a carico dell' erario congiuntamente ad altro erariale assegno, qualunque possa essere di questo la denominazione.

Lo che si porta a notizia di cotesto imp. regio ufficio per ogni sua opportuna notizia ed esatta osservanza.

(N.° 199.) *L'esenzione dal bollo accordata ai pubblici istituti sussidiati dall'erario non può estendersi a quelli che ricevono bensì un sussidio, ma non sistematicamente.*

N.° 29458–3657. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 30 dicembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alla circolare n.° 27725 del 16 novembre 1840 si notifica il qui unito ossequiato dispaccio n.° 11964 del 22 dicembre 1841 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè per norma opportuna, onde non si verifichi il caso di estendere indebitamente l'esenzione dal bollo accordata ai pubblici istituti sussidiati dall'erario anche a quelli che ricevono bensì un sussidio, ma non sistematicamente.

Al n.° 29458-3657. M. C.

Copia di vicereale dispaccio del 22 dicembre 1841, n.° $\frac{11964}{V.B.}$ diretto all' imp. regio Magistrato camerale di Venezia.

Essendosi presentato il caso in cui per una meno retta interpretazione del decreto dell' imp. regia camera aulica generale 29 ottobre 1840, n.° 41061 siasi attribuito o creduto di attribuire il privilegio dell' esenzione dal bollo a stabilimenti o luoghi pii non già propriamente sostenuti in tutto od in parte dal regio erario, ma unicamente a seconda delle circostanze sussidiati, io debbo d' accordo col prelodato aulico dicastero dichiarare che l' esenzione contemplata da quel decreto non si riferisce precisamente che al caso in cui il regio tesoro provveda sistematicamente in tutto od in parte ai detti stabilimenti o luoghi pii, ma che non può, nè deve mai applicarsi a quello in cui loro accorda qualche sussidio, fosse pur anche annuale, ma dipendente dal bisogno o da circostanze per loro natura transeunti o mutabili. È in fatti evidente che nel primo caso i detti corpi morali hanno un diritto ad essere costantemente nella propria dotazione sussidiati dal regio erario, e nel secondo in vece trattasi soltanto di un provvedimento spontaneo di pubblica beneficenza, al quale i medesimi non possono vantare un positivo diritto.

Da tutto ciò desumerà cotesto magistrato camerale che al suddetto privilegio non possono aspirare in generale nè le amministrazioni degli spedali e luoghi pii, nè le case degli esposti, delle partorienti e dei pazzi e simili, e curerà che se mai per avventura qualche istituto di tale natura fosse per equivoco stato ammesso all' esenzione dal bollo, debba tosto cessare, essendogli incompetente.

(N.° 209.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1841, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 203. N.° 21472-2434.

Ad *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore amministrativo a Vienna n.° 785 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare con » preparazione meccanica e mediante fusione con fuoco » ardente marmo artificiale, granito, agata, jaspide, » onice, lapislazzuli e porfido di qualunque grandezza, » forma e figura per oggetti d' ornamenti. »

N.° 204. N.° 21472-2434.

A *Lann Giovanni* passamantiere a Vienna, Neubau n.° 213, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare galloni veri a foggia » di Lione sopra un telajo o macchina, per cui 1.° una

„ persona sola può fabbricare 18 corsi di galloni più
„ presto, più belli e più netti che per lo passato;
„ 2.° i galloni fatti in tal modo e di prezzo inferiore
„ non hanno bisogno d'essere nettati da una seconda
„ persona. „

N.° 205. N.° 21472-2434.

A *Benkler Federico* lattajo e *Ruhl Giovanni* conservatore a Viesbaden nel ducato di Nassau, rappresentati dal dottor *Eltz I. A.* avvocato aulico e di tribunale a Vienna n.° 775, duraturo al 7 novembre 1845 e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, per l'invenzione „ di un apparecchio di gas a
„ olio, il quale con poche spese può essere adattato a
„ tutte le specie di lampade a olio, e che presenta i
„ vantaggi: 1.° che la fiamma di siffatta lampada pel
„ concorso di questo gas atmosferico arde sì chiara che
„ oscura 15 candele o due lampade uguali con fiamma
„ di simil forza, che possiede tutta la forza dell'ardore
„ rovente, e la fiamma può essere confrontata col fosforo,
„ il quale arde nel gas fosforico cui si avvicinano in
„ isplendore e chiarezza; 2.° si può servire di qualunque
„ specie di olio da ardere, e si può far uso perfino
„ della specie di grasso di pesce che arde colla fuliggine
„ senza produrre cattivo odore al pari dell'olio più
„ puro delle lampade. „

N.° 206. N.° 21472-2434.

A *Seidel Giovanni Battista* negoziante a Nuova York, rappresentato dal negoziante *Garser M.* in Vienna n.° 495, per anni quattro e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, pel miglioramento " della macchina di giro, già privilegiata il 14 ottobre " 1839, la quale consiste in ciò: 1.° che il cilindro e " la cassa per trebbiare sono coperti di latta per mag- " giore durevolezza e fortezza; 2.° che la spola è sen- " sibilmente prolungata, e la ruota della doccia è in- " grandita più del doppio nel diametro, di modo che " con poca sollecitudine si ottiene lo stesso numero di " giri del cilindro trebbiatore, e 3.° si può servire anche " di stanghe da tiro più lunghe, per cui gli animali da " tiro descrivono un giro maggiore e possono durare " più alla fatica, essendo lo sforzo minore. "

N.° 207. N.° 21472-2434.

A *Scheyrer Carlo Giuseppe* fabbricatore di falci a Kainfeld a Vienna, Leopoldstadt n.° 318, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, pel ritrovato " di fabbricare in via fredda le " verghe di falci e di roncole, per cui le verghe, previa " preparazione di lastre d' acciajo conciato della lun- " ghezza di 20 fino a 30 pollici, vengono tagliate della " larghezza di 12 fino a 18 pollici e grosse 3 fino a

„ 3 1/2 mediante una forbice circolare o di leva, ed il
„ rimanente del lavoro, come piegare il *ham*, l'allar-
„ gare, dirigere, indurire e martellare, si effettua me-
„ diante un fuoco di carbon fossile e quasi senza carbone
„ di legna, dal che risultano i vantaggi che il così detto
„ *torlare*, conciare e vergare è del tutto tolto, e si pro-
„ ducono entro 12 ore sei volte altrettante verghe quante
„ sinora se ne fanno; esse sono di prezzo minore,
„ si risparmiano 2/3 del combustibile, e del carbon fos-
„ sile ne occorre piccolissima quantità. „

N.° 208. N.° 21472-2434.

A *Zdckauer Emanuele* negoziante e *Hncwkowsky Giovanni* a Praga n.° $\frac{183}{1}$ per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, per l'invenzione „ d'indorare e coprire con lastre d'oro e
„ d'argento varj metalli, come rame, ottone, ferro,
„ packfong, acciajo ed argento in via umida senza il
„ concorso del fuoco, con ispesa modica e durevole
„ come nel fuoco; questa operazione si effettua in uno
„ fino a due minuti. „

N.° 209. N.° 21472-2434.

Ad *Andervalt Pasquale* oriolajo a Trieste n.° 515 per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, pel ritrovato „ di un

" mulino a macchina mosso dalla forza del vento, che
" consiste in un sistema di ale orizzontali e che può
" servire onde muovere macchine ed altri oggetti. "

N.° 210. N.° 21472-2434.

A *Fürg Giuseppe* sarto da donna a Linz n.° 58 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, per l'invenzione ed il miglioramento " di fare i *corsetti* delle femmine senza piegature
" per il petto o per il ventre in guisa che prendono
" bella forma, si adattano al corpo e gli danno un
" bell'aspetto. "

N.° 211. N.° 21472-2434.

A *Jagersberger Giacobbe* calzolajo a Weyer nell'Austria superiore n.° 19 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, pel miglioramento " di tutte le specie di scarpe, consistente
" essenzialmente in ciò: 1.° d'inumidire la pelle per
" calzatura che si lucida o si unge di varj ingredienti
" composti, per cui riesce più durevole, conserva sempre
" la morbidezza, la flessibilità e non può divenire a
" foggia di squama o dura, non lascia penetrar l'acqua
" ed è sicura contro l'umido; 2.° di fortificare le esten-
" sioni sulle scarpe o sugli stivali per mezzo di una
" specie di pelle appositamente lavorata onde conservare

„ la forma e produrre maggior mobilità ed elasticità
„ camminando; 3.° di consolidare il lavoro del fondo
„ in guisa che la calzatura non si rimove, che la cu-
„ citura del fondo non si stacca, che le suole non si
„ stendono, e che lo stivale o le scarpe conservano
„ sempre la stessa forma. „

N.° 212. N.° 21472-2434.

A *Delbos Felice* negoziante a Bordeaux, rappresentato dal notajo *Mandratsch Antonio* a Vienna n.° 1089, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 e 18 maggio 1841 e da dispaccio aulico 1.° giugno detto n.° 17198-1314, per l'invenzione „ di estrarre
„ dal legno verde i succhi che gli sono proprj, colorati
„ o non colorati, ed introducendo delle sostanze mine-
„ rali, animali o vegetali nei tubi vascolari renderlo più
„ conservabile, più pieghevole, elastico e più duro, di-
„ minuirne l'infiammabilità, come altresì d'impedirne,
„ lavorandolo, la tortura, di facilitarne il diseccamento,
„ e di comunicargli varj e durevoli colori ed odori. „

N.° 213. N.° 21473-2435.

Brandenstein Guglielmo: estinzione, per mancanza di novità, del privilegio accordatogli il 16 maggio 1840, come da dispaccio aulico 10 giugno 1841 n.° 18259-1394, pel ritrovato „ di tingere di colore d'arancio la
„ seta e la lana pecorile. „

N.° 214. N.° 21918-2478.

Buchenüler Giuseppe: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 15 aprile 1839, come da aulico dispaccio 13 giugno 1841 n.° 17971-1370, per un'invenzione « nel » modo di fabbricare nastri di ciniglia. »

N.° 215. N.° 21918-2478.

Müller Federico: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo da esso ottenuto l'11 febbrajo 1841, come da dispaccio aulico 13 giugno 1841 n.° 17971-1370, per l'invenzione « d'una nuova specie di braccialetti. »

N.° 216. N.° 21918-2478.

Baumer Antonio: rinuncia al privilegio esclusivo accordatogli il 12 novembre 1838, come da aulico dispaccio 13 giugno 1841 n.° 17971-1370, per l'invenzione « di una gelatina d'olio per preparare vernici, lucido » per gli stivali e per altri scopi. »

N.° 217. N.° 21939-2481.

A *Kurth Odoardo:* proroga di anni due concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto l'8 maggio 1840, come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per l'invenzione ed il miglioramento « di nettare mediante una macchina a vapore diverse

» specie di biancheria, come pure crine, piume da letto, » cascami di seta, ecc. »

N.° 218. N.° 21939-2481.

A *Baum Giovanni:* proroga di un anno da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio accordatogli il 28 aprile 1840, come da aulico dispaccio 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per l'invenzione « di una macchina » idraulico-pneumatica. »

N.° 219. N.° 21939-2481.

A *Friedreich Antonio:* prorogato al terzo anno il privilegio da esso ottenuto il 16 maggio 1839, come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per un miglioramento « nella fabbricazione di pipe d'argilla. »

N.° 220. N.° 21939-2481.

Ad *Adler Venceslao:* prorogato al quarto anno il privilegio concessogli il 3 agosto 1838, come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per l'invenzione « di una macchina locomotiva e di nuova costruzione. »

N.° 221. N.° 21939-2481.

A *Reckowsky Giovanni D.:* prolungato al secondo anno il privilegio accordatogli il 12 agosto 1840, come da

dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per l'invenzione « di munire casse e serrature di un appa- » recchio onde scoprire qualsiasi tentativo di forzarle. »

N.° 222. N.° 21939-2481.

A *Komary Stefano:* prorogato al quarto anno il privilegio da esso ottenuto il 21 maggio 1838, come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per un ritrovato « nella costruzione dei pianoforti. »

N.° 223. N.° 21939-2481.

Ad *Andrews Giovanni:* proroga di anni dieci accordatagli per l'esercizio del privilegio conferitogli il 15 dicembre 1837, come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per un'invenzione con miglioramento « nella costruzione dei battelli a vapore. »

N.° 224. N.° 21939-2481.

A *Huther Michele:* prorogato al quinto anno il privilegio da esso ottenuto il 5 maggio 1837, come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per l'invenzione « di una macchina atta a tagliar tavole per » pavimenti di legno. »

N.° 225. N.° 21939-2481.

A *Boldrini Pietro:* proroga di cinque anni concessagli per l'esercizio del privilegio conferitogli l'8 giugno 1838,

come da dispaccio aulico 6 giugno 1841 n.° 17473-1329, per un miglioramento « nella manifattura dei cappelli » di paglia. »

N.° 226. N.° 22729-2546.

A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore amministrativo a Vienna n.° 785 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 maggio 1841 e da dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 18281-1396, per l'invenzione ed il miglioramento « di un apparecchio » denominato regolatore del gas, il quale determina la » quantità del gas per nutrire le fiammette in guisa » che 1.° scarica soltanto la quantità del gas occorrente » ad una luminosa illuminazione, reprimendo fumo e » cattivo odore; 2.° produce risparmio nel consumo del » gas e regola sempre in modo eguale la fiamma. »

N.° 227. N.° 22729-2546.

A *Hoffmann Giuseppe* macchinista e *Krembs Francesco* negoziante di ferro in Vienna, Wieden n.° 16 per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 maggio 1841 e da dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 18281-1396, pel miglioramento « delle » stufe e dei focolari economici di ghisa usati in Inghil- » terra, nel Belgio e nell'Olanda da riscaldarsi col car- » bon fossile, per cui la ruggine, lo spiraglio ed il » tubo di scarico ricevono una tal situazione e direzione » che vi si consumano perfettamente i carboni indigeni » di terra ed il carbon fossile tanto differenti dagli » inglesi senza spandere il minimo odore. »

N.° 228. N.° 22729-2546.

A *Contriner Francesco* armajuolo a Vienna, Leopoldstadt n.° 526, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 maggio 1841 e da dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 18281-1396, pel miglioramento « delle pistole a giro doppio, triplo, » quadruplo, quintuplo, sestuplo e più, colle quali si » può tirare un colpo ogni secondo, per cui l'albero » da fusolo applicato al di sotto delle canne, il quale » prima era costrutto invitato od assodato colle canne » onde metterle in movimento col meccanismo interno, » può essere facilmente staccato, giacchè è fermato co- » me prima nella cassa della molla e può essere mosso; » dal che risultano i seguenti vantaggi: 1.° che queste » pistole a giro possono facilmente essere caricate le- » vando la canna per collocarvi senza pericolo la capsola, » giacchè essendo stata caricata la canna basta di attac- » carla all'albero da fusolo che dalla parte anteriore » serve di bacchetta e poi fermarla innanzi mediante » una vite; 2.° che presto ognuno netterà queste pistole, » lo che dovette operarsi attentamente prima da persone » esperte con pena e perdita di tempo, perchè si do- » veva decomporre tutto il meccanismo per levare la » canna. »

N.° 229. N.° 22729-2546.

A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore amministrativo a Vienna n.° 785 per anni cinque e colla condizione del segréto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 maggio 1841 e da dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 18281-1396, pel

ritrovato del miglioramento « di una macchina rotatoria » mossa da vapore o da altra forza che presenta grande » risparmio di vapore o gas. »

N.° 230. N.° 22729-2546.

A *Cassel Giovanni* tornitore a Vienna, Wieden n.° 253, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 maggio 1841 e da dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 18281-1396, pel miglioramento « della macchina » infiammatoria con platina consistente 1.° che in vece » della leva al coperchio v'ha soltanto una piccola figura » nella quale trovasi una molla ed un'animella per ri- » tenere l'aria; 2.° la molla sul coperchio sta dritta, » non piatta; 3.° il tubo emettente il gas è provveduto » di un guscio per non imbrattarlo; 4.° questa mac- » china, a motivo del collo a foggia d'imbuto nel- » l'interno, si lascia anche portare senza spandere il » carico. »

N.° 231. N.° 22729-2546.

A *Kaufmann Carlo* proprietario di una fabbrica di lampade e di oggetti di latta a Vienna n.° 259 per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 maggio 1841 e da dispaccio aulico 15 giugno detto n.° 18281-1396, per l'invenzione « di » vetri da lampade ad arca con intestazione di qualsi- » voglia dimensione, applicabili a tutte le lampade d'ar- » gand di gas, per cui 1.° la fiamma può essere collo- » cata sino a 5 pollici e supera nelle lampade a olio

„ la luce del gas; 2.° non producono traspirazione nè
„ fumo, montando la fiamma verticalmente entro uno
„ spazio stretto, ed il fumo passa presso più buchi d'aria;
„ 3.° nasce un risparmio d'olio in confronto della forza
„ della luce, e si può far uso dell'olio non filtrato. „

N.° 232. N.° 23952-2687.

A *Di Ossowski Giovanni* già impiegato alle miniere a Pyssdry nel regno di Polonia, rappresentato da *Poczinski Michele* a Vienna, Josephstadt n.° 31 e 32, per anni sei, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 7 giugno 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 19189-1473, per l'invenzione " di un appa-
„ recchio da bagno a vapore atto a promovere la tra-
„ spirazione, il quale consiste in un armadio simile a
„ quelli in uso per gli abiti, con una caldaja e la val-
„ vola di sicurezza, tubi ed un recipiente per l'acqua
„ fredda. La persona che si bagna vi sta dritta, vi si
„ corica, o sta a sedere. Esso presenta i seguenti van-
„ taggi: 1.° può come qualunque altro mobile essere
„ collocato in qualsivoglia stanza o piano; 2.° il vapore
„ si sviluppa entro una caldaja (nella quale si può far
„ bollire contemporaneamente il thè) con poc'acqua,
„ servendosi di spirito acceso o del fuoco di carbone.
„ Questi bagni a vapore si possono preparare con acqua
„ pura, o usarsi coll'aggiungervi sostanze medicinali
„ che agiscono su tutto il corpo o su parte del mede-
„ simo; 3.° durante il bagno si può spruzzare il corpo
„ coll'acqua fredda o calda, e vi ha una caduta d'acqua
„ fredda che può dirigersi a piacere sopra una parte
„ del corpo; 4.° in quell'apparecchio si può prendere

» un bagno freddo o tiepido a piacere; facendo cadere
» una pioggia fredda o tiepida sul corpo si possono
» mischiare coll' acqua profumi od essenze di erbe, nè
» è pregiudicevole alla salute se molte persone si ba-
» gnano di seguito l'una dopo l'altra senza interruzione;
» 5.° che nell' apparecchio penetra sempre aria pura
» senza che ne esca il vapore od incomodi le persone
» deboli di petto, per cui v' ha un otre attaccato al
» collo, per mezzo del quale si può godere l' aria li-
» bera della stanza; 6.° che alla persona che si bagna,
» e che può guardare al di fuori col mezzo di un'aper-
» tura, si può somministrare ogni cosa senza che il va-
» pore esca dalla macchina. »

N.° 233. N.° 23952-2687.

A *Dixon Abramo* negoziante a Brusselles nel Belgio, rappresentato dal dottor *Hornich* agente aulico e di tribunale a Vienna n.° 1118, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 giugno 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 19189-1473, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione del gas e degli
» apparecchi per consumare il gas, riguardo alla luce
» da ricavarsene, la quale invenzione ed il qual miglio-
» ramento concernono 1.° un nuovo metodo di prepa-
» rare il gas per generare luce dal carbon fossile, dal
» catrame, dall' olio o da altre materie grasse combinan-
» dole coll' acqua, per cui l' acqua è sempre decomposta
» e sciolta prima che il prodotto ricavatone pervenga in
» quella parte dell' apparecchio ove il catrame, l' olio
» o le materie grasse vengono sciolte, per il che le

» materie miste o combinate vengono in contatto colla
» superficie riscaldata; 2.° un apparecchio per consu-
» mare il gas riguardo alla produzione della luce. »

N.° 234. N.° 23952-2687.

A *Ganahl Rhomberg* e *comp.* ad Innsbruck per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 giugno 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 19189-1473, pel ritrovato « d'innaspare i filati di trama di ogni spe-
» cie sulla rocchetta della navicella, consistente in ciò
» che le rocchette di diversa grandezza poste in mo-
» vimento colla mano, col piede o con altri mezzi
» vengono riempite una, due, tre, quattro e più
» volte con diversi filati, dal che risulta il vantaggio:
» 1.° che secondo la grandezza della macchina si riem-
» piono in una volta sola 8 sino a 10 rocchette di navi-
» celle, per il che per 8 sino a 10 rocchette richiedonsi
» otto assistenti alla macchina, il cui lavoro consiste
» però nel collocare le rocchette vuote, nel levare le
» rocchette di navicelle piene, e nel riattaccare le
» grandi rocchette nelle ferriate; 2.° ogni rocchetta è
» del tutto indipendente dall'altra; quindi non resta
» interrotto il giro collocandone un'altra vuota, o le-
» vandone una piena; 3.° sopra 8 giri sorvegliati da un
» semplice ragazzo o ragazza vengono riempiti in un'ora
» 24 pezzi di rocchette di navicelle sui quali si avvolge
» la seta doppia larga 1 1/2 pollice; avvolgendo il filato
» in maggior quantità, la rocchetta si riempie più pre-
» sto: però nelle rocchette di navicelle maggiori per
» istoffe larghe richiedesi maggior tempo; 4.° il giro

» della macchina quando una rocchetta è riempiuta cessa
» da sè mediante un apparecchio apposito; 5.° l'utile
» di siffatta macchina risulta ove la trama è più copiosa,
» essendo ogni filo teso eguale e fortemente avvolto;
» poichè nel giro rompendosi un filo solo, od essendo
» disaspato, una grande rocchetta cessa da sè il movi-
» mento e chiede l'assistenza dell'operajo senza che
» sia interrotto il giro delle altre, il che contribuisce
» all'eguaglianza delle produzioni, giacchè sussistendo
» molte rocchette si trascura colle macchine a mano od
» altre la spezzatura od il ritardo dei fili, e la trama
» diventa grossa e diseguale. »

N.° 235. N.° 23952-2687.

Al *suddetto* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 giugno 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 19189-1473, per l'invenzione « di fabbricare
» tutte le specie di chiodi d'acciajo in guisa che le 3
» operazioni del taglio del filo di ferro, la formazione
» delle teste e delle punte, al che si richiedono ora 3
» persone, sono talmente unite con un nuovo metodo me-
» diante o acqua, o vapore, o forza di cavalli, che ad
» ogni giro vien prodotta una punta, per cui 1.° colla
» semplicità della macchina quasi senza ruote si ottiene
» pel solo effetto dei dischi *di cuore* secondo la lunghezza
» e grossezza delle punte una velocità di 40 fino a 100
» giri in un minuto, ed entro 12 ore 40,000 punte di
» acciajo, dedotta la 6.ª parte della fabbricazione per
» rimediare ad inconvenienti, le quali punte sono lun-
» ghe da 4 sino a 46 linee, e grosse da 3/4 sino ad 1/4,

„ o calcolandosi a peso si ottengono libbre 137, once 8
„ di punte d'acciajo; 2.° due macchine sono sorvegliate
„ da un solo lavoratore; quindi non sono care, ed i
„ chiodi così fabbricati si distinguono per le loro teste
„ ferme, e riguardo alla lunghezza delle punte si di-
„ stinguono sulle consuete. „

N.° 236. N.° 23952-2687.

A *Miksch Giovanni* muratore e lavoratore di grosso legname a Reichenberg in Boemia, rappresentato dal falegname *Miksch Francesco* ivi dimorante, per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 giugno 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 19189-1473, per l' invenzione „ di prevenire
„ il fumo negli edificj in caso di contrarie vicende atmo-
„ sferiche collocando un ordigno sul focolare o per
„ entro al cammino. „

N.° 237. N.° 23953-2688.

A *Berger Carlo Guglielmo:* proroga di un biennio accordatagli per l' esercizio del privilegio statogli accordato il 30 giugno 1837, come da dispaccio aulico 20 giugno 1841 n.° 18698-1430, pel miglioramento „ dei sigilli
„ di carta e per l' invenzione dei sigilli in foglio. „

N.° 238. N.° 23953-2688.

Woedl M. e *Gorgias G.:* revoca, per mancanza di novità, del privilegio stato loro concesso il 17 aprile 1840,

come da dispaccio aulico 20 giugno 1841 n.° 18698-1430, per l'invenzione « di una specie di gomma. »

N.° 239. N.° 23953-2688.

Kutter Teresa: revoca, per mancanza di novità, del privilegio accordatole il 17 agosto 1840, come da dispaccio aulico 20 giugno 1841 n.° 18698-1430, pel miglioramento « della fabbricazione d'ogni qualità di » bottoni. »

N.° 240. N.° 23953-2688.

Smania Giovanni: estinzione, pel non soddisfatto pagamento delle tasse, del privilegio da esso ottenuto il 9 settembre 1837, come da dispaccio aulico 20 giugno 1841 n.° 18698-1430, per un' invenzione « nella fab- » bricazione del sapone. »

N.° 241. N.° 23954-2689.

A *Hoch Carlo* cessionario di *Leon Augusto* e *figlio:* proroga di un anno al medesimo accordata per l'esercizio del privilegio ai cedenti conferito il 9 giugno 1840, come da aulico dispaccio 28 giugno 1841 n.° 19932-1531, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fab- » bricazione dell' olio. »

N.° 242. N.° 23953-2688.

Michalek Venceslao: rinuncia al privilegio concessogli il 27 luglio 1838, come da aulico dispaccio 28 giugno

1841 n.° 19932-1531, per un miglioramento « nel me-
» todo di rappezzare. »

N.° 243. N.° 24775-2766.

A *Kerh Carlo Gustavo* di Berlino, ora a Vienna n.° 386, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1841 e da dispaccio aulico 2 luglio detto n.° 20677-1577, per l'invenzione « di una massa deno-
» minata *Stein-Poppe* per formare ed allestire varj og-
» getti, la quale presenta i seguenti vantaggi: 1.° che gli
» oggetti con essa formati sono simili al sasso, leggieri e
» possono essere lavorati in guisa che resistono alle intem-
» perie; 2.° che da questa massa si producono gli oggetti
» più difficili di scultura con arte e presto, giacchè la
» massa è introdotta in forme, e gli oggetti riescono
» coll'eguale eleganza di quelli di legno, ferro, zinco, ecc.
» e sono meno costosi; 3.° ammettono qualunque colore,
» doratura ed inargentazione, e le ultime non diventano
» mai nere o torbide; 4.° che non si fabbricano soltanto
» oggetti di arte e lusso, ma anche articoli utili, spe-
» cialmente ornamenti usati da architetti per fregiare
» case, i quali non riescono tanto pesanti quanto i
» fregi metallici. »

N.° 244. N.° 24775-2766.

A *Girardet Carlo* legatore di libri a Vienna n.° 1100 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1841 e da dispaccio aulico 2 luglio detto n.° 20677-1577, per l'invenzione « di un così detto registratore a mano assai

» vantaggioso, ossia di un raccoglitore di note che me-
» ritano urgente evasione, il quale è composto da un
» semicircolo appeso al muro oppure in un altro luogo
» e fermato ad una macchina di qualsivoglia forma.
» Comprimendolo di sopra si apre mediante molla in
» mezzo in guisa che la parte dell'anello fermato di
» sotto provvista di una punta tiene ferma la carta od
» altro oggetto, e la parte superiore di buccia trafora
» la carta; cedendo poi la molla si chiude, e tirando
» la carta colla mano sinistra si chiude, dal che risul-
» tano i vantaggi: 1.° che si previene la perdita di carte
» importanti; 2.° che questo apparecchio può essere
» costrutto di qualunque metallo e grandezza, che forma
» un mobile elegante e serve per conservare chiavi,
» anelli, ecc. »

N.° 245. N.° 24879-2784.

A *Gasteiger Giovanni:* prorogato al quarto anno il privilegio accordatogli il 28 febbrajo 1839, come da dispaccio aulico 4 luglio 1841 n.° 20703-1585, pel miglioramento « d'inverniciare tutte le specie di pelle entro
» un recipiente asciugatorio chiuso senza l'effetto del
» sole e dell'aria. »

N.° 246. N.° 24879-2784.

Al *suddetto:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio biennale da esso ottenuto il 19 dicembre 1839, come da dispaccio aulico 4 luglio 1841 n.° 20703-1585, per l'invenzione ed il miglioramento
« di convertire in un corpo della specie della pelle tutte
» le stoffe di lana e tutti i feltri e d'inverniciarli. »

N.° 247. N.° 24879-2784.

A *Sueffert Giovanni* ed al suo figlio *Enrico:* prorogato per anni due il biennale privilegio da essi ottenuto il 12 giugno 1839, come da dispaccio aulico 4 luglio 1841 n.° 20703-1585, per un miglioramento « nella costru- » zione del telajo a fettucce. »

N.° 248. N.° 24879-2784.

A *Snizek Maria:* prorogato al terzo ed al quarto anno il privilegio accordatole il 4 agosto 1839 per un biennio, come da dispaccio aulico 4 luglio 1841 n.° 20703-1585, per l'invenzione « di un articolo di profumeria » denominato *pomata-aurora.* »

N.° 249. N.° 24879-2784.

A *Simon Michele:* proroga di un anno da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 4 giugno 1840, come da dispaccio aulico 4 luglio 1841 n.° 20703-1585, per un miglioramento « delle armoniche » con mantice. »

N.° 250. N.° 24879-2784.

A *Striebel Odoardo* e *Seuffert Giovanni:* prorogato al quinto e sesto anno il privilegio conferitogli il 3 giugno 1837, come da dispaccio aulico 4 luglio 1841 n.° 20703-1585, per l'invenzione ed il miglioramento « della mac- » china che serve per il taglio degli shacols. »

N.° 251. N.° 25402-2831.

A *Hueber Giovanni* orefice a Vienna, S. Ulrico n.° 154, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 8 luglio detto n.° 21403-1641, per l'invenzione ed il miglioramento " di fabbricare anelli da sigillo, " braccialetti, pendenti, chiodi d'oro, d'argento e d'altri " metalli in guisa nuova, che senza abbisognare d'inci- " sione possono essere convertiti in istemmi, figure e " cornici, ecc. e secondo il desiderio del proprietario in " altra forma o disegno senza soffrir danno. D'altronde " vi sussistono i vantaggi che durano molto tempo, " possono più facilmente essere tenuti netti, e special- " mente sono utilissimi gli anelli da sigillo. "

N.° 252. N.° 25402-2833.

A *Sturba Luigi* fabbricatore di lampade e di oggetti di latta a Praga n.° 594 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 8 luglio detto n.° 21403-1641, pel miglioramento " delle lampade a gas d'olio, per cui mediante un ap- " parecchio migliorato col quale si fabbrica la luce ga- " sosa, e che facilmente si applica a qualunque lampada " o lustro, 1.° si evita qualunque ombra che toglie la " luce, si consuma meno olio con buona fiamma, e la " lampada acquista un bell'aspetto; 2.° la fiamma s'in- " nalza mediante un passaggio d'aria e resta chiara. "

N.° 259. N.° 25598-2847.

A *Gobbato Vincenzo* di Padova: proroga di anni due concessagli per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 1.° giugno 1840, come da aulico dispaccio 12 luglio 1841 n.° 21097-1615, per l'invenzione « di gu-
» sci di vetro per le bilance onde pesarvi il sale op-
» pure liquidi che intaccano il metallo. »

N.° 260. N.° 25598-2847.

A *Fischer Giorgio:* prorogato al terzo e quarto anno il biennale privilegio da esso ottenuto il 12 giugno 1839, come da aulico dispaccio 12 luglio 1841 n.° 21097-1615, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbrica-
» zione di apparecchi per fondere i metalli. »

N.° 261. N.° 25685-2853.

A *De Meckenheim Luigi Nicola* a Montgon in Francia, rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l'invenzione ed il miglioramento « di un nuovo
» processo nella fabbricazione del ferro crudo e battuto,
» il quale 1.° entro forni alti diversamente costrutti in
» guisa che si può far uso anche della legna lunga;
» 2.° in forni di riverbero con cammino o senza e col-
» l'applicazione di un nuovo processo; 3.° in apparecchi
» per asciugare combustibili ed altri oggetti per uso di
» fonderie; 4.° in varj apparecchi per l'aria calda;

» 5.° in apparecchi per raccogliere il gas che esce dai
» cammini delle fonderie per condurlo nelle forme dei
» forni alti o sopra un raffreddatojo, od in altri forni
» di manipolazione oppure per altro uso; per esempio
» per riscaldare una caldaja a vapore presso macchine
» a vapore. Questa invenzione può essere messa in uso
» parzialmente o combinata e produce un risparmio di
» combustibile. »

N.° 262. N.° 25685-2853.

A *Fairbaim Guglielmo* a Manchester, rappresentato da *Förster Luigi* architetto a Vienna, Leopoldstadt n.° 367, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l' invenzione « di comprimere
» col mezzo di macchine con bolli o marchj le ribadi-
» ture delle lastre metalliche da unirsi per uso di cal-
» daje e per altri fini, in vece di congiungerle con
» martelli e colla mano d' opera come si è praticato
» finora. »

N.° 263. N.° 25685-2853.

A *Hopwood Carlo Giorgio* a Capicure in Francia, rappresentato da *Failoni Giovanni* in Vienna n.° 641, per dieci anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l' invenzione « di un nuovo me-
» todo d' imbiancare col mezzo del vapore. »

N.° 264. N.° 25685-2853.

A *Gianini Angelo* di Lucca, ora a Vienna, Josephstadt n.° 84, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, pel miglioramento « di filtrare » acqua torbida riducendola chiara al pari del cristallo. » La macchina può fabbricarsi di qualsivoglia grandezza, » forma ed eleganza, e purga al giorno da uno fino a 30 » maass e più centinaja di secchi d' acqua, per cui ogni » casa e fabbrica essendo in possesso di questa mac- » china, la quale resiste per tre anni, è provvista del- » l' occorrente quantità d' acqua. »

N.° 265. N.° 25685-2853.

A *Weiss Giuseppe* a Zuckmantel nella Slesia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l' invenzione « di fabbricare da una materia » vegetabile poco osservata un filamento utile a varj usi » tecnici denominato lana boschiva. »

N.° 266. N.° 25685-2853.

A *Garthe Gaspare* dottore e professore a Cologne, rappresentato dal dottore *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l' invenzione « di muovere bastimenti di qualunque specie » mediante motori così detti naturali, servendosi di un » metodo nuovo e particolare. »

N.° 267. N.° 25685-2853.

Ad *Altlechner Lorenzo* coprítore di tetti e *Straub Maddalena* a Vienna n.° 179 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l'invenzione " di coprire i tetti in cinque modi diversi con qualunque " specie di tegole, con lastre di Kehlheimar, con lavagna " nera, con ferro fuso, con mattoni di qualsivoglia " forma e dimensione, tanto sopra assicelle, come sulla " legna. Con ciò non solamente risulta un risparmio " notabile pel lavoro e pel materiale, ma i primi quattro " metodi, essendo di eguale durevolezza, riescono più " leggieri a motivo del materiale e del legno, ed il " quinto metodo supera qualunque costruzione a foggia " di terrazzo. "

N.° 268. N.° 25685-2853.

A *Loosey Carlo* fabbricatore di prodotti chimici a Vienna, Landstrasse n.° 491, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, pel miglioramento " di estrarre i pimenti dai materiali co- " loranti vegetabili entro apparecchi appositi sia col " mezzo dei vapori d'acqua od a freddo, e liberi delle " parti estranee, e di condensare questi estratti entro " apparecchi particolari colla compressione atmosferica " solita o diminuita coi vapori d'acqua, riducendoli alla " necessaria consistenza. "

N.° 269. N.° 25685-2853.

Alla Direzione dell' imperiale regia fabbrica privilegiata di apparecchi riscaldanti l'aria a Vienna, Weissgärber n.° 5, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 giugno 1841 e da aulico dispaccio 27 luglio detto n.° 21604-1616, per l'invenzione « di fab-
» bricare mediante oggetti combustibili ridotti in una
» sola massa i così detti *Reiss-Brennziegel,* materiale per
» ardere, il quale supera tutti i combustibili riguardo
» alla vivacità della fiamma ed all' intensità del calore.
» Esso è d'altronde meno costoso che i combustibili
» conosciuti, e rende superflua la legna costosa. »

N.° 270. N.° 27113-2960.

A *Traversi Giovanni* di Padova per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio detto n.° 22145-1706, per l'invenzione « di un sigillo com-
» posto o di un nuovo metodo di far uso del suggello
» sulle lettere. »

N.° 271. N.° 27113-2960.

A *Saino Francesco* di Milano n.° 3217 per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio detto n.° 22145-1706, per l'invenzione « di una
» macchina atta a fare il caffè. »

N.° 272. N.° 27113-2960.

A *Rifault Prospero Giuseppe* di Parigi, rappresentato dal dottore *Handratsch* avvocato aulico e di tribunale a Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio detto n.° 22145-1706, per l'invenzione " di un appa-
" recchio a vapore per costruire argini ed incavi, la
" quale macchina spingendola innanzi con aratri e ram-
" pini cava la terra ed opera col mezzo del vapore
" contro il terreno più duro, ed è propria per tutti i
" lavori di terra. "

N.° 273. N.° 27113-2960.

Al *suddetto* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio detto n.° 22145-1706, per l'invenzione " di una
" macchina atta a zappare la terra e di un apparecchio
" per lavorare la terra, colla quale si muovono varj
" aratri taglienti la terra, e le terre vengono traspor-
" tate sopra argini, per cui sono applicabili a costruzioni
" di terra presso canali e strade. "

N.° 274. N.° 27113-2960.

A *Didier Isidoro* negoziante a Soissons in Francia, ora a Vienna, Leopoldstadt n.° 654, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio

detto n.° 22145-1706, per l'invenzione ed il miglioramento « 1.° di un nuovo apparecchio a vapore per ri» scaldare i pettini pel filato grosso, e per riscaldare » contemporaneamente l'acqua occorrente per filare la » lana e per asciugare la lana pettinata; 2.° nell'appli» cazione di un nuovo mezzo nella lavanderia onde pur» gare la lana, e 3.° nella costruzione dei pettini ove » tre fili di denti d'acciajo vengono introdotti obbliqua» mente entro lastra metallica. »

N.° 275. N.° 27113-2960.

A *Kaufmann Cristiano* fabbricatore di lampade a Vienna, Neuhau n.° 375, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio detto n.° 22145-1706, per l'invenzione » di una semplicissima lampada ad olio da fabbricarsi » con qualsivoglia metallo e qualunque forma, la quale » supera non solo le lampade consuete, ma tutte le » lampade ad oriuolo e meccaniche, presentando i van» taggi: 1.° per la sua costruzione semplice non abbi» sogna sì facilmente di riparazioni, il che avviene » spesso nelle lampade ad olio, e neppure i vetri si » spezzano facilmente; 2.° non iscola mai, essendo il » recipiente dell'olio pienamente chiuso, e l'olio che » sorpassa lo stoppino vi ritorna; 3.° arde più a lungo » tempo e con più bella luce eguale e diretta più sem» plicemente e più facilmente; è utile per qualunque » uso, non gettando ombra; 4.° essendo a buon prezzo, » fa risparmiare molto olio. »

N.° 276. N.° 27113-2960.

A *Faber du Faur* consigliere montanistico virtemberghese a Wasseralfingen e *Boehm Tebaldo* musicante a Monaco, rappresentati dal dottor *Schmidt Antonio* segretario aulico a Vienna, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 giugno 1841 e da dispaccio aulico 15 luglio detto n.° 22145-1706, per l'invenzione « di co-
» struire con nuovo apposito processo l'arresto e lo
» scarico del gas dei forni alti ed a cupola, e di ap-
» plicare i gas dei medesimi all'industria ed ai forni
» di fusione e di *Puddling* non che per iscaldare i forni
» a sudore e le caldaje a vapore. »

N.° 277. N.° 27273-2978.

A *Willenbacher Luigi* e *Rzebitschek Francesco* fabbricatori d'istrumenti di musica e meccanici a Praga n.° $\frac{251}{1}$ per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1841 e da dispaccio aulico 9 detto n.° 23068-1782, pel miglioramento « in-
» torno al congegno di ruote dei consueti istromenti
» per suonare, in che il consueto puntello doppio per
» cui il movimento del cilindro musicale passa sul pas-
» saggio dell'aria ed è sostituito da un congegno perenne
» con doppj aggiri, dal che risulta il vantaggio che
» l'istrumento suoni lentamente colla massima preci-
» sione. Lo strepito prodotto da molti puntelli non vi
» ha luogo, ed il meccanismo riesce più semplice e più
» opportuno. »

N.° 278. N.° 27273-2978.

A *Roo W. Urling* scudiere in Inghilterra, rappresentato dal dottor *Schuller* agente civile e militare a Vienna, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1841 e da dispaccio aulico 9 detto n.° 23068-1782, per l'invenzione « di un » nuovo processo onde trasportare disegni, ritratti e » tutti gli oggetti d'arte e natura sopra lastre metalli- » che appositamente preparate, nelle quali questi oggetti » vengono rappresentati con un apparecchio di riflessione » espressamente costrutto, in vece delle usate lenti di » vetro, le lastre vengono preparate meglio, diventano » più suscettibili, e gli oggetti vi si fissano più presto. »

N.° 279. N.° 27273-2978.

Ad *Amadeo Girolamo* avvocato in Como per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1841 e da dispaccio aulico 9 detto n.° 23068-1782, per l'invenzione « di un metodo nuovo di rendere abile la scorza » dei rami giovani dei nuovi gelsi e filarla, e farne anche » tutti gli oggetti pei quali si richiede lino, canapa, » cotone e cascami di seta. »

N.° 280. N.° 27273-2978.

A *Hadden Young Giacomo* e *Deleambre Adriano* negoziante a Lilla in Francia, rappresentato da *Gretzmiller* agente aulico in Vienna, per anni cinque e colla condizione

del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1841 e da dispaccio aulico 9 detto n.° 23068-1782, per l'invenzione « di » una macchina colla quale si migliora e si semplifica » il collocamento dei tipi, giacchè le lettere sono presto » collocate al posto, e l'operazione dello stampatore è » più spedita. »

N.° 281. N.° 27546-3001.

A *Graf Enrico* di Pietroburgo, rappresentato da *Bolloni Pietro* a Vienna n.° 1147, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 16 luglio 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 23826-1831, per l'invenzione « di torcere seta, lana, lino, cotone e *bure de soie* » senza il soccorso del fuso in un modo più semplice » che finora, e di rimpiazzare mediante un lavoro solo » tutti i diversi processi, col mezzo de' quali si ottiene » l'organzino di seta. »

N.° 282. N.° 27546-3001.

Ad *Uffenheimer Massimiliano* fabbricatore di carte da giuoco a Vienna n.° 577 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 luglio 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 23826-1831, per l'invenzione « di stampare la parte rovescia » delle carte da giuoco con colori ad olio, servendosi di » macchine, per cui si previene la disuguaglianza dei » fogli, e riesce impossibile di marcarle bagnandole » nel mentre che il colore ad olio può essere lavato. »

N.° 283. N.° 27546-3001.

A *Manzi Carlo* di Milano per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 luglio 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 23826-1831, per l'invenzione « di un meccanismo alle braccia dei rematori per muo- » vere i navigli, il quale si può anche applicare alle » macchine di vapore in vece delle ruote idrauliche. »

N.° 284. N.° 27922-3034.

A *Schindler Michele* già pentolajo a Grätz n.° 3276 e *Fischer L. G.* negoziante a Vienna, Rossau n.° 1, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 luglio 1841 e da aulico dispaccio 1.° agosto detto n.° 24251-1861, per l'invenzione « di fabbricare da » una specie d'argilla indigena crogiuoli resistenti al » fuoco per tutti i metalli senza mischiarvi grafiti, non » che tegole, apparecchi e tutte le specie di lavori da » pentolajo. I crogiuoli specialmente sono meno costosi » che gli esteri e costano quanto quelli di Hafnerzell. » Essi presentano anche il vantaggio che non assorbi- » scono i metalli, per cui si risparmia tempo e fatica di » separarvi i metalli nobili assorbiti. »

N.° 285. N.° 27922-3034.

A *Mosdorfer Antonio* proprietario di una fabbrica di ferro e di filo di ferro a Buchsengat nella Stiria per

quindici anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 luglio 1841 e da aulico dispaccio 1.° agosto detto n.° 24251-1861, per l'invenzione ed il miglioramento " di fabbricare mediante un processo fondato sopra prin- " cipj meccanici, nel modo più semplice e poco costoso, " fili di ferro di particolar qualità e di specie finissima, " per cui 1.° questo fabbricato si distingue sopra gli " altri per purezza, finezza, lucentezza e bellezza, ed " acquista specialmente di elasticità; 2.° nella fabbrica- " zione coll'assistenza di pochi lavoratori si produce con " una macchina semplice maggior quantità di merce al " pari della miglior qualità di fili di ferro inglesi. "

N.° 286. N.° 27922-3034.

A *Brauner Antonio* dottore in medicina a Vienna, Alservorstadt n.° 250, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 19 luglio 1841 e da aulico dispaccio 1.° agosto detto n.° 24251-1861, per l'invenzione " di pre- " venire mediante rimedj fatti nell'Austria la screpola- " tura, l'umidità e la rigidezza della pelle conciata, e " le merci di pelle, per cui riescono asciutte e mor- " bide, impermeabili ed assai durevoli, ed alla pelle si " comunica un buon odore, maggiore lucentezza e du- " rata del colore. "

N.° 287. N.° 27922-3034.

A *Witz Giuseppe* orefice e *Kontner Carlo* possidente a Vienna, Alte Wieden n.° 30, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 19 luglio 1841 e da aulico

dispaccio 1.° agosto detto n.° 24251-1861, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare braccialetti » con anelli alla roccocò e collane d'oro, argento e » bronzo, poi orecchini migliorati e *brockes*, i quali non » costando molto si cambiano due sino a quattro volte. »

N.° 288. N.° 27922-3034.

A *Di Cronberg Giovanni* capitano pensionato a Vienna, Landstrasse n.° 274, per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 19 luglio 1841 e da dispaccio aulico 1.° agosto detto n.° 24251-1861, per l'invenzione « di legare libri per mezzo di un rimedio chi- » mico e conglutinativo, e per un processo particolare, » d'ogni formato e grandezza. I singoli fogli non vengono » cuciti, e a motivo di forte elasticità del tergo sono for- » temente legati ad esso, dal che risulta che i libri più » grandi di stampa e scrittura aprendoli non ritengono » alcun incavo nel mezzo, ma anche le parti del libro » restano piatte in guisa che sui due lati si scrive come » sopra un solo foglio di carta; la spezzatura del tergo » di un libro, che spesso avviene, è prevenuta ancorchè » i libri sieno cuciti. »

N.° 289. N.° 27774-3040.

Ad *Uffenheimer Massimiliano* cessionario della ditta *Berger Massimiliano:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio stato alla ditta stessa accordato il 13 agosto 1835 per due anni e già stato prorogato per altri anni quattro, come da aulico dispaccio 30 luglio 1841 n.° 22148-1707, per l'invenzione con miglioramento « d'una macchina atta a fabbricare il surrogato » di caffe. »

N.° 290. N.° 27774-3040.

A *Schwarz T. Enrico:* proroga di anni quattro da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio conferitogli il 3 luglio 1840, come da aulico dispaccio 30 luglio 1841 n.° 22148-1707, per l'invenzione « di apparecchi atti a » distillare mediante il vapore l'orzo tallito e l'acquavite. »

N.° 291. N.° 27774-3040.

A *Henkel Leopoldo:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 7 giugno 1840, come da aulico dispaccio 30 luglio 1841 n.° 22148-1707, pel miglioramento « dei quadranti da » orologio inargentati. »

N.° 292. N.° 27774-3040.

Di Romer Stefano: per mancanza di novità, e sopra istanza di *Bayer A.* e *Preschl T.*, fu dichiarato in parte estinto il privilegio accordatogli il 4 gennajo 1834, come da aulico dispaccio 30 luglio 1841 n.° 22148-1707, per la fabbricazione « di macchine infiammatorie a frizione » e di legnetti con cloro senza zolfo, in quanto cioè il » privilegio si riferisce all'uso della macchina isolatrice. »

N.° 293. N.° 27774-3040.

Schönherr Cristiano: rinunzia ai quattro privilegi accordatigli il 7 dicembre 1836, il 23 giugno ed il 31

luglio 1839, come da aulico dispaccio 30 luglio 1841 n.° 22148-1707, pel miglioramento « dei telai meccanici » e delle macchine atte a tessere » e per l'invenzione » ed il miglioramento « della macchina appianatoria. »

N.° 294. N.° 27774-3040.

Schlegel Tins direttore di miniere e fonderie a Grevati: rinuncia spontanea al privilegio esclusivo accordatogli il 2 febbrajo 1838, come da aulico dispaccio 30 luglio 1841 n.° 22148-1707, pel miglioramento « delle » fornaci a fiamma per fondere il ferro crudo e riunirlo. »

N.° 295. N.° 29221-3149.

A *Pergler Giuseppe:* proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio conferitogli il 25 luglio 1836, come da dispaccio aulico 7 agosto 1841 n.° 25030-1922, per un miglioramento « nella fabbricazione di stivali e » scarpe per ambi i sessi. »

N.° 296. N.° 29221-3149.

A *Lessmann Cristiano* e *Kienesperger Carlo Francesco* cessionarj di *Lessmann Filippo:* prorogato al settimo anno il privilegio conferito a quest'ultimo il 7 luglio 1837, come da aulico dispaccio 7 agosto 1841 n.° 25030-1922, per un miglioramento « nella fabbricazione di *bretelle* » elastiche. »

N.° 297. N.° 29221-3149.

A *Tommik Giuseppe:* prorogato al secondo anno il privilegio concessogli il 22 giugno 1840, come da aulico dispaccio 7 agosto 1841 n.° 25030-1922, per un miglioramento « nella fabbricazione delle rimesse per uomini. »

N.° 298. N.° 29221-3149.

A *Beyer Antonio:* proroga di un anno da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio accordatogli il 3 agosto 1838, come da aulico dispaccio 7 agosto 1841 n.° 25030-1922, per un miglioramento « nella fabbricazione dei » zolfanelli a frizione. »

N.° 299. N.° 29221-3149.

Butschek Bernardo: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 12 ottobre 1838, come da aulico dispaccio 7 agosto 1841 n.° 25030-1922, per un'invenzione « di fabbricare cappelli. »

N.° 300. N.° 29222-3150.

A *Lucca Francesco* abitante in Milano al n.° 1131 per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1841 e da dispaccio aulico 7 agosto detto n.° 24832-1910, pel ritrovato « di un metodo nuovo di moltiplicare incisioni di rame » o stampe di qualsivoglia specie, specialmente stampe » di note musicali, per mezzo di una copia presa dalla » stampa del rame inciso e su qualunque metallo, e di » continuare la stampa sopra pietra litografica per quanto » gli piace. »

N.° 301. N.° 29222-3150.

A *Wall Arthur* chirurgo a Vermondrey nella contea di Surry in Inghilterra, rappresentato dal dottor *Gredler* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1136, duraturo sino al 2 maggio 1854 e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 luglio 1841 e da dispaccio aulico 7 agosto detto n.° 24832-1910, per l' invenzione " di una composizione metallica, al cui peso specifico " sopra gli altri metalli, tranne l' oro e la platina, " resiste al pari degli ultimi agli acidi concentrati nella " tempra alta e bassa, si amalgama con ferro, rame, " zinco, ecc., e si mischia sì perfettamente con altri me- " talli che li protegge contro qualunque influenza sinistra " degli acidi, non che contro l' intemperie dell'atmosfera " degli elementi, e ne risulta il vantaggio che il rame " ed altri metalli sono preservati prima del tempo contro " la ruggine e l' ossidazione. "

N.° 302. N.° 30570-3251.

A *Tschoffen Maurizio* proprietario di una fabbrica a Vienna n.° 579 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1841 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 15909-2005, pel miglioramento " dell' appa- " recchio del levatore dell' acqua privilegiato il 4 no- " vembre 1839, per cui la costruzione del medesimo " viene semplificata, resa più operosa e più durevole. "

N.° 303. N.° 30570-3251.

A *Danner Pancrazio* meccanico a Zurigo, rappresentato dal professore dottore *Neumann Giuseppe* a Vienna n.° 924, per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1841 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 15909-2005, per l'invenzione « di ardere gas sviluppati nei forni alti » mediante forni a gas e conduttori di gas, non che » i forni di *gas puddling* e quelli di fusione, e di servir- » sene per fusioni di ogni specie ed in generale come » compenso per altri combustibili. »

N.° 304. N.° 30570-3251.

A *Sonnermayer Giuseppe* proprietario di un privilegio a Vienna, Neubau n.° 51, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 agosto 1841 e da aulico dispaccio 15 detto n.° 15909-2005, per l'invenzione ed il miglioramento « dei focolari economici e delle stufe, » consistente in ciò che nei detti focolari fabbricati di » latta, ghisa, argilla o di altra materia, sieno fatti » dall'inventore o già costrutti, vi si applica un appa- » recchio apposito, per cui si risparmiano 4/6 di combu- » stibili e ne risulta il vantaggio, 1.° che il calore può » senza pericolo d'incendio essere condotto lateralmente » ed in alto per riscaldare letti, ecc.; 2.° che questo ri- » scaldamento passa dal fondo nei tubi di circolazione, » ritorna asciutto a riscaldare specialmente in abitazione » umida ed ove sono radunate molte persone; 3.° che » siffatte macchine a foggia di stufa riscaldata con ispi- » rito possono servire in gabinetti non atti ad essere

» riscaldati e nelle carrozze, si può anche fare la cucina
» nelle medesime ed arrostire quanto occorre. »

N.° 305. N.° 30571-3252.

A *Degraa Enrico L.* possidente ad Oesterreich al di sotto dell' Enns n.° 42 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 agosto 1841 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 26121-2030, pel miglioramento « nella
» fabbricazione degli stoppini a lampade, per cui tutti
» gli stoppini si preparano chimicamente in guisa che
» ardono netti ed imbiancati con fiamma pari al gas,
» non mandano fumo e con risparmio. »

N.° 306. N.° 30571-3252.

A *Haasmann Giuseppe* spazzacammino a Vienna n.° 9, sobborgo Erdberg, per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 agosto 1841 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 26124-2030, per l'invenzione « di un apparecchio atto a purgare i cammini
» rotondi e stretti, o conduttori di fumo, il quale agisce
» sulle pareti interne al pari di lima grossa che leva pie-
» namente la caligine e la pece, produce completamente
» la nitidezza in modo semplice e comodo ed in tempo
» più breve del solito. Esso è applicabile ai cammini di
» varia lunghezza e presenta i vantaggi di lasciar pas-
» sare il fumo, per cui la purificazione si effettua senza
» incomodo anche col fuoco acceso. »

N.° 307. N.° 30571-3252.

A *Bondi Antonio A.* a Praga per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 agosto 1841 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 26124-2030, per l' invenzione « nel processo di crini di cavallo per materassi, » consistente essenzialmente in ciò, 1.° che i crini di » cavallo acquistano elasticità, pieghevolezza e solidità; » 2.° togliendo il grasso naturale, il sudore ed altri in- » gredienti dannosi acquistano bontà e durevolezza; » 3.° i mobili ed i materassi fatti in tal guisa si distin- » guono per pulizia ed hanno il vantaggio che non vi » penetrano insetti cattivi; 4.° i crini possono essere » resi assai ariosi, puliti e ridotti come prima; 5.° i detti » allestimenti non costano molto. »

N.° 308. N.° 30571-3252.

A *Haumann Cristiano* tappezziere di corte e fabbricatore di ornamenti di mobili a Monaco per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 agosto 1841 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 26124-2030, pel miglioramento « della di lui invenzione privilegiata il 10 otto- » bre 1840 di fabbricare ed imbottire mobili, che con- » siste essenzialmente, 1.° che i cerchi di ferro che for- » mano il contorno del mobile sono fortificati di can- » nette di Spagna, per cui riescono più elastici e sono » meno fragili; 2.° le lastre principali degli scheletri di » ferro esposti alla più forte compressione e che molto » contribuiscono alla elasticità sono di acciajo per au- » mentare la solidità e mobilità; 3.° i mobili possono

» facilmente essere decomposti e ricomposti, per cui pos-
» sono facilmente essere imballati e spediti senza occu-
» pare molto spazio; 4.° l'imbottitura dei suddetti si
» effettua in tre modi diversi dal consueto, cioè semplici
» o doppj, con molle e colle molle a legnami dal me-
» desimo inventate; 5.° le molle servono specialmente
» per cuscini di carrozze; 6.° tutti i miglioramenti sud-
» detti sono anche applicabili alle lettiere. »

N.° 309. N.° 31755-3421.

A *Heider Felice:* prorogato al terzo anno il privilegio concessogli il 15 luglio 1839, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, per l'invenzione ed il miglioramento « di una vernice lucida per pulire le
» scarpe e gli stivali. »

N.° 310. N.° 31755-3421.

A *Schmidt Antonio:* prorogato al quinto anno il privilegio accordatogli il 20 luglio 1837, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, pel miglioramento « nella costruzione di una macchina per ispingere
» l'acqua a diverse altezze. »

N.° 311. N.° 31755-3421.

Ad *Huffzky Carlo:* prorogato al sesto anno il privilegio da lui ottenuto il 5 settembre 1836, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, per un miglioramento « nella fabbricazione di tegole e di tubi pei
» condotti d'acqua compressi. »

N.° 312. N.° 31755-3421.

A *Di Casati Alessandrina:* proroga di anni tre alla medesima concessa per l'esercizio del privilegio da essa ottenuto il 3 agosto 1838, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, pel miglioramento « della pomata per uso del volto. »

N.° 313. N.° 31755-3421.

A *Wagamaux* e *Böttger:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio conferitogli il 20 luglio 1840, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, per l'invenzione ed il miglioramento « delle macchine da preparare il caffè denominate *loco-* » *motive.* »

N.° 314. N.° 31755-3421.

Ador Ambrogio: rinuncia al decennale privilegio da esso ottenuto il 15 gennajo 1839, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, per l'invenzione « di » una nuova specie di applicare l'idrogeno qual forza » motrice. »

N.° 315. N.° 31755-3421.

Hetherington Giuseppe: rinuncia al privilegio decennale concessogli il 31 luglio 1839, come da dispaccio aulico 21 agosto 1841 n.° 26219-2037, per l'invenzione « di » condensare il vapore uscito dalle macchine a vapore e » di condurlo nuovamente come acqua nella caldaja. »

N.° 316. N.° 33387-3593.

A *Gujoni Giuseppe* direttore dell' istituto litografico sotto la firma *Francesco Vassalli Ceruti* in Milano n.° 4241 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 agosto 1841 e da aulico dispaccio 2 settembre detto n.° 27864-2140, pel ritrovato « di raffigurare per mezzo » della litografia delle stampe colorate e con oro ed ar- » gento in guisa come se fossero dipinte da abili artisti, » il qual ritrovato è da lui chiamato *cromo-litografia.* »

N.° 317. N.° 33387-3593.

A *Pioo W. Urling* possidente inglese, rappresentato dal dottore *Schuller Antonio* agente civile e militare in Vienna n.° 579, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 agosto 1841 e da aulico dispaccio 2 settembre detto n.° 27864-2140, per l' invenzione « di una » macchina atta a fabbricare pettini da tessitore: i denti » sono regolarmente situati l' uno presso l' altro e pos- » sono essere fortificati più che nel modo consueto per » le mani dell' uomo. »

N.° 318. N.° 33387-3593.

A *Klein Lazzaro* ingegnere a Vienna, Jägerzeile n.° 30, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 agosto 1841 e da aulico dispaccio 2 settembre detto

n.° 27864-2140, per l'invenzione « di prevenire totalmente l'uscita delle scintille roventi e dei carboni accesi dalla canna fumante del carro a vapore mediante un apparecchio di poche spese, sia che la macchina sia riscaldata con legna o con altro combustibile, sia che si faccia uso di un apparecchio semplicissimo onde aumentare il passaggio d'aria in ogni macchina a vapore fornita di un apparecchio da scintille od altro, le quali non hanno il passaggio sufficiente o che sono riscaldate da un combustibile pesante: dal che risultano i vantaggi, 1.° che neppure una sola scintilla esca dal cammino, per cui si possono spedire persone e merci sui carri aperti; 2.° che questo apparecchio non è composto di parti che facilmente si guastano o si disorganizzano, e che non impedisce il passaggio dell'aria ancorchè si fermi la macchina; 3.° che occorrendo maggior corrente d'aria durante il corso della macchina a vapore si produce la medesima per mezzo del predetto apparecchio facilmente da applicarsi a qualunque macchina. »

N.° 319. N.° 33660-3613.

A *Provancher Beltrame* cessionario di *De Vivier Antonio*: proroga di un anno per l'esercizio del privilegio stato a quest'ultimo accordato il 12 agosto 1840, come da dispaccio aulico 7 settembre 1841 n.° 28304-2177, per l'invenzione « di rendere l'asfalto più duro, elastico e tensibile, e così pure il bitume e simili. »

N.° 320. N.° 33660-3613.

Ad *Isak Carlo:* proroga di anni due concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 16 agosto 1839, come da dispaccio aulico 7 settembre 1841 n.° 28304-2177, per l'invenzione « di braccialetti elastici e di simili portatori di guanti senza fermagli per » uso di donne », come pure pel miglioramento « dei » braccialetti che attualmente usano portare le donne. »

N.° 321. N.° 33660-3613.

Alla Società delle miniere principesche di ferro a Rettenek presso Grätz: proroga di anni due alla medesima accordata per l'esercizio del privilegio biennale concessole l'11 agosto 1837 e già stato prorogato per anni due, come da aulico dispaccio 7 settembre 1841 n.° 28304-2177, per l'invenzione « di semplificare e migliorare la » fabbricazione del ferro. »

N.° 322. N.° 33660-3613.

A *Schmidt Carlo* di Vienna cessionario di *Errath Antonio:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio stato a quest'ultimo conferito il 7 agosto 1840, come da dispaccio aulico 7 settembre 1841 n.° 28304-2177, per un'invenzione « nella fabbricazione delle » penne d'acciajo. »

N.° 323. N.° 33660-3613.

Zankl Francesco; rinuncia spontanea al privilegio accordatogli il 31 ottobre 1840, come da aulico dispaccio

7 settembre 1841 n.° 28304–2177, per l'invenzione « di » un apparecchio da fabbricare aceto artificiale, produ- » cendolo da spirito di vino. »

N.° 324. N.° 34105–3659.

A *Sammer Gioachimo:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio accordatogli il 12 agosto 1840, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124–2260, per l'invenzione « di una nuova specie » di tavole per gli annunzj pubblici. »

N.° 325. N.° 34105–3659.

Ad *Eichen Antonio* ingegnere: prorogato al secondo anno il privilegio concessogli il 12 agosto 1840, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124–2260, per un miglioramento « delle macchine a vapore e delle » caldaje. »

N.° 326. N.° 34105–3659.

A *Di Schwaben* barone *Francesco* in Altenstadt: prorogato al terzo anno il privilegio accordatogli il 16 agosto 1839 e già stato prorogato al 2.° anno, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124–2260, per diverse invenzioni « nei rami della litografia e della » stampa. »

N.° 327. N.° 34105–3659.

A *Di Brevillier Lodovico* cessionario di *Wagner Lodovico, Jeaurenand Isidoro* e *Bengacrel Giustino:* prorogato per

anni due il privilegio stato a questi ultimi originariamente concesso il 31 agosto 1839, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124-2260, per l'invenzione « d'una macchina da fabbricare punte ribadite » di rame e di filo di ferro. »

N.° 328. N.° 34105-3659.

A *Martini Giorgio:* prorogato ad un altro anno il triennale privilegio accordatogli il 5 settembre 1836 e già stato prorogato per anni tre, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124-2260, per l'invenzione « di stampare delle incisioni sull'inverniciatura della » porcellana. »

N.° 329. N.° 34105-3659.

A *Wagenmann e Böttger:* proroga di un anno stata ai medesimi accordata per l'esercizio dei due privilegi da essi ottenuti il 17 agosto 1840, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124-2260, per l'invenzione « d'un apparecchio aggiunto alle lampade con » doppio meccanismo per l'aria », e per l'invenzione « di stufe fornite di tubi onde mettere in circolazione » l'acqua che vi s'impiega. »

N.° 330. N.° 34105-3659.

A *Giulitti Giuseppe* di Montechiari: prorogato al settimo anno il quinquennale privilegio accordatogli il 20 agosto 1835 e già stato prorogato al sesto anno, come

da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124-2260, per l'invenzione ed il miglioramento « d'una macchina » atta a trebbiare i grani. »

N.° 331. N.° 34105-3659.

A *Droinet Felice:* prorogato al secondo anno il privilegio concessogli il 28 agosto 1840, come da aulico dispaccio 17 settembre 1841 n.° 29124-2260, per un miglioramento « dell'asfalto artificiale. »

N.° 332. N.° 34432-3684.

A *Tomozolli Giuseppe M.* possidente a Trento per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 agosto 1841 e da dispaccio aulico 16 settembre detto n.° 29401-2256, per l'invenzione « di » trasportare oggetti di qualunque sorta da un luogo » all'altro con prestezza e con vantaggio col mezzo di » un carriaggio nuovo e diverso secondo il luogo e la » relazione, il quale si muove sopra strade consuete, » o da costruirsi con 3 ruote e sulle strade artefatte » con 4 ruote per la propria gravità, e che spinge in- » nanzi quando sia ben diretto. »

N.° 333. N.° 34432-3684.

A *Müller Carlo Lodovico* proprietario di una fabbrica e membro della società d'industria della Bassa Austria per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale

regia camera aulica generale 25 agosto 1841 e da dispaccio aulico 16 settembre detto n.° 29401-2256, per l'invenzione ed il miglioramento « d'una macchina di » compressione assai semplice e facilmente da muoversi » per fabbricare tutte le specie di mura concave e non » concave, volte, tegole da tetto e cornici di qualunque » grandezza e simili prodotti di argilla, per cui 1.° le » grandi e costose macchine da tegole riescono superflue » specialmente per le grandi masse di melma che vengono » dalla macchina formate e collocate al loro posto per » asciugare, per cui non occorrono apparecchi appositi » a tal uopo; 2.° i lavoratori non facendo tanti sforzi del » corpo fabbricano una quantità maggiore di tali oggetti; » 3.° le tegole in tal guisa fatte sono più compatte e » pure più leggiere di angoli acuti e più belli a mano » d'opera, ed a motivo della loro maggiore solidità e del » disseccamento più sollecito contribuiscono all'abbelli- » mento d'architettura e consumano meno combustibile. »

N.° 334. N.° 34432-3684.

A *Di Morell Bernardo* consigliere di governo bavaro e consigliere di costruzione del circolo Alservorstadt n.° 6 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 agosto 1841 e da dispaccio aulico 16 settembre detto n.° 29401-2256, per l'invenzione « di » accogliere nei già sussistenti apparecchi di fuoco i » gas infiammabili non utilizzati, oppure di utilizzare » per la seconda volta i già accolti, e di servirsene cioè » per lavorare il ferro ed altri metalli per fondere, rin- » frescare, imbiancare, e nella fucina per estrarre i mi- » nerali, poi per riscaldare ogni specie di forni di alta

„ temperatura, come forni da vetro, da porcellana e da
„ pentolai, istituzioni per l'illuminazione del gas, forni
„ da pane, apparecchi di evaporazioni di fluidi per pro-
„ durre il vapore e per riscaldare abitazioni e locali di
„ operai. „

N.° 335. N.° 34432-3684.

A *Sanerwein Giuseppe e compagno* negozianti a Vienna n.° 309 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 agosto 1841 e da dispaccio aulico 16 settembre detto n.° 29401-2256, per l'invenzione „ d'una
„ vernice asciutta che serve per conservare e per abbel-
„ lire mobili di qualsivoglia specie di legno, per riani-
„ mare ed abbellire tutti gli oggetti di corno, tartaruga
„ e cuojo, per pulire marmi e per levarvi le macchie,
„ per dar la vernice alle carrozze ed ai finimenti dei
„ cavalli, per ristabilire la lucentezza del cuojo inver-
„ niciato. Essa produce il vantaggio che sugli oggetti
„ coperti di questa vernice non influisce la stagione cal-
„ da, nè fredda, nè umida e non si forma la muffa
„ sulla pelle neppure in locali umidissimi. „

N.° 336. N.° 34798-3715.

A *Geyer Maria*, vedova, proprietaria di una fabbrica di vetri e d'una miniera di carbon fossile ad Oberndorf presso Voigtsberg nella Stiria per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29820-2280, per

l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare, prepa-
» rando il carbon fossile, la pietra silicea, la potassa
» ed il vetro di creta senza puntura verde da una specie
» di selicco, risparmiando così molta potassa costosa.
» Detto vetro si lascia ben arruotare e può essere pro-
» dotto di qualsivoglia colore. »

N.° 337. N.° 34798-3715.

A *Werecchi Stanislao* possidente a Starawicsstrzylawka, circolo di Jades in Galizia, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29820-2280, pel ritrovato « nella distillazione dell'acquavite da pomi di terra
» cotti, servendosi per ciò di una macchina nella quale
» i pomi di terra prima della triturazione non sono
» esposti all'aria, quindi si conserva il calore a pia-
» cere e s'impedisce che riescano glutinosi. Il triturare
» procede con tanta celerità che in ogni minuto si smi-
» nuzzano in massa due *Metzen* di pomi di terra, e si
» levano i sassi che vi potessero trovarsi senza ledere
» il meccanismo. »

N.° 338. N.° 34798-3715.

A *Stern Giuseppe Carlo* già capo operajo a Vienna n.° 708 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29820-2280, per l'invenzione ed il miglioramento

« di costruire le così dette sedie di *comodo*, su cui pos-
» sono sedervi comodamente tre persone, ed i sedili se-
» condarj, non servendosene, si perdono nella seggiola
» principale. Vi si fa anche uso d' un nuovo metodo di
» tappezzerie con reti di merletti di nuovo inventate,
» per cui si risparmia quasi la metà del materiale della
» tappezzeria, i guanciali riescono più opportuni, più
» durevoli e meno costosi. »

N.° 339. N.° 34798–3715.

Ad *Esperon Eduardo* a Parigi, rappresentato da *Fest T. M.* fornitore d'olio a Vienna, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 10 settembre 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 29820–2280, per l' invenzione « di fabbricare impermeabile qualunque
» lavoro di calzatura e senza cucitura, dal che risultano
» i seguenti vantaggi: 1.° il tomajo che non è cucito
» forte alla suola nè si strappa, nè si lacera; 2.° il to-
» majo è fortemente legato colle suole, quindi non vi
» penetra l'umidità, ed il piede resta asciutto; 3.° le
» suole impermeabili resistono all' umidità e durano di
» più, non essendo traforate da buchi di cucitura;
» 4.° questa calzatura in confronto colla consueta costa
» meno. »

N.° 340. N.° 35334–3757.

A *Jung Giuseppe* fabbricatore di lampade, Leopoldstadt n.° 58, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 settembre 1841 e da aulico dispaccio

18 detto n.° 29627-2270, per l'invenzione « di un ap-
» parecchio per l'illuminazione ad olio, per cui 1.° l'olio
» per mezzo di un riservatojo opportuno di aspetto a
» piacere viene ripartito mediante un tubo in tutti gli
» assortimenti d'un edifizio e secondo leggi idrostatiche
» per alimentare le lampade ed i lustri, senza che l'olio
» vi sgoccioli come in tutte le lampade ad olio, per cui
» non vi ha perdita di olio, che resta poi sempre netto;
» 2.° le lampade servendosi di questo apparecchio rie-
» scono semplici, ma possono essere ridotte brillantissime
» essendo costrutte a foggia di Heron secondo il tubo
» di Mariot ed il sistema del Sitone, da cui risulta il
» vantaggio che questa illuminazione può essere appli-
» cata in tutti i piani ed appartamenti senza danno di
» sporcare o di ledere, e che la fiamma si concentra in
» guisa da risultare la più luminosa e più economica;
» 3.° è impossibile che l'apparecchio spanda del suci-
» dume, e cessa affatto lo scolo, è poi facile di nettarlo,
» giacchè si può levare ogni lumino per nettarlo e mettervi
» lo stoppino; 4.° si è applicata una misura da olio che
» indica esattamente il consumo al giorno, e quanto ri-
» mane ancora nel riservatojo. »

N.° 341. N.° 35334-3757.

Ad *Ohligs V. N. A.* impiegato alla Nordhahn dell'I. Ferdinando a Vienna, Josephstadt n.° 180, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 settembre 1841 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 29627-2270, per l'invenzione « di un nuovo condotto d'acqua dalla
» botte alla caldaja dei locomotivi, per cui restano inu-
» tili i tubi di pelle e di canapa o i costosi tubi ad

» articolazioni di globi, e la caldaja non riceve mai
» acqua fredda, cessa il gelare delle trombe o delle
» animelle o palle; l'acqua può essere introdotta netta
» nella caldaja, e per una sola operazione può essere
» sciolta la combinazione delle comunicazioni d'acqua
» dalla tina alla macchina senza svitare le articolazioni
» della pelle e dei tubi di canapa o pelle, il quale ap-
» parecchio non è sottoposto a riparazioni, e rende
» affatto inutile una tromba. »

N.° 342. N.° 35334-3757.

A *Schwarz Venceslao* negoziante a Vienna, Wieden n.° 12, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 settembre 1841 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 29627-2270, per l'invenzione « di una
» pomata che fregandone spesso la pelle rende la capi-
» gliatura bella, morbida e di splendore oscuro e liscia,
» spande un odore delicato aromatico, tiene la pelle
» netta e bianca, impedisce col frequente uso che i ca-
» pelli diventino grigi e si lascia facilmente trasportare. »

N.° 343. N.° 35334-3757.

A *Wunderer Giovanni* tecnico a Vienna, Alservorstadt n.° 313, e *Stollewerk Uberto* comproprietario di una fornace da mattoni a Vienna, Landstrasse n.° 446, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 settembre 1841 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 29627-2270, pel miglioramento

« nella costruzione delle volte » e per l'invenzione « di
» mattoni particolari che si premono da una massa me-
» diante una macchina, i quali hanno maggior densità
» e solidità ed uno spazio vuoto della loro 6.ª parte, per
» cui le volte con essi fatte riescono più leggieri che di
» mattoni consueti. I mattoni sono talmente congiunti
» fra di loro per la loro costruzione, che l'uno si attacca
» all'altro e la volta ne acquista maggiore stabilità. »

N.° 344. N.° 35334-3757.

A *Kirchhofer Antonio* a Vienna, Neubau n.° 162, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 settembre 1841 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 29627-2270, per l'invenzione « di fabbricare una pelle elastica
» applicandovi la gomma elastica, la quale 1.° supera
» tutte le produzioni di gomma elastica, giacchè mor-
» bida e compatta al pari della pelle preparata rende
» tutti i servigi dell'ultima. Si può cucire, quindi può
» servire per carrozze, scarpe, guanti ed otri; 2.° serve
» anche per oggetti che richiedono la pelle fina di lusso,
» giacchè si può fabbricarla di qualsivoglia colore e com-
» binarlo con prodotti indigeni, come seta, canapa, lana
» pecorile e cotone, e costa meno che gli articoli con-
» sueti di gomma elastica. »

N.° 345. N.° 35335-3758.

A *Meil Francesco*, *Knescharek Francesco* e *Dirnböck G. A.*: prorogato al terzo anno il privilegio stato loro concesso il 16 agosto 1839, al quale vennero dichiarati

socj *Mauss Gio. Battista* e *Di Ditkovics Stefano* mediante contratto 23 marzo 1841, come da aulico dispaccio 25 settembre detto n.° 29833-2281, per l'invenzione « di » una forza impulsiva per navigli. »

N.° 346. N.° 36244-3855.

A *Siebert Federico* seniore e *Siebert Federico* juniore: prorogato al quarto e quinto anno il privilegio stato loro accordato il 28 settembre 1838, come da dispaccio aulico 30 settembre 1841 n.° 30786-2358, per l'invenzione « di fabbricare, servendosi di ciniglie, panni grandi » e piccoli per coprire le spalle, scialli, quadri, bor- » dure, tappeti, bajadere, gilets, non che ogni sorta » d'ornamento per donne e simili, e ciò sopra semplici » telai senza l'ajuto di una macchina da manifatture. »

N.° 347. N.° 36244-3855.

Alla Banca nazionale austriaca cessionaria di *Höfel Biagio*: proroga di anni tre alla medesima concessa per l'esercizio del privilegio all'*Höfel* accordato il 25 agosto 1834, come da aulico dispaccio 30 settembre 1841 n.° 30786-2358, per l'invenzione « di un torchio nu- » mismatico. »

N.° 348. N.° 36244-3855.

A *Fortmüller Enrico* parrucchiere: prorogato al quarto anno il privilegio concessogli il 17 novembre 1838, come da dispaccio aulico 30 settembre 1841 n.° 30786-2358, pel miglioramento « delle rimesse di capelli. »

N.° 349. N.° 36244-3855.

Reiner Giorgio: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli il 9 febbrajo 1839, come da aulico dispaccio 30 settembre 1841 n.° 30786-2358, pel ritrovato « di fabbricare cloro » di calce e cloro fluido. »

N.° 350. N.° 36244-3855.

Meinig Augusto Lodovico: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 9 febbrajo 1839, come da dispaccio aulico 30 settembre 1841 n.° 30786-2358, pel ritrovato ed il miglioramento « di fabbricare, mediante connessione a » gomma di due stoffe, un prodotto atto per vestiario, » cuscini ripieni d'aria e simili. »

N.° 351. N.° 36244-3855.

Lafabregue Claudio Maria: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio da esso ottenuto il 13 ottobre 1837, come da aulico dispaccio 30 settembre 1841 n.° 30786-2358, per l'invenzione ed il miglioramento « di svolgere, filare e tor- » cere la seta. »

N.° 352. N.° 36244-3855.

Di Welz Giuseppe: annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio accordatogli il 26 gennajo 1838, come da dispaccio aulico 30

settembre 1841 n.° 30786-2358, per l'invenzione « di
» un cemento che resiste all'effetto del sole e della tem-
» peratura. »

N.° 353. N.° 36368-3859.

A *Pollak Aron* fabbricatore a Vienna n.° 642 e *Brisker Marco* a Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 settembre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 30893-2363, pel ritrovato « di una nuova
» specie di colla (detta *colla cristallina di Pollak*) che
» viene fabbricata da materia finora non adoperata a
» quell'uso. Oltre varie qualità raccomandevoli, ha anche
» la preferenza, perchè è del tutto netta, ben bianca,
» e che gli oggetti fatti colla medesima spandono buon
» odore e non soffrono nè di tarlo, nè di altro insetto. »

N.° 354. N.° 36368-3859.

A *Peters Giovanni Giuseppe* passamantiere a Vienna, Mariahilf n.° 46, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 settembre 1841 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 30893-2363, pel miglioramento « dell'in-
» venzione privilegiata il 20 aprile 1841, per cui si
» fabbricano tutte le stoffe per cappelli da uomo e da
» donna di seta, oro e filato d'argento *plett* e paglia,
» in somma da tutte le specie di filati con ornamenti o
» senza nel modo indicato, e non solamente sul telajo
« da passamantiere, ma anche su molini a macchina con
» e senza regolatore, poi sopra molini a spinta colla
» macchina, o senza corsi od andamenti, e nel numero
» prefisso secondo la larghezza del lavoro. »

N.° 355. N.° 38655-4064.

A *Müller Giuseppe* cessionario di *Apfel Giovanni:* proroga di un anno per l'esercizio del privilegio conferitogli all'*Apfel* l'11 settembre 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per un'invenzione « nella fabbricazione degli anelli. »

N.° 356. N.° 38655-4064.

A *Landesmann Cristiano:* prorogato al quarto e quinto anno il privilegio triennale concessogli il 4 dicembre 1838, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per l'invenzione « di una stoffa inverniciata. »

N.° 357. N.° 38655-4064.

A *Kniereim Ferdinando:* proroga di anni due concessagli per l'esercizio del privilegio accordatogli il 19 dicembre 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per un'invenzione e miglioramento « intorno alle invetriate delle carrozze. »

N.° 358. N.° 38655-4064.

A *Schneider Carlo:* proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto l'11 novembre 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, pel miglioramento « nella fabbricazione » degli anelli. »

N.° 359. N.° 38655-4064.

A *Pappafava D. Maurilio:* prorogato al secondo anno il privilegio concessogli il 27 giugno 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per l'invenzione « di una nuova forza motrice pei battelli » a vapore. »

N.° 360. N.° 38655-4064.

A *Sollinger Giovanni P.* e *Höfel Biagio:* prorogato al quarto anno il privilegio stato loro conferito il 14 settembre 1838 e già stato prorogato per un anno, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per l'invenzione « di produrre col torchio a mano op- » pure sulla macchina degli stampatori tutti gli oggetti » da colorirsi, servendosi a questo effetto di colori con » vernice e di lastre di argilla. »

N.° 361. N.° 38655-4064.

A *Pokorny Antonio:* prorogato al secondo anno il privilegio conferitogli il 4 settembre 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per l'invenzione « di una macchina da preparar cibi. »

N.° 362. N.° 38655-4064.

Jonick Giuseppe: estinzione, in base al § 21, lett. *a* della sovrana patente 31 marzo 1832, del privilegio accordatogli il 22 giugno 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per un miglioramento « nella fabbricazione delle rimesse dei capelli. »

N.° 363. N.° 38655-4064.

Unger Giorgio: revoca, giusta il suaccennato paragrafo, del privilegio concessogli il 10 novembre 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, pel miglioramento « di più agevolmente convertire a » quattro posti le carrozze che ne hanno due soltanto. »

N.° 364. N.° 38655-4064.

Kuhn Augusto: rinuncia al privilegio da esso ottenuto il 7 novembre 1840, come da aulico dispaccio 16 ottobre detto n.° 32527-2498, per l'invenzione « di una » macchina così detta viennese per far sollecitamente » bollire fluidi. »

N.° 365. N.° 39047-4116.

A *Sirtaine Matteo* fabbricatore di panno di Berviers nel Belgio, ora a Vienna n.° 357, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 33100-2539, per l'invenzione ed il miglioramento « nella costruzione di una macchina onde filare lana pe- » corile, dal che senza far nodi risulta un filato più » uniforme che prima, una lunghezza a piacere, e si » risparmia spazio e spesa per la mano d'opera. Detta » macchina costa meno delle consuete, e non vi occorre » riparazione essendo semplicemente costrutta. Questa » invenzione può essere applicata a qualunque filatojo » senza spese considerabili. »

N.° 366. N.° 39047-4116.

A *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* a Vienna n.° 253, proprietario di un privilegio per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 6 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 33100-2539, per l'invenzione « di servirsi dei così detti cannoncini » delle penne dei volatili, dei quali non si fa uso, a » fine di costruire spazzole, le quali sono più durevoli » che quelle di setole o capelli, e si conservano ben » nette per la natura della lucentezza particolare delle » penne. Esse posseggono anche la qualità che combi- » nate colla gomma elastica si fabbricano apparecchi » utili onde dividere ogni fluido in gocce grosse di » pioggia, ma anche in piccole al pari della rugiada. »

N.° 367. N.° 39047-4116.

A *Crecelius Carlo* legatore di libri a Vienna n.° 91 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 33100-2539, per l'invenzione « di un nuovo com- » posto onde coprire 1.° le pipe di legno, argilla e » porcellana in guisa che acquistano un bell'aspetto per » ornamenti che costano poco; 2.° se ne costruiscono » recipienti per nastri in guisa particolare, tazze per » dadi e *fidibus* carte per accendere pipe, ecc., che si » distinguono per bellezza e poco prezzo sopra simili » oggetti. »

N.° 368. N.° 39047-4116.

A *Foschetti Luigi Eugenio* ingegnere a Como per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 33100-2539, pel miglioramento ed il ritrovato « nel metodo » d' imbiancare latta di ferro cilindrato ed altri metalli » mediante una lega composta, in guisa che queste lastre » resistono alla ossidazione e possono servire in vece » delle lastre bianche di piombo e rame per varj usi. »

N.° 369. N.° 39047-4116.

A *Luraschi Antonio* falegname da bigliardi in Milano n.° 4337 per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 33100-2539, pel miglioramento « di costruire le mattonelle dei bigliardi se- » condo un metodo nuovo e di maggior eguaglianza, » elasticità ed economia per conservarli più che per lo » passato. »

N.° 370. N.° 39322-4147.

A *Di Rosthorn* nobile *Giuseppe* interessato nelle fonderie di ferro a Vienna n.° 1104 per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, pel miglioramento « nella costruzione » delle armature per le fabbriche, e delle centine da » costruzione più spedita, meno costosa e più precisa » degli archi e ponti, il quale miglioramento è anche » applicabile alle miniere. »

N.° 371. N.° 39322-4147.

Ad *Urliny Roo W.* scudiere inglese, ora dimorante nel Belgio, rappresentato dal dottor *Schuller Antonio* agente civile e militare in Vienna n.° 579, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, pel miglioramento « del processo d'invenzione privilegiato il 9 » luglio 1841 tendente a trasportare disegni, ritratti, ecc. » sopra lastre metalliche appositamente preparate. Il mi- » glioramento consiste nella variazione dell'apparecchio, » per cui i raggi di luce cadenti sull'oggetto da rappre- » sentarsi si mitigano e facilitano l'impronto. »

N.° 372. N.° 39322-4147.

Al *medesimo* per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, pel miglioramento « delle macchine e dei telai per produrre i lavori a » disegno e gli oggetti che si fabbricano dai tessitori di » calze. Detto miglioramento consiste in una qualità par- » ticolare degli aghi, in una singolare formazione delle » maglie e di stoffe a foggia di velluto, ma più strette » ed a guisa di tubi e non cucite. »

N.° 373. N.° 39322-4147.

A *Teufelsbauer Matteo* orefice a Vienna n.° 4860 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia

camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, per l'invenzione « di una nuova serratura per braccialetti che non si » può aprire senza conoscere il segreto. »

N.° 374. N.° 39322-4147.

A *Bonfil Ralf* negoziante a Londra, rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, per l'invenzione « di una mac- » china atta a tessere a maglia, onde fabbricare varie » stoffe per abiti, non che nastri traforati e cose *simili*. »

N.° 375. N.° 39322-4147.

A *Dixon Abramo* negoziante a Brusselles nel Belgio, rappresentato dal dottor *Horniker* suddetto, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, pel miglioramento « di un congegno atto a bat- » tere e levare tubi di ferro. »

N.° 376. N.° 39322-4147.

Ad *Adelberg Giuseppe Guglielmo* negoziante in Vienna n.° 764 per cinque anni e colla condizione del segreto,

come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 ottobre 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 33869-2595, pel ritrovato ed il miglioramento « nella fabbricazione delle ossa di balena, per cui 1.° si » fabbricano ossa per avvolgere fruste, ossa da cappelli » cilindrici e lavorate per gli usi delle modiste; 2.° ossa » per ornamenti che si possono traforare senza spac- » carsi, e lastre connesse a due a due traforate secondo » tutte le dimensioni ad uso di corsetti; 3.° *planchette* » per corsetti dritti e sottili superiori a quelle d'acciajo, » più durevoli e meno pericolose. »

N.° 377. N.° 40437-4240.

A *Zimmermann Carlo* fabbricatore di panni in Saaz nella Boemia n.° 436 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 ottobre 1841 e da dispaccio aulico 3 novembre detto n.° 34310-2629, per l' invenzione « di un congegno atto a macinare il grano col » mezzo del vapore, il quale congegno per la sua costru- » zione si mette in movimento con poca forza col mezzo » di una coreggia, supera le opere idrauliche finora » conosciute e può anche essere mosso dall' acqua, ri- » chiedendo soltanto la metà dell' acqua occorrente ai » mulini. »

N.° 378. N.° 40437-4240.

A *Sirtaine Matteo* fabbricatore di panni a Verviers nel Belgio, ora in Vienna n.° 357, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 ottobre 1841 e da dispaccio aulico 3 novembre

detto n.° 34310-2629, per l'invenzione e il miglioramento
" della macchina atta a decartire, la quale riunisce le
" buone qualità della macchina piatta, non che del ci-
" lindro senza i difetti dell'una e dell'altro. Essa estende
" il panno soltanto quanto occorre, evita il grinzare,
" e decartisce il medesimo senza pieghe ed allungamenti,
" ed anche più uniformemente, giacchè secondo occorre
" si applica ad un lato la pressione più che all'altro. "

N.° 379. N.° 40437-4240.

A *Jedliczka Leopoldo* spazzacammino a Znaim in Moravia per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 ottobre 1841 e da dispaccio aulico 3 novembre detto n.° 34310-2629, per l'invenzione " di una nuova specie di stufe da riscal-
" dare e cucinare, risparmiandosi due terzi del combu-
" stibile consueto per ottenere il medesimo calore con un
" completo riscaldamento d'aria, in guisa che con una
" stufa si riscaldano più stanze. Esse riuniscono per la
" solidità e durevolezza tutte le qualità desiderabili in
" una stufa. "

N.° 380. N.° 40437-4240.

A *Croff Giovanni* in Milano n.° 1413 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 25 ottobre 1841 e da dispaccio aulico 3 novembre detto n.° 34310-2629, pel ritrovato " di una macchina atta ad innalzare
" l'acqua dai pozzi scavati o trivellati in qualsivoglia si-
" tuazione, non che dai fiumi e canali. "

N.° 381. N.° 41386-4303.

Alla società di commercio e di fabbrica *Chiozza Carlo Luigi* e *figlio* in Trieste per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1841 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35363-2718, per l'invenzione « di una nuova specie di sapone, nella cui fab-
» bricazione si ottiene presto l'amalgama dell'alcali colle
» materie grasse di ogni specie, per cui si ottiene una
» quantità di sapone con poco prezzo. ».

N.° 382. N.° 41386-4303.

A *Schuster* cavaliere *Francesco* a Vienna n.° 1355 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1841 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35363-2718, pel miglioramento « del suo metodo già privile-
» giato di riscaldare, per cui 1.° le stufe vengono ri-
» scaldate con maggior vantaggio che prima, più presto
» con fuoco lento e perseverante, e possono essere co-
» strutte alla Maisner o riscaldate ad aria, ed il calore
» si spande di più; 2.° i tubi nelle stufe economiche
» per cuocervi l'arrosto possono anche servire per cuo-
» cervi il pane, ed i forni per friggere possono secondo
» questo principio essere costrutti più vantaggiosamente,
» ed i focolari economici più grandi con più piccoli fuochi
» che prima; 3.° le piccole case costrutte di materiale
» greggio possono essere meglio regolate dando loro una
» buona intonacatura ed applicandovi mattoni appositi
» ai passaggi del fumo, non che ai ripostigli entro i
» muri. »

N.° 383. N.° 41386-4303.

A *Vagner Carlo Adamo* fabbricatore di stoffe di lino e cotone a Schönberg in Moravia, rappresentato da *Haber Mayer* ed *Eisele* negozianti di seta in Vienna, Bauernmarkt zum grüner Baum, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1841 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35363-2718, pel miglioramento « del metodo d'imbiancare presto in guisa che qualunque » specie di filato a mano od a macchina, refe e tela » è in qualunque stagione imbiancato entro dieci o do- » dici giorni. »

N.° 384. N.° 41386-4303.

A *Schierek Giuseppe Federico* maestro di matematica a Giessen, rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1841 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35363-2718, per l'invenzione « di muovere » con grande sollecitudine pesi col mezzo di un appa- » recchio nuovo mediante forze animali tanto per acqua, » quanto per terra. »

N.° 385. N.° 41386-4303.

A *Kauffmann Carlo* fabbricatore di lampade a Vienna, Neubau n.° 259, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 novembre 1841 e da aulico dispaccio 12 detto n.° 35363-2718,

pel miglioramento « degli apparecchi noti sotto il nome
» di lampade a gas, a olio, o lampade solari, dal che
» risultano i vantaggi, 1.° che produce una fiamma la
» quale supera ogni altra così costrutta in splendore
» ed intensità; 2.° questo apparecchio è talmente sem-
» plice che può essere applicato a qualunque lampada
» fabbricandolo con metallo a piacere, durante l'accen-
» sione appena è conoscibile entro il vetro cilindrico,
» non porta ombra, e la fiamma resta netta; 3.° i tubi di
» vetro non si spezzano, non diventano opachi o foschi,
» non si puliscono nel modo consueto, essendo l'appa-
» recchio combinato nè col cilindro della lampada, nè col
» vetro, ma attaccato all'ultimo mediante un piccolo
» congegno; 4.° il consumo dell'olio in confronto di
» altre lampade ad argand è d'assai minore e si può
» usare olio non purgato e grasso di balena senza di-
» minuire l'effetto, senza spandere odore e fumo, per
» cui ne risulta un risparmio d'olio. »

N.° 386. N.° 42195-4365.

Ad *Ellenberger Carlo* negoziante a Vienna n.° 1121 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1841 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 35807-2746, per l'invenzione « di un apparecchio spingitore
» finora non ancora usato pei bastimenti a vapore sui
» fiumi, per cui sui fiumi di pochissimo fondo e rapidi
» 1.° si avvantaggia la forza della macchina a vapore mo-
» trice dell'80 per 100 e si evita qualunque fluttua-
» mento; 2.° diminuisce la grandezza ed il peso delle
» assi da spinta, rende il naviglio più atto al carico,

» e senza allargarlo inutilmente acquista maggior attitu-
» dine per dirigerlo. »

N.° 387. N.° 42195–4365.

A *Regnier Francesco* meccanico a Fulnek in Moravia per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1841 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 35807–2746, pel miglioramento « intorno alle mac-
» chine a vapore immovibili, e specialmente intorno
» alle macchine de' locomotivi per *expansion*, in che si
» ferma tutta la massa del vapore penetrante nel ci-
» lindro di o 2 fino a o 2 dell'intiera levata senza ag-
» gravare l'uscita del vapore adoprato, e senza essere
» costretto di fermare la macchina, o di diminuire la
» forza e la velocità, dal che risulta un risparmio del 25
» per 100 di combustibile. »

N.° 388. N.° 42195–4365.

A *Leibinger Antonio* ottonajo a Münchengrätz in Boemia, rappresentato da *Schiller Lorenzo* ufficiale a Vienna, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1841 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 35807-2746, per l'invenzione « di un apparecchio
» atto a distillare con vapore, per cui lo spirito giunge
» a 95 gradi netto a foggia di tralles e più presto col
» risparmio di 1/3 del combustibile consueto. »

N.° 389. N.° 42195-4365.

A *Weschniokoff Andrea* ingegnere maggiore, cavaliere di varj ordini e membro della società economica a S. Petersburg, rappresentato dal dottor *Wandratsch Antonio* notajo pubblico ed avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1089, per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 novembre 1841 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 35807-2746, per l'invenzione « di un nuovo combustibile de-
» nominato *Carboleim*, consistente in ciò che dal carbon
» fossile o di legno artificiosamente ingrossato o dal *Cook*
» si comprime una specie di mattoni, che poi si dissec-
» cano, e che somministra un combustibile a buon
» mercato, opportuno e durevole al fuoco. »

N.° 390. N.° 43814-4505.

A *Hoffmann Filippo:* prorogato all'ottavo anno il quinquennale privilegio accordatogli il 5 agosto 1838 e già stato prolungato per anni due, come da aulico dispaccio 5 dicembre 1841 n.° 35898-2751, per l'invenzione « di estrarre la poltiglia dal minerale stritolato dalle mi-
» niere umide. »

NB. *A norma degli aventi interesse si previene che presso gli uffici del governo di Lombardia trovansi le descrizioni dei privilegi ai numeri* 209, 227, 228, 231, 232, 236, 244, 251, 270, 271, 274, 277, 282, 288, 300, 303, 306, 332, 333, 343, 365, 366, 369, 370, 373, 378, 379, 384, 385 *e* 389, *non essendosi dai petenti i privilegi suindicati chiesto il segreto delle loro invenzioni.*

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell' anno 1841, *divisa in due volumi.*

AC = AL	Volume.	Parte.	Pagina.
ACCADEMIE pubbliche. Sono soggetti al bollo i programmi stampati che si distribuiscono per le medesime	II	2	131
ACCIAJO in cilindri. Dati caratteristici che servono a distinguerlo dal filo d'acciajo, e norme per l'applicazione dei rispettivi dazj. M. C. L.	I	2	72
— (filo d'). Norme per daziarlo. V. *Acciajo in cilindri. Dazj.*			
ACQUE di confine. V. *Bolletta (stacco della). Dogane.*			
— V. *Strade.*			
ADELBERG Giuseppe Guglielmo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione delle ossa di balena	II	2	334
ADLER Francesco Matteo. Proroga di un anno accordatagli del biennale privilegio da esso già ottenuto per nuova e migliorata fabbricazione di diversi oggetti di chincaglieria	I	2	165
— Venceslao. Prorogato al quarto anno il privilegio concessogli per una macchina locomotiva di nuova costruzione	II	2	473
ADOR Ambrogio. Rinunzia sua al privilegio accordatogli per nuova applicazione dell'idrogeno come forza motrice	»	»	511
AGGIUDICAZIONE d'eredità (decreti d'). V. *Bollo.*			
AGNELLO (pelli d'). V. *Dazj.*			
ALLEGATI. Bollo applicabile ai conti prodotti come tali. V. *Bollo. Conti.*			

AL = AN	Vol.	Part.	Pag.
ALLEGATI che si presentano agli uffici di revisione dei libri sono soggetti a bollo. V. *Bollo. Revisione.*			
ALLOGGI (gli) in natura e gli assegni per alloggi non sono da calcolarsi nella misura della tassa per nomina ad impieghi. G. L.	I	2	84
ALTLECHNER Lorenzo e Straub Maddalena. Privilegio ad essi accordato per varj e tutti nuovi modi di coprire i tetti	II	2	493
AMADEO Girolamo. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo di filare e lavorare la scorza dei gelsi	»	»	498
AMMINISTRAZIONI comunali. Norme intorno all'applicazione del bollo agli atti e documenti per affari di dette amministrazioni. G. L.	»	»	459
AMMORTIZZAZIONE. Risultamenti dell'amministrazione del fondo d'ammortizzazione verificati sul rendiconto dell'anno 1840	I	1	34
— Gl'interessi delle somme investite a frutto presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto a titolo di deposito cauzionale potranno esser pagati dalle casse provinciali di finanza per conto della cassa dell'imperiale regio monte, senza bisogno che i creditori si rivolgano sempre perciò alla prefettura di questo. Discipline per tali pagamenti. M. C. L.	I	2	93
— (fondo d'). V. *Comuni. Erario regio.*			
— (termine per l') delle obbligazioni di stato enunciate pel rimborso. V. *Obbligazioni di stato.*			
ANDERVALT Pasquale. Privilegio accordatogli per un mulino a vento di nuova invenzione	II	2	470
ANDERWALT Pasquale. Proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio da lui già ottenuto pel trovato di servirsi del gas idrogeno qual forza motrice degli orologi	I	2	198
ANDREWS Giovanni. Proroga di anni dieci per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto per nuova e migliorata costruzione dei battelli a vapore	II	2	474

AN = AS	Vol.	Part.	Pag.
ANTICIPAZIONI di soldo agl' impiegati ed agl' inservienti. V. *Impiegati.*			
ANTONELLI Giuseppe. V. *Zantedeschi Francesco.*			
APPEL Giovanni. Proroga di due anni concessagli del privilegio da lui già ottenuto per braccialetti elastici e simili fasce e fermagli pei guanti di nuova fabbricazione.....	I	2	179
APPALTATORI del dazio consumo. V. *Consumo (dazio).*			
APPALTI. V. *Esattorie comunali.*			
APPELLO (il tribunale d') allorchè esacerba la pena inflitta dalla sentenza di prima istanza deve comunicare i motivi intieri della sua decisione. A. V.....	II	2	376
ARANY Gaspare, detto Oro. Privilegio accordatogli per un' invenzione di macchine di ferro con cui si fabbricano 20 e fin 30 braccia in un' ora di galloni piccoli e cinture lavorate con gomma elastica.....	I	2	228
ARCHIVJ dello stato. Con che sistema si debban riscuotere le tasse e competenze loro. V. *Tasse.*			
ARMI proibite. Lecito il possesso, ed a seconda dei casi anche la delazione dei coltelli da tasca. G. V.....	»	»	47
ARRESTO d' individui pericolosi. Cooperazione in questo delle guardie di confine e di finanza. V. *Guardia di confine.*			
ARRETRATI di pagamento delle pensioni, provvigioni, ecc. V. *Pensioni.*			
ARTE (oggetti d'). Istruzione agli uffici daziarj intorno ai medesimi ed ai libri. M. C. V.....	»	»	45
ARTISTI. V. *Privilegi.*			
ASPIRANTI ad impieghi. V. *Impieghi.*			
— ad impieghi comunali. V. *Impieghi comunali. Municipalità.*			
ASSEGNAMENTO delle merci. V. *Dazj.*			
ASSEGNI di alimentazione all' impiegato sospeso. Si ricordano le norme pel pagamento o la soppressione dei medesimi secondo i casi. G. L..	»	»	69

AS = AT	Vol.	Part.	Pag.
Assegni (gli) per alloggi, come pure gli alloggi in natura non sono da calcolarsi nella misura della tassa per nomina ad impieghi. G. L....	I	2	84
— di alimentazione alle guardie di confine ed alle guide sospese dal soldo e dal servizio. In che misura si corrispondano. M. C. L.....	»	»	75
— erariali. Vietato il ricevere una pensione a carico dell'erario congiuntamente ad altro assegno erariale. V. *Pensioni.*			
— erariali. Norme pei casi di quelli non esatti da oltre un anno ed un giorno. V. *Pensioni.*			
— fissi. V. *Bollo. Impiegati.*			
— fissi agl' impiegati per l'illuminazione dei locali d'ufficio. V. *Bollo. Impiegati. Quitanze.*			
— di grazia. V. *Attestati di domicilio e di vita. Bollo.*			
— di viaggio dei capitani di circolo. V. *Bollo. Quitanze.*			
— o quietanze di fondo. V. *Bollo. Militari.*			
Assegno di quiete. Casi nei quali si può proporlo a favore degl' individui che dal servigio militare passano immediatamente nella guardia di confine o di finanza. M. C. V.....	II	2	335
Assolutorj di libera pratica agli assistenti farmacisti. A qual bollo soggetti. V. *Bollo. Farmacisti assistenti.*			
Asta dei tronchi di strada abbandonati. Come e quando debba effettuarsi. M. C. L.....	I	2	32
— (protocolli d'). In qual caso devono soggiacere al bollo. V. *Bollo.*			
— esattoriale. V. *Imposte.*			
Aste. Sono esenti dal bollo le quitanze per la restituzione di cauzioni e depositi d'asta. M. C. V.	»	»	129
Attestati (gli) di domicilio e di vita che si producono per riscuotere una pensione, provvigione, assegno di grazia, ecc. sono esenti dal bollo anche quando il pagamento vien eseguito da un fondo privato che sia dedicato alla pubblica beneficenza. M. C. L.....	»	»	138

AT = AU	Vol.	Part.	Pag.
ATTESTATI (gli) di qualunque natura debbono ritenersi soggetti al bollo di lir. 1. 50 per foglio. G. L.	II	2	295
— di domicilio e di vita per riscuotere una pensione, provvisione, ecc. sono sempre esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
— scolastici. V. *Bollo.*			
ATTESTAZIONI di matrimonio, di nascita e di morte, benchè servano cumulativamente all'autorità giudiziaria per la ventilazione di una eredità, l'attivazione di una tutela e simili, non si possono rilasciare in un sol foglio da cent. 75. G. L.	»	»	299
ATTI difettivi o mancanti di bollo che pervengono ai protocolli delle autorità politiche od amministrative col mezzo della posta. Modo di procedere in questi casi. G. L.	I	2	122
— d'ufficio per requisitoria ad un'autorità criminale. A carico di chi debbano stare le spese incontrate per essi. G. L.	»	»	137
— e documenti che si producono dai forestieri per ottenere la carta di sicurezza. Bollo cui devono soggiacere. V. *Bollo.*			
AUSTRIA inferiore (obbligazioni domesticali dell'). V. *Obbligazioni del banco di Vienna.*			
— superiore. Obbligazioni di quegli stati. V. *Obbligazioni erariali.*			
AUTENTICAZIONE dei certificati di vita e di domicilio dei pensionisti e provvigionisti. Qual bollo richieda. G. L.	II	2	331
AUTENTICAZIONI delle firme. Bollo occorrente per le medesime. M. C. L.	I	2	119
— de'notai. Bollo cui vanno soggette. V. *Bollo. Notai.*			
AUTHON Ernesto Federico. Privilegio accordatogli per migliorato modo di svaporare la lisciva di vitriolo e di allume.	»	»	200
AUTORITÀ estere. Reciprocità perfetta da osservarsi con loro per la cooperazione nei processi per contravvenzioni di finanza. M. C. V.	II	2	452

AU = BA	Vol.	Part.	Pag.
AUTORITÀ amministrative. Loro competenze negli oggetti di pie fondazioni. V. *Fondazioni pie.*			
— estere. Le loro sentenze penali non possono avere esecuzione nell' interno della monarchia. .	II	1	1
— politiche ed amministrative. Come debbano procedere per gli atti difettivi o mancanti di bollo che pervengono loro dalla posta. G. L.	I	2	122
— distrettuali. V. *Signorie.*			
— locali. V. *Deputazioni comunali. Signorie.*			
AVVISI d'associazione. Sono soggetti al bollo quelli che col mezzo delle gazzette vengono diramati in fogli volanti. M. C. L.	»	»	106
AZIENDE commerciali. Dichiarazioni auliche intorno all'applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse ad atti e ricapiti risguardanti le aziende medesime. M. C. L.	»	»	51
BALLEIDIER fratelli. Proroga loro accordata del privilegio da essi già ottenuto per miglioramenti nei diversi modi di trattare il ferro.	II	2	489
BANCA (imp. regia) privilegiata nazionale austriaca. Modificazioni introdotte negli statuti della medesima	II	1	24
— nazionale austriaca privilegiata. Nuove note di banco di fiorini 5, 10, 50, 100 e 1000 messe in circolazione dalla direzione della medesima .	»	»	52
— nazionale austriaca cessionaria di Höfel Biagio. Prorogato a di lei favore il privilegio da quest' ultimo ottenuto e ceduto per un nuovo torchio numismatico.	II	2	525
BANCO (note di). V. *Note di banco.*			
— di Vienna. V. *Obbligazioni.*			
BANNER Giovanni padre e Giuseppe figlio. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'un apparecchio atto a purgare le cappe dei cammini. .	I	2	225
BARONI Marco. Privilegio accordatogli per ponte portatile di nuova invenzione	»	»	152
BARTSCH Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da lineare e rubricare.	»	»	178

BA = BE	Vol.	Part.	Pag.
BAUM Giovanni. Proroga concessagli del privilegio da lui esercitato per l'invenzione d'una macchina idraulico-pneumatica.....	II	2	473
BAUMER Antonio. Rinuncia sua al privilegio da lui ottenuto pel trovato d'una gelatina per preparare vernici.....	»	»	472
BAUMGAERTEL Lorenzo. Privilegio accordatogli per nuovo congegno atto a raccogliere il gas infiammabile esalante nelle miniere	I	2	201
BEI (de) Giuseppe. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una barca e d'un remo di nuova costruzione.....	»	»	»
BELGI (sudditi) morti in questi stati. V. *Belgio.*			
BELGIO. Nei casi di morte d'alcuno di quei sudditi in questi stati le relative fedi di morte devono spedirsi per mezzo degli ordinariati al governo per esser quindi rassegnate all'aulico dicastero. G. V.....	»	»	87
BELLUNO. Pubblicazione dei catasti e mappe del nuovo censimento per quella provincia. V. *Censimento.*			
BENEDICT e figlio. Privilegio ad essi accordato per un nuovo metodo di nettare ogni specie di biancheria.....	»	»	173
BENEFICENZA pubblica. V. *Impiegati di pubblica beneficenza. Istituti di pubblica beneficenza. Istituti pii.*			
BENEFICIATI. A qual bollo vadan soggette le istanze che da loro si presentano agli uffici subeconomali. V. *Bollo.*			
BENEFICJ. Dichiarazioni di alcuni dubbj intorno alle tasse per la collazione dei beneficj di jus padronato privato ed il conferimento delle prebende parrocchiali, come pure intorno al bollo per le bolle, testimoniali e licenze diverse che si rilasciano dagli ordinariati. G. L.....	II	2	251
— Dichiarazioni sul bollo che devono portare gli atti di ricognizione dei livellarj e gli atti di			

BE	Vol.	Part.	Pag.
conferimento dei beneficj dei pii istituti, e chi sia tenuto a fornire la carta bollata pei relativi confessi di pagamento. G. L.	II	2	256
BENEFICJ vacanti. V. *Subeconomati.*			
— V. *Beneficiati.*			
BENI comunali. Le così dette malghe non possono considerarsi da per sè come fondi incolti e quindi vendibili dai comuni. G. L.	I	2	71
BENKLER Federico e Ruhl Giovanni rappresentati dal dottor Eltz L. A. Privilegio ai medesimi accordato per l'invenzione di un nuovo apparecchio di gas a olio	II	2	467
BERGAMENTER Federico. Privilegio accordatogli per un nuovo e migliorato modo di tesser fili di gomma elastica	I	2	146
BERGAMO. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento di quella provincia. V. *Censimento.*			
BERGER Carlo Guglielmo. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per miglioramento dei sigilli di carta e per l'invenzione dei sigilli in foglio	II	2	482
BERND Carlo rappresentato da Taulow cavaliere di Rosenthal Adolfo Teodoro. Privilegio accordatogli per pavimenti lisci coloriti di zinco di nuova invenzione	I	2	161
BERNSTEIN Vittore. Privilegio accordatogli per una macchina idraulica di nuova invenzione per ispingere bastimenti, carri, ecc.	»	»	208
BETTINGER Teresa. Privilegio accordatole per l'invenzione dei così detti mantici o ripari contro la pioggia per tutte le specie di carrozze	»	»	229
BEVANDE ed altri liquidi. Commercio delle medesime tra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie. V. *Dazj.*			
BEYER Antonio. Proroga concedutagli del privilegio da lui ottenuto per migliorata fabbricazione dei zolfanelli a frizione	II	2	505

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bilharz Giovanni Nepomuceno e Candido. Privilegio ad essi accordato per sapone di nuova fabbricazione	I	2	180
— G. e C. e Junner Ottone. Revocato il privilegio ad essi accordato già per nuova fabbricazione di candele	»	»	198
Blumel Giuseppe Emanuele. V. *Metternich principe.*			
Boehm Tebaldo. V. *Faber da Faur.*			
Bohringer Corrado. V. *Heilsam Giuseppe.*			
Boldrini Pietro. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per migliorata manifattura dei cappelli di paglia	II	2	474
Bollatura. V. *Bollo.*			
Bolletta (stacco della) nel rilascio di ricapiti d'avviso e licenza di carico e scarico nelle acque di confine. Non si deve per esso stacco riscuotere alcuna tassa. M. C. V.	»	»	449
Bollini Angelo. Privilegio accordatogli per inchiostro chimico incancellabile di nuova invenzione.	I	2	154
Bollo. Dilucidazione del vicereale decreto 12 dicembre 1840 in quanto riguarda alcune facilitazioni per la bollatura e pel compimento del bollo agli scritti e documenti. M. C. V.	»	»	5
— Dichiarasi doversi applicare la tassa del bollo di centesimi due a diverse manifatture di cotone. M. C. V.	»	»	10
— Sono esenti da questo le quitanze degl'impiegati sugli assegni fissi per l'illuminazione dei locali d'ufficio. G. L.	»	»	13
— Disposizioni della camera aulica intorno al bollo competente alle istanze ed agli allegati che si presentano agli uffici di revisione dei libri. M. C. V.	»	»	29
— A questo soggiacciono le suppliche con cui dalle parti vengono fatte offerte per assunzione di forniture e trasporti, come pure per quelle dei contraenti dirette alle autorità risguardanti le loro obbligazioni di contratto. M. C. V.	»	»	37

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Le suppliche per licenze di porto d'armi, per aprire alberghi, per vendita d'armi, per feste da ballo e simili soggiacciono al bollo di lir. 1. 50. M. C. V.	I	2	50
— Dichiarazioni auliche sull'applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse ad atti e ricapiti risguardanti le aziende commerciali. M. C. L.	»	»	51
— Le denunzie o processi verbali sulle contravvenzioni alla legge del bollo devono spedirsi all'intendenza di finanza nel cui circondario si trova l'ufficio denunziante. G. L.	»	»	54
— Differenza tra le copie semplici d'ufficio soggette al bollo di cent. 75 e le copie d'ufficio autentiche soggette al bollo di lir. 1. 50. G. L.	»	»	64
— Esentata dall'uso di questo la direzione della cassa dei fondi patrimoniali aviti e di famiglia, meno per gli atti che si riferiscono a beni immobili. M. C. V.	»	»	65
— Gli assegni o quitanze di fondo emesse da una cassa di guerra sopra un'altra per danari appartenenti ad individui militari soggiacciono al bollo graduale. Le quitanze di fondo tuttavia scambiate tra le casse di guerra per danari erariali non soggiacciono al bollo. M. C. V.	»	»	82
— I guardacaccia e le guardie boschive non godono l'esenzione dal bollo concessa agl'individui appartenenti al militare od alle guardie di finanza o di confine. M. C. V.	»	»	85
— Esenti da questo le citazioni agli esperimenti di conciliazione, e soggetti ad esso all'incontro i protocolli che si assumono nelle trattative di questa. M. C. V.	»	»	96
— Schiarimenti sul bollo da applicarsi ai contratti ed ai conti quando questi tengono luogo d'istanza per conseguire il soddisfacimento, o quando vengono prodotti soltanto come allegati. G. L.	»	»	104

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Sono soggetti a questo gli avvisi o manifesti d'associazione che col mezzo delle gazzette vengono diramati in fogli volanti. M. C. L.	I	2	106
— Dichiarazioni auliche relativamente al bollo dei documenti per cauzioni di matrimonio dei militari. M. C. V.	»	»	115
— Qual bollo occorra per le autenticazioni o conferme formali delle firme. M. C. L.	»	»	119
— Modo di procedere per gli atti difettivi o mancanti di questo che pervengono ai protocolli delle autorità politiche od amministrative col mezzo della posta. G. L.	»	»	122
— Sono esenti da questo le quitanze per la restituzione di cauzioni o depositi d'asta. Quelle all'incontro degli assegni fissi di viaggio dei capitani di circolo sono soggette al bollo in ragione dell'importo. M. C. V.	»	»	129
— I passaporti e le carte di via che vengono rilasciati dai commissariati di polizia devono sottostare al bollo d'un fiorino. G. L.	»	»	130
— Le casse pubbliche dov'è in vingore la nuova legge sul bollo devono ritirare le quitanze col bollo legale anche quando eseguiscono pagamenti per conto di casse delle provincie in cui non è applicabile la detta legge. M. C. V.	»	»	133
— Sono soggette a quello proporzionale le quitanze degl'impiegati giudiziarj pel rimborso delle spese di viaggio in oggetti penali. M. C. V.	»	»	134
— L'esenzione da questo di un documento non porta eguale esenzione per la legalizzazione del medesimo. M. C. V.	»	»	135
— A qual bollo si debbano assoggettare le convenzioni e transazioni giudiziali che si assumono in conciliazione. G. L.	»	»	136
— Esenti da esso gli attestati sul domicilio e l'esistenza in vita che si producono per riscuotere una pensione, provvigione, assegno di grazia, ecc. anche quando il pagamento vien eseguito da un			

BO	Vol.	Part.	Pag.
fondo privato che sia dedicato alla pubblica beneficenza. M. C. L.	I	2	138
Bollo. Schiarimento del § 64 n.° 17 della nuova legge sul bollo e sulle tasse relativamente alle quitanze del pagamento delle somministrazioni fatte al militare.....	II	1	17
— Sono esenti da questo i biglietti delle lotterie tanto di effetti che di beni stabili.	»	»	21
— Risoluzione di alcuni dubbj stati promossi intorno al bollo degli attestati scolastici. G. L.	II	2	231
— I programmi stampati che si distribuiscono per spettacoli teatrali, accademie pubbliche ed esposizioni qualunque sieno debbono, come avvisi, andar soggetti al bollo prescritto dal § 22 della sovrana patente 27 gennajo 1840. M. C. L.	»	»	»
— Esenti da questo le licenze dei fabbricatori e venditori di carte da giuoco. M. C. L.....	»	»	235
— A qual bollo debbano ritenersi soggetti diversi atti dei regj commissariati distrettuali. G. L. ..	»	»	236
— Le licenze per importazione, esportazione e transito di merci o di oggetti fuori di commercio devono rilasciarsi in carta col bollo determinato dal § 60 della legge 27 gennajo 1840. M. C. L.	»	»	242
— Applicazione della nuova legge sul bollo ad alcuni atti e documenti che si producono dai forestieri per ottenere la carta di sicurezza, non che alle carte d'inscrizione nel ruolo di popolazione. G. L.	»	»	243
— Determinazioni sul trattamento rispetto al bollo delle istanze e specifiche presentate dagl'impiegati per la riscossione delle loro competenze in causa di missioni d'ufficio. M. C. L.....	»	»	245
— Il visto che si appone dagli uffici alle tabelle di qualificazione che si producono dagli aspiranti ad impieghi, promozioni, ecc. non importa alcun bollo. M. C. L.	»	»	247
— Sono esenti da esso le istanze o rapporti degli ufficiali giudiziarj pel ricevimento e custodia dei depositi. M. C. L.	»	»	248

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo Le domande in iscritto di copie, estratti e certificati ipotecarj vanno soggette al bollo di cent. 30 per foglio. M. C L.	II	2	249
— Le istanze dei beneficiati che si presentano agli uffici subeconomali pel particolare interesse e vantaggio del beneficio sono sottoposte al bollo di cent. 30. G. L.	»	»	250
— Dichiarazioni di alcuni dubbj intorno alle tasse per la collazione dei beneficj di jus padronato privato ed al conferimento delle prebende parrocchiali, come pure intorno al bollo per le bolle, testimoniali e licenze diverse che si rilasciano dagli ordinariati. G. L.	»	»	251
— Dichiarazioni sul bollo che devono portare gli atti di ricognizione dei livellarj e gli atti di conferimento dei beneficj dei pii istituti. Chi sia tenuto a fornire la carta bollata pei relativi confessi di pagamento. G. L.	»	»	256
— Le licenze che si rilasciano ai venditori di generi di privativa sono esenti dal bollo; non sono però soppresse le corrisponsioni annue dei postari. M. C. L.	»	»	261
— Esente da questo il carteggio d'ufficio dei privati istituti d'istruzione colle autorità dalle quali dipendono, quando però non si tratta di privato interesse. G. L.	»	»	262
— Rimane abolita la tassa del 5 1/4 per cento che si pagava sulle pensioni, rimunerazioni, ecc. prima dell'attivazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse. M. C. L.	»	»	263
— Non soggiacciono al bollo le ricevute che si fanno dalle parti all'atto del rilascio di un deposito giudiziario. M. C. L.	»	»	264
— Dichiarate esenti da questo le fedi parrocchiali di miserabilità e la loro legalizzazione, le patenti per l'esercizio d'arti e commercio, come anche le fedi mediche ed i certificati parrocchiali di miserabilità per corredare le istanze al luogo pio di S. Caterina alla ruota. G. L.	»	»	266

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Non può più riscuotersi dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo l'importo di cent. 75 attribuito ai libretti di scorta pei garzoni lavoranti dalla governativa notificazione 1.° settembre 1830, ecc. G. L.	II	2	268
— Dichiarazioni intorno ad alcuni quesiti sulla qualità del bollo da adoperare nelle scritture di contratto per l'esercizio delle esattorie comunali ed altre stipulazioni relative. G. L.	»	»	269
— In un solo certificato censuario si possono riportare diversi trapassi di proprietà, soggetto però ogni foglio componente il certificato stesso al bollo di lir. 1. 50. G. L.	»	»	272
— Dilucidazioni sopra alcuni dubbj circa l'applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse per alcuni atti che si riferiscono ad operazioni comunali. G. L.	»	»	273
— La legalizzazione per parte del commissario distrettuale di un atto portante le firme di deputati comunali, o la vidimazione di esso ad una carta d'inscrizione nel ruolo di popolazione di un comune non richiedono un nuovo bollo. G. L.	»	»	275
— Sono soggette al medesimo le domande per congedi temporarj dal servizio militare. G. L.	»	»	277
— Esenti da questo i protocolli di verificazione che si assumono all'evenienza di sommersione e liberaziooe di qualche individuo G. L.	»	»	278
— La parafazione e vidimazione prescritta dal codice di commercio ai libri dei negozianti non importa per sè bollo alcuno. G. L.	»	»	279
— Esenti da questo le quitanze per gli assegni fissi che si corrispondono ad alcuni pubblici funzionarj ed impiegati in causa di missione d'ufficio. G. L.	»	»	281
— Atti delle fondazioni e degl'istituti di pubblica beneficenza che sono esenti dal bollo. G. L.	»	»	282
— A qual bollo abbiano a ritenersi soggette le petizioni di concorso a condotte mediche,			

BO	Vol.	Part.	Pag.
chirurgiche, ostetriche e veterinarie in servizio dei comuni. G. L.	II	2	283
Bollo. Dichiarazioni intorno al bollo cui soggiacciono i ricorsi per l'ammissione al tirocinio ed all'assistentato farmaceutico. G. L.	»	»	284
— Gli assolutorj che si rilasciano agli assistenti farmacisti in prova del compito tirocinio di pratica vanno sottoposti al bollo di lir. 1. 50. G. L.	»	»	286
— Soggiace al bollo graduale il capitolato normale costituente l'essenza di un contratto di condotta medica, chirurgica, ostetrica o veterinaria. G. L.	»	»	287
— Dichiarazioni intorno al bollo competente per le copie autentiche, certificazioni ed autenticazioni de' notai. G. L.	»	»	289
— Sono soggetti a questo i ricorsi in affari di punizioni disciplinali. G. L.	»	»	293
— Gli attestati sul domicilio e sull'esistenza in vita necessarj per riscuotere una pensione, provvisione, ecc. sono esenti dal bollo anche quando il pagamento vien eseguito da un fondo privato dedicato alla pubblica beneficenza. G. L.	»	»	294
— Gli attestati e certificati di qualunque natura debbono ritenersi soggetti al bollo di lir. 1. 50 per foglio, salvo le eccezioni dalla legge espressamente indicate. G. L.	»	»	295
— Osservazioni e dichiarazioni circa l'intelligenza ed estensione della disposizione del § 53 n.° 1 della legge sul bollo 27 gennajo 1840. G. L.	»	»	296
— Non si possono rilasciare in un solo foglio da cent. 75 più attestazioni di matrimonio, di nascita e di morte, benchè tutte servano all'autorità giudiziaria per la ventilazione di un'eredità, per l'attivazione di una tutela e simili. G. L.	»	»	299
— Soluzione di varj quesiti proposti dall'imperiale regia camera di disciplina notarile in Milano relativamente al bollo. G. L.	»	»	302

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. In qual caso devono soggiacere al bollo i protocolli d'asta per le partite censuarie. G. L.	II	2	312
— La prescrizione per le contravvenzioni alla legge sul bollo della carta deve ritenersi d'ufficio. M. C. V.	»	»	314
— Norme sull'applicazione del bollo e delle tasse agli atti dei subeconomati dei beneficj vacanti. G. L.	»	»	316
— Sono a questo soggette le matricole degli studenti presso le università. G. L.	»	»	319
— Dichiarazioni circa al bollo di legalizzazione dei certificati di vita e di domicilio dei pensionisti allorchè tali certificati hanno d'uopo d'essere autenticati o legalizzati. G. L.	»	»	331
— Le fedi di miserabilità valgono per esimere dal bollo soltanto gli atti giudiziali nelle cause particolari della parte e per corredare le suppliche dirette ad ottenere l'elemosina. G. L.	»	»	340
— Nel caso di contratti stipulati colla pubblica amministrazione va esente dal bollo il solo esemplare che serve all'amministrazione medesima. G. L.	»	»	350
— Gli atti d'assenso al matrimonio de' figli minorenni devono assoggettarsi al bollo di centesimi 50. G. L.	»	»	357
— Sono ritenuti esenti da questo tutti i documenti e ricapiti che servono a corredare le insinuazioni presso l'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico. G. L.	»	»	361
— Ordine dato alla tesoreria camerale di Buda di riscuotere il bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840 per le quitanze dei pagamenti fatti per conto di una cassa delle provincie nelle quali è in vigore la detta legge. M. C. V.	»	»	370
— Sono soggette al bollo graduale le quietanze cambiali con cui dalle casse di guerra si trasmette danaro per conto d'individui militari. M. C. V.	»	»	371

BO	Vol.	Part.	Pag.
Bollo. Formalità da osservarsi in punto al bollo nei contratti di fornitura militare. M. C. V....	II	2	384
— A questo soggiacciono le quietanze che gli esattori dei comprensorj rilasciano ai singoli interessati in prova del pagamento delle tasse. G. L.	»	»	391
— Devono sottostare a quello di lir. 1. 50 le procure *ad lites* ed ogni altro semplice mandato gratuito. G. L.....	»	»	397
— Sono esenti da questo i reclami de' contribuenti in oggetti d'imposte solo allorquando sono prodotti dietro eccitamento d'ufficio. G. L.	»	»	298
— Qual sia il bollo da applicarsi ai contratti enfiteutici. Eccezioni rispetto alle enfiteusi mantovane. G. L.	»	»	398
— Sono sottoposti a questo anche i protocolli d'ufficio su d'un affare privato trattato verbalmente. G. L.....	»	»	405
— Nei casi di vendite od affittanze di diritti o prodotti comunque divisi in diversi lotti dovrà prodursi da ogni deliberatario il foglio in bianco col bollo proporzionale. G. L.....	»	»	408
— Auliche determinazioni intorno al bollo ad alcuni atti ed esibiti che hanno luogo presso le case degli esposti. G. L.....	»	»	409
— Dichiarazioni in punto al bollo delle quitanze di fondo. G. L.....	»	»	411
— Modo con cui sono da trattarsi riguardo al bollo i decreti di aggiudicazione d'eredità nel caso che non vi sia luogo ad esazione di tassa per eredità. M. C. V.	»	»	428
— Norme da osservarsi nell'emissione delle carte di passo per non ledere i diritti del bollo. M. C. V.	»	»	431
— Dichiarazioni in punto all'applicazione del disposto dal § 22, parte prima della legge sul bollo e sulle tasse relativamente alle ipoteche. G. L.	»	»	438
— Esenti da esso le lettere d'affari indirizzate da persone esercenti commercio od altro ramo			

BO = BR	Vol.	Part.	Pag.
d'industria che non tengono libri formali d'esercizio a commercianti od esercenti con cui trovansi in relazione d'affari. G. L.	II	2	443
Bollo. Le guardie civili di sicurezza e quelle nelle case di forza non possono godere l'esenzione dal bollo accordata ai militari. M. C. L.	»	»	447
— Norme circa all'applicazione del bollo agli atti e documenti per affari delle amministrazioni comunali. G. L.	»	»	459
— L'esenzione da questo accordata ai pubblici istituti sussidiati dall'erario non può estendersi a quelli che ricevono un sussidio sistematicamente. M. C. V.	»	»	464
— Non si dee esigere diritto alcuno di bollo sulle bollette di pagamento delle tasse e competenze degli archivj dello stato. V. *Tasse*.			
— delle carte di sicurezza. V. *Carte di sicurezza*.			
— delle gazzette. V. *Gazzette*.			
Bondi Antonio. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di ridurre i crini di cavallo per materassi.	»	»	509
Bonfil Ralf e Reali Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per migliorata fabbricazione di panni a foggia di feltro	I	2	172
— e compagno. Privilegio ad essi accordato per miglioramento delle trombe a macchina per estinguere gl'incendj e innalzar l'acqua e altri fluidi.	»	»	187
— Simile accordatogli per l'invenzione d'una macchina da filtrar l'acqua e altri fluidi	»	»	188
— rappresentato dal dottor Horniker. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da tessere a maglia.	II	2	534
Bötteger. V. *Wagemann Bötteger*.			
Bottiglie. Diminuito il dazio loro d'importazione per la Dalmazia e le isole del Quarnero. V. *Dazio*.			
— di vetro. V. *Dazio*.			
Brandenstein Guglielmo. Revoca, per mancanza di novità, del privilegio accordatogli pel ritrovato di tingere in arancio la seta e la lana...	»	»	471

BR = CA	Vol.	Part.	Pag.
BRAUHERR Giorgio e Reger Ignazio. Privilegio ai medesimi accordato per miglioramento delle candele di notte per la salute	I	2	226
BRAUNER Antonio. Privilegio accordatogli per l'invenzione di prevenire la screpolatura, l'umidità e la rigidezza della pelle conciata, ecc.....	II	2	501
BREVILLIER Carlo Guglielmo cessionario di Fischer Giovanni Corrado. Proroga accordatagli di due anni per l'esercizio del privilegio ottenuto già dal Fischer per un nuovo particolare metodo di trattare il ferro fuso.....	I	2	166
— (di) Lodovico cessionario di Wagner Lodovico ed altri. Proroga concedutagli del privilegio a lui ceduto per una nuova macchina da fabbricar punte ribadite di rame e di filo di ferro..	II	2	515
BRISKER Marco. V. *Pellak Aron.*			
BUCHENÜLER Giuseppe. Revocato, pel non eseguito pagamento delle tasse, il privilegio concessogli per un'invenzione nel modo di fabbricare nastri di ciniglia.....	»	»	472
BUDA. Ordine dato alla tesoreria camerale di quella città di riscuotere il bollo prescritto dalla legge 27 gennajo 1840 per le quitanze dei pagamenti fatti per conto di una cassa delle provincie nelle quali è in vigore la detta legge M. C. V.	»	»	370
BUTSCHEK Bernardo. Sua rinunzia al privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di cappelli.	»	»	505
CADAVERI. Dichiarazioni intorno alle stanze pel deposito temporario dei cadaveri umani G. V.	»	»	450
CADETTI. Figli orfani degl' impiegati civili arrolati come tali. Anche per essi è lecito invocar d'ufficio da S. M. un sussidio di grazia. V. *Impiegati.*			
CALDAJE a vapore. Anche a queste debbono applicarsi le precauzioni prescritte a prevenire lo scoppio delle macchine a vapore, sia che dette			

CA	Vol.	Part.	Pag.
caldaje servano a produrre il vapore qual forza motrice o che siano destinate ad altri fini industriali	II	1	4
CALDERONI Stefano. Privilegio accordatogli pel ritrovato d'una carta che distrugge le mosche	I	2	202
CAMBIO (protesti di). Abolita la tassa di lire 1. 15 per l'inscrizione dei medesimi presso il tribunale mercantile. M. C. L.	»	»	25
CAMERA di disciplina notarile in Milano. Soluzione di diversi quesiti da essa proposti relativamente all'applicazione della nuova legge sul bollo. G. L.	II	2	302
— aulica (obbligazioni della). V. *Obbligazioni.*			
CAMERE o celle per le sezioni anatomiche. V. *Cadaveri.*			
CAMPIGLIO Girolamo e Bianco. Privilegio ad essi accordato per nuova macchina da fare il cioccolato	I	2	154
CAPITANI di circolo. Le quitanze dei loro assegni di viaggio sono soggette al bollo in ragione dell'importo. M. C. V.	»	»	129
— mercantili. Nei cinque anni di servizio sopra bastimenti patentati che devono dimostrare i naviganti per essere ammessi agli esami di capitano mercantile può essere calcolato un anno di servizio prestato sopra un bastimento a vapore armato a lungo corso. G. V.	II	2	427
CAPORETTO. V. *Consumo (dazio). Roby.*			
CARBON fossile. Esente dal dazio di consumo di qualsivoglia provenienza sia. M. C. L	I	2	92
CARNIOLA. V. *Obbligazioni erariali degli stati della Carniola.*			
CARTA bollata. V. *Bollo.*			
CARTE di spedizione e d'acquisto dei tessuti di cotone. Obbligo d'indicare in esse e nelle relative dichiarazioni di controlleria la misura di lunghezza ed altezza dei tessuti medesimi. M. C. V.	»	»	22
— di sicurezza (le) che vengono rilasciate ai forestieri vanno sottoposte al bollo giusta i			

CA	Vol.	Part.	Pag.
§§ 60 e 61 della nuova legge sul bollo e sulle tasse, esentandole però dalla tassa di lire 4. 15 che dapprima veniva per esse esatta. M. C. L.	I	2	24
Carte od effetti dello stato. Proibito agl' impiegati degli uffici contabili o delle casse d' immischiarsi nelle negoziazioni di esse carte od effetti, nella cui manipolazione abbiano per le proprie incumbenze d' ufficio qualche ingerenza. M. C. L.	»	»	33
— di passo. Norme da osservarsi nell' ammetterle per non ledere i diritti del bollo. M. C. V...	II	2	43
— di via (le) che si rilasciano dai commissariati di polizia soggiacciono al bollo d'un fiorino. G. L.	II	1	30
— da giuoco. Esenti dal bollo le licenze dei fabbricatori e venditori delle medesime. M. C. L.	»	»	235
— d' inscrizione nel ruolo di popolazione. A qual bollo vadano soggette. V. *Bollo.*			
— di scontro od assegno. V. *Obbligazioni di stato.*			
— di sicurezza pei forestieri. V. *Bollo.*			
Carteggio (il) colle giurisdizioni ungariche deve tenersi in idioma latino. A. L.	II	2	345
Casati (di) Alessandrina. Proroga concessale del privilegio per miglioramento d' una pomata cosmetica.....	»	»	511
Cassa dei fondi patrimoniali aviti e di famiglia. V. *Bollo.*			
Casse pubbliche. Devono ritirare la quitanza col bollo legale anche quando eseguiscono pagamenti per conto di casse delle provincie in cui non è applicabile la nuova legge sul bollo. M. C. V.	I	2	133
— regie. Obbligo alle medesime di mettere in raccomandazione tutte le lettere d' ufficio che si spediscono colla posta e che contengono un documento costituente valore in danaro. M. C. L.	II	2	420
— (impiegati delle). Non si debbono immischiare nelle negoziazioni delle carte od effetti dello stato. V. *Carte od effetti dello stato. Impiegati.*			
— di guerra. V. *Bollo. Militari. Quitanze. Quitanze di fondo.*			

CA = CE	Vol.	Part.	Pag.
CASSEL Giuseppe. Privilegio accordatogli pel miglioramento della macchina infiammatoria con platina	II	2	477
CATASTO. V. *Censimento.*			
CAVALLI. Tolto il divieto dell'esportazione dei medesimi imposto colla governativa notificazione 6 novembre 1840	II	1	14
CAUZIONI pe' matrimonj dei militari. V. *Bollo. Matrimonj. Militari.*			
CEDOLE di banco. V. *Note di banco.*			
CENSIMENTO. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento per la provincia di Bergamo, escluso il distretto di Treviglio e porzione di quello di Romano: pei due distretti di Crema colle provincie di Lodi e Crema, pel distretto di Asola e parte di quello di Volta nella provincia di Mantova; per la provincia di Belluno e per la città di Venezia, eccettuata la Giudecca	I	1	24
— Disposizioni per la definitiva sistemazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova, Polesine e Treviso	I	2	17
— È prorogata sino a tutto il giorno 11 del prossimo venturo ottobre la pubblicazione dei nuovi catasti censuarj risguardanti alcuni distretti delle provincie di Bergamo, di Lodi e Crema, di Mantova, di Belluno e la città di Venezia, eccettuata la Giudecca, indicati nella notificazione 22 marzo corrente anno; dichiarandosi contemporaneamente che, scorso questo termine perentorio, non sarà più aperto l'adito all'esame di alcun atto, nè più sarà ammesso verun richiamo	II	1	9
CERTIFICATI (i) di qualunque natura debbono ritenersi soggetti al bollo di lire 1. 50 per foglio. G. L.	II	2	295
— censuarj. V. *Bollo.*			
— criminali. V. *Fedine criminali.*			
— ipotecarj. V. *Bollo.*			

CE = CO	Vol.	Part.	Pag.
CERTIFICAZIONI dei notai. Bollo cui vanno soggette. V. *Bollo. Notai.*			
CHIAVASSO Giovanni. Privilegio accordatogli per miglioramento dei bagni russi orientali di affumicazione.	I	2	183
CHIOZZA Carlo Luigi cessionario di Mayer Luigi. Proroga d'anni quattro concessagli per l'esercizio del privilegio da quest' ultimo ottenuto per una nuova specie di sapone.....	»	»	197
— Carlo Luigi e figlio (ditta). Privilegio accordatole per una nuova specie di sapone.....	II	2	537
CHIRURGHI. V. *Farmacopea austriaca.*			
CITAZIONI agli esperimenti di conciliazione esenti dal bollo. V. *Bollo. Conciliazione.*			
CIVAJE. V. *Dazj.*			
CODICE penale. Dilucidazione al § 80 della parte II del medesimo relativa alla contravvenzione de' mastri di posta al divieto di far attaccare cavalli a viaggiatori non muniti di passaporti in regola, ecc. G. V.....	»	»	373
COLLA da carta. Dazio d'entrata della medesima. M. C. L.....	»	»	446
COLTELLI da tasca. Permessone il possesso ed a seconda dei casi anche la delazione. G. V....	I	2	47
COLTIVAZIONE del riso. V. *Riso.*			
COMMENDE nell' ordine cavalleresco dei Gioanniti. V. *Gioanniti.*			
COMMISSARJ distrettuali. La loro legalizzazione di un atto portante le firme di deputati comunali, e la vidimazione di essi ad una carta d'inscrizione nel ruolo di popolazione di un comune non richiedono un nuovo bollo. G. L...	II	2	275
COMMISSARIATI di polizia. I passaporti e le carte di via che si rilasciano da essi devono sottostare al bollo d' un fiorino. G. L.....	I	2	130
— distrettuali. A qual bollo debbansi ritener soggetti diversi dei loro atti. V. *Bollo.*			
COMMISSIONE liquidatrice del debito pubblico. Sono ritenuti esenti dal bollo tutti i documenti			

CO	Vol.	Part.	Pag.
e ricapiti che servono a corredare le insinuazioni presso la medesima. G. L.	II	2	361
Competenze di viaggio da corrispondersi ai funzionarj destinati alla trattazione della procedura per le contravvenzioni di finanza. M. C. V.	»	»	395
Comprensorj. V. *Bollo. Esattori.*			
Comuni. Come debbasi regolare l'autorità camerale nel caso di contestazione fra l'erario regio ed un comune per affari relativi al fondo d'ammortizzazione. G. L.	I	2	81
— V. *Amministrazioni comunali. Beni comunali. Deputazioni comunali. Malghe.*			
Conciliazione. Esenti dal bollo le citazioni agli esperimenti di questa, e soggetti ad esso all'incontro i protocolli che si assumono per questa causa. M. C. V.	»	»	96
— Bollo da imporsi alle convenzioni giudiziali che si assumono in conciliazione. G. L.	»	»	136
Concorso dei creditori. Dichiarazioni intorno alla procedura da osservarsi nelle contestazioni sul riparto delle attività che sono disponibili in favore dei creditori di un concorso.	I	1	21
— Le eccezioni prodotte in proposito senza la forma di un regolare libello non possono essere respinte, anzi le accennate eccezioni devono essere prodotte con semplice istanza al giudice, il quale, sentite le parti che vi hanno interesse, deciderà con decreto, contro il quale è aperta la via del ricorso.	»	»	22
— Il diritto competente ad ogni parte litigante di deferire al suo avversario il giuramento decisorio non può essere negato al creditore di un debitore caduto in concorso, ecc.	»	»	40
— (petizioni di) alle condotte mediche, chirurgiche, ecc. in servizio dei comuni. A qual bollo soggette. G. L.	II	2	283
Condotte mediche, chirurgiche, ecc. in servizio dei comuni. Qual bollo competa alle petizioni di concorso per le medesime. G. L.	»	»	283

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONDOTTE mediche. Il capitolato normale costituente l'essenza d'un contratto di condotta medica, chirurgica, ostetrica o veterinaria deve soggiacere al bollo graduale. G. L.	II	2	287
CONGEDI temporarj da militare servizio. Le domande per questi sono soggette al bollo. V. *Bollo. Militari.*			
CONJUGI. V. *Separazione fra marito e moglie.*			
CONSIGLI comunali. Possono procedere alla votazione su altri aspiranti conosciuti eleggibili, quando il loro voto non concorra in favore degl'individui proposti dalle municipalità per impieghi comunali. G. L.	»	»	359
CONSUMO (dazio). La ricevitoria di questo pei fluidi distillati che dal regno lombardo-veneto vengono introdotti nel Litorale è trasportata da Roby a Caporetto, G. V.	»	»	366
— (dazio). Norme da seguirsi nella conclusione dei contratti tra la finanza e gli appaltatori del dazio suddetto. M. C. L.	»	»	400
— (dazio di). V. *Dazio.*			
— (imposta di). V. *Privativa dello stato. Tariffa delle tasse di licenza.*			
CONTABILI (impiegati). Non debbono immischiarsi in negoziazioni delle carte od effetti dello stato. V. *Carte od effetti dello stato. Impiegati.*			
CONTI. Schiarimenti sul bollo da applicarsi ai medesimi quando tengono luogo d'istanza pel pagamento e quando son prodotti soltanto come allegati. G. L.	I	2	104
— mediatizzati del fu impero germanico. Titoli ad essi competenti. G. V.	»	»	11
— Berchtold Carlo barone di Ungerschütz e Hoffmann Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione delle così dette strade di ferro pneumatiche.	»	»	147
CONTRATTI. Bollo da applicarsi ai contratti ed ai conti. Schiarimenti su questo punto. V. *Bollo.*			

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONTRATTI di esattorie comunali. Qualità del bollo cui vanno soggette le scritture per essi e per altre stipulazioni relative. V. *Bollo. Esattorie comunali.*			
— di locazione. Inscrizione dei medesimi nei registri ordinarj delle ipoteche. V. *Ipoteche.*			
— di manutenzione delle regie strade. V. *Strade.*			
— enfiteutici. V. *Bollo.*			
CONTRAVVENTORI alle discipline per l'uso esclusivo del peso farmaceutico austriaco. Penalità a cui vanno soggetti. V. *Farmacie. Farmacopea austriaca.*			
CONTRAVVENZIONI di finanza. Disposizioni intorno alla pubblicazione delle sentenze sulle medesime. M. C. L.	I	2	58
— di finanza. Circostanze che danno titolo agli impiegati superiori degli uffici esecutivi di figurare tra gl' inventori di quelle e di partecipare del premio. M. C. V.	»	»	140
— di finanza. Competenze di viaggio ai funzionarj destinati a trattarne la procedura. M. C. V.	II	2	395
— di finanza. Disposizioni concernenti la perfetta reciprocità da osservarsi colle autorità estere per parte delle austriache in riguardo alla rispettiva cooperazione nei processi per dette contravvenzioni. M. C. L.	»	»	452
— di finanza. V. *Tabacchi invenzionati.*			
— alla legge del bollo. Le denunzie o processi verbali sulle medesime devono spedirsi all' intendenza di finanza nel cui circondario si trova l' ufficio denunziante. G. L.	I	2	54
— alla legge sul bollo della carta. V. *Bollo. Prescrizione.*			
— alle leggi sui giuochi di sorte. V. *Giuochi di sorte.*			
— ai regolamenti di posta. V. *Posta.*			
— ai regolamenti postali. V. *Codice penale. Mastri di posta.*			
CONTRIBUENTI in oggetti d' imposte. Caso nel quale i loro reclami sono esenti dal bollo. G. L.	II	2	298

CO	Vol.	Part.	Pag.
CONTRIBUZIONI dirette da pagarsi nelle provincie lombarde per l'anno camerale 1842	II	1	15
CONTRINER Francesco. Privilegio accordatogli per miglioramento delle pistole a giro doppio, triplo, ecc.	II	2	476
CONVENZIONI giudiziali. Bollo prescritto per quelle che si assumono in conciliazione. G. L.	I	2	136
COPIE autentiche di notai. Bollo cui vanno soggette. V. *Bollo. Notai.*			
— autentiche d'ufficio. V. *Bollo.*			
— semplici d'ufficio. Differenza tra esse e le copie autentiche. V. *Bollo.*			
CORPI di sorveglianza. Disposizioni relative agl'individui appartenenti ai medesimi, ai quali fu inflitta qualche pena dopo trascorso il primo ed il secondo periodo di servigio quinquennale. M. C. V.	»	»	43
— di sorveglianza. Determinazioni della camera aulica intorno alle pensioni e provvigioni degli individui che dal militare passano in detti corpi. M. C. L.	»	»	99
— velenosi. V. *Veleni.*			
CORRISPONDENZA (la) colle giurisdizioni ungariche deve tenersi nell'idioma latino. A. L.	II	2	345
COSCRITTI militari. V. *Leva militare.*			
COSCRIZIONE militare. V. *Leva.*			
COSE ritrovate. La procedura su di esse spetta alle superiorità di polizia	I	2	28
COTONE. Dichiarasi che a diverse manifatture di questo genere è applicabile il bollo di due centesimi. M. C. V.	»	»	10
— (tessuti di). Nelle carte di spedizione e di acquisto dei medesimi e nelle relative dichiarazioni di controlleria deve continuarsi ad indicare la misura di lunghezza ed altezza di quelli. M. C. V.	»	»	22
— (merci di). Dichiarazioni auliche sul regime doganale delle medesime. M. C. L.	»	»	110
— V. *Dazj. Merci di cotone e lana.*			

CO = DA	Vol.	Part.	Pag.
COTONERIE. V. *Cotone (merci di).*			
CRECELIUS Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un nuovo composto con cui coprire le pipe di legno, argilla e porcellana, e costruire recipienti a varj usi.....	II	2	531
CREDITORI di un concorso. Come debbasi procedere nelle contestazioni ed eccezioni di questi sul riparto delle attività. V. *Concorso.*			
— verso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto. I frutti de' loro capitali potranno essere pagati dalle casse provinciali. V. *Ammortizzazione.*			
— ipotecarj verso gli acquirenti dei fondi subastati per debito d'imposte. V. *Imposte.*			
CROFF Giovanni. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina atta ad innalzar l'acqua dei pozzi, fiumi e canali.....	»	»	536
CRONBERG (Di) Giovanni. Privilegio ad esso accordato per un nuovo processo di legar libri d'ogni formato e grandezza.....	»	»	502
CULTO. V. *Stabilimenti religiosi e di culto.*			
CURATI. V. *Registri parrocchiali.*			
CURNEY Riccardo. Privilegio accordatogli per un nuovo selciato da strade.....	I	2	189
CZOFFAN Francesco. Privilegio accordatogli per macchine migliorate da far bollire il caffè	»	»	156
DALMAZIA. Diminuito per essa il dazio d'importazione delle bottiglie e dei fiaschi di vetro. V. *Dazj.*			
— V. *Dazj. Olio.*			
DANNER Pancrazio rappresentato da Neumann Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di forni a gas.....	II	2	507
DANNI che si arrecano ai privati nella costruzione di opere pubbliche. Schiarimento delle istruzioni per le stime dei medesimi. G. V.....	»	»	333

DA	Vol.	Part.	Pag.
DARNOCOSKY Giovanni e De Fabricius Baldassare. Privilegio ai medesimi accordato per nuova e migliorata fabbricazione di catenelle, braccialetti elastici e altri articoli di oreficeria.....	I	2	214
DAZJ. Disposizioni per l'uniformità delle pratiche daziarie dei grani, della civaja e della vallonea in genere, come pure delle bevande ed altri liquidi nel commercio tra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie. M. C. V.	II	2	421
— Dazio d'entrata per la così detta colla da carta. M. C. L.	»	»	446
— per l'importazione ed esportazione delle tavole di feltro che s'impiegano nella fabbricazione dei pianoforti, e del feltro incatramato destinato a servir di fodera alle ruotaje delle strade ferrate, e delle pentole così dette papiniane di getto.	I	1	36
— Trattamento daziario dell'olio d'oliva prodotto nella Dalmazia, nell'Istria e nel Quarnero riguardo all'introduzione a traverso della linea doganale delle provincie venete ed al deposito in Venezia.	»	»	45
— Istruzione agli uffici daziarj rispetto ai libri ed oggetti d'arte. M. C. L.	I	2	45
— I nuovi dazj d'introduzione dall'estero delle merci di cotone e lana posti in attività colla notificazione 20 luglio 1840, n.° 24103-2944 tengono luogo in tutti i rapporti dei dazj d'entrata anteriormente prescritti, e devono quindi servire di base per la commisurazione della pena. M. C. L.	»	»	67
— Trattamento daziario del *sesamo* (seme di giorgiolina). M. C. L.	»	»	68
— Dati caratteristici che servono a distinguere l'acciajo in cilindri ed il filo d'acciajo, e norme per l'applicazione dei rispettivi dazj. M. C. L.	»	»	72
— Esente dal dazio di consumo il carbon fossile di qualsivoglia provenienza. M. C. L.	»	»	92

DA = DE	Vol.	Part.	Pag.
Dazj. Diminuzione per la Dalmazia e le isole del Quarnero del dazio d'importazione delle bottiglie e dei fiaschi di vetro, ove tali merci vengano importate dalle provincie della monarchia soggette al comune sistema daziario, e sieno inoltre osservate le ivi notate prescrizioni di cautela. M. C. L.	I	2	113
— Il dazio d'importazione sulle bottiglie di vetro d'ogni specie nella Dalmazia e nelle isole del Quarnero dalle provincie della monarchia situate entro la linea daziaria generale è ridotto a carantani 25 sotto l'osservanza però d'alcune cautele.	II	1	11
— Trattamento daziario della paglia ordinaria, erba marina, giunco e simili articoli. M. C. L.	II	2	313
— Soluzione di varj dubbj circa il trattamento daziario delle pelli comuni di agnello e di pecora. M. C. L.	»	»	315
— Schiarimenti di alcuni dubbj intorno alla dichiarazione delle merci da presentarsi all'ufficio daziario di confine all'uopo dell'assegnamento. M. C. L.	»	»	353
— Trattamento daziario del *racahout des Arabes* ossia *arronroot*. M. C. V.	»	»	352
Dazio d'entrata dei denti artificiali. V. *Denti artificiali.*			
— della legna da fuoco. V. *Legna da fuoco.*			
— V. *Cotone (merci di). Finanza. Merci invenzionate.*			
Debito pubblico. V. *Ammortizzazione. Imprestito. Obbligazioni. Obbligazioni di stato.*			
Debitore escusso per debito d'imposte. I diritti a lui riservati dagli articoli 72 e 73 della sovrana patente 18 aprile 1816 sono pure estesi ai casi delle vendite che per l'articolo 74 della patente medesima potessero essere ordinate dalla congregazione provinciale dopo l'inutilità degli esperimenti d'asta esattoriale.	I	1	27

DE	Vol.	Part.	Pag.
DEGRAA Enrico L. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione degli stoppini a lampade.	II	2	508
DELAZIONE d'armi. V. *Armi proibite. Coltelli da tasca.*			
DELBOS Felice rappresentato da Mandratsch Antonio. Privilegio accordatogli per un nuovo processo di estrarre dal legno verde i succhi che gli sono proprj, colorati o non colorati ecc.	»	»	471
DELEAMBRE Adriano. V. *Hadden Young Giacomo.*			
DELEGAZIONI provinciali. Richiamasi alle medesime l'attenzione e vigilanza loro per l'esatta osservanza delle prescrizioni portate dalla governativa notificazione 18 ottobre 1836 circa la prontezza con cui vuol essere autorizzata l'accettazione dei legati pii. G. L.	»	»	342
DELHAES Gregorio. Privilegio accordatogli per migliorato modo di cimare le stoffe.....	I	2	153
DEMUTH Carlo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione di tubi o cannette per zigari.....	»	»	165
Detto. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata specie di lampade, e per un nuovo combustibile applicato alle lanterne della pubblica illuminazione.....	»	»	217
DENTI artificiali di porcellana, smalto o minerali. Vanno soggetti al dazio d'entrata di dieci centesimi per ogni lira di valore.....	I	1	26
DENUNZIE o processi verbali sulle contravvenzioni alla legge del bollo, a chi debbano spedirsi. V. *Bollo. Contravvenzioni alla legge del bollo.*			
DEPOSITI. Le istanze e i rapporti degli ufficiali giudiziarj pel ricevimento e custodia di essi depositi sono esenti dal bollo. M. C. L.....	II	2	248
— giudiziarj. Non soggiacciono al bollo le ricevute che si fanno dalle parti all'atto del rilascio d'alcuni di detti depositi. V. *Bollo.*			
— di cauzione degli impiegati. L'interesse n'è portato dal 3 al 4 per 100. V. *Impiegati.*			

DE = DO	Vol.	Part.	Pag.
DEPUTAZIONI comunali. Richiamasi alle medesime ed alle autorità locali il dovere che loro incumbe di prestarsi ad ogni richiesta degli agenti di finanza per ispezioni, visite domiciliari, ecc. G. L.	II	2	362
— comunali. A che bollo vadan soggetti certi atti dinanzi alle medesime. V. *Bollo.*			
DIDIER Isidoro. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio a vapore con cui riscaldare i pettini pel filato grosso, ecc.	»	»	496
DIRITTI di proprietà delle opere letterarie ed artistiche guarentiti. V. *Proprietà letteraria.*			
— Vendite o affittanze di diritti o prodotti. V. *Bollo.*			
DIRITTO di decima. Anche contro gli atti coi quali si turba o s' impedisce l'esercizio di questo diritto può usarsi la querela di turbato possesso.	I	1	42
DIRNBÖCK G. A. V. *Meil Francesco.*			
DITKOVICS Stefano. V. *Meil Francesco.*			
DIXON Abramo rappresentato dal dottor Horniker. Privilegio accordatogli per un nuovo gazometro.	I	2	195
Detto rappresentato dal medesimo. Privilegio accordatogli per nuovo e migliorato modo di stampare cotoni ed altre stoffe.	»	»	181
Detto rappresentato dallo stesso. Privilegio accordatogli per l' invenzione d' una nuova macchina a vapore da metter in moto molini e altre macchine.	»	»	218
Detto rappresentato come sopra. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione del gas e degli apparecchi per consumarlo con maggior guadagno di luce, ecc.	II	2	479
Detto rappresentato dal suddetto. Privilegio accordatogli pel miglioramento di un congegno atto a battere e levare tubi di ferro.	»	»	534
DOCUMENTI e scritti. Facilitazioni per la bollatura e pel compimento del bollo ai medesimi. V. *Bollo.*			
DOGANE e privative dello stato. Richiamasi il dovere imposto nel regolamento sulle medesime			

DO = EI	Vol.	Part.	Pag.
d'indicar nelle note d'acquisto e di spedizione e nelle lettere di porto sugli oggetti sottoposti a controlleria la quantità e qualità delle merci, secondo le denominazioni e misure sotto cui esse ordinariamente sogliono circolarsi. E ciò a proposito dei tessuti di cotone. M. C. V.....	I	2	22
Dogane e privative dello stato. Non si deve riscuotere alcuna tassa per lo stacco della bolletta nel rilascio di ricapiti d'avviso e licenze di carico e scarico nelle acque di confine. M. C. V. — V. *Cotone. Merci. Ricapiti doganali. Tabacchi invenzionati. Zucchero.*	II	2	449
Domicilio dei coscritti militari. Provvedimenti per impedirne possibilmente il cambiamento in frode della coscrizione.....	I	2	1
Dreher Antonio. Proroga di due anni concedutagli del privilegio da lui già ottenuto per una nuova macchina e apparecchio atti a refrigerare la birra.....	»	»	158
Dreschler Giovanni. V. *Tichaczek Giovanni.*			
Drogherie. Vietato in quelle annesse a farmacie conservar da quì innanzi pesi locali minori della mezz'oncia. V. *Farmacie. Farmacopea.*			
Droinet Felice. Prolungato al secondo anno il privilegio concessogli per miglioramento dell'asfalto artificiale	II	2	517
Ebert Carlo. Privilegio accordatogli per nuove stufe economiche secondo il metodo svedese ..	I	2	161
Ecclesiastici *ex* regolari. Le pensioni dei medesimi e le competenze arretrate di esse non si pagano che fino e compreso il giorno della loro morte. M. C. V.....	»	»	55
Educazione (sussidj di) ai figli degl'impiegati con madre vedova. V. *Impiegati. Vedove.*			
Eichen Antonio. Privilegio accordatogli per miglioramenti praticati al mangano da biancheria.	»	»	190

EI = ES	Vol.	Part.	Pag.
EICHEN Antonio. Prorogato al secondo anno il privilegio accordatogli per un miglioramento della macchina a vapore e delle caldaje.	II	2	515
ELLENBERGER Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio spingitore pei bastimenti a vapore sui fiumi.....	»	»	539
EMIGRANTI. V. *Emigrazione.*			
EMIGRATI. V. *Emigrazione.*			
EMIGRAZIONE. Il permesso a chi la dimanda non può essere vincolato ad alcuna condizione ristrettiva, fuori de' requisiti indicati all'art. 3.° della sovrana patente 24 marzo 1832, che dovrà essere del resto puntualmente osservata. G. L.	I	2	121
— Tolto il divieto generale dell'emigrazione al personale sanitario, esclusi, rispetto ai medici e chirurghi, i casi di guerra, di epidemia e d'altra simile disavventura, e coll'obbligo agl'individui sanitarj che ottennero la lor coltura a spese dello stato, di rifonderle nel caso di formale emigrazione. G. L.....	II	2	339
ENFITEUSI mantovane. V. *Bollo.*			
EPIDEMIE. Colle direttive risguardanti queste devono trattarsi le spese per impedire la diffusione della scabbia. G. L.....	»	»	417
ERARIO regio. Anche l'autorità camerale che lo rappresenta nei casi di contestazione fra esso ed i comuni per affitti relativi al fondo d'ammortizzazione deve conformarsi al § 6 del regolamento di procedura 11 gennajo 1828. G. L.	I	2	81
ERBA marina. Dazio cui va soggetta. V. *Dazj.*			
EREDITÀ. Modula da seguirvi nella formazione degli elenchi dei libri che si trovassero nelle eredità. A. V.....	»	»	14
— (aggiudicazione d'). V. *Bollo.*			
ESAMI di capitano mercantile. V. *Capitani mercantili.*			
ESATTORI dei comprensorj. Le quitanze che essi rilasciano ai singoli interessati in prova del pagamento delle tasse soggiacciono al bollo. G. L.	II	2	39
— V. *Esattorie comunali.*			

ES = FA	Vol.	Part.	Pag.
Esattorie comunali. Qualità del bollo da usarsi nelle scritture di contratto per l'esercizio delle medesime ed altre stipulazioni relative. V. *Bollo*.			
Esecuzione delle sentenze penali di autorità estere; non ha luogo nella monarchia.....	II	1	1
Esperon Eduardo rappresentato da Fest T. M. Privilegio accordatogli per nuova costruzione di calzature impermeabili.....	II	2	521
Esposizioni pubbliche qualunque sieno: i programmi stampati che per quelle si distribuiscono sono soggetti al bollo.....	»	»	231
Esposti (case degli). Determinazioni auliche intorno al bollo di alcuni atti ed esibiti che hanno luogo presso le medesime. G. L.	»	»	409
Espropriazione (diritto di). V. *Strada ferrata Ferdinandea*.			
Estratti ipotecarj. V. *Bollo*.			
Fabbrica imp. regia privilegiata di apparecchi riscaldanti l'aria, in Vienna. Privilegio accordatole pel ritrovato di nuovo materiale da ardere.	»	»	494
Faber du Faur e Boehm Tebaldo rappresentati dal dottor Schmidt Antonio. Privilegio ad essi accordato per nuovo processo di arrestare e scaricare il gas ecc.....	»	»	497
Fabricius (de) Baldassare. V. *Darnocosky Giovanni*.			
Fairbaim Guglielmo rappresentato da Forster Luigi. Privilegio accordatogli per l'invenzione di comprimere col mezzo di macchine le ribaditure delle lastre metalliche ecc.....	»	»	491
Farmacie. Discipline per l'uso esclusivo del peso farmaceutico austriaco; penalità pei contravventori, e annessa tavola di ragguaglio dei pesi vecchi locali col nuovo austriaco.	II	1	6
Farmacisti. Dichiarazioni intorno al bollo dei ricorsi dell'allievo di spezieria per essere ammesso al grado di assistente farmacista. G. L. .	II	2	284

FA' = FI	Vol.	Part.	Pag.
FARMACISTI-assistenti. Gli assolutorj che si rilasciano ai medesimi in prova del compito tirocinio di pratica vanno sottoposti al bollo di lir. 1. 50. G. L.	II	2	286
— V. *Farmacie.*			
FARMACOPEA austriaca. Obbligo dei medici, chirurghi, veterinarj e del personale delle farmacie di servirsi dei soli pesi farmaceutici austriaci, e pene pei contravventori	II	1	6
FEDI di miserabilità. Valgono ad esimer dal bollo soltanto per gli atti giudiziali nelle cause particolari della parte e per corredare le suppliche dirette ad ottenere l'elemosina. G. L.	II	2	340
— di matrimonio, nascita o morte. V. *Attestazioni. Bollo.*			
— mediche esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
— parrocchiali di miserabilità e loro legalizzazione esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
FEDINE criminali. Disposizioni relativamente al metodo di rilasciarle. A. L.	»	»	457
FELTRO (tavole di) e feltro incatramato. Trattamento daziario sì per l'importazione che per l'esportazione di questa merce	I	1	36
FESTA barone Gaetano rappresentato da Failoni Gaetano. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un meccanismo con cui asciugare acque e paludi	I	2	186
FIASCHI di vetro. Diminuito il dazio loro d'importazione per la Dalmazia e le isole del Quarnero. V. *Dazj.*			
FIGLI d'impiegati. Sussidj d'educazione ai medesimi. V. *Impiegati. Vedove.*			
FINANZA (legge penale di). Schiarimento del § 434 di essa legge per le contravvenzioni ai regolamenti di posta	I	1	41
— Procedura da tenersi nella vendita delle merci invenzionate per contravvenzioni di finanza o per l'esazione del dazio. M. C. L.	I	2	16

FI = FO	Vol.	Part.	Pag.
FINANZA (antica forz'armata di). I matrimonj seguiti nel tempo in cui gl'individui già appartenenti alla medesima, e passati in riforma al momento dell'organizzazione del nuovo corpo ecc., debbono considerarsi come se fossero stati celebrati durante il loro effettivo servizio attivo, onde far titolo al trattamento normale a favore delle vedove ed orfani loro. M. C. V.	I	2	34
— In quali casi debbansi escludere dalla ripartizione in premio agl'inventori quelle somme che s'introitano a titolo di multa per le irregolarità nel trasporto di merci. M. C. L.	II	2	351
— (agenti di). Dovere delle deputazioni comunali e delle autorità locali di prestarsi ad ogni richiesta di detti agenti per ispezioni, visite domiciliari ecc. G. L.	»	»	362
— Praticanti d'ufficio presso le autorità superiori della medesima e le autorità ed uffici da esse dipendenti. V. *Praticanti d'ufficio.*			
— V. *Consumo (dazio di).*			
FIRME. V. *Autenticazioni delle firme. Bollo.*			
FISCHER Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova acqua odorifera.	I	2	163
— Giorgio. Proroga concessagli del privilegio da lui ottenuto per nuovi apparecchi da fondere i metalli.	II	2	490
— L. G. V. *Schindler Michele.*			
FLACHNECKER Giuseppe. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di materassi con molle elastiche e di cuscini elastici di crine per seggiole ecc.	I	2	213
FOGLI volanti. V. *Bollo. Avvisi d'associazione. Manifesti d'associazione.*			
FONDAZIONI (pie). Norme da osservarsi rispetto alla competenza delle autorità amministrative e delle istanze civili negli oggetti di dette fondazioni.	II	1	5
— Il decidere sull'accettazione d'una pia fondazione da istituirsi, sulle modificazioni di cui			

FO = FU	Vol.	Part.	Pag.
sia suscettiva, sulla sua soppressione e in quanto concerne l'investimento e l'amministrazione del fondo relativo, come pure la vigilanza per l'adempimento degli oneri ed obblighi che vi sono annessi, è di competenza dell'autorità amministrativa di concerto con l'ordinariato allorchè trattisi di fondazioni ecclesiastiche.	II	1	5
FONDAZIONI. Spetta all'incontro al giudice civile il decidere sulle quistioni intorno gli obblighi, diritti, proprietà, ecc. della pia fondazione...	»	»	»
— di pubblica beneficenza. V. *Istituti di pubblica beneficenza.*			
FONDO d'ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*			
FORESTIERI. V. *Carte di sicurezza.*			
FORNI Giuseppe. Privilegio accordatogli per un metodo di raffinare il salnitro.	I	2	160
FORNITURE militari. Formalità prescritte in tre decreti del consiglio aulico di guerra in punto al bollo dei contratti di simili forniture. M. C. V.	II	2	384
FORTMÜLLER Enrico. Prolungato al quarto anno il privilegio concessogli per rimesse di capelli migliorate.	»	»	525
FOSCHETTI Luigi Eugenio. Privilegio accordatogli per nuovo e migliorato metodo d'imbiancare la latta di ferro cilindrata ed altri metalli.	»	»	532
FRENZEL Carlo. Proroga di un anno accordatagli del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione di un feltro atto a coprir le cime dei martelli de' pianoforti.	I	2	166
FRIEDREICH Antonio. Prorogato al terzo anno il privilegio da lui ottenuto per migliorata fabbricazione delle pipe d'argilla.	II	2	473
FUNZIONARJ pubblici. Le quitanze loro per gli assegni fissi ecc. sono esenti dal bollo. V. *Bollo. Impiegati.*			
FÜRG Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata forma dei corsetti da donna.	»	»	470

GA = GE	Vol.	Part.	Pag.
GAGLIANI Pietro. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio da levar la seta dai bozzoli e contemporaneamente lavorarla.....	I	2	169
GANAHL Rhomberg e comp. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'un nuovo modo d'innaspare i filati di trama.....	II	2	480
Detto. Altro privilegio accordatogli per una nuova maniera di fabbricare i chiodi d'acciajo.	»	»	481
GARTHE Gaspare rappresentato dal dottore Horniker. Privilegio accordatogli per un metodo nuovo e particolare di muovere bastimenti di qualunque specie.....	»	»	492
GARZONI lavoranti. I loro libretti di scorta non vanno più soggetti alla tassa di cent. 75 loro attribuita nella governativa notificazione primo settembre 1830. V. *Bollo.*			
GASTEIGER Giovanni. Prolungato al quarto anno il privilegio accordatogli per migliorata maniera d'inverniciare ogni specie di pelle.....	»	»	485
Detto. Proroga di un anno a lui concessa dell'altro privilegio per un nuovo e miglior modo di convertire in una specie di pelle e d'inverniciare tutte le stoffe di lana e tutti i feltri..	»	»	»
GAZZETTE. Il bollo a cui vanno soggette resta fissato in dieci centesimi per le estere e in centesimi cinque per quelle che si stampano negli stati austriaci.....	I	1	23
— V. *Bollo.*			
GERHART Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di estrarre una materia netta per tingere da tutti i legni e radici coloranti.....	I	2	144
GEROSOLIMITANO (ordine). V. *Gioanniti.*			
GEYER Amedeo. Privilegio accordatogli per un'altalena di nuova invenzione.....	»	»	157
— Maria. Privilegio accordatole per un nuovo trovato di fabbricar la pietra silicea, la potassa ed il vetro mediante preparazione di carbon fossile.....	II	2	519

GI	Vol.	Part.	Pag.
GIANINI Angelo. Privilegio accordatogli per miglioramento d'una macchina da filtrare l'acqua torbida e chiarificarla.....	II	2	492
GIEBTNER Venceslao. Prorogato al quinto anno il privilegio concessogli per nuovo e migliorato modo di decartire panni ed altre stoffe di lana.	I	2	207
GIOANNITI (ordine cavalleresco dei). Fondazione in esso di un priorato lombardo-veneto, e concessioni per l'istituzione di commende tra le famiglie nobili del regno.....	I	1	58
GIRARDET Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un così detto registratore a mano.	II	2	484
GIUDICE civile. V. *Istanze civili.*			
GIUDIZIO criminale superiore. A questo spetta il decidere se sia da aprirsi un'inquisizione criminale per un fatto per cui fosse già stata proferita sentenza in via politica.....	I	1	39
GIUDIZJ patrimoniali. V. *Signorie.*			
GIULITTI Giuseppe. Prorogato al quinto anno il privilegio da lui già ottenuto per un miglioramento al trebbiatojo di sua invenzione.....	I	2	220
Detto. Prolungato pel settimo anno il privilegio accordatogli per un nuovo trebbiatojo. ...	II	2	516
GIUNCO. Dazio cui va soggetto. V. *Dazj.*			
GIUOCHI di sorte o d'azzardo. Portasi nuovamente ad universale conoscenza il divieto dei detti giuochi promulgato nella governativa notificazione 10 novembre 1815. Si aggiungono come proibiti altri giuochi e si notano le pene pei contravventori.....	II	1	50
GIURAMENTO (il) decisorio nelle cause vertenti contro le masse concorsuali non può essere negato al creditore di un debitore caduto in concorso, e il curatore della massa dovrà dichiarare se il giuramento venga accettato ovvero riferito, ecc.....	I	1	40
GIURISDIZIONI ungariche. La corrispondenza colle medesime deve tenersi in idioma latino. A. L...	II	2	345

GL = GU	Vol.	Part.	Pag.
GLATTAUER Arminio. Privilegio accordatogli per la fabbricazione di una nuova e migliorata polvere d'ingrasso...	I	2	217
GOBBATO Vincenzo. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione di gusci di vetro per le bilance onde pesarvi il sale, oppure liquidi che intaccano il metallo.....	II	2	490
GRAF Enrico rappresentato da Bolloni Pietro. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di torcer seta, lana, lino, cotone, ecc.....	»	»	499
GRANI. V. *Dazj*. -			
GREINER Carlo e Rosina. Privilegio ad essi accordato per migliorata maniera di fabbricar candele per mezzo del vapore.....	I	2	214
GROPIUS Ferdinando rappresentato da Treu Nuglisch e comp. Privilegio accordatogli per una nuova macchina atta ad asciugare la lana e i suoi tessuti.....	»	»	164
GUARDACACCIA (i) non godono l'esenzione dal bollo concessa agl'individui appartenenti al militare od alle guardie di finanza o di confine. M. C. V.....	»	»	85
GUARDIA di confine. A quali norme devesi attenere nel trattamento da accordarsi ai periti che venissero incaricati dell'esame e giudizio di oggetti di fornitura tanto di essa guardia di confine, quanto di quella di finanza. M. C. V.....	»	»	26
— di confine. Norme per la punizione di un individuo della medesima o della guardia di finanza non mai stato punito, e che viene per la prima volta inquisito per mancanze di servizio. M. C. V.....	»	»	38
— di confine. Ridotta da quattro a tre anni la durata dei mantelli ad essa forniti per la prima volta, e da cinque a quattro anni per le successive distribuzioni. M. C. L.....	»	»	91
— di confine. Decreto aulico sulla cooperazione di detta guardia e di quella di finanza nell'arresto d'individui pericolosi nei rapporti di			

GU	Vol.	Part.	Pag.
polizia e per l'eseguimento di perquisizioni domiciliari all' uopo di tale arresto. M. C. L.	II	2	436
GUARDIA di confine. Prescrizioni ai superiori di essa e della guardia di finanza pel caso d' inquisizione criminale contro qualche individuo dei detti corpi. M. C. L.	»	»	423
— di confine. V. *Assegni di alimentazione. Assegno di quiete. Militari.*			
— di finanza. Norme per la punizione di un individuo appartenente alla medesima inquisito la prima volta per mancanze di servizio. M. C. V.	I	2	38
— di finanza. Prescrizioni ai superiori di essa e della guardia di confine pel caso d' inquisizione criminale contro qualche individuo di questi corpi. M. C. L.	II	2	423
— di finanza. Trattamento da accordarsi ai periti esaminatori ed estimatori d'oggetti di fornitura ad essa appartenenti. V. *Guardia di confine.*			
— di finanza. V. *Assegno di quiete. Militari.*			
— di finanza. Sua cooperazione nell'arresto d'individui pericolosi e nelle perquisizioni domiciliari all' uopo di tale arresto. V. *Guardia di confine.*			
GUARDIE boschive. Non godono l' esenzione dal bollo concessa agl' individui appartenenti al militare ed alle guardie di finanza o di confine. M. C. V.	I	2	85
— civili di sicurezza. Non godono l'esenzione dal bollo accordata ai militari. M. C. L.	II	2	447
— nelle case di forza. Non godono l' esenzione dal bollo accordata ai militari. M. C. L.	»	»	»
GUGGENBERGER Ignazio Martino rappresentato da Porsch Giovanni. Privilegio accordatogli per miglioramenti intorno alle strade ferrate.	I	2	166
— C. F. Prorogato al quarto anno il privilegio concessogli per miglioramento praticato intorno alle molle di stanghe dei carri.	»	»	224
GUIDE della guardia di confine sospese dal soldo e dal servizio. In che misura si debban loro corrispondere gli assegni d'alimentazione. M. C. L.	»	»	75

GU = HE	Vol.	Part.	Pag.
GUJONI Giuseppe. Privilegio accordatogli pel ritrovato della cromo-litografia.....	II	2	512
HAASMANN Giuseppe. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio atto a purgare i cammini stretti o conduttori di fumo.....	»	»	508
HADDEN Young Giacomo e Deleambre Adriano rappresentati dall' agente aulico Gretzmiller. Privilegio ad essi accordato per una nuova macchina tipografica.....	»	»	498
HALLMANN Ferdinando. Privilegio accordatogli per una nuova macchina atta ad incidere lastre metalliche e cilindri, comprimere carta, cuojo, ecc.	I	2	147
HANDL Rodolfo. Proroga di due anni accordatagli per l' esercizio del privilegio da lui ottenuto per nuova e migliorata fabbricazione delle candele ecónomiche di sego.....	»	»	207
HARTMANN Federico Enrico nobile di Franzenshuld. Prorogato al 4.° anno il privilegio accordatogli già per nuova costruzione di lettiere e scheletri di divano di ferro.....	»	»	184
HASS Giovanni. Rinunzia sua spontanea al privilegio che gli fu accordato per un miglioramento dei tacchi degli stivali.....	»	»	199
HAUMANN Cristiano. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di fabbricare ed imbottire mobili.....	II	2	509
HAUSNER Filippo. V. *Ries Giuseppe.*			
HAZEN N. W. Rinuncia sua spontanea al privilegio che gli fu accordato per un miglioramento nella costruzione della macchina atta a filare.....	I	2	199
HEATH Matteo rappresentato da De Longe Carlo. Privilegio accordatogli pel ritrovato e miglioramento di un apparecchio onde filtrare acqua, vino, birra, siroppo di zucchero, olj ed altri fluidi.....	»	»	203

HE = HO	Vol.	Part.	Pag.
HEIDER Felice. Prolungato al terzo anno il privilegio da lui ottenuto per una nuova e miglior vernice da lustrar scarpe e stivali.....	II	2	510
HEILSAM Giuseppe e Bohringer Corrado. Privilegio ad essi accordato per pendenti e *brochés* d'oro, d'argento, bronzo di nuova costruzione.....	I	2	157
HEISS Giovanni. Revocato pel non eseguito pagamento delle tasse il privilegio che gli fu accordato per nuova e migliorata guarnizione delle pipe.....	»	»	198
HEMBERGER Giacomo Francesco Enrico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di marmo artificiale, granito, agata, jaspide, ecc.....	II	2	466
Detto. Privilegio accordatogli per l'invenzione ed il miglioramento d'un apparecchio denominato regolatore del gas.....	»	»	475
Detto. Privilegio accordatogli per macchina rotatoria a vapore di nuova invenzione.....	»	»	476
HENKEL Leopoldo. Proroga concessagli del privilegio da lui ottenuto per migliorati quadranti da orologio inargentati.....	»	»	503
HESS Cristiano Augusto. Proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da lui già ottenuto per migliorate lanterne da carrozza.	I	2	168
HETHERINGTON Giuseppe. Sua rinuncia al privilegio accordatogli per l'invenzione di condensar il vapore uscito dalle macchine e condurlo nuovamente come acqua nella caldaja.....	II	2	511
HEYMANN A. H. Proroga d'un anno concessagli del privilegio da lui già ottenuto per un nuovo mastice atto a costruir pavimenti simili al granito.....	I	2	162
HOCH Carlo cessionario di Leon Augusto e figlio. Proroga di un anno concedutagli per l'esercizio del privilegio dai cedenti ottenuto per nuova e migliorata fabbricazione dell'olio.....	II	2	483
HOCHSMANN Riccardo Lodovico. Privilegio accordatogli per un'invenzione che serve ad evitare			

HO = HU	Vol.	Part.	Pag.
e rendere innocuo il fuoco e lo schizzar di quello dai cilindri de' locomotivi	I	2	212
Höfel Biagio. V. *Sollinger Giovanni.*			
Hoffmann L. W. Privilegio accordatogli pel ritrovato di una materia con cui s'imita il corno e la tartaruga	»	»	192
— Giuseppe e Krembs Francesco. Privilegio ad essi accordato per miglioramento delle stufe e dei focolari economici di ghisa.....	II	2	475
— Filippo. Prolungato all'anno ottavo il quinquennale privilegio accordatogli per l' invenzione di estrarre la poltiglia dal minerale stritolato dalle miniere umide.....	»	»	541
— Giuseppe. V. *Conti Berchtold Carlo.*			
Homolacz Guglielmo rappresentato da Schleichart Giovanni cavaliere di Wiesenthal. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione dei molini da macina inglesi-americani.....	I	2	215
Hopwood Carlo Giorgio rappresentato da Failoni Giovanni. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo d' imbiancare col mezzo del vapore...	II	2	491
Hornstein Andrea. Proroga di un anno accordatagli del privilegio da esso già ottenuto per un nuovo apparecchio asciugatore.....	I	2	171
Detto. Revocato, pel non eseguito pagamento delle tasse, il privilegio da lui ottenuto per la fabbricazione d' una massa di gomma elastica..	»	»	197
Hueber Giovanni. Privilegio accordatogli per anelli da sigillo, braccialetti, pendenti, ecc. di nuova e migliorata costruzione.....	II	2	487
— Francesco Antonio. Privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione di bottoni d' osso compressi, lisci e con disegni.....	»	»	488
Huffzky Carlo. Proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio che gli fu già concesso per la fabbricazione d' ogni sorta di tegole e mattoni.....	I	2	204
Detto. Prolungato al sesto anno il godimento del privilegio accordatogli per migliorata			

HU = IM	Vol.	Part.	Pag.
fabbricazione di tegole e di tubi pei condotti d'acqua compressi	II	2	510
HUHL Francesco. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo di preservar dai guasti del sudore tutte le specie di feltri ed i cappelli di seta	I	2	183
HULLMANDEL Carlo Giuseppe rappresentato da Greenham Giovanni e da Grant Greenham Isacco. Privilegio accordatogli per miglioramento nella stamperia litografica	»	»	204
HUSSZKY Carlo. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di forni e fornaci	»	»	192
HUTHER Michele. Prolungato al quinto anno il privilegio accordatogli per una nuova macchina atta a tagliar tavole di legno per pavimenti	II	2	474
IH Bracegirdle. Privilegio accordatogli per miglioramento della macchina atta a scardassare la lana e altre stoffe filamentose	I	2	175
IMPERO germanico. Titoli competenti ai conti mediatizzati del medesimo domiciliati nell'austriaca monarchia. G. V.	»	»	11
IMPIEGATI. Esenti da bollo le loro quitanze sugli assegni fissi per l'illuminazione dei locali d'ufficio. G. L.	I	1	13
— Massime da seguirsi nel conferimento dei sussidj di educazione a figli d'impiegati con madre vedova. G. V.	I	2	27
— Richiamasi alla memoria di tutti quelli addetti ad uffici contabili od a casse il divieto d'immischiarsi in negoziazioni delle carte od effetti dello stato, nella cui manipolazione hanno per le proprie incumbenze d'ufficio qualche ingerenza. M. C. L.	»	»	33
— Anche pe' figli orfani degl'impiegati civili che vengono arrolati quai cadetti di reggimento o quai communi *ex propriis* può impetrarsi da S.			

IM	Vol.	Part.	Pag.
M. la concessione d'un sussidio di grazia duraturo fino a che avranno raggiunta l'età normale, od ottenuto un posto d'ufficiale, sempre che il padre abbia resi lodevoli servigi e sia comprovata la miserabilità e la buona condotta dell'orfano. A. L.	I	2	41
Impiegati sospesi. Assegni di alimentazione ai medesimi. Si ricordano le norme pel pagamento e la soppressione degli assegni stessi secondo i casi. G. L.	»	»	69
— Dichiarazioni auliche intorno alla misura delle pensioni per le vedove e dei sussidj d'educazione per gli orfani dei medesimi. G. L.	»	»	77
— giudiziarj. Vanno soggette al bollo proporzionale le loro quitanze per rimborso delle spese di viaggio in oggetti penali. M. C. V.	»	»	134
— Circostanze che danno titolo agl' impiegati superiori degli uffici esecutivi di figurare fra gl' inventori d'una contravvenzione di finanza, e di partecipare del premio. M. C. V.	»	»	140
— Sono esenti dal bollo le quitanze per gli assegni fissi che si corrispondono ad alcuni dei medesimi per missioni d'ufficio. G. L.	II	2	281
— comunali. Sono parificati a quelli dello stato per gli effetti della sovrana patente 27 gennajo 1840 relativa alle tasse. G. V.	»	»	291
— di pubblica beneficenza. Sono parificati a quelli dello stato per gli effetti della sovrana patente 27 gennajo 1840 relativa alle tasse. G. V.	»	»	291
— Sulla misura delle competenze di viaggio da corrispondersi ai funzionarj destinati alla trattazione della procedura per le contravvenzioni di finanza. M. C. V.	»	»	395
— Portato dal 3 al 4 per 100 l'interesse sui depositi di cauzione fatti dagl' impiegati dello stato presso la cassa d'ammortizzazione. M. C. V.	»	»	429
— Si richiamano le prescrizioni da osservarsi nelle proposte e nelle deliberazioni di soldo agl' impiegati ed agl' inservienti. M. C. L.	»	»	441

IM	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGATI. Come sieno da trattarsi quanto al bollo le istanze e specifiche da essi presentate per missioni d'ufficio. V. *Bollo.*			
— V. *Impieghi. Pensioni. Praticanti d'ufficio.*			
IMPIEGHI. Nella tassa di nomina ai medesimi non sono da calcolarsi gli assegni per alloggi, come pure gli alloggi in natura. G. L.	I	2	84
— Non si può accordare un numero maggiore di dodici rate mensuali pel pagamento delle tasse pel conseguimento de'medesimi. M. C. L.	»	»	117
— Formolare della specifica da compilarsi e da unirsi alla posizione degli atti risguardanti proposizioni per conferimento d'impieghi per gli effetti della legge sul bollo e sulle tasse. G. L.	II	2	337
— comunali. Non concorrendo il voto del consiglio in favore degli individui proposti dalle municipalità per la nomina ad impieghi comunali, si può procedere alla votazione su altri aspiranti riconosciuti eleggibili. G. L.	»	»	359
— Determinazione rispetto alle seconde classi riportate negli studj ginnasiali dagli aspiranti ad impieghi pei quali non si richiedono che gli studj anzidetti. G. V.	»	»	436
— Il visto che si appone d'ufficio alle tabelle di qualificazione degli aspiranti a'medesimi, a promozioni, ecc. non importa alcun bollo. V. *Bollo.*			
— civili a cui vengano assunti soldati o sottufficiali. V. *Soldati. Sottufficiali. Tasse.*			
IMPOSTE dirette da pagarsi nelle provincie lombarde per l'anno camerale 1842.	II	1	15
— I diritti riservati dagli articoli 72 e 73 della sovrana patente 18 aprile 1816 al debitore escusso ed ai creditori ipotecarj verso gli acquirenti dei fondi subastati per debito d'imposte sono estesi ai casi delle vendite contemplati dall'articolo 74 della patente medesima.	I	1	27
IMPRESTITI degli anni 1834 e 1839. V. *Obbligazioni dello stato.*			

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
IMPRESTITO contratto dallo stato il 14 luglio 1841. Assicurazione sovrana che sino a tutto ottobre 1856 non si farà luogo a riduzioni d'interessi, nè a restituzioni di capitali in riguardo alle obbligazioni di stato rilasciate per detto debito e fruttanti il 5 per 100, e così riguardo al debito del monte lombardo-veneto fruttante pure il 5 per 100.	II	1	18
INGEGNERI regj. Loro specifiche mensuali. V. *Specifiche. Strade.*			
INQUISIZIONE criminale. Spetta al giudizio criminale superiore il decidere se sia da aprirsi per un fatto per cui fosse già stata proferita sentenza in via politica	I	1	39
— criminale contro qualche individuo della guardia di confine o di quella di finanza. Prescrizioni in questo caso ai superiori di detti corpi. M. C. L.	II	2	423
INSCRIZIONE. V. *Ipoteche.*			
INSERVIENTI. Anticipazioni di soldo ai medesimi. V. *Impiegati.*			
— nelle zecche e miniere. V. *Miniere. Zecche.*			
INTENDENZE di finanza. Ad esse spedir si debbono le denunzie o processi verbali sulle contravvenzioni alla legge del bollo. G. L.	I	2	54
— di finanza. Obbligo loro di corrispondere prontamente alle requisitorie delle istanze politiche o delle regie delegazioni provinciali per le comparse d'individui dei corpi di sorveglianza ond'essere sentiti in processi per gravi trasgressioni politiche. M. C. L.	»	»	107
INVENTORI nelle contravvenzioni di finanza. In quali casi debbansi escludere dalla partecipazione in premio quelle somme che s'introitano a titolo di multa per le irregolarità nel trasporto delle merci. M. C. L.	II	2	351
INVENZIONI di finanza. V. *Contravvenzioni.*			
— privilegiate. V. *Privilegi.*			

IP = IS	Vol.	Part.	Pag.
IPOTECHE. Inscrizione dei contratti di locazione nei registri ordinarj delle ipoteche ed applicazione della patente 17 giugno 1837 anche alle disdette di finita locazione di decime e di mulini ed altri opificj natanti	I	1	43
— Le domande in iscritto di copie, estratti e certificati ipotecarj vanno soggette al bollo di cent. 30 per foglio; ma gli uffici ipotecarj non possono pretendere che le dette domande sieno fatte in iscritto. M. C. L.	II	2	249
— V. *Bollo.*			
ISACK Carlo. Proroga del privilegio accordatogli per braccialetti elastici di nuova fattura	»	»	514
ISENSHE Emilio. Rinunzia sua al quinquenna'e privilegio accordatogli per novità e miglioramenti nelle macchine locomotive	I	2	172
ISTANZE (prime) giudiziarie. Ingiungesi alle medesime di notificare alla rispettiva delegazione provinciale i casi di morte di qualunque architetto civile, perito agrimensore od ingegnere civile. A. L.	II	2	301
— civili. Loro competenze negli oggetti di pie fondazioni. V. *Fondazioni pie.*			
— che si presentano agli uffici di revisione dei libri sono soggette a bollo. V. *Bollo. Revisione.*			
— degl' impiegati per la riscossione delle loro competenze per missioni d' ufficio. Come sieno da trattarsi quanto al bollo. V. *Bollo.*			
— degli ufficiali giudiziarj pel ricevimento e custodia dei depositi sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
ISTITUTI privati di pubblica beneficenza. Atti de' medesimi che godono l' esenzione dal bollo. G. L.	»	»	282
— privati d' istruzione. Il loro carteggio colle autorità dalle quali dipendono va esente dal bollo, quando però non si tratta di privato interesse. V. *Bollo.*			
— pubblici non sussidiati sistematicamente dall' erario non sono esenti dal bollo. M. C. V.	»	»	464

IS = KE	Vol.	Part.	Pag.
ISTITUTI pii. V. *Beneficj*.			
ISTITUTO veterinario di Milano. I professori di questo devono preferibilmente impiegarsi dalle prime istanze giudiziarie come periti in quelle contestazioni civili che si riferiscono a cognizioni della scienza veterinaria. A. V.	II	2	364
ISTRIA. V. *Dazj. Olio*.			
ISTRUZIONE. V. *Istituti privati d' istruzione*.			
JAGERSBERGER Giacobbe. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione di scarpe d' ogni specie	»	»	470
JEDLICZKA Leopoldo. Privilegio accordatogli per l' invenzione di una nuova specie di stufe da riscaldare e cucinare	»	»	536
JONICK Giuseppe. Dichiarasi estinto il privilegio da lui ottenuto per migliorata fabbricazione delle rimesse di capelli	»	»	529
JUNG Giuseppe. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio per illuminazione a olio	»	»	521
KATZER Giorgio. Privilegio accordatogli per varj oggetti d' oreficeria di nuova costruzione	I	2	185
KAUFFMANN Carlo. Privilegio accordatogli per miglioramento degli apparecchi noti sotto il nome di lampade a gas, a olio, o lampade solari...	II	2	538
KAUFMAN Carlo. Privilegio accordatogli per vetri da lampade di nuova invenzione	»	»	477
KAUFMANN Cristiano. Privilegio accordatogli per miglioramento delle così dette lampade solari..	I	2	190
Detto. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova lampada ad olio	II	2	496
KELLER Alberto. Privilegio accordatogli per invenzione d'una nuova specie di anelli da usarsi nel filare la seta	I	2	205

KE = KO	Vol.	Part.	Pag.
KELLNER Giuseppe Michele. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio da fabbricare l'aceto.	I	2	191
KERH Carlo Gustavo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una massa denominata *Stein Poppe* per formare ed allestire varj oggetti . .	II	2	484
KERN Alberto. Prorogato, a suo favore, per anni due il privilegio da lui già conseguito per nuovo e migliorato metodo di lavare e purgare la lana	I	2	179
KIENESPERGER Carlo Francesco. V. *Lessmann Cristiano.*			
KIRCHHOFER Antonio. Privilegio accordatogli per nuova fabbricazione d'una pelle elastica. . . .	II	2	524
KLEIN Giuseppe. Revocato per difettosa descrizione e mancanza di novità il privilegio accordatogli per un miglioramento delle armoniche con mantice.	I	2	188
— Lazzaro. Privilegio accordatogli per un ingegno atto a prevenir totalmente l'uscita delle scintille e dei carboni accesi dalla canna del carro a vapore.	II	2	512
KLOY Lodovico. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione del fosforo	»	»	488
KNESCHAREK Francesco. V. *Meil Francesco.*			
KNIEREIM Ferdinando. Proroga concedutagli del privilegio da lui già ottenuto per novità e miglioramento intorno alle invetriate delle carrozze.	»	»	528
KNIERIM Ferdinando. Privilegio accordatogli per un nuovo e migliorato congegno di porre i vetri ai calessi	I	2	159
KOBLER Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di cartoni.	»	»	211
KOHLHAUPT Giovanni. V. *Kratochwill Eduardo.*			
KOLBEL Francesco. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione di razzi con lettere lapidarie.	II	2	489

KO = KU	Vol.	Part.	Pag.
KOMARY Stefano. Prolungato al quarto anno il privilegio da lui ottenuto per un ritrovato nella costruzione dei pianoforti.	II	2	474
KONTNER Carlo. V. *Witz Giuseppe.*			
KORNER Giovanni. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova macchina locomotiva. .	I	2	149
KRAMER e comp. (ditta). Proroga di un anno concessale del privilegio da essa già ottenuto per un nuovo apparecchio atto a torcere la seta.	»	»	163
KRATOCHWILL Eduardo e Kohlhaupt Giovanni. Privilegio ad essi accordato per nuovi e migliorati apparecchi nella fabbricazione dell'alcool.	»	»	170
KRATOCHWILLE Giuseppe Benedetto. Privilegio accordatogli per l'invenzione di due specie d'anelli per tenere le penne da scrivere.	»	»	176
KREMBS Francesco. V. *Hoffmann Giuseppe.*			
KRENTZBERG Carlo Giuseppe. Privilegio accordatogli per un nuovo processo di applicare scritture e disegni alla carta senza fine.	»	»	212
KRUMM Enrico. Proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto per un miglioramento nella fabbricazione dei chiodi per la ferratura dei cavalli.	»	»	206
KUHN Augusto. Rinunzia di lui al privilegio concessogli per l'invenzione d'una macchina atta a far bollire sollecitamente i fluidi.	II	2	530
KURTH Odoardo. Proroga di due anni concessagli del privilegio da esso ottenuto per un nuovo modo di nettare mediante macchina a vapore biancherie, crine, piume, ecc.	»	»	472
KUTTER Teresa. Revoca, per mancanza di novità, del privilegio statole accordato per migliorata fabbricazione d'ogni qualità di bottoni.	»	»	483

LA = LE	Vol.	Part.	Pag.
LAFABREGUE Claudio Maria. Revoca, pel non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli per nuovo e miglior modo di svolgere, filare e torcere la seta	II	2	526
LAMIRAL Giovanni Eugenio rappresentato da Leitenberger Arminio. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da pettinare la lana . . .	I	2	170
LANA (merci di.) V. *Dazj. Merci di cotone e lana.*			
LANDERMANN Cristiano. Proroga concessagli del privilegio da lui ottenuto per una nuova stoffa inverniciata	II	2	528
LANDTMANN Carlo. Proroga d'un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto per miglioramento degli stoppini dei lumi da notte e delle candele economiche.	I	2	199
LANN Giovanni. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di galloni veri alla foggia di Lione	II	2	466
LAVORANTI nelle zecche e miniere. V. *Miniere. Zecche.*			
LEGALIZZAZIONE dei certificati di vita e di domicilio dei pensionisti e provvisionisti. Qual bollo richieda. G. L.	»	»	331
— (la) d'un documento non è esente dal bollo benchè esente ne sia il documento stesso. V. *Bollo.*			
— (la) delle firme dei deputati comunali, per parte del commissario distrettuale, non richiede un nuovo bollo all'atto che le porta. V. *Bollo.*			
LEGATI pii. Raccomandasi l'esatta osservanza delle superiori prescrizioni circa la prontezza con cui vuol essere autorizzata l'accettazione dei medesimi. G. L.	»	»	342
LEGGE sul bollo e sulle tasse. V. *Bollo. Tasse.*			
LEGNA da fuoco. Riguardo al commercio in Lombardia della legna da fuoco il valore fissato alla rubrica n.° 322 della vigente tariffa daziaria così per la *legna forte*, come per la *legna dolce* deve servire di base costante pei daziati			

LE	Vol.	Part.	Pag.
senza distinzione della provegnenza per acqua o per terra	I	1	14
LEIBINGER Antonio rappresentato da Schiller Lorenzo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un apparecchio a vapore per la distillazione. .	II	2	540
LEMMEL Wellmann Vrigt rappresentato da Moline Guglielmo. Privilegio accordatogli per miglioramento degli apparecchi e delle macchine atte a imbiancare o nettare stoffe di lino, lana, ecc.	I	2	160
LEON Augusto e figlio. Revocato per inesattezza dalla descrizione il privilegio loro concesso per un miglioramento nella raffinatura dell' olio di ravizzone	»	»	221
LESIRE Giuseppe rappresentato da Sartorius Federico. Privilegio accordatogli per miglioramento delle due macchine, già in esso privilegiate, da fabbricar mattoni	»	»	150
LESSMANN Cristiano e Kienesperger Carlo Francesco cessionarj di Lessmann Filippo. Prolungato il privilegio ai primi due ceduto per un miglioramento nella fabbricazione di bretelle elastiche	II	2	504
LETTERE d' ufficio che contengono un documento costituente valore in danaro. Obbligo delle imp. regie casse di metterle in raccomandazione ogni volta che si spediscono colla posta. M. C. L. .	»	»	420
— d'affari tra commercianti. Esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
LEVA militare *di terra* pel corrente anno 1841 nel regno lombardo-veneto determinata in 11528 uomini, dei quali 6252 spettano alle provincie lombarde, ed alle venete 5276, bonificati ai singoli comuni gl' individui che fossero già entrati al servizio militare	I	1	16
— militare. Provvedimenti e dichiarazioni all'oggetto d' impedire possibilmente i cambiamenti di domicilio dei coscritti, con la mira di sottrarsi alla coscrizione, e di agevolare le operazioni della leva ai comuni	I	2	1

LI = LO	Vol.	Part.	Pag.
LIBRETTI di scorta dei garzoni lavoranti. Non vanno più soggetti alla tassa di 75 cent. attribuita loro nella notificazione 1.° settembre 1830. V. *Bollo.*			
LIBRI. Modula a cui attenersi nella formazione degli elenchi di quelli che si trovassero nelle eredità. A. V.	I	2	14
— Istruzione agli uffici daziarj intorno ai medesimi ed agli oggetti d'arte. M. C. L.	»	»	45
— de' negozianti. La parafazione e vidimazione prescritta dal codice di commercio de' libri loro non importa per sè bollo alcuno. G. L.	II	2	279
LICEI. Rango e soldo che tengono i professori di questi presso le università del regno cui fossero promossi. V. *Professori.*			
LICENZA (tasse di) pei generi di privativa dello stato. Nuova tariffa delle medesime	I	1	3
LICENZE dei fabbricatori e venditori di carte da giuoco. Esenti dal bollo. V. *Bollo. Carte da giuoco.*			
— per importazione, esportazione o transito di merci, ecc. A qual bollo soggette. V. *Bollo.*			
— (le) dei venditori di generi di privativa sono esenti dal bollo. V. *Bollo. Privative.*			
LIEBEL Antonio. Privilegio accordatogli per anelli da porre in dito di nuova fattura	I	2	177
LINTZ Francesco. Privilegio accordatogli per cordoni da mobili e campanelli di nuova forma .	»	»	203
LIST Clemente. V. *Schönvalder Giovanni.*			
LITORALE. V. *Consumo (dazio). Roby.*			
LOCAZIONE di decime e di mulini ed altri opificj natanti. Applicazione della patente 17 giugno 1837 anche alle disdette di finita locazione in questa materia	I	1	43
LODI e Crema. Pubblicazione dei catasti e mappe del nuovo censimento per quella provincia. V. *Censimento.*			
LOOSEY Carlo. Privilegio accordatogli per un nuovo modo di estrarre perfettamente i pimenti contenuti nei vegetabili materiali di colori	I	2	227

LO = MA	Vol.	Part.	Pag.
Loosey Carlo. Privilegio accordatogli per un migliorato modo di estrarre i pimenti dai materiali coloranti vegetabili	II	2	493
Lorenz Michele. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione d'oggetti di bronzo.	I	2	159
Lotterie. Sono esenti dal bollo i biglietti delle medesime	II	1	21
Lucca. Avendo quel governo aderito alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna per la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche, viene considerato qual altra parte contraente per la durata di detta convenzione	I	1	1
— Francesco. Privilegio accordatogli per un nuovo ritrovato di moltiplicare incisioni di rame o stampe, ecc.	II	2	505
Luckl Paolo. Proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio conferitogli per un'arma da fuoco di nuova invenzione	I	2	223
Ludike Ugo. Privilegio accordatogli per anelli e braccialetti di nuova forma	»	»	158
Luley Ferdinando. Proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio che già gli fu conceduto per una nuova macchina atta a macinar colori	»	»	221
Luoghi pii. V. *Istituti pubblici.*			
Luraschi Antonio. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle mattonelle dei bigliardi.	II	2	532

Macchine a vapore. Le precauzioni prescritte onde prevenire le esplosioni delle medesime debbono essere applicate a tutte le caldaje, sia che servano a produrre il vapore qual forza metrica o che siano destinate ad altri fini industriali	II	1	4
Macellazione. Si modificano gli articoli VII e XI. (2.ª parte) del regolamento per la macellazione			

MA	Vol.	Part.	Pag.
degli animali nei comuni non murati in data 26 novembre 1832. G. L.	I	2	102
MADTRONN Carlo Federico. Privilegio accordatogli per un nuovo e migliorato modo di preparare panni per farne coperchi di czako, ecc.	»	»	210
MAESTRI regj. V. *Professori e maestri regj.*			
MALGHE (le) così dette non si devono considerare come fondi incolti da vendersi dai comuni. G. L.	»	»	71
MANAXEL Luigi. Privilegio accordatogli per migliorato modo di misurare i fluidi	»	»	156
MANCANZE politiche. Per la loro prescrizione non si esige la concorrenza dei requisiti enumerati nel § 274 della seconda parte del codice penale	I	1	38
MANDATI semplici gratuiti di procura. V. *Bollo.*			
MANIFATTURE di cotone. V. *Bollo. Cotone.*			
MANIFESTI d'associazione. Sono soggetti al bollo quelli che col mezzo delle gazzette vengono diramati in fogli volanti. M. C. L.	I	2	106
MANTELLI della guardia di confine. Ridotto il tempo della loro durata. V. *Guardia di confine.*			
MANTOVA. Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento per quella provincia. V. *Censimento.*			
MANZI Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un meccanismo atto a muovere i navigli, applicabile anche alle macchine a vapore in vece delle ruote idrauliche	II	2	500
MARINA. V. *Capitani mercantili.*			
MARITO separato dalla moglie. Non è di regola obbligato al decente mantenimento di questa, quando la separazione sia in conseguenza di colpa reciproca dei conjugi	II	1	13
MARTIN Pietro. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di braccialetti elastici e cinte d'oro e d'altri metalli	I	2	226
MARTINI Bortolo. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un nuovo cemento	»	»	170

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
MARTINI Giorgio. Prolungato al quarto anno il privilegio triennale accordatogli per un nuovo modo di stampare incisioni sull'inverniciatura della porcellana	II	2	516
MASTRI di posta. Divieto ai medesimi di far attaccare cavalli ai viaggiatori non muniti di passaporti in regola, ecc. Dilucidazioni al § 80 della terza parte del codice penale relativo a questa contravvenzione. G. V.	»	»	373
— di posta. V. *Posta.*			
MATRICOLE (le) degli studenti presso le università sono soggette al bollo. G. L.	»	»	319
MATRIMONJ dei militari. Anche i militari in permesso, benchè soggetti alla giurisdizione civile sino al loro richiamo, non possono contrarre valido matrimonio senza l'assenso dell'autorità militare. G. L.	I	2	108
— dei militari. Dichiarazioni auliche relativamente al bollo dei documenti per cauzioni di simili matrimonj. M. C. V.	»	»	115
— così detti di seconda classe dei militari. Norme ai parrochi relativamente ai medesimi. G. L.	II	2	433
— degl'individui appartenenti all'antica forz'armata di finanza. Benefica sovrana disposizione concernente i medesimi. V. *Finanza.*			
— de' minorenni. V. *Bollo. Minorenni.*			
MAUSS Giovanni Battista. V. *Meil Francesco.*			
MAYER Vito. Privilegio accordatogli per miglioramento della macchina da lui inventata atta a far modelli	I	2	178
— Lorenzo. Proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio che gli fu già concesso per un miglioramento delle latrine inodorifere di case, stanze e canali	»	»	204
MAYERHOFER Giuseppe. Rinuncia di lui al privilegio che gli fu concesso per nuovo e migliorato apparecchio da fabbricare la birra	»	»	209
MECKENHEIM Luigi Nicola rappresentato dal dottor Horniker. Privilegio accordatogli per un nuovo			

ME	Vol.	Part.	Pag.
e miglior processo nella fabbricazione del ferro crudo e battuto	II	2	490
MEDICI. V. *Farmacopea austriaca.*			
MEIL Francesco, Knescharek Francesco e Dirnböck G. A. Prorogato al terzo anno il privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'una nuova forza impulsiva	»	»	525
MEINHALL Giovanni Lorenzo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione degli ombrelli	I	2	191
MEINIG Augusto Lodovico. Revoca, pel non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione d'una stoffa buona per vestiario e per cuscini ripieni d'aria e simili	II	2	526
MEISSNER Paolo Traugott e Meissner Carlo Luigi. Privilegio ad essi accordato per nuovo e migliorato apparecchio con cui prevenire lo spruzzo delle scintille de' locomotivi	I	2	221
MERCI invenzionate. Procedura da osservarsi per la vendita delle medesime. M. C. L.	»	»	16
— di cotone e lana. I nuovi dazj d'introduzione dall'estero delle medesime tengono luogo in tutti i rapporti dei dazj d'entrata anteriormente prescritti, e devono quindi servire di base per la commisurazione della pena nelle contravvenzioni. M. C. L.	»	»	67
— Schiarimenti di alcuni dubbj intorno alla dichiarazione delle merci da presentarsi all'ufficio daziario di confine all'uopo dell'assegnamento. M. C. L.	II	2	353
— Licenze per importazione, esportazione o transito delle medesime a qual bollo soggette. V. *Bollo.*			
— Multe per l'irregolarità del loro trasporto. Quando gl'inventori sieno esclusi dalla partepazione in premio. V. *Finanza. Inventori nelle contravvenzioni di finanza.*			

ME = MI	Vol.	Part.	Pag.
METTERNICH principe. Privilegio accordato all'ufficio suo di fonderia in Plass sotto la firma Blumel Giuseppe Emanuele per miglioramento di forni a piani di ghisa	I	2	174
MICHALEK Venceslao. Rinuncia di lui al privilegio concessogli per un miglioramento del metodo di rappezzare.	II	2	483
MIKSCH Giovanni rappresentato da Miksch Francesco. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un ordigno atto a prevenire il fumo negli edificj, ecc.	»	»	482
MILITARI. Gli assegni o quietanze di fondo emesse da una cassa di guerra sopra un'altra per danari appartenenti a individui militari soggiacciono al bollo graduale. M. C. V.	I	2	82
— Quelli in permesso, quantunque soggetti alla giurisdizione civile sino al loro richiamo, non possono contrarre valido matrimonio senza l'assenso dell'autorità militare. G. L.	»	»	108
— Dichiarazioni auliche relativamente al bollo dei documenti per cauzioni dei loro matrimonj. M. C. V.	»	»	115
— Le domande per congedi temporarj dal servizio militare sono soggette al bollo. G. L. . . .	II	2	277
— Casi nei quali si può proporre un assegno di quiete in favore degl'individui che dal servigio militare passano immediatamente nella guardia di confine o di finanza. M. C. V.	»	»	335
— Le loro quietanze cambiali da una cassa di guerra all'altra vanno soggette al bollo graduale. M. C. V.	»	»	371
— Norme ai parrochi relativamente ai matrimonj così detti di seconda classe dei medesimi. G. L.	»	»	433
— V. *Corpi di sorveglianza. Soldati. Sottufficiali. Supplenti militari.*			
MINIERE. Il servigio di un lavorante e basso inserviente in queste e nelle zecche è ammissibile per la provvigione soltanto dopo compiuto il quindicesimo anno di sua età. M. C. V.	I	2	49

MI = MU	Vol.	Part.	Pag.
MINORENNI. Gli atti d'assenso al matrimonio de' medesimi devono assoggettarsi al bollo di centesimi 50. G. L.	II	2	357
MODENA. Avendo quel governo aderito alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna per la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche, viene considerato qual altra parte contraente per la durata di detta convenzione	I	1	1
MOGLIE separata dal marito. Di regola non le compete alcun diritto quando la separazione sia in conseguenza di colpa reciproca dei conjugi.	II	1	13
MOLEON Giovanni Gabriele Vittore rappresentato dal dottor Schuller. Privilegio accordatogli per carri usabili sulle strade ferrate di nuova invenzione	I	2	145
— (de) Giovanni Gabriele Vittore rappresentato dal dottor Schuller. Privilegio accordatogli per l'invenzione di rendere inodoriferi i canali d'immondizia, i pozzi neri, ecc.	»	»	155
MONTE lombardo-veneto. V. *Ammortizzazione. Imprestito. Obbligazioni di stato. Rendiconto.*			
MORELL (di) Bernardo. Privilegio accordatogli per un' invenzione intorno al modo di lavorare il ferro ed altri metalli da fondere, ecc.	II	2	518
MORTON Giovanni Riccardo. Proroga d'un anno concessagli del privilegio da lui già ottenuto per migliorata indoratura de' metalli	I	2	171
MOSDORFER Antonio. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione dei fili di ferro.	II	2	500
MOSER Giuseppe. Ostensibile a chiunque per sua rinunzia del privilegio presso l'imp. regio governo la descrizione delle nuove e migliorate carrozze di sua invenzione	I	2	168
MULLER Federico. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una nuova forma di braccialetti	»	»	185
Detto. Rinunzia sua spontanea al privilegio da lui ottenuto per una nuova specie di braccialetti	II	2	472

MU = NO	Vol.	Part.	Pag.
MULLER Carlo Lodovico. Privilegio accordatogli per una nuova macchina di compressione di cui usasi nell'edificare.....	II	2	517
— Giuseppe cessionario di Apfel Giovanni. Proroga concessagli del privilegio da quest'ultimo ottenuto e ceduto per nuova fattura di anelli..	»	»	528
— Ignazio. V. *Sander Giuseppe.*			
MÜLLNER Luigi. Proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso già ottenuto per anelli, sigilli, pendenti, aghi e braccialetti d'oro e d'argento di nuova forma....	I	2	168
MULTE per l'irregolarità delle merci. Casi nei quali gl'inventori debbono essere esclusi dalla partecipazione in premio. V. *Finanza. Inventori nelle contravvenzioni di finanza.*			
MUNICIPALITÀ. Non concorrendo il voto del consiglio in favore degl'individui da esse proposti per la nomina ad impieghi comunali, si può procedere alla votazione su altri aspiranti riconosciuti eleggibili. G. L.....	II	2	359
NAGY (di) Carlo. Privilegio accordatogli per miglioramento delle lampade a gas d'olio che si nutrono da sè, già in lui privilegiate.....	I	2	202
NAVIGLI. V. *Strade.*			
NEGOZIANTI. V. *Bollo. Libri de' negozianti.*			
NEUSS Arminio Giuseppe e comp. Privilegio accordato loro per l'invenzione di diverse macchine atte a traforare.....	»	»	205
NEWTON Guglielmo Eduardo rappresentato da Savill Davy Enrico. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un modo di riattivare il carbone animale già adoperato.....	»	»	160
NOMINA ad impieghi. Nella misura della tassa per la medesima non sono da calcolarsi gli assegni per alloggi, nè gli alloggi in natura. G. L....	»	»	84
NOTAI. Bollo cui vanno soggette le loro copie autentiche, certificazioni ed autenticazioni. G. L.	II	2	289

NO = OB	Vol.	Part.	Pag.
Note di banco nuove di fiorini 5, 10, 50, 100 e 1000 messe in circolazione dalla direzione della banca nazionale austriaca privilegiata. Descrizione delle medesime	II	1	52
Nowotny Matteo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un congegno atto a prevenire lo scarico spontaneo dei fucili	I	2	169
Obbligazioni del banco di Vienna al 5 per 100 estratte il 2 gennajo 1841 nella serie 70. Modi e tempi del rimborso ai creditori	I	1	12
— del banco di Vienna. Notificazione sul trattamento di quelle al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1841 nella serie 16 e dei cinque ottavi d'una obbligazione domesticale al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore compresi posteriormente nella predetta serie	II	1	22
— della camera aulica al 5 e 3 1/2 per cento estratte a sorte il 1.° marzo 1841 nella serie 70. Notificazione sul trattamento delle medesime	I	1	29
— di stato. Definizione del termine per l'ammortizzazione delle carte di scontro od assegno aderenti ad obbligazioni di stato munite di nuove bollette ed enunciate pel rimborso	»	»	32
— erariali degli stati della Carniola al 5 e 4 per 100 estratte il 1.° maggio 1841 nella serie 413. Trattamento delle medesime	»	»	54
— di stato. Le amministrazioni degli stabilimenti religiosi e di culto non possono riscuoterne il pagamento capitale senza la vidimazione e la conferma del governo. G. L.	I	2	131
— del banco di Vienna al 5 per 100 estratte il 1.° giugno 1841. Notificazione sui modi del loro pagamento	II	1	1
— di stato fruttanti il 5 per 100. Graziosa sovrana assicurazione che sino a tutto ottobre			

OB = OP.	Vol.	Part.	Pag.
1856 non si farà luogo a riduzioni d'interessi, nè a restituzioni di capitali, sia riguardo alle dette obbligazioni rilasciate all'occasione dell'imprestito contratto dallo stato il 14 luglio 1841, sia riguardo al debito del monte lombardo-veneto fruttante pure il 5 per 100. . .	II	1	18
Obbligazioni del banco di Vienna. Notificazione intorno al pagamento delle medesime fruttanti il 5 per 100 estratte a sorte il 2 agosto 1841 nella serie 99.	»	»	19
— del banco di Vienna. Notificazione su quelle al 5 per 100 estratte il 2 novembre 1841 nella serie 76.	»	»	49
— erariali degli stati dell'Austria superiore al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° dicembre 1841 nella serie 389. Notificazione sul pagamento delle medesime	»	»	69
— dello stato. Quelle derivanti dagl'imprestiti degli anni 1834 e 1839 sono da accettarsi non a corso della borsa, ma a valore nominale quando vengono offerte a cauzione di contratti. M. C. V.	II	2	375
— domesticali dell'Austria inferiore. V. *Obbligazioni del banco di Vienna.*			
Ofenheim Vittore. Privilegio accordatogli per un nuovo e perfezionato metodo di attignere o levar acqua ed altri fluidi.	I	2	212
Ohligs V. N. A. Privilegio accordatogli per una nuova invenzione intorno ai locomotivi.	II	2	522
Olio. Trattamento daziario dell'olio d'oliva prodotto nella Dalmazia, nell'Istria e nel Quarnero riguardo alla sua introduzione attraverso della linea doganale delle provincie venete ed al deposito in Venezia.	I	1	45
Opere pubbliche. Schiarimento delle istruzioni per le stime dei danni che si arrecano ai privati nell'esecuzione di dette opere. G. V.	II	2	333
— letterarie ed artistiche. V. *Proprietà letteraria.*			

OB = PA	Vol.	Part.	Pag.
ORDINARIATI. Dichiarazione di alcuni dubbj intorno al bollo per le bolle, testimoniali e licenze diverse che si rilasciano dai medesimi. V. *Beneficj. Bollo.*			
— Loro competenza negli oggetti di pie fondazioni. V. *Fondazioni pie.*			
ORDINE cavalleresco dei Gioanniti. V. *Gioanniti.*			
ORFANI degl' impiegati civili arrolati come cadetti. Anche per essi può invocarsi d' ufficio da S. M. un sussidio di grazia. V. *Impiegati.*			
— degl' impiegati. V. *Impiegati.*			
ORTH Lodovico rappresentato dal barone di Sonnenthal. Privilegio accordatogli per una caldaja di nuova costruzione.	I	2	188
OSSOWSKI (di) Giovanni. Privilegio accordatogli per un apparecchio da bagno a vapore di nuova invenzione.	II	2	478
PAAL Francesco e Schmidt Luigi rappresentati dal dottor Schüller. Privilegio ad essi accordato per nuova fabbricazione di tartaruga ed avorio artificiale.	I	2	187
PADOVA. Definitiva sistemazione del nuovo censimento in quella provincia. V. *Censimento.*			
PAGLIA ordinaria. Dazio cui va soggetta. V. *Dazj.*			
PALKH Giuseppe. Proroga di un anno accordatagli del privilegio da lui già ottenuto per rasoi di di nuova forma.	»	»	172
Privilegio accordatogli per macchine infiammatorie di nuova materia e costruzione.	»	»	177
Spontanea rinunzia di lui al privilegio che gli fu accordato per la fabbricazione di macchine infiammatorie con platina.	»	»	207
Detto. Privilegio accordatogli per miglioramento delle macchine infiammabili con platina già in lui privilegiate.	»	»	211

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
PAPPAFAVA D. Maurilio. Prorogato al secondo anno il privilegio concessogli per l'invenzione di una nuova forza motrice pe' battelli a vapore.	II	2	529
PARAFAZIONE dei libri de' negozianti. V. *Bollo. Libri de' negozianti.*			
PARMA. Adesione di quel governo alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche.	I	1	15
PARROCHI. Norme ad essi relativamente ai matrimonj così detti di seconda classe dei militari. G. L.	II	2	433
— V. *Registri parrocchiali.*			
PASSAPORTI (i) che si rilasciano dai commissariati di polizia soggiacciono al bollo d' un fiorino. G. L.	I	2	130
PATENTI per l'esercizio d'arti e commercio. Esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
— di privilegio per nuove invenzioni. V. *Privilegi.*			
PATER Francesco Giacomo rappresentato da Di Gretzmiller agente aulico. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina applicabile ai congegni a vapore che ne conserva la forza primitiva.	»	»	165
PAULY Celestino. Privilegio accordatogli per nuovo e migliorato metodo di ferrare i cavalli senza chiodi, viti o rampini.	»	»	219
PECORA (pelli di). V. *Dazj.*			
PEDAGGIO. I mastri di posta devono nelle corse con velociferi separati e con cedola oraria consegnare ai postiglioni il danaro per le tasse di pedaggio, pontatico, dogana e tragitto da pagarsi agli appaltatori. G. V.	II	2	372
PELLI d'agnello e di pecora. Trattamento daziario delle medesime. V. *Dazj.*			
PENA (esacerbazione di) nelle sentenze d'appello. Il tribunale deve in questo caso comunicare gl'interi motivi della sentenza. V. *Appello. Sentenze.*			

PE	Vol.	Part.	Pag.
PENE cui andarono soggetti gl'individui appartenenti ai corpi di sorveglianza. Conseguenze delle medesime. M. C. V.	I	2	43
PENSIONI. Quelle ecclesiastiche degli *ex*-regolari e le competenze arretrate di esse non si pagano che fino e compreso il giorno della loro morte. Le pensioni degl'impiegati civili trattati colle norme del decreto italico 12 febbrajo 1806 e le competenze insolute si pagano per l'intiero mese in cui avvenne la morte del pensionato. M. C. V.	»	»	53
— Dichiarazioni auliche intorno alla misura delle pensioni per le vedove e dei sussidj di educazione per gli orfani d'impiegati. G. L.	»	»	77
— Determinazioni della camera aulica intorno alle pensioni e provvigioni degl'individui che dal militare passano ai corpi di sorveglianza finanziarj. M. C. L.	»	»	99
— Rimane abolita la tassa del 5 $^1/_4$ per cento che si pagava sulle pensioni, rimunerazioni, ecc. prima dell'attivazione della nuova legge sul bollo. M. C. L.	II	2	263
— Norme pei casi di pensioni, provvigioni ed altri simili assegni erariali non esatti da oltre un anno ed un giorno, e pei casi di accidentali arretrati di pagamento. M. C. L.	»	»	455
— Richiamansi alla più esatta e rigorosa osservanza le vigenti massime per le quali è vietato, senza una speciale esplicita concessione dei rispettivi aulici dicasteri, in generale ed a ciascheduno sotto qualsiasi titolo di ricevere una pensione a carico dell'erario congiuntamente ad altro erariale assegno. M. C. V.	»	»	463
— V. *Attestati di domicilio e di vita. Bollo.*			
PENTOLE di getto così dette papiniane. Trattamento daziario sì per l'importazione e sì per l'esportazione delle medesime.	I	2	36
PERGLER Giuseppe. Proroga concessagli del privilegio da lui ottenuto per un miglioramento			

PE = PO	Vol.	Part.	Pag.
nella fabbricazione di stivali e scarpe per ambo i sessi	II	2	504
PERITI chiamati all'esame e giudizio d'oggetti di fornitura della guardia di confine e di finanza. Norme a cui attenersi relativamente al trattamento da accordarsi loro per questo. M. C. V.	I	2	26
— Devono preferibilmente impiegarsi come tali nelle contestazioni civili che si riferiscono a cognizioni della scienza veterinaria i professori dell'istituto veterinario. A. V.	II	2	364
PERQUISIZIONI domiciliari all'uopo dell'arresto di pericolosi individui. Cooperazione in esse della guardia di confine e di finanza. V. *Guardia di confine*.			
PETERS Giovanni Giuseppe e Nauthe Francesco. Privilegio accordato loro per nuova maniera di fabbricare tutte le specie di stoffe e tutti i lavori da passamantiere	I	2	223
Detto. Privilegio accordatogli per la migliorata sua invenzione d'un nuovo modo di fabbricar tutte le stoffe per cappelli da uomo e da donna	II	2	527
PETIZIONI di concorso alle condotte mediche, chirurgiche, ecc. in servizio dei comuni. A qual bollo soggette. G. L.	»	»	283
PFISTER Matteo rappresentato da Di Koty nobile Federico. Privilegio accordatogli per un nuovo metodo e nuovi mezzi di fare la calzatura	I	2	183
PINK Venceslao. Proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio da lui già ottenuto per novità e miglioramento nelle macchine da rastrellare	»	»	203
PIOQ W. Urling rappresentato da Schuller Antonio. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina atta a fabbricar pettini da tessitore	II	2	512
POKORNY Antonio. Prolungato al secondo anno il privilegio accordatogli per l'invenzione d'una macchina da preparar cibi	»	»	529

PO	Vol.	Part.	Pag.
Polesine. Definitiva sistemazione del nuovo censimento in quella provincia. V. *Censimento.*			
Polizia. Spetta alle superiorità di questa magistratura la procedura sulle cose ritrovate	I	1	28
Pollak Abramo rappresentato da Landmann Federico. Privilegio accordatogli per un nuovo lustro da scarpe	I	2	144
— Maurizio. Privilegio accordatogli per una nuova macchina per tensione da stampar fazzoletti.	»	»	228
— Aron e Brisker Marco. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione d'una nuova specie di colla	II	2	527
Pontatico. V. *Pedaggio.*			
Ponti. V. *Strade.*			
Pontificio (governo). Avendo esso aderito alla convenzione stipulata tra S M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna per la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche, viene considerato qual altra parte contraente per la durata di detta convenzione	I	1	1
Poppe Ignazio. Privilegio accordatogli per braccialetti d'ogni specie di metallo di nuova costruzione	I	2	222
Possesso (turbato). La querela di turbato possesso può usarsi anche contro gli atti coi quali si turba o s'impedisce l'esercizio del diritto di decima.	I	1	42
Posta (contravvenzioni ai regolamenti di). Schiarimento intorno al § 434 della legge penale di finanza risguardante le dette contravvenzioni.	»	»	41
Postari. V. *Bollo*, *Privativa.*			
Poste. Soluzione di diversi quesiti sull'applicazione della legge postale 5 novembre 1837 relativamente al trasporto dei viaggiatori sulle strade postali. M. C. V.	I	2	89
— Nelle corse con velociferi separati e con cedola oraria i mastri di posta devono consegnare ai postiglioni il danaro per le tasse di pedaggio, pontatico, dogana e tragitto da pagarsi agli appaltatori. G. V.	II	2	372

PO = PR	Vol.	Part.	Pag.
Poste. V. *Mastri di posta.*			
Postiglioni. V. *Poste.*			
Pottjé Giovanni. Proroga di anni tre accordatagli del privilegio da lui ottenuto per un miglioramento intorno ai pianoforti	I	2	208
Pratica medica. È vietata ai protomedici. G. V.	II	2	430
Praticanti d'ufficio. Sovrana risoluzione in merito all'ammissione ed ai rapporti di servizio dei praticanti medesimi presso le autorità superiori di finanza e le autorità ed uffici da esse dipendenti. M. C. L.	»	»	413
Prause I. C. direttore e rappresentante l'imp. regia fabbrica privilegiata di apparecchi per riscaldare in Vienna. Privilegio alla medesima per l'invenzione di un manto riscaldatore con cui coprire vasellami da cucina di qualsivoglia costruzione e volume, ecc.	I	2	216
Prebende parrocchiali. V. *Beneficj.*			
Prediale (imposta). V. *Contribuzioni dirette. Imposte dirette.*			
Prefettura del monte lombardo-veneto. V. *Ammortizzazione. Rendiconto.*			
Pren Erminio. Proroga di un anno concessagli del privilegio da lui già ottenuto per una nuova macchina da filare il cotone	»	»	156
Preschel Giovanni. Revocato, pel non eseguito pagamento delle tasse, il privilegio che gli fu accordato per la fabbricazione di lapis piombini	»	»	197
Prescrizione. Per le mancanze politiche, per le quali la sovrana risoluzione 16 marzo 1833 stabilisce la prescrizione di tre mesi, non si esige la concorrenza dei requisiti enumerati nel § 274 della seconda parte del codice penale.	I	1	38
— (la) per gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo della carta dev'essere ritenuta d'ufficio. M. C. V.	II	2	314
Preture. V. *Istanze giudiziarie.*			

PR	Vol.	Part.	Pag.
PRICH Vincenzo. Privilegio accordatogli per migliorata raffinazione dello zucchero di barbabietole.	I	2	148
PRIORATO nell' ordine cavalleresco dei Gioanniti, V. *Gioanniti.*			
PRIVATIVA dello stato, Nuova tariffa delle tasse di licenza pei generi appartenenti alla stessa. .	I	1	3
— Le licenze che si rilasciano ai venditori di generi di privativa sono esenti dal bollo; non sono però soppresse le corrisponsioni annue dei postari. M. C. L.	II	2	261
PRIVATIVE. V. *Tabacchi invenzionati. Zucchero.*			
PRIVILEGI. Elenco delle patenti di privilegio per nuove invenzioni diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1841, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	I	2	144
— Nota di tutti quelli del 1.° semestre, le cui descrizioni si trovano ostensibili presso gli uffizj del governo di Lombardia, non essendosi dai privilegiati chiesto il segreto delle loro invenzioni.	»	»	229
— Patente di privilegio rilasciata alla società anonima di azionisti formatasi per la costruzione della strada ferrata tra Venezia e Milano. G. L.	II	2	320
— Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1841, accordate a diversi inventori ed artisti, non che delle relative estinzioni, revoche, rinunzie, ecc.	»	»	466
— Nota di tutte le descrizioni de' privilegi stessi dell' ultimo semestre che si trovano presso gli uffici del governo di Lombardia.	»	»	541
PROCEDURA (la) sulle cose ritrovate spetta alla superiorità di polizia.	I	1	28
PROCURE *ad lites.* V. *Bollo.*			
PRODOTTI. Vendite od affittanze di questi o di diritti. V. *Bollo.*			
PROFESSORI. Quelli addetti a' licei del regno che vengono promossi ad una delle due università			

PR	Vol.	Part.	Pag.
di questo tengono dietro, quanto al rango ed al soldo, ai professori già impiegati nelle università stesse. G. L.	I	2	9
Professori di lingua e letteratura tedesca per l'insegnamento del terzo corso. Abolita la tassa del 5 1/4 per 100 per le annuali rimunerazioni che vengono accordate ai medesimi. G. L. . .	II	2	435
— e maestri regj. Rammentasi per l'esatta osservanza la governativa notificazione 6 ottobre 1826 circa il triennale esperimento di detti professori e maestri. G. L.	»	»	444
— dell'istituto veterinario. *Istituto veterinario.*			
Programmi stampati che si distribuiscono per spettacoli teatrali, accademie pubbliche, ecc. sono soggetti al bollo.	»	»	231
Proprietà letteraria. Anche i governi pontificio, modenese e lucchese hanno aderito alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna per la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche, e però vengono gli stessi governi considerati come parti contraenti per la durata di detta convenzione.	I	1	1
— letteraria. Anche i governi della Toscana e di Parma hanno acceduto alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate negli stati rispettivi.	»	»	15
Protesti di cambio. V. *Cambio.*			
Protocolli (i) di verificazione che si assumono per sommersione o liberazione di qualche individuo sono esenti dal bollo. G. L.	II	2	278
— d'ufficio. Soggetti al bollo anche quelli d'un affare privato trattato verbalmente. G. L. . .	»	»	405
— d'asta. V. *Asta.*			
Protomedici. Estesa anche ad essi la proibizione della pratica medica. G. V.	»	»	430

PR = QU	Vol.	Part.	Pag.
PROVANCHER Beltrame cessionario di De Vivier Antonio. Proroga del privilegio a quest'ultimo accordato pel trovato di render l'asfalto più duro, elastico e tensibile, e così pure il bitume e simili.	II	2	513
PROVVIGIONI e pensioni degl'individui che dal militare passano nei corpi di sorveglianza finanziarj. V. *Corpi di sorveglianza. Pensioni.*			
— V. *Attestati di domicilio e di vita. Bollo.*			
PUNIZIONI degl'individui appartenenti alla guardia di confine o di finanza per mancanze nel servizio. V. *Guardia di confine. Guardia di finanza.*			
— disciplinali. I ricorsi in questa materia sono soggetti al bollo. G. L.	»	»	293
QUARNERO. Diminuito per quelle isole il dazio d'importazione delle bottiglie e dei fiaschi di vetro. V. *Dazj.*			
— V. *Dazj. Olio.*			
QUERELA di turbato possesso. Può usarsi anche contro gli atti coi quali si turba o s'impedisce l'esercizio del diritto di decima	I	1	42
QUITANZE (le) degl'impiegati sugli assegni fissi per l'illuminazione dei locali d'ufficio sono esenti da bollo. G. L.	I	2	13
— Sono esenti dal bollo quelle per la restituzione di cauzioni o depositi d'asta. M. C. V. .	»	»	129
— Quelle degli assegni di viaggio dei capitani di circolo sono soggette al bollo in ragione dell'importo	»	»	»
— Le casse pubbliche dov'è in vigore la nuova legge sul bollo devono ritirarle col bollo legale anche quando eseguiscono pagamenti per conto di casse delle provincie in cui non è applicabile la detta legge. M. C. V.	»	»	133
— (le) degl'impiegati giudiziarj per rimborso delle spese di viaggio in oggetti penali vanno soggete al bollo proporzionale. M. C. V. . . .	»	»	134

QU = RE	Vol.	Part.	Pag.
QUITANZE. Le quitanze cambiali con cui dalle casse di guerra si trasmette danaro per conto d'individui militari sono soggette al bollo graduale. M. C. V.	II	2	371
— di fondo. Dichiarazioni in punto al bollo delle medesime. G. L.	»	»	411
— di fondo. V. *Bollo. Militari.*			
— fatte alla tesoreria camerale di Buda. V. *Bollo. Buda.*			
— Quali siano quelle per somministrazioni fatte al militare esenti dal bollo. V. *Bollo. Somministrazioni.*			
— degli esattori de' comprensorj devono farsi in carta bollata. V. *Bollo. Esattori.*			
— per gli assegni fissi. Esenti dal bollo. V. *Bollo. Impiegati.*			
RAPPORTI degli ufficiali giudiziarj pel ricevimento e custodia dei depositi sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
RASCHER (di) Federico rappresentato dal dottor Horniker. Privilegio accordatogli per una macchina da fabbricar forme da scarpe, calci da fucile, ecc.	I	2	194
RATHSCHÜLLER Giuseppe rappresentato da Tfuller Francesco. Privilegio accordatogli per una nuova preparazione del cuojo	»	»	189
REALI Giuseppe. V. *Bonfil Ralf.*			
RECIPROCITÀ delle autorità austriache con l'estere riguardo alla cooperazione nei processi per contravvenzioni di finanza. M. C. V.	II	2	452
RECKOWSKY Giovanni D. Prolungato al secondo anno il privilegio accordatogli per l'invenzione d'un apparecchio di sicurezza intorno alle casse e serrature	»	»	473
RECLAMI de' contribuenti in oggetti d'imposte. Caso nel quale sono esenti dal bollo. V. *Bollo.*			
REGEN Sofia, nata Heimann. Privilegio accordasole per cartoni di nuova costruzione.	I	2	167

RE	Vol.	Part.	Pag.
Registri parrocchiali. Vietata severamente qualsiasi alterazione nei medesimi. G. L.	II	2	425
Regnier Francesco. Privilegio accordatogli per miglioramento intorno alle macchine a vapore.	»	»	540
Regolamento per la macellazione degli animali. Modificazione portata agli articoli VII e XI. (2.ª parte) del medesimo. V. *Macellazione*.			
Reiner Giorgio. Revoca, pel non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli per nuova fabbricazione di cloro di calce e cloro fluido	»	»	526
Reinscher Matria. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione atta a prevenire lo scoppio delle scintille nelle macchine a vapore	»	»	489
Reisner Kollmann Enrico rappresentato dal dottor Schuller. Privilegio accordatogli per un naspo di nuova invenzione	I	2	152
Reithoffer Giovanni ed Eduardo. Proroga di un anno ad essi conceduta del privilegio loro già conferito per miglioramento nei lavori di gomma elastica	»	»	182
— Giovanni Nepomuceno. Privilegio accordatogli per ispazzole di nuova materia e costruzione .	II	2	531
Rendiconto (estratto del) dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno camerale 1840 presentato dalla prefettura del monte lombardo-veneto	I	1	35
Requisitorie delle istanze politiche o delle regie delegazioni provinciali per le comparse d'individui dei corpi di sorveglianza ond'essere sentiti in processi per gravi trasgressioni politiche. Obbligo delle intendenze di finanza di corrispondere prontamente a siffatte requisitorie. M.C. L.	I	2	107
— criminali. Le spese incontrate per queste devono stare a carico del fondo criminale dell'autorità requisita. G. L.	»	»	137
Resek Giacomo. Privilegio accordatogli per una nuova acqua aromatica da toilette	»	»	222

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
RETHOFFER Giovanni Nepomuceno ed Eduardo. Prorogato al 10.° anno in favor loro il privilegio ad essi concesso per un nuovo e migliorato modo di preparare la gomma elastica onde si adatti ad ogni specie di vestiario	I	2	169
REUTER Giuseppe. Proroga di anni tre concessagli del privilegio da esso ottenuto per un miglioramento nel modo di usare i cascami delle barbabietole per la fabbricazione della carta .	»	»	207
REVISIONE (uffici di) dei libri. Anch' essi sono autorità pubbliche, e disposizioni intorno al bollo competente alle istanze ed agli allegati che si presentano ai medesimi e all' atteggio loro con altri uffici. M. C. V.	»	»	29
RICAPITI doganali. Norme da osservarsi tanto nell' evasione delle istanze colle quali si chiede la prolungazione della valitura di essi ricapiti avanti la scadenza, quanto in riguardo all' ammettere la chiesta prolungazione. M. C. L. . .	»	»	125
RICEVITORIE. V. *Consumo (dazio).*			
RICEVUTE che si fanno dalle parti all' atto del rilascio d' un deposito giudiziario non soggiacciono al bollo. V. *Bollo. Quitanze. Ricevute.*			
RICORSI. Soggetti al bollo quelli in affari di punizioni disciplinali. G. L.	II	2	293
RIES Giuseppe F. e Hausner Filippo. Rinunzia loro spontanea al privilegio al primo accordato per alcuni miglioramenti nella fabbricazione dei cembali, ed al secondo per una carrozza di nuova invenzione.	I	2	196
RIETZE Luigi. Privilegio accordatogli per miglioramento de' filatoi e loro parti.	»	»	186
RIFAULT Prospero Giuseppe. Privilegio accordatogli per l' invenzione d' un apparecchio a vapore atto a costruire argini ed incavi	II	2	495
— Altro privilegio accordatogli per una nuova macchina da zappare la terra e di un apparecchio per lavorarla.	»	»	»

RI = SA	Vol.	Part.	Pag.
RIMUNERAZIONI. V. *Pensioni. Professori.*			
RIO (da) Francesco. Privilegio accordatogli per una pialla di nuova invenzione	I	2	150
RISO. La coltivazione del medesimo, qualunque ne sia la denominazione, cade sotto le disposizioni del decreto 3 febbrajo 1809, purchè si faccia con allagamento continuo o discontinuo. G. V.	»	»	86
ROBY. Traslocazione in Caporetto di quella ricevitoria del dazio consumo pei fluidi distillati che dal regno lombardo-veneto vengono introdotti nel Litorale. G. V.	II	2	366
ROHMANN Korber Giuseppe Pietro. Privilegio accordatogli per miglioramento dell'armonica . .	I	2	193
ROMER Stefano. Revoca in parte, per mancanza di novità, del privilegio accordatogli per la fabbricazione di macchine infiammatorie a frizione, ecc.	II	2	503
ROO W. Urling rappresentato dal dottor Schuller. Privilegio accordatogli per un nuovo e migliorato processo di trasportar disegni, ritratti, ecc. sopra lastre metalliche appositamente preparate.	»	»	498
ROSTHORN (de) nobile Giuseppe. Privilegio accordatogli per un nuovo processo di ridurre il metallo contenuto nei minerali	I	2	215
— nobile Giuseppe. Privilegio accordatogli per migliorata costruzione delle armature per le fabbriche e delle cantine	II	2	532
RÖTZER Giovanni. V. *Tichaczek Giovanni.*			
RUHL Giovanni. V. *Benkler Federico.*			
RZEBITSCHEK Francesco. V. *Willembacher Luigi.*			
SACCHETTO Francesco. Privilegio accordatogli per viti a percussione migliorate	I	2	184
SAINO Francesco. Privilegio accordatogli per nuova macchina da fare il caffè	II	2	494

SA	Vol.	Part.	Pag.
SALCHER Mattia. Rinunzia di lui al privilegio che gli fu accordato per migliorato metodo di apparecchiare ogni specie di canevas	I	2	209
SAMMER Gioachimo. Proroga di anni quattro concessagli per l'esercizio del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione di un apparecchio per avvisi, notificazioni, viglietti d'invito, ecc. . .	»	»	220
— Gioachimo. Proroga concessagli del privilegio per l'invenzione di una nuova specie di tavole per gli annunzj pubblici.	II	2	515
SANDER Giuseppe e Müller Ignazio. Privilegio ad essi accordato per trombe d'acqua migliorate	I	2	151
SANERWEIN Giuseppe e comp. Privilegio accordato loro per l'invenzione d'una vernice asciutta per conservare e rabbellire i mobili	II	2	519
SANITÀ. Personale sanitario. Tolto per esso il divieto di emigrazione. V. *Emigrazione*.			
SARTORIO Pietro. Privilegio accordatogli per un incannatojo della seta di migliorata costruzione.	I	2	175
SAUNDERS-CAVE F. cessionario di Lervis Richard. Cessato per non averne fatto uso nel termine prescritto il privilegio a quest'ultimo già concesso per nuova fabbricazione del sottocarbonato di piombo	»	»	196
— Detto. Cessato pel suaccennato motivo il privilegio accordatogli per miglioramento introdotto nella detta fabbricazione del sottocarbonato di piombo	»	»	»
SAVILL Davy Enrico rappresentato da Juttner Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata forza impulsiva de' locomotivi, ecc.	»	»	154
Detto rappresentato da Juttner Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione di doghe da botte.	»	»	155
Detto rappresentato da Juttner Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuovi e migliorati colori o pimenti e veicoli, ecc.	»	»	164

SA = SC	Vol.	Part.	Pag.
SAVILL rappresentato dall'agente Juttner. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata macchina da nettare strade e ripararle	I	2	195
Detto rappresentato da Juttner Giuseppe. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione dei carri a vapore.	»	»	216
SCABBIA. V. *Epidemia.*			
SCARAMELLA Antonio. Privilegio accordatogli per miglioramento della lava argentea da lui inventata e della macchina di perpetuo movimento.	»	»	223
SCHADLBAUER Ernesto. Privilegio accordatogli per molle di corsetti di nuova invenzione	»	»	146
Detto. Privilegio accordatogli per miglioramento della già privilegiata sua invenzione di nuove molle de' corsetti	»	»	164
SCHEFFLER Carlo Adamo Amadeo rappresentato dal dottor Danjezek. Privilegio accordatogli per l'invenzione e miglioramento del così detto *caroussel* a vapore	»	»	205
SCHELIVSKY Vincenzo. Privilegio accordatogli per l' invenzione di un nuovo strumento da risparmiar le candele col paraluce.	»	»	227
SCHEURICH. V. *Witasek.*			
SCHEYRER Carlo Giuseppe. Proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto per l' invenzione di una nuova qualità d'acciajo	»	»	206
Detto. Privilegio accordatogli pel ritrovato di fabbricare in via fredda la verghe di falci e di roncole	II	2	468
SCHIEREK Giuseppe Federico rappresentato dal dottor Horniker. Privilegio accordatogli per l' invenzione di un apparecchio da muover pesi .	»	»	538
SCHINDLER Michele e Fischer L. G. Privilegio accordato loro per crogiuoli d' argilla di nuova invenzione	»	»	500
SCHLEGEL Tins. Rinunzia sua al privilegio concessogli pel miglioramento delle fornaci a fiamma per fondere il ferro crudo e riunirlo . . .	»	»	504

SC = SE	Vol.	Part.	Pag.
SCHMIDT Antonio. Prolungato al quinto anno il privilegio concessogli per migliorata costruzione d'una macchina atta ad innalzar l'acqua . . .	II	2	510
— Carlo cessionario di Errath Antonio. Proroga concedutagli del privilegio a quest'ultimo conferito per nuova fabbricazione delle penne d'acciajo.	»	»	514
— Luigi. V. *Paal Francesco.*			
SCHNEIDER Carlo. Proroga concedutagli del privilegio da lui già ottenuto per miglioramento nella fabbricazione degli anelli	»	»	528
SCHON Giovanni. Privilegio accordatogli per armonica di nuova costruzione	I	2	194
SCHONHERR Cristiano. Sua rinunzia ai quattro privilegi da lui ottenuti per miglioramento dei telai meccanici e delle macchine atte a tessere, e per l'invenzione e indi il miglioramento della macchina appianatoria.	II	2	504
SCHÖNWÄLDER Giovanni e List Clemente. Privilegio ad essi conceduto per un nuovo congegno impulsivo delle macchine e per un carro meccanico di nuova invenzione	I	2	172
SCHUSTER cavaliere Francesco. Privilegio accordatogli per miglioramento del suo metodo già privilegiato di riscaldare	II	2	537
SCHWABEN (di) barone Francesco. Prorogato al terzo anno il privilegio accordatogli per diverse invenzioni nei rami della litografia e della stampa.	»	»	515
SCHWARZ T. Enrico. Proroga concedutagli del privilegio da lui ottenuto per nuovi apparecchi a vapore atti a distillare l'orzo tallito e l'acquavite	»	»	503
— Veneeslao. Privilegio accordatogli per una nuova pomata da capelli	»	»	523
SEIDEL Giovanni Battista rappresentato da Garser M. Privilegio accordatogli per miglioramento da lui praticato alla macchina di giro in lui già privilegiata	»	»	468

SE = SI	Vol.	Part.	Pag.
SENTENZA in via politica. Spetta al giudizio criminale superiore il decidere se sia da aprirsi un' inquisizione criminale per un fatto su cui siasi già pronunziata simil sentenza.	I	1	39
SENTENZE nelle contravvenzioni di finanza. Disposizioni intorno alla pubblicazione delle medesime. M. C. L.	I	2	58
— (le) penali di autorità estere non possono avere esecuzione nell' interno della monarchia.	II	1	1
— Il tribunale d' appello allorchè esacerba la pena inflitta dalla sentenza di prima istanza deve comunicare i motivi intieri della sua decisione. A. V.	II	2	376
SEPARAZIONE tra marito e moglie. Alla moglie separata dal marito in conseguenza di reciproca loro colpa non compete di regola alcun diritto a decente mantenimento; riservato al giudice di obbligare secondo i casi il marito a somministrarlo.	II	1	13
SERVIZIO militare. V. *Leva.*			
SESAMO (seme di giorgiolina). Qual rubrica della tariffa daziaria gli si debba applicare. M. C. L.	I	2	68
SEUFFERT Giovanni. V. *Striebel Odoardo.*			
SEZIONI anatomiche de' cadaveri umani. Luoghi dove si debbono fare. G. V.	II	2	450
SIEBERT Federico seniore e Federico juniore. Prorogato al quinto anno il godimento del privilegio da essi ottenuto per nuovi lavori di ciniglia.	»	»	525
SIEGL Giuseppe. Privilegio accordatogli per l' invenzione di una nuova specie di cappelli detti lucidi a guisa di pergamena.	I	2	193
SIGNORIE. Decreto dell' imp. regio tribunale supremo di giustizia relativo agli atti stipulati dalle parti presso gli uffizj e giudizj patrimoniali delle signorie, non che presso le autorità locali e distrettuali. M. C. V.	II	2	367
SIMON Michele. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per armoniche a mantice migliorate.	»	»	486

SI = SO	Vol.	Part.	Pag.
SIRÉ A. Rinunzia sua spontanea al privilegio accordatogli per l'invenzione d'una bilancia perpendicolare-orizzontale.	I	2	224
SIROPPO di zucchero. V. *Zucchero.*			
SIRTAINE Matteo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione di una macchina da filare la lana.	II	2	530
Detto. Privilegio accordatogli per l'invenzione e miglioramento della macchina da decartire. .	»	»	535
SMANIA Giovanni. Revoca, pel non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio da lui già ottenuto per nuova qualità di sapone.	»	»	483
SNIZEK Maria. Proroga concessagli del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione d'un articolo di profumeria denominato *pomata aurora.*	»	»	486
SOCIETÀ anonima per la strada ferrata tra Venezia e Milano. Sovrana patente di privilegio alla medesima rilasciata.	»	»	320
— delle miniere principesche di ferro a Rettenek presso Grätz. Proroga concedutale del privilegio per semplificata e migliorata fabbricazione del ferro.	»	»	514
— dell'imp. regia strada ferrata Ferdinandea. V. *Strada ferrata Ferdinandea.*			
— (imp. regia) privilegiata di apparecchi per riscaldare in Vienna. V. *Prause I. C.*			
SOLDATI. Requisiti necessarj a quelli che terminata la loro capitolazione, intendono di riassumere il servizio come supplenti. G. L.	»	»	358
— che vengono assunti ad un impiego civile. Misura della tassa di servizio da applicarsi ai medesimi. M. C. L.	»	»	381
— Anche quelli delle provincie tedesche, i quali dopo aver compita la loro capitolazione intendono di rientrare al servizio come supplenti, devono avere i requisiti indicati nella circolare 27 agosto c. a. n.° 29220-2640. G. L.	»	»	403
SOLLEWERK Uberto. V. *Wunderer Giovanni.*			

SO = SP	Vol.	Part.	Pag.
SOLLINGER Giovanni P. e Höfel Biagio. Prolungato al quarto anno il privilegio ad essi accordato per un nuovo modo di produrre col torchio a mano oppure colla macchina degli stampatori tutti gli oggetti da colorirsi.	II	2	529
SOMMINISTRAZIONI (le) al militare, le cui quitanze sono esenti dal bollo, sono quelle soltanto fatte dai privati o dai comuni in virtù di una legge o di una ordinanza politica, e non le volontarie o pattuite per contratto.	II	1	17
SONNERMAYER Giuseppe. Proroga di anni due per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto per un miglioramento nella costruzione di fornelli economici.	I	2	208
Detto. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione dei focolari e delle stufe economiche.	II	2	507
SORVEGLIANZA (corpi di). V. *Corpi di sorveglianza.*			
SOTTUFFICIALI che vengono assunti ad un impiego civile. Misura della tassa di servizio da applicarsi ai medesimi. M. C. L.	»	»	381
SPECIFICHE (le) mensuali delle competenze degli ingegneri regj e dei subalterni di acque e strade devono prodursi entro i primi quattordici giorni del mese successivo. G. V.	»	»	406
— degl' impiegati per la riscossione delle loro competenze per missioni d'ufficio. Come sieno da trattarsi quanto al bollo. V. *Bollo.*			
SPESE di viaggio in oggetti penali degl' impiegati giudiziarj. Le quitanze pel rimborso delle medesime vanno soggette al bollo proporzionale. M. C. V.	I	2	134
— (le) incontrate per atti d'ufficio da un' autorità criminale dietro inchiesta di un' altra devono stare a carico del fondo criminale dell'autorità requisita. G. L.	»	»	137
— per le epidemie. V. *Epidemie. Scabbia.*			
SPETTACOLI teatrali. Sono soggetti al bollo i programmi stampati che si distribuiscono pe' medesimi.	II	2	231

SP = ST	Vol.	Part.	Pag.
SPEZIALI. V. *Farmacisti.*			
SPEZIERIE. V. *Farmacie.*			
SPITZBART. V. *Witasek.*			
STABILIMENTI religiosi e di culto. Alle loro amministrazioni è necessaria la vidimazione e la conferma del governo per riscuotere i capitali delle obbligazioni di stato. G. L.	I	2	131
— e luoghi pii. V. *Istituti pubblici.*			
STAMPFER S. e Starke Cristoforo. Proroga loro concessa del privilegio da essi ottenuto per migliorati stromenti di livellazione e simili	II	2	489
STARKE Cristoforo. V. *Stampfer S.*			
STATUTI dell'imp. regia banca privilegiata nazionale austriaca. Modificazioni introdotte nei medesimi.	II	1	24
STEINMEYER Carlo. Privilegio accordatogli per selle elastiche di nuova costruzione	I	2	176
STERN Giuseppe Carlo. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata costruzione di sedie	II	2	320
STIME dei danni a' privati nella costruzione di opere pubbliche. V. *Danni. Opere pubbliche.*			
STRADA ferrata Ferdinandea. La società istituitasi per la costruzione della medesima è autorizzata d'usare, per l'oggetto di cui trattasi, del diritto di espropriazione anche in pendenza del rilascio della formale patente di privilegio. A. L.	I	2	36
— ferrata tra Venezia e Milano. Sovrana patente di privilegio rilasciata alla società anonima degli azionisti per la costruzione della medesima.	II	2	320
STRADE. La vendita dei tronchi di strada abbandonati dee farsi in ogni caso colle formalità prescritte all'asta pubblica, salvo alcune eccezioni. M. C. L.	I	2	32
— Disposizioni per riunire ad una sola scadenza i contratti delle manutenzioni delle regie strade, dei ponti, sostegni e navigli. G. V.	II	2	377
— Gl'ingegneri regj e subalterni di acque e strade devon presentare le specifiche mensuali delle loro competenze entro i primi quattordici giorni del mese successivo. G. V.	»	»	406

ST = TA	Vol.	Part.	Pag.
STRADE postali. V. *Viaggiatori.*			
STRAUB Maddalena. V. *Altlechner Lorenzo.*			
STRIEBEL Odoardo e Seuffert Giovanni. Proroga loro conceduta del privilegio da essi già ottenuto per nuova e migliorata macchina da tagliare gli shacols.....	II	2	486
STUDENTI presso le università. Le loro matricole sono soggette al bollo.....	»	»	319
STURBA Luigi. Privilegio accordatogli pel miglioramento delle lampade a gas di olio.....	»	»	487
SUBECONOMATI dei beneficj vacanti. Norme sull' applicazione del bollo e delle tasse agli atti de' medesimi. G. L.....	»	»	316
SUEFFERT Giovanni padre ed Enrico figlio. Prorogato per altri due anni il privilegio ad essi accordato per telajo a fettucce migliorato.....	»	»	486
SUPPLENTI militari. Requisiti necessarj ai soldati che, avendo compiuta la loro capitolazione, intendono di riassumere il servizio come supplenti. G. L.....	»	»	358
SUPPLICHE (le) con cui dalle parti vengono fatte offerte per assunzione di forniture o trasporti, come pure quelle dei contraenti dirette alle autorità, risguardanti le loro obbligazioni di contratto, vanno soggette a bollo e a quale. M. C. V.	I	2	37
— (le) per licenze di porto d'armi, per aprire alberghi, per vendita d'armi, per feste da ballo e simili soggiacciono al bollo di lir. 1. 50. M. C. V.	»	»	50
SUSSIDIO di educazione pe' figli d' impiegati con madre vedova. V. *Impiegati. Vedove.*			
— di grazia pe' figli orfani d' impiegati civili arrolati come cadetti. V. *Impiegati.*			
TABACCHI invenzionati. Dichiarazioni auliche intorno alle spese di trasporto de' medesimi. M. C. L.	»	»	79
TABELLE di qualificazione. Non importa bollo alcuno il visto d' ufficio a quelle che si producono dagli aspiranti ad impieghi. V. *Bollo.*			

TA	Vol.	Part.	Pag.
TAPPER Andrea. Rinunzia di lui al privilegio che gli fu accordato per nuova e miglior maniera di fondere ed affinare il ferro crudo.....	I	2	209
TARIFFA daziaria. Rettificazione dell' ultima parte della nota n.° 2 sottoposta alla rubrica n.° 322 della medesima. V. *Legna da fuoco.*			
— daziarià. V. *Tariffa delle tasse di licenza pei generi di privativa dello stato.*			
— (nuova) delle tasse di licenza pei generi di privativa dello stato.....	I	1	3
TASSA per nomina ad impieghi. Nella misura della medesima non sono da calcolarsi gli assegni per alloggi, come pure gli alloggi in natura. G. L.	I	2	84
— del 5 1/4 per cento che si pagava sulle pensioni e rimunerazioni, abolita. V. *Bollo. Pensioni.*			
— delle carte di sicurezza. V. *Carte di sicurezza.*			
— per l' inscrizione presso il tribunale mercantile dei protesti di cambio, abolita. V. *Cambio.*			
TASSE di licenza pei generi di privativa dello stato. Nuova tariffa.....	I	1	3
— per impieghi. Non si può accordare un numero maggiore di dodici rate mensuali pel pagamento delle medesime. M. C. L.....	I	2	117
— Le tasse e competenze degli archivj dello stato dovranno riscuotersi col sistema attualmente in corso, ommessa però l' esazione di ogni diritto di bollo sulle bollette di pagamento di dette tasse importanti più di lir. 11, 49. G. L.	II	2	255
— Gl' impiegati comunali e di pubblica beneficenza sono parificati a quelli dello stato per gli effetti della sovrana patente 27 gennajo 1840 relativa alle tasse. G. V.....	»	»	291
— Formolare della specifica da compilarsi ed unirsi alla posizione degli atti risguardanti proposizioni per conferimento d' impieghi, a luogo dell' assegno rispettivo delle tasse. G. L.....	»	»	338
— Misura della tassa di servizio da applicarsi ai sottufficiali e soldati che vengono assunti ad un impiego civile. M. C. L.....	»	»	381

TA = TO	Vol.	Part.	Pag.
TASSE per la collazione dei beneficj di jus padronato privato e pel conferimento delle prebende parrocchiali, ecc. Dichiarazioni di alcuni dubbj. V. *Beneficj. Bollo.*			
— V. *Bollo.*			
TAVOLA di ragguaglio dei pesi vecchi locali farmaceutici col nuovo austriaco.....	II	1	8
TESORERIA camerale di Buda. V. *Buda.*			
TEUFELSBAUER Matteo. Privilegio accordatogli per una nuova serratura per braccialetti che non si può aprire senza conoscere il segreto.....	II	2	533
THIEL Francesco. Privilegio accordatogli per un congegno a vapore di nuova invenzione atto ad uccidere gl'insetti nocivi.....	I	2	153
TICHACZEK Giovanni e Drechsler Giovanni. Dichiarasi estinto, per difetto nella descrizione del segreto, il privilegio ai medesimi accordato per una nuova e miglior massa da intonaco.....	»	»	179
Detto e Rötzer Ignazio. Eguale dichiarazione e per eguale motivo quanto al privilegio da essi ottenuto per una massa impermeabile all'acqua atta a render secchi i muri e conservarli tali.	»	»	180
TICHTEL Giuseppe. Prorogato al quarto anno il privilegio da esso ottenuto per un miglioramento degli apparecchi di bagno.....	»	»	210
TOMMIK Giuseppe. Revocato per mancanza di novità il privilegio accordatogli per un miglioramento nella fabbricazione delle rimesse per uomini e dei ricci per donne.....	»	»	184
Detto. Privilegio accordatogli per miglioramento nella costruzione delle rimesse di capelli per uomini e dei ricci per donne.....	»	»	185
Detto. Prolungato il privilegio accordatogli per migliorata fabbricazione delle rimesse per uomini	II	2	505
TOMOZOLLI Giuseppe M. Privilegio accordatogli per una nuova forma di carriaggio con cui trasportar con prestezza ed utile gli oggetti da un luogo all'altro.....	»	»	517

TO = UN	Vol.	Part.	Pag.
TOSCANA. Adesione di quel governo alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche	I	1	15
TRANSILVANIA. V. *Dazj*.			
TRAPASSI di proprietà. Diversi possono riportarsene in un solo certificato censuario, soggetto però ogni foglio di questo al bollo competente. V. *Bollo*.			
TRAVERSI Giovanni. Privilegio accordatogli per un suggello da lettere di nuova composizione	II	2	494
TREVANI Edvige. Proroga concessale di due anni ancora del privilegio a lei già accordato per l' invenzione della così detta *eau céleste cachucha*.	I	2	197
TREVISO. Definitiva sistemazione del nuovo censimento in quella provincia. V. *Censimento*.			
TRIBUNAL mercantile. Abolita la tassa per l' inscrizione dei protesti di cambio presso il medesimo. M. C. L.	»	»	25
TSCHOFFEN Maurizio. Privilegio accordatogli per miglioramento del suo già privilegiato levatore dell'acqua	II	2	506
UFFENHEIMER Massimiliano. Privilegio accordatogli per una nuova maniera di stampare il rovescio delle carte da giuoco con colori a olio	»	»	499
— Massimiliano cessionario della ditta Berger Massimiliano. Proroga di un anno concessagli per l'esercizio del cedutogli privilegio per nuova e migliorata macchina atta a fabbricare il surrogato di caffè	»	»	502
UFFICIALI giudiziarj. Le loro istanze o rapporti pel ricevimento e custodia dei depositi sono esenti dal bollo. V. *Bollo*.			
UFFICJ patrimoniali. V. *Signorie*.			
UNGER Giorgio. Revoca del privilegio accordatogli per carrozze di nuova costruzione	»	»	530

UN = VI	Vol.	Part.	Pag.
UNGHERIA. V. *Dazj.*			
UNIVERSITÀ del regno lombardo- veneto. Rango e soldo che vi tengono i professori de' licei promossi alle medesime. V. *Professori.*			
— V. *Studenti.*			
URLINY Roo W. rappresentato da Schuller Antonio. Privilegio accordatogli per miglioramento alla sua invenzione di trasportar disegni, ritratti, ecc. sopra lastre metalliche.....	II	2	533
Detto. Altro privilegio accordatogli per miglioramento delle macchine e dei telai per produrre i lavori a disegno e gli oggetti che si fabbricano dai tessitori di calze.....	»	»	»
VAGNER Carlo Adamo rappresentato da Haber Mayer ed Eisele. Privilegio accordatogli per miglioramento del metodo d'imbiancare in breve tempo.....	»	»	538
VAPORE. V. *Caldaje e macchine a vapore.*			
VEDOVE d'impiegati. Norme da seguirsi nel conferimento dei sussidj di educazione ai figli delle medesime. G. V.....	I	2	27
VELENI. Cautele prescritte per l'imballaggio e il trasporto dei corpi velenosi. G. V.....	»	»	143
VELOCIFERI. V. *Poste.*			
VENDITE dei tronchi di strade abbandonasi. V. *Aste. Strade.*			
VENEZIA. Definitiva sistemazione del nuovo censimento in quella provincia. V. *Censimento.*			
— Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento per quella città. V. *Censimento.*			
VETERINARJ. V. *Farmacopea austriaca.*			
VETERINARIA. V. *Istituto veterinario.*			
VIAGGIATORI. Soluzione di diversi quesiti sull'applicazione della legge postale 5 novembre 1837 relativamente al trasporto di essi viaggiatori sulle strade postali. M. C. V.	»	»	89

VI = WA	Vol.	Part.	Pag.
VIDIMAZIONE (la) per parte del commissario distrettuale ad una carta d'inscrizione nel ruolo di popolazione non richiede un nuovo bollo. V. *Bollo*			
— dei libri de' negozianti. V. *Bollo*. *Libri dei negozianti.*			
VIENNA. V. *Obbligazioni.*			
VIESSE di Marmont Augusto Federico rappresentato dal dottor Horniker. Privilegio accordatogli pel miglioramento del nuovo processo in lui già privilegiato di fondere il ferro.....	I	2	174
VISITE domiciliari. Obbligo alle deputazioni comunali ed autorità locali di prestarsi per esse visite, ispezioni, ecc. ad ogni richiesta degli agenti di finanza. G. L.....	II	2	362
VOIGTLÄNDER Federico. Proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto per una nuova macchina da tagliar guanti.....	I	2	198
WAGAMAUX e Bottger. Proroga d'un anno concessa loro per l'esercizio del privilegio loro conferito per nuove e migliorate macchine da preparare il caffè.....	II	2	511
WAGENMANN e Bötteger. Privilegio ad essi accordato per un nuovo apparecchio a uso di bagni.....	I	2	151
— Proroga di un anno ai medesimi accordata dei due privilegi da essi ottenuti per un nuovo apparecchio aggiunto alle lampade con doppio meccanismo per l'aria e per nuove stufe fornite di tubi onde mettere in circolazione l'acqua che vi s'impiega.....	II	2	516
WALK Matteo. Privilegio accordatogli per miglioramento di lampade d'argand e lustri per bigliardi.....	I	2	218

WA = WI	Vol.	Part.	Pag.
WALL Arturo rappresentato dal dottor Gredler. Privilegio accordatogli per l'invenzione di una nuova composizione metallica.	II	2	506
WALTHER Ernesto. Cessato, pel non eseguito pagamento delle tasse, il privilegio concessogli per nuova e migliorata macchina da filar il cotone ed altri filamenti.	I	2	224
WEBER Francesco e Giovanni. Privilegio ad essi accordato per crogiuoli di nuova fabbricazione.	»	»	»
WEISS Giuseppe. Privilegio accordatogli pel ritrovato d'un filamento vegetabile utile a varj usi.	II	2	492
WEINMEISTER Giuseppe Serafino. Revocato, per mancanza di novità nell'oggetto, il privilegio accordatogli per un miglioramento nella fabbricazione dell'acciajo da falce.	I	2	197
WELZ (di) Giuseppe. Revoca, pel non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli per una nuova maniera di cemento. . . .	II	2	526
WERECCHI Stanislao. Privilegio accordatogli per nuovo modo nella distillazione dell'acquavite de' pomi di terra cotti.	»	»	520
WERZOLIK Emanuele. Proroga di un anno accordatagli del privilegio da lui già ottenuto per l'invenzione di trasportare qualsiasi forza mediante l'aria atmosferica condensata.	I	2	198
WESCHNIOKOFF Andrea rappresentato da Wandratsch Antonio. Privilegio accordatogli per l'invenzione di un nuovo combustibile.	II	2	541
WESTPHALEN conte Giuseppe sotto la firma Hermann Becker. Privilegio accordatogli per nuovo e miglior modo di fabbricare il carbone di terra.	I	2	182
WICKEDE Carlo. Prorogato al quarto anno il privilegio da esso ottenuto per l'invenzione d'una briglia di sicurezza.	»	»	210
WILLENBACHER Luigi e Rzebitschek Francesco. Privilegio ad essi accordato per migliorato congegno di ruote negli strumenti per sonare, ecc.	II	2	497

WI = ZI	Vol.	Part.	Pag.
WINTER Giuseppe. Privilegio accordatogli per una nuova macchina da tendere e asciugare il panno.	I	2	199
Detto. Privilegio accordatogli per una nuova macchina ad uso degli apprettatori per fabbriche di cotone.	»	»	200
WITASEK, Scheurich e Spitzbart. Proroga di un anno ai medesimi accordata per l'esercizio del privilegio loro concesso per un miglioramento nel modo di tessere la gomma elastica.	»	»	209
WITZ Giuseppe e Kontner Carlo. Privilegio ai medesimi accordato per nuova e migliorata fabbricazione di braccialetti.	II	2	501
WOEDL M. e Gorgias G. Revoca, per mancanza di novità, del privilegio stato loro concesso per l'invenzione d'una specie di gomma.	»	»	483
WRUBEL Carlo. Privilegio accordatogli per braccialetti di nuova costruzione.	I	2	145
WUNDERER Giovanni e Stollewerk Uberto. Privilegio ai medesimi accordato per migliorata costruzione delle volte.	II	2	523
ZANTEDESCHI Francesco ed Antonelli Giuseppe. Privilegio ad essi accordato per l'invenzione di applicare la galvano-plastica alle arti belle ed utili.	I	2	161
ZAUKL Francesco. Privilegio accordatogli per un nuovo apparecchio di fabbricare aceto artificiale dallo spirito di vino	»	»	149
ZDCKAUER Emanuele. Privilegio accordatogli per nuova maniera d'indorare metalli	II	2	469
ZECCHE. Il servigio di un lavorante e basso inserviente in queste e nelle miniere è ammissibile per la provvigione soltanto dopo compiuto il quindicesimo anno di sua età. M. C. V. . .	I	2	49
ZIMMERMANN Carlo. Privilegio accordatogli per l'invenzione d'un congegno atto a macinare il grano per mezzo del vapore	II	2	335

ZI = ZU	Vol.	Part.	Pag.
ZIMPLINER Giovanni. Privilegio accordatogli per nuova e migliorata fabbricazione delle spazzole.	I	2	181
ZUCCHERO. Alla controlleria semplice nel territorio doganale interno soggiace non solo il siroppo che si ottiene come sopravanzo o rimasuglio dello zucchero, ma ogni qualunque sostanza liquida contenente zucchero ottenuta da materie nazionali vegetabili. N. C. L.	II	2	393

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06239 7941

DUPL